STUDIO LEGALE BONGIORNO

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma - tel. 06 68891168 fax 06 68130448

segreteria@studiolegalebongiorno.it

Suprema Corte di Cassazione

V Sezione Penale

Proc. pen. 32598/14 R.G. Cass

Proc. pen. n. 11/13 Reg. Gen. App. (Firenze)

Proc. Pen. n. 9066/07 R.g. Not. Reato (Perugia)

P.U. 25 marzo 2015

MOTIVI NUOVI

Il sottoscritto Raffaele Sollecito, nato a Bari il 26 marzo 1984 – ricorrente avverso la sentenza di condanna alla pena di anni 25 di reclusione, pronunciata il 30 gennaio 2014 dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze – unitamente ai difensori di fiducia, avvocati Luca Maori e Giulia Bongiorno, propone motivi nuovi a sostegno dell'accoglimento del ricorso fissato per la discussione nella pubblica udienza del prossimo 25 marzo 2015.

***

E' opportuno premettere alla illustrazione del presente atto difensivo che **si insiste nel chiedere l'accoglimento di tutti i motivi proposti nel ricorso.**

I seguenti motivi costituiscono, infatti, un approfondimento di alcuni punti decisivi già trattati, nella ferma convinzione della fondatezza di tutte le censure mosse alla sentenza gravata.

Pertanto, **tutte le altre doglianze contenute nel ricorso, sebbene non direttamente trattate, devono intendersi implicitamente richiamate, costituendo un presupposto indefettibile alla esposizione dei seguenti**

MOTIVI NUOVI

*(*Gli allegati ai presenti motivi nuovi sono stati indicati utilizzando la numerazione romana; gli allegati già depositati unitamente al ricorso introduttivo sono stati, invece, citati con l'originale numerazione araba)*

PRIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13), al III (pag. 78), al IV (pag. 86), al V (pag. 100) e al VI (pag. 117) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORARIO-MORTE

OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI IDONEI A FISSARE L'ORARIO DELL'AGGRESSIONE TRA LE 21:00 E LE 21:20 E QUELLO DELLA MORTE NON PIÙ TARDI DELLE ORE 22:13

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CRONOLOGIA OMICIDIARIA E ALLA INDIMOSTRATA PRESENZA DEGLI IMPUTATI SUL LUOGO DEL DELITTO AL MOMENTO DELL'AGGRESSIONE

I.1 *Il vizio di mancanza della motivazione: la sentenza ha completamente ignorato gli elementi oggettivi che permettevano di fissare l'orario dell'aggressione e il momento del decesso*

Questo primo motivo è dedicato ad un tema assorbente. Infatti, è innegabile che quando un imputato dimostra la assoluta impossibilità di trovarsi all'ora del delitto nel luogo del crimine non ha nessun senso esaminare gli altri indizi perché la prova di innocenza ha già colto nel segno.

E`, quindi, innegabile la rilevanza assunta da questo argomento di prova, essendo emerso un dato incontrovertibile che documenta la permanenza dell'imputato a casa propria, in concomitanza con l'inizio dell'aggressione ai danni della vittima nella villetta sita in via della Pergola.

Prima di tutto, va sottolineato come gli ementi ignorati in sentenza siano costituiti dai dati oggettivi ricavabili dal telefono della vittima (memoria dell'apparecchio e tabulati), ampiamente utilizzati in motivazione solo quando essi risultavano idonei a sostenere la tesi dell'Accusa.

Va subito chiarito come per la stessa Pubblica Accusa, almeno fino alle 21:10:32, il Sollecito si trovasse nella propria abitazione, impegnato nella visione del film "*Il Favoloso Mondo di Amelie*", come documentato dalla interazione dell'imputato con il computer.

Per la sentenza impugnata, Sollecito rimase a casa fino alle 21:20 ("*L'ultimo dato certo della presenza di entrambi gli imputati nell'abitazione di via Garibaldi numero 130 è costituito dalla interazione umana effettuata sul computer di Raffaele Sollecito attorno alle 21.20 della sera, presumibilmente da quest'ultimo…*": pag. 311 sent.).

Già questo elemento fornirebbe un ferreo alibi all'imputato, se si assume – in base agli elementi che verranno passati in rassegna – che il primo evento anomalo risultante dall'analisi della memoria del cellulare inglese della vittima, capace di documentare l'inizio dell'aggressione, si collochi temporalmente intorno alle ore 21:00, quando la vittima fece ritorno in casa dopo essersi vista con le proprie amiche.

Tali dati oggettivi, se debitamente incrociati con le ammissioni del Guede nel corso della conversazione via Skype, del 19 novembre 2007, avuta con l'amico Benedetti (**all. I**), avrebbero consentito di fissare con certezza sia il momento della violenza sessuale che l'orario della morte.

Ed invero, mentre la sentenza censurata (pagg. 298-308) ha preteso di attribuire peso probatorio al contenuto degli interrogatori resi nella fase di indagine dal Guede (bollato come soggetto inaffidabile dalla stessa Cassazione) – atti da ritenersi, peraltro, inutilizzabili, a mente dell'odinanza pronunciata il 4 aprile 2009 dalla Corte D'Assise di Perugia[1] – ha, invece, ignorato il contenuto di tale conversazione registrata, che era stata ritualmente acquisita nel corso del processo di primo grado all'udienza del 9 ottobre 2009 (all. I cit.).

[1] Con tale ordinanza fu rigettata, ai sensi degli artt. 210-513, comma 2, c.p.p., la richiesta della parte civile e del PM di acquisire gli interrogatori del Guede, a fronte della scelta dell'ivoriano di avvalersi della facoltà di non rispondere, stante l'assenza di consenso degli imputati (**all. XXIV)**.

Tale conversazione offriva spunti significativi in ordine all'orario dell'aggressione e a quello della presunta morte (per comodità di consultazione, si allega anche la relativa trascrizione del contenuto del cd: all. I cit.).

Durante la chat con l'amico Benedetti, Guede aveva affermato di trovarsi all'interno della casa di via della Pergola già alle ore 20:20/20:30 (cfr. pag. pag. 9 trascr.).

Rudy: allora siamo entrati e penso che saranno state le otto e mezzo, così, le otto e venti.

Giacomo: sì.

Rudy: perchè è stato detto... è stato detto che lei ha detto alle sue amiche che era stanca, che sarebbe andata a casa, invece no, ci dovevamo vedere, perchè ci eravamo dati appuntamento la sera prima nella festa di Halloween.

Giacomo: sì, sì.

Poco interessa a questa difesa stabilire se Rudy Guede e Meredith Kercher entrarono insieme o uno di seguito all'altro: le ipotesi al riguardo sono diverse e tutte parimenti plausibili.

Quel che rileva oggettivamente, però, è che **Guede ha affermato di trovarsi da solo con Meredith Kercher al momento della violenza sessuale**: circostanza, questa, rilevantissima (ma ignorata dalla Corte) perché toglie rilievo al movente ipotizzato in sentenza.

Si possono, dunque, formulare varie ipotesi in relazione alle modalità di accesso del Guede nella villetta.

Meredith Kercher, al momento del rientro in casa potrebbe essersi imbattuta nel Guede (entrato di nascosto dalla finestra della coinquilina Romanelli per realizzare un furto): a quel punto, l'ivoriano potrebbe aver cercato di violentarla, come da lui stesso ammesso.

Ma può essere accaduto che Rudy Guede si presentò da solo a casa di Meredith Kercher, chiedendole di entrare con una qualsiasi scusa; ad esempio, quella di doversi servire del bagno. In seguito all'aggressione, Guede potrebbe aver inscenato il tentativo di furto per far ricadere i sospetti su un soggetto sconosciuto.

Questa ipotesi troverebbe un fondamento oggettivo nell'uso dei servizi igienici da parte dell'ivoriano e un rilievo dichiarativo negli interrogatori citati in sentenza, dai quali si evince che la ragazza inglese avrebbe fatto entrare spontaneamente in casa il Guede (cfr. pagg. 302 e 305 sent.)[2].

Difatti, nell'interrogatorio di garanzia reso al Gip il 7 dicembre 2007 (pagg. 15-16), Guede disse di aver incontrato Meredith Kercher la notte di Halloween (quella che precedette il delitto) e di aver concordato con lei un appuntamento per la sera seguente (quella del 1° novembre) alle 20:30. **Guede precisò di aver aspettato la vittima di fronte casa e di essere poi entrato con lei: Meredith Kercher avrebbe a quel punto estratto la chiave dalla borsa ed aperto; entrando in casa, però, non c'era nessuno perché era tutto buio** (cfr. **all. II**).

Si tratta di un punto molto importante, perché la sentenza impugnata sostiene, invece, e in modo del tutto congetturale, che il Guede fu fatto entrare in casa dagli imputati (cfr. pag. 312 sent.: "*Si può quindi ritenere che Rudi Hermann Guede sia entrato all'interno dell'abitazione con l'utilizzo di chiavi di accesso che, la sera del 1° novembre 2007, soltanto Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito avevano nella loro disponibilità*"). Il che però è smentito dallo stesso narrato del Guede.

In ogni caso, è indubbio – perché lo afferma Guede nella conversazione via Skype – che l'ivoriano **tentò di abusare della vittima** (è, infatti, pacifico che tra i due non vi fosse alcuna relazione in atto, come si è evidenziato anche nelle sentenze di abbreviato). **Rudy Guede, pertanto, cercò di avere un rapporto sessuale con Meredith Kercher mentre si trovava da solo con lei**.

---

[2] "*Tornato a Via della Pergola, il GUEDE aveva nuovamente bussato ed ancora una volta non aveva avuto risposta; nel giro di qualche minuto, però, era effettivamente arrivata la KERCHER, che gli aveva chiesto da quanto tempo stesse aspettando. RUDI le aveva risposto che era lì solo da un minuto, anche se ne era passato qualcuno in più, la ragazza gli aveva sorriso, aveva preso la chiave dalla borsa ed entrambi erano entrati in casa. Più o meno, erano le 21.00 MEREDITH aveva detto in inglese «I am here», tanto per avvertire del suo ingresso, ma nessuno aveva ribattuto, e in effetti l'impressione era che le altre ragazze non vi fossero, perché le stanze erano chiuse e non vi erano nè luci né rumori*" (pag. 302 sent.).

A riprova di quanto appena detto, si richiamano le pagine 9 e 10 della trascrizione della conversazione via Skype, trattandosi di passaggi che sono stati nuovamente ignorati dalla Corte di rinvio:

Rudy: e dopodichè ci siamo visti in questa casa di Meredith e abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a parlare e io cioè c'ho provato ma c'ho provato nel senso che anche lei ci stava, però alla fine non abbiamo fatto niente perchè non... lei non aveva il preservativo e neanche io ce l'avevo, capito?

Giacomo: ma tipo di lì... tipo di lì sul giornale c'è scritto: eh, cioè qualcosa c'avrai fatto, dice, l'hanno...

Rudy: sì, ma infatti te sto dicendo, abbiamo... solo cose... mhm... orali, niente, nessuna penetrazione perchè non avevo il preservativo, non abbiamo fatto niente. E dunque è tutte cazzate secondo me che hanno detto che hanno trovato lo sperma mio... cioè maschile, dopo... io questo... il mio non era perchè non abbiamo fatto niente, soltanto fatto il ditalino.

Si tiene a sottolineare come nel passo appena riportato, <u>Guede non abbia menzionato affatto la presenza di altri soggetti al momento dell'approccio sessuale</u>: anche questo è un elemento che smentiva categoricamente la ricostruzione della Corte di Firenze, che ha invece sostenuto il compimento dell'abuso in presenza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito (cfr. pag. 318 sent.).

Le pagg. 9 e 10 della trascrizione citata, pur inequivocabili nel loro significato, sono state ignorate dalla Corte di Firenze.

<u>Questi elementi conoscitivi – per la loro assoluta rilevanza – andavano messi a confronto con i dati emergenti dalla memoria del telefono cellulare di Meredith Kercher.</u>

Esiste, infatti, una sequenza di anomalie estremamente significativa che conferma questa alternativa spiegazione degli eventi.

La prima anomalia telefonica risultante dal cellulare della vittima è la chiamata delle ore 20:56 ai familiari, non registrata dai tabulati, ma presente sulla memoria dell'apparecchio: a quell'ora, Meredith Kercher provò a mettersi in contatto senza riuscirvi con la famiglia inglese.

Il mancato addebito di spesa significa che la telefonata non raggiunse i destinatari.

Questo dato oggettivo – che sarà nuovamente illustrato in seguito – appare estremamente importante: come documentano i tabulati telefonici, la vittima parlava con i genitori ogni sera, per cui è plausibile che accadde qualcosa nell'immediatezza che le impedì di riprovare a contattarli.

Segno questo che, subito dopo le ore 21:00, Meredith Kercher fu aggredita da Guede con l'intenzione di stuprarla, fino ad ucciderla.

La sentenza di condanna ha finito col prescindere totalmente da tali rilievi, i quali dimostravano come l'aggressione fece immediatamente seguito a questo primo evento anomalo, non avendo la vittima più composto il numero dei familiari.

E` inoltre pacifico, come risulta dagli apparecchi telefonici e dai tabulati riferibili alla vittima, che **vi furono ulteriori eventi atipici**, i quali confermano tale convincimento.

In base a codeste **anomalie telefoniche, che costituivano altrettanti elementi indiziari preziosi ed ineludibili, l'inizio dell'aggressione (di durata non breve, comportando anche una violenza sessuale ai danni della vittima e la sua morte per soffocamento interno, attraverso inalazione del sangue) doveva essere fissata in orario compreso tra le 21:00 e le 21:30.**

Una ulteriore conferma si poteva trarre dal contenuto della conversazione via Skype di Guede con l'amico Benedetti, durante la quale l'ivoriano aveva detto che l'ora dell'accoltellamento fosse avvenuto intorno alle 21:00 o alle 21:20.

Giacomo: eh, ma sì, ho capito, ma, dico, tipo questo verso che... quindi verso che ora pensi che è successo? Che ne so...

Rudy: verso le nove, le nove e venti, perchè il tempo che ci siamo messi a parlare, tutte 'ste cose.

Giacomo: ho capito.

Rudy: verso le nove e venti, le nove e mezzo, così. E allora io quando ho sentito a urlare, ma io dico, ha urlato talmente forte, forte, che tipo potevano sentire anche per strada, Giacomo, ha urlato fortissimo. Io quando sono uscito, perchè noi eravamo in semibuio, sono uscito, ho visto... a questo qua.

Il resto del racconto del Guede circa il presunto e ignoto aggressore è chiaramente frutto di un tentativo di manipolazione dell'accaduto da parte dell'ivoriano che, si ricorda, a quell'epoca (19 novembre 2007) era ancora fuggiasco in Germania.

Ma gli orari indicati dal Guede nella chat avvalorano in pieno la tesi difensiva.

Fu, dunque, il solo Guede a porre in essere la condotta criminosa, in un orario in cui Sollecito aveva un alibi certo.

In base alla stessa sentenza gravata, infatti, Sollecito si trovava a casa propria ancora alle ore 21:20 del 1° novembre 2007 (cfr. pag. 311 della decisione gravata: "*L'ultimo dato certo della presenza di entrambi gli imputati nell'abitazione di via Garibaldi numero 130 è costituito dalla interazione umana effettuata sul computer di Raffaele Sollecito attorno alle 21.20 della sera, presumibilmente da quest'ultimo*").

Peraltro, secondo l'integrazione della CT informatica D'Ambrosio **(all. III)**, **il tempo della dimostrata permanenza in casa propria da parte del Sollecito deve essere prolungato ben oltre le 21:26, orario di apertura del filmato "Naruto", della durata di venti minuti circa** (indizio certo della presenza dell'imputato tra le mura domestiche almeno per tutta la durata del cartone

animato, **quindi sino alle 21:46**) [3]; a cui vanno aggiunti almeno ulteriori 10 minuti visto che, a detta della stessa Corte, serve codesto lasso temporale per percorrere a piedi la distanza che intercorre tra casa di Sollecito e l'abitazione della Kercher (pag. 146 sentenza).
In pratica, l'imputato disponeva di un solido alibi, che la sentenza di condanna ha messo da parte in modo del tutto illogico.
Ma non è tutto.

Altri dati ricavabili dai telefoni e dai tabulati della vittima (**all. IV**) sono stati scartati illogicamente dalla sentenza nell'ambito della valutazione indiziaria.
La sentenza gravata, a pag. 52, utilizza il cellulare della vittima per trarre un elemento indiziario per spostare sin quasi alla mezzanotte l'orario della morte ("*Risulta infatti accertato, dall'esame dei tabulati telefonici, che il cellulare contenente la scheda telefonica inglese ….alle ore 00.10,31 del 2 novembre 2007 rilasciò un segnale che fu intercettato dalla cella nr 25622, cella che non poteva essere interessata dai segnali provenienti da Via della Pergola, ma che intercetta i segnali provenienti da Via Sperandio, strada in cui il cellulare venne abbandonato dopo il delitto dagli autori dell'omicidio: circostanza quest'ultima pacifica nel processo*").
Ma la sentenza dimentica che esisteva un segnale precedente che attestava che il cellulare della vittima si trovasse fuori di casa, già poco dopo le dieci di sera.
Il momento in cui l'aggressore lasciò la casa appare cioè collocabile, al più tardi, in orario prossimo alle 22:00-22:13, allorquando il telefono mobile di Meredith Kercher si trovò nelle mani dell'assassino (Guede) all'esterno della villetta.
A conferma della ricostruzione difensiva, la difesa aveva posto in evidenza come le operazioni, di poco precedenti, accertate sul telefono inglese alle ore 21:58 (digitazione del numero 901 corrispondente alla segreteria telefonica) **e alle 22:00** (composizione del numero della banca Abbey 08459724724, senza anteporre il prefisso internazionale 0044) **dimostrassero**

[3] Va in proposito ricordato che il sistema Apple consente di visualizzare solo l'orario di apertura del file.

che non vi fosse stata un'azione volontaria e consapevole da parte di Meredith Kercher.

Ed infatti, non ha alcun senso telefonare alla segreteria telefonica senza poi attendere la risposta dell'operatore, quindi senza ascoltare i messaggi presenti sulla casella vocale; allo stesso modo, è irragionevole telefonare di notte ad una banca inglese, in orario di chiusura degli uffici e senza usare il prefisso.

E`, quindi, ipotizzabile che vi sia stata una composizione accidentale o una convulsa pressione dei tasti durante la violenza sessuale oppure il compimento di maldestre operazioni da parte del medesimo assalitore (forse alla ricerca di informazioni attraverso il telefono).

Ad ogni modo <u>è indubbio che il Guede, alle ore 22:13, si portò con tali cellulari al di fuori della casa</u> (prima di gettarli via in un dirupo), come dimostra la cella WIND agganciata a quell'ora (quando vi fu una connessione GPRS all'indirizzo IP. 10.205.46.41, di 9 secondi, registrata dai tabulati WIND: si trattò, con tutta probabilità, di un MMS che impegnò la cella WIND 222883302030064 ubicata in Perugia, Strada Vicinale Ponte Rio Monte la Guardia).

Si noti che in base ai dati della Polizia di Stato, <u>il telefono di Meredith Kercher agganciò durante l'intero arco della giornata sempre la cella di Piazza Lupatelli, servente d'elezione l'abitazione di via della Pergola</u> (anche perché quando la vittima raggiunse le amiche nel pomeriggio non ricevette alcuna telefonata).

<u>Soltanto alle ore 22:13 venne agganciata la cella della Strada Vicinale Rio Ponte La Guardia.</u>

Si richiama l'attenzione sulla seguente slide.

Data	Ora	Durata	Telefono Chiamante	Telefono Chiamato	Cella Inizio	Indirizzo Cella Inizio
01/11/2007	14.31.43		00447988230459	00447841131571	22288 3302025620	PIAZZA LUPPATELLI 06100
01/11/2007	15.01.58		00447841131571	00447988230459	22288 3302025621	PIAZZA LUPPATELLI 06100
01/11/2007	15.48.56		00447841131571	00447988230459	22288 3302025621	PIAZZA LUPPATELLI 06100
01/11/2007	15.55.03	000005	00447841131571	00447813728652	22288 3302025621	PIAZZA LUPPATELLI 06100
01/11/2007	15.55.26	000004	00447841131571	00447813728652	22288 3302025621	PIAZZA LUPPATELLI 06100
01/11/2007	15.55.57	000612	00447813728652	00447841131571	22288 3302025621	PIAZZA LUPPATELLI 06100
01/11/2007	22.13.29	000009	00447841131571	10.205.46.41	22288 3302030064	STRADA VICINALE PONTE RIO_MONTE LA GUADIA 06100

Si noti che tale cella è compatibile con il Parco Sant'Angelo, posizione da cui dovette trovarsi il Guede al momento del lancio dei telefoni verso l'apparente dirupo (il giardino dei Lana).

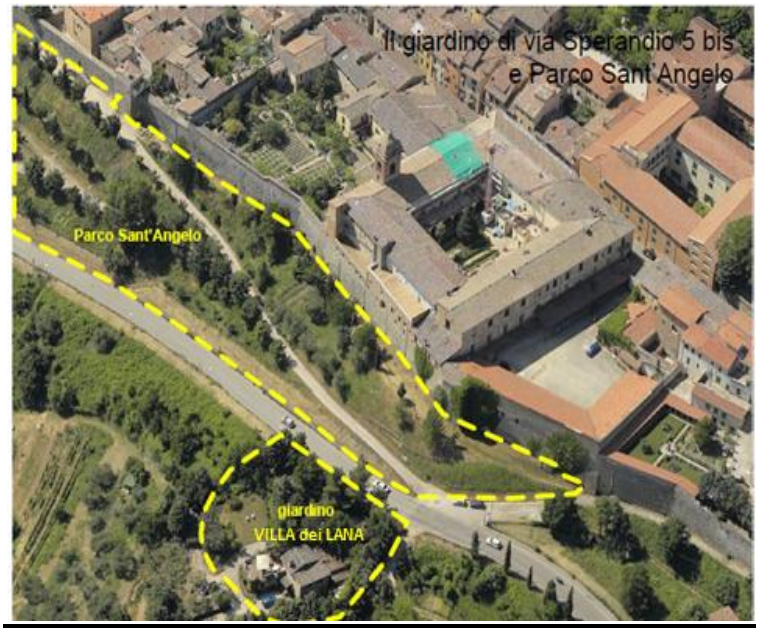

Sopra si nota una immagine in cui sono evidenziati i luoghi di interesse: il Parco Sant'Angelo e la zona in cui furono rinvenuti i telefoni.

E` altrettanto vero che la cella 22883302030064 serve prevalentemente la zona di Parco Sant'Angelo, come si rileva dalla seguente mappa in cui si è evidenziato in rosso (per comodità della Corte) l'ubicazione del Parco, ricadente nella fascia coperta dalla cella 30064 (azzurro chiaro).

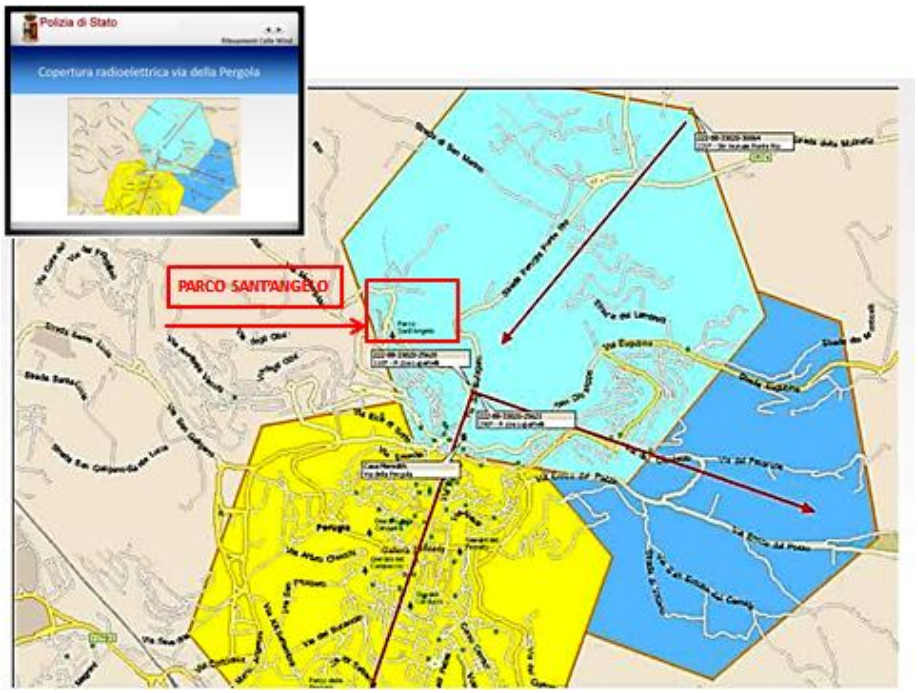

Dalle ore 00.10 alle ore 12:07 del 2 novembre 2007, il cellulare inglese di Meredith Kercher agganciò nuovamente la cella di Piazza Lupatelli 222883302025622, che dà copertura esclusivamente su via Sperandio (villa dei Lana) ove fu rinvenuto il mattino dopo.

In tal senso, è la stessa ricostruzione della Polizia.

Polizia di Stato

Rilevamenti Celle Wind

Ritrovamento apparati cellulari via Sperandio

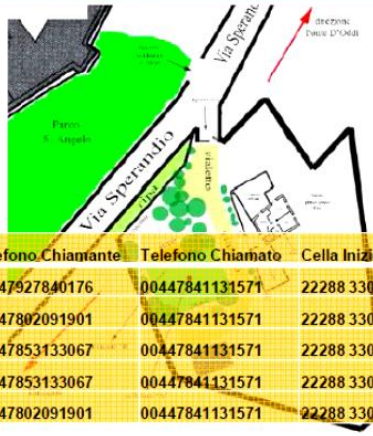

Data	Ora	Durata	Telefono Chiamante	Telefono Chiamato	Cella Inizio	Indirizzo Cella Inizio
02/11/2007	00.10.31		00447927840176	00447841131571	22288 3302025622	PIAZZA LUPPATELLI 06100
02/11/2007	09.04.58		00447802091901	00447841131571	22288 3302025622	PIAZZA LUPPATELLI 06100
02/11/2007	10.13.26		00447853133067	00447841131571	22288 3302025622	PIAZZA LUPPATELLI 06100
02/11/2007	11.26.53		00447853133067	00447841131571	22288 3302025622	PIAZZA LUPPATELLI 06100
02/11/2007	12.07.39		00447802091901	00447841131571	22288 3302025622	PIAZZA LUPPATELLI 06100

Polizia di Stato

Dati tecnici Celle Wind

Conclusioni Meredith

- Dall'analisi del tabulato dell'utenza 0044 7841131571 e dei dati tecnici acquisiti sul campo risulta che:
- Il cellulare Sony Ericsson con a bordo l'utenza 0044 7841131571 in uso a Meredith, per quel che concerne il pomeriggio dell' 1 novembre 2007, fino alle ore 22:13:29 veniva localizzato in via della Pergola e comunque in una zona non compatibile con il luogo dove è stato rinvenuto la mattina seguente
- Dalle ore 00:10:31 e fino alle 12:07:39 del 02 novembre detto telefono era agganciato dalla cella 22883302025622 che dà copertura su via Sperandio ove è stato rinvenuto

Come rilevato nella consulenza sulle comunicazioni telefoniche Paoloni-Pellero (**all. V**), **la cella agganciata alle ore 22:13** è ricevibile in molti posti del Comune di Perugia e rivaleggia – per intensità di campo e vicinanza – con le celle ubicate nel centro cittadino.

Secondo il CT di parte, Pellero, i rilievi dimostrano che queste condizioni si verificano sistematicamente quando, dopo aver lasciato l'immobile di via della Pergola n. 7 ed essersi avviati lungo la discesa per uscire dalla porta nelle mura e poi svoltare a sinistra per via Andrea da Perugia, il dislivello e le mura della città insieme a costruzioni di imponenti dimensioni "nascondono" le celle del centro cittadino, lasciando però ampia "visibilità" sulle colline di Ponte Rio ove si trova proprio la cella.

Tali condizioni non si verificano, invece, all'interno dell'immobile di via della Pergola o nelle sue immediate pertinenze, in quanto tali luoghi godono di una favorevole "visuale" delle celle del centro.

Per di più, il Parco Sant'Angelo, che è attiguo alle mura della città si trova in prossimità dell'abitazione di Rudy Guede (via del Canerino), che è facilmente raggiungibile da una porta nelle mura, sempre aperta, che si trova a pochi passi dal punto in cui i cellulari sono stati lanciati nel giardino dei Lana.

La cella agganciata serve, dunque, la zona di Parco Sant'Angelo in modo prevalente rispetto anche a Via della Pergola, come evidenziato dal consulente Pellero nella sua deposizione del 17 luglio 2009 ("DOMANDA – *Allora prima, poi ci spiega le slide, però giusto per richiamare l'attenzione della Corte, perché poi tutta questa premessa serve per questa conclusione. Tutta questa sua ricostruzione sulla base degli atti della Polizia giudiziaria, delle sue misurazioni a noi ci deve servire a qualcosa e non solo a sapere come funzionano le cose in astratto e ci deve servire a sapere come quando esce il telefonino. Siccome noi abbiamo un orario, 22.13, con una connessione GPRS, la domanda che a me alla quale mi interessa che lei risponde: premesso che esiste questo orario 22.13 con questa connessione secondo la sua ricostruzione e secondo le successive slide questa connessione è avvenuta quando il telefono era dentro casa di via della Pergola o fuori?*

RISPOSTA: ***No, la connessione secondo me, sono convinto quando lo dico, è avvenuta qua, mentre il telefono si trovava dentro parco Sant'Angelo, in***

prossimità del giardino di via della Pergola *e verosimilmente è il motivo per cui il telefono è stato lanciato nel giardino di via della Pergola, diversamente non ci sarebbe neanche un motivo per lanciarlo lì. Secondo me è successo che il telefono ha ricevuto un messaggio MMS, il telefono è suonato, chi aveva il telefono si è ricordato in quel momento di avere un telefono che tra l'altro era la prova di un reato e ha pensato di liberarsene e se ne è liberato nel punto in cui si trovava*": trascrizioni udienza 17 luglio 2009, pag. 107-108).

La Corte di rinvio ha, dunque, ignorato un elemento estremamente significativo, probante che il telefono inglese di Meredith Kercher, al momento della connessione, si trovò in possesso del suo assassino, mentre si stava allontanando dal luogo del delitto attraversando il Parco Sant'Angelo: secondo la ricostruzione del consulente Pellero, alle 22:13 sopraggiunse l'MMS con un avviso acustico che avvisava l'arrivo del messaggio e la suoneria richiamò l'attenzione dell'omicida sul fatto che stesse portando con sè la prova del reato; il che probabilmente indusse Guede a disfarsi immediatamente dei cellulari lanciandoli in quella che, al buio, riteneva fosse il folto di una scarpata a valle di via Andrea da Perugia.

I.2 *Manifesta illogicità della sentenza gravata: l'irragionevole rinuncia ad affrontare la problematica dell'orario morte*

E` totalmente illogica l'asserzione giudiziale secondo la quale "***l'eventuale accertamento dell'omicidio di Meredith Kercher in un'ora precisa piuttosto che in un'altra, avrebbe scarso rilievo nel complesso delle valutazioni indiziarie cui è chiamata questa Corte in relazione alle imputazioni mosse a Raffaele Sollecito e Amanda Knox***" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 49-50).

Tale illazione integra *ictu oculi*: 1) una gravissima lacuna motivazionale; 2) una indebita interferenza sulla piena espressione del diritto di difesa, essendosi aprioristicamente negato all'imputato il diritto di veder esaminati gli elementi a propria discolpa; 3) una affermazione contraddetta dalle risultanze istruttorie che hanno accertato l'esistenza di un alibi dell'imputato in orario incompatibile con la ipotizzata partecipazione al delitto.

Tali censure verranno di seguito compiutamente illustrate.

La rinuncia a confrontarsi sul tema dell'orario-morte costituisce una presa di posizione del tutto illogica e, sostanzialmente, immotivata: la decisione, infatti, non è in alcun modo spiegabile e va fortemente censurata sotto il profilo del vizio motivazionale.

Ed invero, è un dato di comune logica che la determinazione del presunto orario del delitto sia fondamentale in tutti i processi per omicidio, soprattutto allorquando si debba verificare la solidità dell'alibi degli imputati.

Secondo la sentenza di rinvio, invece, l'orario-morte sarebbe un dato imponderabile.

Tale presa di posizione colpisce per la sua manifesta illogicità ed è contraddetta da evidenze processuali.

Si ricorda come almeno fino alla pronuncia della sentenza impugnata, su tale punto si fosse registrata una evidente spaccatura non solo tra Accusa e difesa, ma tra le stesse sentenze di primo grado e di appello (cfr. sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, pagg. 59-61, **all. VI**), le quali avevano finito per seguire impostazioni molto differenti.

Nella sentenza impugnata, si è viceversa stabilito – del tutto illogicamente – di ritenere irrilevante l'orario-morte.

Difatti, nel provvedimento gravato si legge – con grande sorpresa del ricorrente – che il preciso accertamento di tale elemento del fatto avrebbe «scarso rilievo».

Secondo la decisione gravata, l'irrilevanza dell'orario-morte deriverebbe dal fatto che "***dalle 21.30 circa del 1° novembre 2007 alle 12.30 circa del 2 novembre 2007, nessuna emergenza istruttoria ha indicato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovassero altrove rispetto al luogo teatro dell'omicidio****; ovvero in compagnia di persone che ne possano attestare la estraneità ai fatti*" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 49-50).

Si tratta di affermazione non solo eccentrica, ma gravemente erronea ed illogica, come ampiamente evidenziato nel ricorso introduttivo.

Tale affermazione comporta, da un lato, l'abiura di principi basilari che informano il metodo di formazione della prova indiziaria, essendosi proceduto ad una discutibile selezione di elementi fattuali a scapito di altri; dall'altro, la soluzione interpretativa seguita dai Giudici di rinvio conduce ad una implicita

ed aprioristica rinuncia ad esaminare le prove incompatibili con la ricostruzione giudiziale della presunta dinamica omicidiaria.

Ed infatti, è innegabile che la Corte – astenendosi dal prendere posizione sull'ora della morte – abbia potuto evitare di approfondire le ricostruzioni alternative fornite dalla difesa, che erano state illustrate tanto nelle memorie che negli elaborati a firma dei consulenti tecnici.

Ovviamente, **la teoria della scarsa significatività dell'orario-morte è fondata su una petizione di principio**: salvo casi del tutto eccezionali (allorché il processo sia ricchissimo di prove a carico o quando l'imputato abbia reso piena confessione), una delle prime domande che deve sempre porsi l'interprete, di fronte ad un fatto criminoso, riguarda proprio il momento in cui il delitto sia stato perpetrato.

Dinanzi ad un omicidio inspiegabile, gli investigatori tendono a farsi una serie di domande volte alla ricostruzione del fatto (Cosa è successo? Chi è la vittima? **Quando è avvenuto il fatto?** Dove è successo? In che modo l'omicidio è stato commesso? Con che cosa è stato commesso il delitto? Perché è stato commesso?).

Conoscere esattamente l'ora della morte può aiutare, attraverso il raffronto con l'alibi ed il movente (altro buco nero del processo), a scoprire il colpevole ovvero può servire ad escludere alcune persone dal novero degli indiziati (per l'intuibile ragione che una pista investigativa è destinata a fallire quando il sospettato abbia dimostrato che, all'ora del fatto, si trovava distante dalla scena del crimine, affaccendato in altre attività).

Nel processo in esame, sovvertendo tali basilari regole, la Corte fiorentina ha preteso di prescindere da tale elemento conoscitivo, ritenendo che non vi fosse alcuna necessità di procedere alla delimitazione dell'orario del decesso.

Già questo costituisce una prima e macroscopica stonatura.

L'errore suona ancor più grave se si considera quale è la giustificazione impiegata in sentenza per spiegare tale presunta superfluità, perché il provvedimento gravato ha finito per prescindere da alcuni dati processualmente rilevanti, saltando a conclusioni disancorate dalle evidenze probatorie.

Ed invero, la Corte di rinvio ha tralasciato elementi a discarico rilevantissimi, che erano stati portati all'attenzione dei Giudici con almeno due consulenze tecniche (CT informatica D'Ambrosio; CT Paoloni-Pellero sulle

comunicazioni telefoniche) e numerosi atti defensionali (atto d'appello; motivi nuovi del 2010; motivi nuovi e note di udienza del 2013).

I.3 *La sentenza ha omesso di valutare l'alibi di Raffaele Sollecito, travisando i risultati dell'indagine sul computer eseguita dal CT D'Ambrosio (l'imputato fino alle 21:10 fu impegnato nella visione del film di "Amelie"; l'interazione con il computer continuò dalle ore 21:26 fino alle ore 21:46 almeno con la visione di un ulteriore filmato).*

E` pacifico, per Accusa e difesa, che l'imputato trascorse la seconda parte del pomeriggio fino a sera, precisamente sino alle ore 21:10, davanti al computer, assorto nella visione del film *"Il favoloso mondo di Amelie"*.

Ciò si desume dallo stesso rapporto della Polizia di Stato del 19 Novembre 2007 prot. 1975/207, avente per oggetto la attività di analisi del materiale sequestrato: "*dalla analisi era possibile affermare che vi era stata una interattività sulla macchina nel tardo pomeriggio del 1° novembre, quando tra le ore 18:27:15 e le 21:10:32, veniva visionato tramite il programma "VLC" il film "Il favoloso mondo di Amelie*"[4].

In realtà, i consulenti della difesa avevano dimostrato che nell'*hard disk* di Raffaele Sollecito si trovasse almeno un altro *file* denominato "Naruto ep. 101.avi" (non reperito durante l'analisi della Polizia a causa dell'impiego di una metodologia non corretta), idoneo a provare una interazione successiva a tale orario.

Ed infatti, il consulente D'Ambrosio effettuando una ricerca con "*Spotlight*" nella versione Mac OSX 10.4.10, aveva accertato che tale file, denominato ***"Naruto ep 101.avi"***, riportasse come data di ultima apertura giovedì 1° novembre 2007 alle **ore <u>21:26</u>** (il sistema MAC, invece, non fornisce l'orario di chiusura; ad ogni modo, l'apertura di un *file* della durata di 20 minuti è un rilevante indizio capace di dimostrare la permanenza in casa propria ben oltre le nove e mezza di sera).

[4] Anche la sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d'Assise di Perugia, basandosi su tale analisi, aveva collocato alle 21:10:32 l'ultima operazione compiuta da Raffaele Sollecito nella giornata del 1° novembre 2007.

Si veda la seguente finestra di Spotlight:

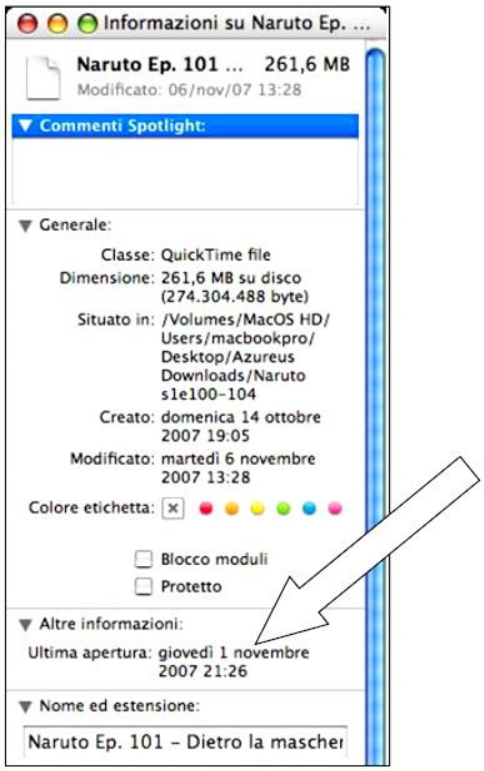

La visione certa del file "Naruto" alle <u>21:26</u> supportava, dunque, la conclusione di una presenza del Sollecito a casa propria ben oltre le 21:30 e, con tutta probabilità, almeno per tutta la durata del cortometraggio (<u>20 minuti circa</u>), quindi sino alle <u>21:46</u>.

Considerando la distanza tra la casa del Sollecito e quella della vittima (tempo di percorrenza di circa dieci minuti), è pertanto inverosimile – in base ai dati di comune esperienza – che il Sollecito potesse trovarsi nella casa della vittima tra le 21:30 e le 22:00 a commettere l'omicidio come, invece, ipotizzato dalla Corte a pag. 313.

E` lampante, quindi, come i tempi del Sollecito non potessero essere incastrati con quelli dell'aggressione in via della Pergola.

Secondo la stessa sentenza, infatti, "*la distanza che separa via della Pergola nr. 7 da Corso Garibaldi nr. 30 è di circa 400 metri* ***(percorribili in <u>poco più di 10 minuti</u>)***" (pag. 146 sent.), per cui sarebbe stato materialmente impossibile per Sollecito disporre del tempo necessario a recarsi in casa della vittima.

A questo punto, non potrà sfuggire alla Cassazione come la sentenza gravata: 1) abbia omesso di valutare l'esistenza di un alibi del Sollecito proprio mentre

era in corso l'aggressione in via della Pergola (ed infatti, a pag. 313 la decisione ha ritenuto che "*ad una certa ora, ragionevolmente tra le 21:30 e le 22:00 della sera dell'1 novembre 2007, entrambi gli imputati e Rudy Hermann Guede erano sicuramente presenti all'interno della villetta ove si trovava Meredith Kercher, all'interno della sua cameretta*"); 2) abbia ignorato i dati presenti sul telefono della vittima e sui tabulati, i quali restituivano informazioni importantissime per la corretta interpretazione della dinamica degli avvenimenti e per la definizione dell'orario della morte di Meredith Kercher; 3) ha travisato la prova informatica, rappresentata dalla consulenza D'Ambrosio.

La sentenza ha, infatti, omesso di prendere in considerazione le risultanze emerse dall'integrazione della CT informatica D'Ambrosio-Milani, che, peraltro, era stata acquisita in grado d'appello; come se ciò non bastasse, ha rigettato pure ingiustificatamente la richiesta di eseguire una perizia informatica sul pc del Sollecito (pag. 6 dell'ordinanza reiettiva del 30 settembre 2013).

In conclusione, si ribadisce che, grazie alla consulenza D'Ambrosio, era stato possibile accertare il compimento di operazioni sul computer "superstite" dell'imputato (Mac Book Pro) incompatibili con l'assenza dalla propria abitazione in orario prossimo o concomitante al delitto (cfr. pagg. 46-58 del ricorso; pag. 52 delle note di udienza del 30 settembre 2013, all. 6 del ricorso; motivi nuovi di appello del 2010, all. 4 del ricorso).

Ovviamente, se la Corte di rinvio avesse dubitato di tali dati, avrebbe potuto disporre l'invocata perizia informatica (cfr. pag. 57 del ricorso), che ha invece ritenuto di negare.

Incidentalmente si ricorda come tutti gli altri dati presenti sui computer appartenenti a Meredith Kercher (Apple modello i.book), Amanda Knox (Toshiba Satellite) e Raffaele Sollecito (Asus L3000D) andarono perduti a causa di un fortuito danneggiamento verificatosi a seguito del loro sequestro da parte della Polizia Postale.

Quel che è certo è che la perdita di quei dati determinò il venir meno di importanti informazioni per il processo, per condotte certamente non intenzionali, che però hanno privato l'imputato di un ulteriore mezzo di prova del proprio alibi.

Tuttavia, sul computer superstite, i consulenti di parte hanno accertato, con assoluta certezza, un'interazione umana iniziata giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26 con la visione del cartone animato "Naruto ep. 101", della durata di circa venti minuti.

Orbene, questo costituiva un elemento rilevantissimo che il Giudice di rinvio avrebbe dovuto valutare attentamente, provando una permanenza dell'imputato Sollecito, presso la propria abitazione, ben oltre le ore 21:30.

Per cui, sostenere che il Sollecito, dopo le ore 21:30, fosse sfornito di alibi è una mera affermazione apodittica.

I.4 *Inconsistenza del sillogismo giudiziario in tema di valutazione dell'alibi del Sollecito; la sentenza è caduta in una gravissima contraddizione quando ha preteso di porre a fondamento della condanna la testimonianza del Curatolo*

Affermare che l'imputato fosse sfornito di alibi è un errore finanche sulla base di quelle stesse risultanze testimoniali che la decisione gravata ha preteso di valorizzare (e che la difesa ha, invece, sempre ritenuto inattendibili).

Il punto merita di essere segnalato perché mette a nudo una intrinseca contraddittorietà della motivazione.

Giacché **paradossalmente** – il che, si badi, dimostra l'assoluta inconsistenza della trama motivazionale e non anche la credibilità dei testi valorizzati in sentenza – **la deposizione del teste Curatolo (latore di un racconto privo di fondamento), finiva semmai per fornire un forte alibi ai due imputati.**

Il clochard aveva, infatti, asserito di aver notato Amanda Knox e Raffaele Sollecito nei pressi di piazza Grimana dalle 21:30 fin quasi alla mezzanotte, in orario prossimo al momento in cui gli autobus lasciavano la piazza alla volta delle discoteche del circondario.

Ebbene, la contraddizione deriva dal fatto che mentre la Corte ha ritenuto che la deposizione del Curatolo rappresenti una forte smentita all'alibi del Sollecito, non si è accorta che il contenuto di tale testimonianza sia palesemente inconciliabile con la presunta partecipazione al delitto da parte dei due coimputati.

In pratica, la sentenza ha finito con il confutare sé stessa.

Si riportano per comodità le pagine da 24 a 28 delle trascrizioni del primo grado, relative alla deposizione del teste Curatolo (**all. VII**).

(pagg. 24 ss. trascr. ud. 28 marzo 2009)

RISPOSTA – *Sì. È andato a vedere giù di sotto, poi mi sono messo a fumare un'altra volta, per un'altra mezz'ora così, il tempo di leggere altre cose e poi dopo* ***fino a verso le undici e mezza****, poi dopo mi sono acceso un'altra sigaretta e non è che ho guardato subito, ho acceso un'altra volta la sigaretta, mi sono messo un'altra volta a guardare la piazza e stavo guardando la gente sopra. Poi dopo mi sono girato e non c'erano più, c'erano altri ragazzi che stavano a fare casino per divertimento.*

DOMANDA – *Quindi si è girato e non c'erano più?*

RISPOSTA – *Sì,* ***questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte, dopo che mi sono alzato che sono partiti gli autobus.***

DOMANDA – ***Lei dice che l'orario nove e trenta è sicuro perché ha detto che c'era un orologio... dove sta l'orologio?***

RISPOSTA – ***Della ZTL****.*

DOMANDA – *Dove sta?*

RISPOSTA – ***Sta sopra alla strada****.*

DOMANDA – *Verso la farmacia, l'Università per Stranieri, dov'è?*

RISPOSTA – *Davanti all'Università per gli Stranieri.*

DOMANDA – *Rispetto all'edicola dov'è?*

RISPOSTA – *Rispetto all'edicola è sulla destra, all'imbocco di via Cesare Battisti, all'angolo.*

DOMANDA – *E lei ha guardato anche il suo orologio?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – ***Quindi ha guardato sia quest'orologio che il suo orologio da polso?***

RISPOSTA – ***No, prima avevo guardato il mio, poi dopo ho visto anche...***

DOMANDA – *Lei ce l'ha con se il suo orologio?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *È lo stesso che aveva quella sera?*

RISPOSTA – *Sì, c'ho questo.*

DOMANDA – *Che ore fa?*

RISPOSTA – *Un attimo che lo trovo e glielo dico subito.*

DOMANDA – *Scusi, ma se lei aveva visto sul suo orologio che bisogno aveva di guardare anche l'orologio...*

RISPOSTA – *Perché è talmente grosso che...*

DOMANDA – *Quindi non è che l'ha guardato, l'ha visto.*

RISPOSTA – *Sì, mi ci vanno gli occhi perché è grosso.*

DOMANDA – *Allora che bisogno c'aveva... lei ce l'ha da polso l'orologio?*

RISPOSTA – *No, no.*

DOMANDA – *Quindi lo deve tirare fuori?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Perché l'ha tirato fuori se lei ce l'aveva bello grosso davanti?*

RISPOSTA – *Perché io non guardo quasi sempre quello...*

DOMANDA – *Allora l'ha guardato o non l'ha guardato?*

RISPOSTA – *Se sto così mi va davanti.*

DOMANDA – *Scusi, l'orologio l'ha guardato, quello grande l'ha guardato?*

RISPOSTA – *Sì, sì, l'ho guardato.*

DOMANDA – *Se l'ha guardato e ha visto l'ora perché ha dovuto fare tutta la manovra...*

RISPOSTA – *No, prima io avevo guardato il mio, poi dopo mi sono andati gli occhi anche su quello.*

DOMANDA – *Che ora faceva il suo?*

RISPOSTA – ***Verso le nove e mezza.***

DOMANDA – *Ma ce l'ha il suo lei ora?*

RISPOSTA – *Sì, dovrei averlo... per lo meno, se non me l'hanno rubato. Può darsi anche che l'ho lasciato a piazza Grimana adesso...*

DOMANDA – *Quindi non ce l'ha con se?*

RISPOSTA – *Adesso no.*

DOMANDA – *Però lei dice che quella sera... non ce l'ha l'orologio e comunque non è un orologio da polso?*

RISPOSTA – *No, è da polso però io sul polso non lo porto.*

DOMANDA – *Ma come ce l'ha l'orologio da polso o non da polso?*

RISPOSTA – *È da polso, però io l'orologio non lo porto, non mi piace portare niente addosso, lo metto in tasca.*

DOMANDA – *Però lei dice che quella sera guardò l'orologio, che ora adesso dice che non trova, e pur avendo guardato il suo orologio ha guardato...*

RISPOSTA – *Mi sono andati gli occhi anche...*

DOMANDA – *Ha guardato anche davanti e perciò ha riconosciuto...*

RISPOSTA – *Non è che l'ho guardato per guardarlo, l'ho guardato perché mi sta davanti.*

DOMANDA – *E l'ha visto.*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *E l'orario l'ha visto...*

RISPOSTA – ***Verso le nove e mezza.***

DOMANDA – *Se lei l'ha visto l'orario non può dire che era verso le nove e mezza, le dieci, o l'ha visto o non l'ha visto.*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Se io vedo...*

RISPOSTA – *Di preciso...*

DOMANDA – *Se io vedo un'ora la vedo, allora dico che sono le 9.30.*

RISPOSTA – *Sì, però se guardo l'orologio... sono le 9.32.*

DOMANDA – *Ecco. Se io vedo un'ora non dirò mai: "verso o le nove e mezza o le dieci – dico – verso le nove e mezza o le dieci se ricostruisco l'orario con i movimenti della giornata fatti", le pare?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Se io vedo l'ora dirò l'ora che ho visto. Questo per dire che lei non può rispondere dicendo: "ho visto l'orologio ed era verso le nove e trenta – le dieci", non ha significato.*

RISPOSTA – ***Sarà stato verso le nove e trenta.***

DOMANDA – *Allora che orario ha visto lei guardando l'orologio?*

RISPOSTA – ***Sul mio ho guardato che erano le nove e ventotto – le nove e ventisette.***

DOMANDA – *Alle nove e ventotto ha guardato sul suo orologio?*

RISPOSTA – *Sì, sono quei due minuti che io dico le nove e mezza.*

DOMANDA – *Allora lei lo sa che ore erano? Perché lei prima ha detto: "erano tra le nove e mezza e le dieci".*

RISPOSTA – *Poi ho guardato l'orologio quando mi sono fumato la sigaretta, prima di iniziare a leggere...*

Tale deposizione si pone, dunque, in stridente contrasto con quanto affermato dalla sentenza a pag. 50, allorquando i Giudici di Firenze scrivono: "*…dalle 21.30 circa del 1° novembre 2007 alle ore 12.30 circa del 2 novembre 2007, nessuna emergenza istruttoria ha indicato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovassero altrove rispetto al luogo teatro dell'omicidio; ovvero in compagnia di persone che ne possano attestare la estraneità ai fatti*".

Proprio la testimonianza del Curatolo consegnava un formidabile alibi ai due imputati, dato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito non potevano trovarsi allo stesso tempo in piazza Grimana e all'interno della villetta.

E' impossibile, infatti, che gli imputati si trovassero contemporaneamente in due luoghi diversi.

La sentenza, quindi, si contraddice gravemente alle pagg. 311 e 313.

Ed infatti, dapprima sostiene che "***Il teste Curatolo li collocava in piazza Grimana, già dalle ore 21.30/22.00 della sera, ove il teste riferiva di averli attenzionati più volte fino attorno alle 23.00/23.30 di quella stessa sera****; circostanza questa che la Corte ha ritenuto attendibile per le ragioni già espresse*" (pag. 311).

Ma a pag. 313, dimenticandosi di quanto poco prima enunciato, afferma: "*Ciò che conta è che, ad una certa ora, ragionevolmente* ***tra le 21:30 e le 22.00 della sera dell'1 novembre 2007, entrambi gli imputati e Rudi Hernann Guede erano sicuramente presenti all'interno della villetta ove si trovava Meredith Kercher, all'interno della sua camera***".

Come potevano gli imputati trovarsi nello stesso tempo in due luoghi diversi, ossia nella piazza Grimana e nella casa di via della Pergola a commettere l'omicidio?

La contraddizione è talmente evidente da far crollare l'intero ragionamento indiziario.

Oltretutto, la sentenza a pag. 129 cade in un evidente travisamento della prova testimoniale, in quanto afferma – a proposito degli orari indicati dal Curatolo – che "*Per quanto attiene all'orario in cui il teste avrebbe visto assieme gli imputati, individuato da quest'ultimo tra le 21.30 e la mezzanotte del 1° novembre 2007,* ***il ragionamento deve invece scontare***

una sorta di tolleranza, poiché si tratta di un ricordo non legato ad uno specifico punto di riferimento temporale che avesse valenza per il teste*; e pertanto, per forza di cose approssimativo. Il teste risaliva alla definizione dell'orario facendo riferimento anche, ad esempio, a gesti abituali, quali quello di accendersi una sigaretta*".

Attraverso l'incoerente ragionamento appena richiamato, si vorrebbe cioè valorizzare la deposizione del Curatolo per smentire l'alibi del Sollecito, senza tuttavia tener conto della contraddizione che il recepimento di tale testimonianza comporterebbe sotto il profilo della tenuta del ragionamento indiziario.

L'affermazione giudiziale è, invece, smentita dai particolari riferiti dal Curatolo all'udienza del 28 marzo 2009, dal momento che ha legato la sua percezione all'orologio personale e a quello della ZTL (giungendo a dire che **"*erano le nove e ventotto – le nove e ventisette***"), nonché all'orario in cui partivano i bus per le discoteche ("*Sì, **questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte, dopo che mi sono alzato che sono partiti gli autobus***").

Ma non è questa l'unica incongruenza motivazionale.

Si noti, poi, l'ulteriore contraddizione **con le testimonianze delle signore Capezzali e Monacchia**, che collocarono temporalmente il presunto urlo della vittima attorno alle 23/23:30 della sera del 1° novembre 2007 (cfr. pag. 56 sent.).

La difesa, ovviamente, ha sempre ritenuto inverosimili i racconti provenienti da tali testimoni.

Ma anche volendo accedere solo per un momento alla tesi del Giudicante, dovrebbe necessariamente concludersi che qualcosa davvero non quadri nella ricostruzione della Corte fiorentina, in quanto **Curatolo finirebbe nuovamente per fornire un alibi agli imputati fino quasi alla mezzanotte, ossia in epoca successiva all'episodio del presunto urlo**.

Se – come afferma Curatolo – Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovarono ininterrottamente dalle 21:30 fin quasi alla mezzanotte in piazza Grimana, è evidente che non potessero allo stesso tempo trovarsi

dentro la casa di via della Pergola a perpetrare il delitto all'ora dell'urlo (23/23:30).

Le contraddizioni appena ricordate – le quali sono state ampiamente censurate dalla difesa nel IV motivo di ricorso (pagg. 86 ss.) – documentano la radicale fragilità della sentenza e dimostrano che vi è stata una lettura non coordinata ed illogica degli elementi indiziari.

I.5 *La Corte ha illogicamente valorizzato, ai fini della delimitazione dell'orario-morte, delle deposizioni testimoniali (Capezzali-Monacchia) palesemente inattendibili*

Oltre alle lampanti contraddizioni appena segnalate, la Corte ha illogicamente valorizzato le deposizioni delle testi Capezzali e Monacchia, spostando così in avanti l'orario della morte.

A pag. 56 la sentenza di Firenze ha affermato quanto segue: "*Ritiene la Corte che i riferimenti temporali effettuati dai testi siano necessariamente imprecisi con riferimento all'orario, ma adeguatamente attendibili, soprattutto con riferimento alle testi Capezzali e Monacchia, per quanto attiene all'aver percepito l'urlo di una donna, urlo che entrambe le testimoni collocano comunque attorno alle 23.00/23.30 della sera del 1° novembre 2007: quindi, in un orario perfettamente compatibile con l'evento omicidiario per come ricostruito dai medici-legali, ed inserito nella «forbice» ricavabile dagli accertamenti della polizia giudiziaria (21.00 del 1° novembre / 00.l0,31 del 2 novembre 2007)*".

La Corte sembra tuttavia ignorare che il presunto urlo fosse circostanza tutt'altro che certa e potenzialmente riferibile ad altri eventi verificatisi nella zona sottostante alle abitazioni della Capezzali e della Monacchia (dove spesso si riunivano tossicomani e si udivano schiamazzi, come affermato dai testi).

Il presunto urlo costituiva – dunque – un elemento equivoco e inidoneo a costituire una salda base al giudizio di colpevolezza: sarebbe stato, invece, molto più logico collegare l'orario morte a dati certi come quelli del traffico telefonico ricavabile dai cellulari della vittima.

A quanto sin qui detto, deve aggiungersi che la sentenza ha disatteso un elemento di carattere oggettivo: le risultanze medico-legali avevano accertato

che quando fu inferta al collo della vittima la ferita più grande, la lama del coltello determinò la discontinuazione del corpo dell'osso ioide, facendo collabire le vie aeree, **così da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi urlo da parte di Meredith Kercher**[5].

Il che dimostrerebbe come anche un ulteriore elemento preso a paradigma dalla Corte per dimostrare la colpevolezza degli imputati (il tema dell'urlo) sia frutto di un evidente travisamento.

La sentenza non si è fatta neppure carico di spiegare le ragioni per le quali il ricordo della Capezzali dovesse essere ritenuto pienamente attendibile, atteso che le dichiarazioni della Capezzali furono contraddette dai ricordi di altri testimoni.

Ci si riferisce, in particolare, alle deposizioni dei signori **Lombardo** (trascr. ud. 27.3.2009, pag. 122, all. 13 al ricorso introduttivo), **Salsiccioli** (trascr. ud. 23 giugno 2009, pag. 90, all. 14 al ricorso introduttivo), **Occhipinti** (trascr. ud. 23 giugno 2009, pag. 107, all. 15 al ricorso introduttivo), **Coletta** (trascr. ud. 23 giugno 2009, pagg. 64-65 e 83, all. 16 al ricorso introduttivo) i quali, nel frangente temporale, in cui Nara Capezzali ha affermato di aver udito l'urlo e i

---

[5] Argomentazione, questa, di per sé tranciante.

Si confronti il seguente passaggio dell'esame del perito Cingolani:

(Pag. 147 s. trascr. ud. 19 settembre 2009 – **All. VIII**)

DIFESA - AVV. ROCCHI – *La frattura del corpo dell'osso ioide, determina la perdita della funzione laringea... laringea?*

PERITO – *Beh...*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Per collasso laringeo?*

PERITO – *Alcuni dei legamenti laringei si innestano sull'osso ioide e quindi in questo caso, che è la zona centrale, è stata attinta poi la zona centrale, poteva essere anche attinta. D'altra parte è stata attinta anche, sembra il... una parte del laringe perché l'epiglottide è una parte del laringe, quindi è evidente che è stata attinta anche questa zona cutanea... corporea, scusi. Quindi è stata attinta anche... è stato attinto anche il laringe, anche quindi le strutture laringee.*

DIFESA - AVV. ROCCHI – ***In questo caso il soggetto può avere turbe respiratorie?***

PERITO – ***Per effetto di questo, certamente, sì.***

DIFESA - AVV. ROCCHI – ***Disfonia?***

PERITO – ***Anche, sì.***

DIFESA - AVV. ROCCHI – ***Quindi, può gridare?***

PERITO – ***Potrebbe anche non essere capace di gridare, sì.***

rumori, hanno dichiarato di trovarsi nei pressi della villetta, in una posizione persino più vicina rispetto all'abitazione della signora Capezzali.

Ebbene, tali testimoni dissero di non aver udito nulla.

In pratica, una serie di testimoni che si erano trovati a passare o a stazionare nei pressi di via della Pergola hanno negato di aver udito urla o rumori sospetti tra le 22:30 e un orario prossimo alle 23:30.

In particolare, la teste Formica ha dichiarato di aver incontrato quella sera, dopo essere uscita dal ristorante verso le 22:30 con il fidanzato, un ragazzo di colore scuro ("RISPOSTA – ***Andava di fretta e era solo***"), presumibilmente africano ("RISPOSTA – ***Che tende dal marrone allo scuro***"), che risaliva di corsa le scalette ("*la persona andava molto di fretta*"). Il particolare rimase impresso per via del fatto che il ragazzo in questione urtò per la fretta il suo fidanzato (trascr. ud. 21 marzo 2009 – **all. IX**), procedendo in senso contrario alla teste (che scendeva verso il parcheggio).

La Corte ha illogicamente svalutato questa testimonianza in modo sbrigativo ed apodittico, affermando che le dichiarazioni della Formica "*pur potendo essere indubbiamente ricondotte alla fase di allontanamento dal luogo del delitto dell'omicida successivamente all'aggressione, ben potrebbero essere riferite, stante la loro obiettiva genericità, anche ad altri accadimenti indifferenti ai fatti di causa*" (pag. 56 sent.).

Ad ogni modo, ciò che appare rilevante è che la teste Formica ha negato di aver udito urla o notato altre situazioni anomale, segno questo che il delitto fosse già stato commesso.

Si aveva di ciò una indiretta conferma attraverso la testimonianza del Lombardo, l'addetto del carro attrezzi, intervenuto nei pressi della villetta di via della Pergola nel corso di un intervento eseguito la sera del 1° dicembre 2007: la stessa sentenza ha ricordato che "*Lombardo Giampaolo, dipendente di una carrozzeria perugina, dichiarava nella medesima udienza di avere effettuato un intervento di soccorso stradale in via della Pergola, la sera del 1° novembre 2007. L'uomo aveva ricevuto l'incarico di recarsi in via della Pergola per effettuare il soccorso stradale attorno alle 22.40 dal proprietario della carrozzeria presso cui lavorava, e di aver impiegato circa 20 minuti per raggiungere la suddetta strada, dove si era*

trattenuto, per effettuare l'intervento di soccorso, fino alle 23.15 circa, dopo di che se ne era allontanato" (pag. 55 sent.).

Il teste Lombardo ha riferito di una situazione di tranquillità dal momento del suo arrivo, verso le 23:00, sino alle 23:15 ora della sua ripartenza: "DOMANDA – *Lei ha dichiarato, siamo sempre nel verbale del 28 marzo 2008 che è arrivato verso le 23.00 circa?* RISPOSTA – *Sì, dalle 22.40, venti minuti sono le 23.00.* DOMANDA – *Vada avanti*. RISPOSTA – *Ho visto come si trovava la vettura per poterla caricare nel miglior modo possibile perché era proprio in salita verso lo stop e quindi mi sono accertato che potevo ...*…… DOMANDA – *Ha finito di caricare la macchina verso le 23.15 grossomodo?* RISPOSTA – *Sì*. DOMANDA – *Che cosa... c'era gente lì? Ha guardato in direzione della casa?* RISPOSTA – *Io non ho visto nessuno, ho notato, prima di mettermi dietro alla macchina che ostruivo il passaggio del cancello e notavo che c'era il cancello semi aperto che poteva entrare una persona, e basta insomma. C'era un veicolo parcheggiato, però non ho dato peso*" (pag. 121 trasc. ud. 27 marzo 2009 – **all. X**)[6].

[6] La sentenza cade invece in una evidente contraddizione con gli atti del processo quando afferma che l'inattendibilità della teste Formica deriverebbe dalla deposizione del teste Lombardo, poiché "*attorno alle 22:45 / 23 :00, in un orario in cui, sotto il parcheggio sovrastante la villetta, ed a poche decine di metri, era in corso l'intervento di soccorso stradale posto in essere da Lombardo Giampaolo; intervento di soccorso stradale che ragionevolmente creò del movimento e dei rumori, cui la teste non ha mai accennato, consegnandoci un contesto spazio-temporale di assoluta tranquillità e silenzio, rotto esclusivamente dalla presenza del ragazzo «scuro» che urtò il suo fidanzato*" (pag. 57 sent.).
In realtà la Formica ha dichiarato in aula che quando scese dalle scalette, l'intervento con il carro-attrezzi ancora non era venuto in essere, segno che l'episodio raccontato dalla teste è precedente all'arrivo dell'operaio Lombardo (DOMANDA – *C'era un carro-attrezzi quella sera per il signore con la macchina in panne, lei era presente?* RISPOSTA – *Ho sentito che lo chiamava, ma non ho visto nessun carro-attrezzi.* DOMANDA – *Quindi il conducente della macchina in panne ha chiamato un assistenza?* RISPOSTA – *Chiedeva assistenza, probabilmente poteva chiamare un carro attrezzi, non ho visto nessun carro attrezzi* – pag. 42 trascr. ud. 21 marzo 2009). Il che peraltro combacia con la deposizione del Lombardo che ha riferito di una chiamata di soccorso pervenuta verso le 22:40.

Ancora una volta, quindi, sussistevano elementi indiziari (illogicamente svalutati dalla sentenza) capaci di dimostrare che il ricordo dell'urlo fosse certamente da attribuirsi a fenomeni di suggestione.

Per tali ragioni, sarebbe stato peraltro necessario procedere ad accertamenti audiometrici, anche al fine di stabilire se quanto affermato dai testi fosse o no riscontrabile[7], dovendosi stabilire l'umana possibilità di udire il presunto urlo straziante proveniente dalla casa di via della Pergola e il rumore dei passi sul selciato a finestre chiuse da parte della teste Capezzali (cfr. pagg. 134-136 motivi nuovi del 29 luglio 2013, all. 5 del ricorso introduttivo).

I.6 *La Corte ha illogicamente valorizzato la deposizione inattendibile del Curatolo al fine di negare rilievo all'alibi dell'imputato*

Come si è detto, la Corte di rinvio, ritenendo attendibile il *clochard* Curatolo, ha finito per cadere in una palese antinomia motivazionale.

Ma il punto è anche che la sentenza ha dato illogicamente spazio ad una deposizione che doveva essere ritenuta chiaramente inattendibile, essendo stata smentita *per tabulas* in grado di appello.

Il che è a dirsi sia in relazione alla personalità del teste, che ai particolari del suo racconto.

Anzitutto, la Corte di rinvio ha completamente ignorato il rischio che la sua deposizione potesse risentire delle **conseguenze derivanti dall'uso cronico di eroina** (perdita di memoria colmata con contenuti elaborati ed immaginati o sottratti ad altri ricordi che perdono la temporalità), essendo pacifico che il soggetto in questione (un *clochard*) fosse da tempo tossicomane, come da lui stesso dichiarato in grado di appello.

[7] Ed infatti, l'attendibilità dei testimoni Capezzali e Monacchia non poteva essere limitata alla sola verifica delle eventuali ragioni di interesse in capo alle stesse, ma doveva anche misurarsi con una verifica di carattere scientifico, volta ad appurare se l'urlo menzionato potesse provenire effettivamente dalla casa di via della Pergola (in caso contrario, lo strillo percepito non avrebbe avuto alcun nesso con l'azione omicidiaria, ben potendo derivare dagli schiamazzi delle persone che solitamente si aggiravano nei pressi del parcheggio).

Si richiama l'attenzione sul seguente passaggio della testimonianza resa in grado di appello all'udienza del 26 marzo 2011 (pagg. 20-21 trascr.), allorquando Curatolo ha ammesso di fare uso di eroina nel 2007 e di avere precedenti anche per droga.

GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Senta, come è che è finito sulla strada? Come è che ha fatto la scelta di vivere per strada?
TESTE – Perché... io veramente sono un anarchico però ho letto la Bibbia e sono diventato un cristiano anarchico.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – E allora? Ha scelto...
TESTE – E allora ho scelto questo...
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Per sapere, per conoscere...
TESTE – ...per fare la vita di Cristo ho scelto di fare questo tipo di vita.
GIUDICE – Senta, adesso dove vive? Perché ha detto...
TESTE – Adesso mi hanno dato l'invalidità di... per la gamba e per il braccio che sono cascato e ho avuto due operazioni.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Ma adesso sta in un ospizio? Dove vive?
TESTE – Vivo a casa.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Ma non è quindi...

TESTE – Adesso no.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Lei ha precedenti penali?
TESTE – Sì.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Per quali tipi di reati?
TESTE – Parecchi, parecchi insomma qualche precedente per droga, precedenti per motivi politici...
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Ma faceva anche uso di droga o solo...
TESTE – No no, io ho sempre fatto uso di droghe.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Anche adesso?
TESTE – No, adesso no.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – E nel 2007?
TESTE – Sì.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Che tipo di droga usava?
TESTE – Ho usato eroina.
GIUDICE – DOTT. ZANETTI – Va bene, basta.
TESTE – Tengo a precisare che l'eroina non è un allucinogeno.
PRESIDENTE – Grazie, può andare.

Peraltro, a minare gravemente la attendibilità del Curatolo militava una argomentazione solidissima ed oggettiva: Curatolo aveva detto di aver visto i due imputati nella notte in cui erano attivi i pullman per le discoteche (pagina 19 trascr. ud. 26 marzo 2011, **all. XI**).

Tuttavia, i testi che sono stati escussi nel corso del giudizio di appello (a seguito della riapertura dell'istruttoria), persone che avevano una documentata esperienza in tema di discoteche operanti nel circondario, hanno dichiarato, per loro diretta esperienza, che **la sera tra il 1° e il 2 novembre 2007 non fu svolto alcun servizio navetta per le discoteche** principali di Perugia[8].

Su tale aspetto (ignorato in sentenza), sono stati ascoltati in secondo grado – alle udienze del 12 e 26 marzo 2011 (all. 35 A-B del ricorso) – i seguenti testi: Massimiliano Bevilacqua (titolare della "Bevilacqua Autotrasporti", società che forniva il servizio navetta alle discoteche perugine); Giorgio Brughini (proprietario della discoteca Etoile 54 di Perugia); Gaetano Ini (amministratore della INI UMBRIABUS); Rosa Ini (sempre per la INI UMBRIABUS); Mauro Mandarino (responsabile pubbliche relazioni della discoteca "Gradisca"); Rita Pucciarini (organizzatrice di eventi della zona di Perugia). Il teste Arturo Ciasullo, direttore SIAE di Perugia, a sua volta escusso in appello, ha permesso di accertare che non vi furono intrattenimenti nei locali indicati dalla difesa (Etoile 54, Red Zone e Gradisca) nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007. Anche questa testimonianza confermava il mancato svolgimento del servizio navetta per le discoteche, a causa della stasi dell'attività ludica.

Ed ancora: Curatolo aveva riferito che la sera in cui vide Sollecito e la Knox erano presenti ragazzi mascherati e persone che facevano scherzi:

[8] In sintesi, le indagini difensive e le testimonianze acquisite in appello avevano consentito di acclarare che:

- la sera del 1° novembre 2007 le principali discoteche del perugino rimasero chiuse e che il servizio navetta non era attivo;
- nessun autobus partì da Piazza Grimana, essendo il 1° novembre serata di riposo dei locali (dato che si festeggia "Halloween" nella serata del 31 ottobre, il giorno successivo è di riposo);
- quanto riferito dal teste Curatolo (aver visto Raffaele Sollecito e Amanda Knox intenti a parlare e a scherzare, a partire dalle 21,30, nei pressi del campo da basket di Piazza Grimana, fino alla partenza degli autobus per le discoteche) è frutto di errore, poiché la notte dell'omicidio nessun mezzo è partito dalla Piazza alla volta dei locali del circondario.

DIFESA - AVV. BONGIORNO - C'erano anche, c'era che gente che faceva scherzi? C'erano maschere, c'era quello che lei ha definito casino?
TESTE - Sì sì.
DIFESA - AVV. BONGIORNO - Maschere, che tipo di maschere?
TESTE - Erano ragazzi mascherati.
DIFESA - AVV. BONGIORNO - Quelli che si vedono in Halloween? Mascherati...
TESTE - Sì.

Il riferimento a tale particolare induceva a ritenere che il teste si stesse riferendo non già alla sera del 1° novembre 2007, ma a quella del 31 ottobre, meglio nota come notte di Halloween (cfr. pag. 18 trascr. ud. 26 marzo 2011, all. XI cit.).

In tal modo, quindi, doveva venir meno qualsiasi possibilità di ritenere attendibile pure il teste Curatolo.

Ma torniamo al tema fondamentale dell'orario-morte.

I.7 *La sentenza è caduta in numerose illogicità e contraddizioni, omettendo di affidarsi agli unici dati oggettivi che avrebbe potuto ricavare dall'utenza mobile inglese e dai tabulati telefonici della vittima*

Come si è premesso, dalle comunicazioni telefoniche avvenute tra il 1° e il 2 novembre 2007 e dai dati presenti nella memoria del cellulare della vittima emergevano inconfutabili anomalie che la difesa ha costantemente portato all'attenzione di tutti i Giudici, compresa la Corte di Firenze.

Tali informazioni costituivano dei dati oggettivi che andavano valutati nell'ambito del ragionamento indiziario, anche perché costituivano i soli elementi certi di cui la Corte avrebbe potuto disporre, al netto delle testimonianze improbabili o inattendibili.

Ad avviso del ricorrente, infatti, tali dati erano determinanti ai fini della delimitazione degli orari dell'aggressione e della morte.

Stante l'importanza del tema, si analizzeranno più in dettaglio le anomalie già richiamate.

PRIMA ANOMALIA

Il primo dato rilevante è che alle **ore 20.56** della sera del 1° novembre 2007, dall'utenza mobile inglese di Kercher venne effettuata una chiamata alla residenza di famiglia (*home*).

Considerando che, fino ad alcuni minuti prima, la ragazza era in compagnia di un'amica mentre faceva rientro nell'abitazione di Via della Pergola, si può affermare con certezza che la chiamata fu effettuata dalla stessa Kercher.

La chiamata delle 20.56, registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith Kercher, non ha comportato addebito: la mancata riproposizione della chiamata alla famiglia rappresenta, come detto, una autentica anomalia, perché è il preludio ad un cambiamento inspiegabile delle abitudini consolidate della Kercher.

Infatti, risulta la consuetudine della Kercher di chiamare la propria famiglia assiduamente (cfr. ad es: quanto dichiarato da Robyn Carmel Butterworth all'ud. del 13 febbraio 2009, pag. 53: "*So che parlava spesso con loro al telefono, io ero presente alcune volte…*").

Anche l'esame dei tabulati di Meredith Kercher restituisce questa convinzione, se si considera che la stessa nei giorni precedenti al delitto chiamò la famiglia sempre in orario serale (il 29.10.07 alle 20:02; il 30.10.07 alle ore 21:25; il 31.10.07 alle ore 21:01).

La mancata ricomposizione del numero di casa sembra spiegabile solo con un accadimento imprevisto che dovette verificarsi quella sera, presumibilmente pochi minuti dopo le 21:00 (Meredith Kercher, ad esempio, potrebbe aver sorpreso un ladro introdottosi in casa prima del suo rientro; oppure potrebbe aver aperto lei stessa la porta al Guede); evento che le impedì di ricontattare i propri cari.

Si noti che non sono presenti nel telefono chiamate successive verso l'utenza di casa o il cellulare di alcuno dei familiari.

In altri termini, non trova logica spiegazione il fatto che Meredith Kercher non abbia nuovamente telefonato ai familiari per cercare di parlare con loro.

Si tratta di un altro elemento che, unitamente all'assenza di *sms* serali, presenti di norma nel traffico telefonico della vittima, deponeva per un cambiamento brusco e immotivato delle abitudini telefoniche della ragazza.

Solo un evento inatteso, in effetti, poteva logicamente spiegare questa anomalia.

Il che conferma la correttezza dell'impostazione della difesa (e della sentenza di assoluzione pronunciata in grado di appello a Perugia), che ha da sempre sottolineato come il momento dell'aggressione debba collocarsi temporalmente tra le ore 21:00 e le ore 21:30.

A conferma di simili conclusioni esistono altri **3 movimenti anomali** registrati la sera del 1° novembre sul telefono di Kercher, che provano in maniera inequivocabile che il cellulare non fosse più in suo possesso.

SECONDA ANOMALIA

Alle **ore 21.58**, dall'utenza inglese di Meredith Kercher venne digitato numero 901, corrispondente alla segreteria telefonica, ma senza alcun addebito.

La chiamata è stata, infatti, registrata solo nella memoria del cellulare.

Una simile operazione costituisce un'evidente stranezza.

Se la ragazza si fosse trovata a casa da sola e in una situazione di normalità, per quale ragione avrebbe dovuto chiamare la segreteria telefonica senza ascoltarne il contenuto, quando poi l'esame dei tabulati dimostra che in altre occasioni la segreteria è stata regolarmente udita?

La telefonata fu interrotta prima che terminasse il generico messaggio di benvenuto nel servizio di segreteria.

Possono farsi diverse ipotesi sulla chiamata delle 21.58: potrebbe essere partita accidentalmente nel corso di una colluttazione ovvero essere attribuibile all'azione di un soggetto estraneo, che non conosceva bene il funzionamento dell'apparecchio, ovvero che era alla ricerca di informazioni attraverso la rubrica telefonica.

Quest'ultima possibilità viene confermata da una ulteriore anomalia.

TERZA ANOMALIA

A soli 2 minuti di distanza, alle **ore 22.00**, dall'utenza inglese di Meredith Kercher veniva composto il numero inglese della banca Abbey senza usare il prefisso.

Anche di tale chiamata non vi è traccia sui tabulati. Il che significa che non vi fu risposta e neppure addebito.

Il motivo dell'assenza del dato nei tabulati Wind si spiega, innanzitutto, per via del fatto che il numero chiamato, corrispondente ad un utenza inglese, fosse

privo del prefisso internazionale 0044 (ovvero +44), per cui la chiamata non poteva essere correttamente inoltrata.

Il che portebbe a ritenere che non sia stata Meredith Kercher ad aver effettuato questa telefonata, conoscendo perfettamente la necessità di premettere il prefisso internazionale.

In secondo luogo, non vi è spiegazione logica nel contattare, di notte, una banca chiusa.

Chiaramente, anche questo elemento dimostra o che i tasti furono pigiati durante una colluttazione o che un estraneo si fosse impossessato del telefono.

Le due anomalie registrate la sera del delitto sul telefonino di Meredith Kercher, a brevissima distanza l'una dall'altra, costituivano già eventi altamente significativi del fatto che l'omicidio si fosse consumato poco prima delle 22:00.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dall'**ulteriore evento atipico** registrato sul cellulare di Meredith Kercher, spiegabile solo con un omicidio da poco commesso.

Alle ore **22.13**, sull'utenza inglese in uso a Kercher, si realizzava una connessione GPRS (per ricezione di *mms* o accesso a *internet* o involontaria attivazione).

Tale movimento telefonico ha consentito di localizzare il telefono nella cella Wind 30064, nella zona periferica a nord-est di Perugia, nei pressi del luogo in cui i telefoni sono stati ritrovati (sul punto si è già detto).

QUARTA ANOMALIA

Appare, quindi, rispondente ai dati di causa concludere che il cellulare di Meredith Kercher si trovò alle 22:13:29, all'esterno della casa, all'interno di Parco S. Angelo, al momento in cui la ricezione di un messaggio *mms* attivò la connessione *GPRS*.

E` del tutto probabile che l'aggressore, dopo l'attivazione della suoneria, decise di disfarsene lanciandoli in direzione di quello che credeva essere un dirupo, poi rivelatosi essere il giardino di casa Lana-Biscarini, la villa sita in via Sperandio 5 *bis*.

La sentenza d'appello pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia – recependo i rilievi difensivi (cfr. pagg. 59-61) – aveva ritenuto, in modo del tutto razionale e logico, che l'ora effettiva della morte dovesse collocarsi molto

prima rispetto a quella indicata nella decisione di primo grado[9]. Ossia, **non più tardi delle 22:13**, orario coincidente con l'ultima registrazione del traffico sul cellulare della vittima (connessione GPRS di 9 secondi).

D'altra parte, lo stesso Rudy Guede, nel dialogo con l'amico Benedetti, come già notato, aveva affermato di essere entrato nella casa di via della Pergola tra le 20:20 e le 20:30[10], collocando intorno alle ore 21/21:20 il momento dell'aggressione (cfr. pagg. 12-13 delle trascrizioni della conversazione via Skype)[11].

I.8 *Ulteriore lacuna motivazionale: la sentenza di rinvio ha ignorato la prova delle telecamere del parcheggio*

La conclusione di cui sopra era autorizzata da un ulteriore elemento di prova che è stato ignorato dalla Corte di rinvio.

Le immagini tratte dalla telecamera del parcheggio S. Antonio – prossimo a via della Pergola – alle ore 19:41 circa (ore 19:53 reali, essendovi uno scarto con l'orario effettivo di circa 12-13 min.) avevano ripreso un soggetto con vestiario e sembianze del Guede avviarsi verso l'uscita (si noteranno le scarpe da ginnastica con bordo chiaro, dello stesso tipo di quelle che avevano lasciato le tracce insanguinate nella stanza della vittima).

Le telecamere registrarono il transito di questo individuo con le mani in tasca, andatura decisa, **scarpe da ginnastica con bordo chiaro**, jeans, giaccone scuro trapuntato con collo alto: la persona presentava forti analogie con il Guede, dal punto di vista dell'abbigliamento e delle calzature, come evidenziato dalla difesa nei motivi nuovi di appello del 29 luglio 2013, pagg. 149 ss. (all. 5 del ricorso).

---

[9] La Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva giustamente dedotto che, mentre la chiamata senza risposta effettuata verso casa (in Inghilterra) delle 20:56 era stata certamente eseguita da Meredith, i successivi tentativi verso il numero 901 (segreteria telefonica, alle 21:58), verso la banca Abbey (il primo indirizzo presente in rubrica, alle 22:00) e la connessione *internet* delle ore 22:13 erano altamente sospetti, dato che la ragazza uccisa non aveva alcuna apparente ragione di compierli.

Poteva, quindi, ipotizzarsi che il telefono fosse finito in mani estranee.

[10] Rudy: *Allora siamo entrati e penso che saranno state le otto e mezzo, così, le otto e venti.*

[11] Rudy: *verso le nove e venti, nove e mezzo così…*

A tale scopo, era stata chiesta una perizia antropometrica per verificare la compatibilità tra le caratteristiche di detta persona ed il Guede stesso.

Si noti che alle ore 20:51:33.00 (secondo l'orario della telecamera) - 21:03:33.00 (orario effettivo) - Meredith Kercher fece rientro a casa in base alle risultanze delle immagini della telecamera n° 7 del parcheggio Sant'Antonio (teste Mauro Barbadori: pag. 7 trascr. ud. 13 marzo 2009, all. 19 del ricorso – "*Alle 20.51 è l'orario in cui prima passa un'autovettura all'interno del parcheggio e poco dopo, siccome la telecamera continua ancora a registrare, non si ferma subito, ma continua per almeno trenta secondi, si vede una persona che provenendo da piazza Grimana, quindi da sinistra rispetto all'entrata della telecamera cammina, è una persona che ipoteticamente potrebbe corrispondere a Meredith, è vestita con un giacchetto chiaro*…").

Il che sostanzialmente combacia con il ricordo delle amiche della vittima: come si evince dalla ricostruzione presente nella sentenza di primo grado emessa a carico di Rudy Guede dal Gip dott. Micheli (pag. 12, all. 8 ricorso introduttivo), "… *le quattro ragazze avevano mangiato una pizza e del dolce, per poi vedere un DVD: in pratica, avevano finito di cenare mentre si concludeva anche la proiezione del film. Uscite dalla casa di AMY e ROBYN, la KERCHER e lei avevano sceso gli scalini in fondo a Via Bontempi, raggiungendo Via del Roscetto: qui si erano separate, perché Via del Lupo si trovava sulla destra, mentre MEREDITH aveva proseguito il tragitto lungo Via*

Pinturicchio, scendendo poi altri scalini fino a Via della Pergola (almeno, così la teste ipotizzava, trattandosi del tragitto usuale e più breve). La PURTON era certa di aver controllato l'orario nel momento di rientrare in casa, ed erano le 21:00. Il 17 novembre, la PURTON rendeva una nuova deposizione al magistrato procedente, confermando le prime dichiarazioni senza tuttavia poter precisare meglio l'orario in cui le quattro amiche avevano cominciato a mangiare nella casa di AMY e ROBYN (probabilmente le 18:00, o forse prima): correggeva invece l'ora in cui era rientrata in Via del Lupo, ricordando che erano ancora le 20:55. Sull'abbigliamento di MEREDITH, sosteneva che l'amica indossava dei jeans un po' strappati, un giaccone celeste e una felpa azzurra, entrambe "Adidas"."

I.9 *Gravi carenze motivazionali in punto di valutazione delle risultanze medico-legali in tema di orario della morte*

Secondo la sentenza impugnata (pag. 51), dovrebbe affermarsi che "*sulla base degli accertamenti di carattere scientifico e medico-legale, rilevata la oggettiva impossibilità di indicare con certezza un orario specifico per la morte di Meredith Kercher, deve essere ritenuto accertato che il decesso avvenne in un intervallo temporale di circa 10 ore, dalle ore 18:50 del 1° novembre 2007 alle ore 04:50 del 2 novembre 2007*…".

La Corte, ancora una volta, ha ignorato le doglianze difensive contenute nell'atto d'appello, andando così ad individuare una forbice oraria eccessivamente dilatata e priva di alcun rilievo indiziario.

In realtà, come evidenziato a pag. 167 e s. dell'atto di appello (all. 3 al ricorso), tutti i consulenti dell'accusa ed i periti, pur ammettendo le difficoltà interpretative del contenuto gastrico ai fini tanatocronologici, avevano individuato l'epoca di morte rispetto alla tipologia e quantità di contenuto gastrico ed alla composizione dell'ultimo pasto noto nel modo che segue:

- dott. Lalli: a distanza di non più di 2-3 ore dall'assunzione dell'ultimo pasto (cfr. errate corrige del 15/2/2008 acquisita in sede dibattimentale e verbale stenotipico pag. 47 ud. 3.4.09);
- Prof. Bacci e dott.ssa Liviero: a distanza di 2-3/3-4 ore dall'ultimo pasto (pag. 64 ud. 4.4.09; pag. 32 ud.18.4.09);

- Prof. Umani Ronchi: a distanza di 3-4 ore dall'ultimo pasto (pag. 30 ud. 19.9.09).

Sarebbe stato, pertanto, possibile, restringere ulteriormente il *range* orario, basandosi sul contenuto gastrico, per entità (500 cc.) e per composizione (pasta frolla, mozzarella, vegetali, fettine di mela): l'epoca della morte sarebbe stata in tal modo collocabile, in base ad un criterio medico-legale di massima attendibilità, a distanza di 2-3/3-4 ore dall'inizio dell'assunzione dell'ultimo pasto noto e quindi intorno alle ore 21:30-22:00.

Ed infatti, le amiche inglesi di Meredith Kercher (Robyn Carmel Butterworth ed Amy Frost) hanno collocato l'orario della cena intorno alle ore 18:00[12].

L'ascrivibilità dell'epoca di morte alle ore 21:30-22:00 dell'1.11.2007 aveva trovato peraltro conferma:

- nella corrispondenza, per quantità (500 cc. pari a circa mezzo chilo di alimenti) e qualità (pizza con mozzarella e vegetali, nonché torta di mele), tra alimenti assunti durante l'ultimo pasto dell'1.11.2007, e contenuto gastrico della salma;
- nell'assenza nello stomaco della Kercher di frammenti alimentari diversi rispetto a quelli descritti dalle amiche della stessa, consumati durante la cena dell'1.1.2007;
- nel duodeno vuoto, che (essendo stato debitamente chiuso mediante legatura così come si vede nel filmato autoptico), è indicativo del mancato inizio dello svuotamento gastrico;
- nella aleatorietà della natura attribuita al frammento vegetale rilevato al III distale dell'esofago, mai sottoposto ad esame merceologico e che ragionevolmente può essere ricondotto ad una fettina di mela.

Lo stesso Gip della convalida del fermo (pag. 5, provvedimento del 9 novembre 2007), aveva notato come i fatti criminosi potessero farsi arretrare "*dalle ore 20:30 alle ore 22:30*", tenendo conto dell'orario di consumazione della cena.

Proprio per tale ragione, la difesa aveva chiesto, nei motivi nuovi del 29 luglio 2013 (pag. 128 ss., all. 5 del ricorso), l'espletamento di una nuova perizia medico-legale finalizzata a precisare l'orario morte.

[12] Pag. 16 e pag. 85 trascr. ud. 13 febbraio 2009, **all. LXVI**.

Il diniego della Corte di rinvio deve ritenersi del tutto incongruo, risolvendosi in una motivazione meramente apparente.

Ed infatti, nell'ordinanza reiettiva del 30 settembre 2013, si legge quanto segue: "*Per quanto attiene alla richiesta perizia collegiale al fine di determinare l'effettivo orario della morte di Meredith Kercher, premesso che l'accertamento dell'orario del decesso è stato oggetto di lunga dissertazione tra i periti nel corso del giudizio di merito espletato, ed è stato oggetto di diversa ricostruzione da parte del Giudice di primo grado nella sentenza impugnata rispetto al Giudice dell'appello nella sentenza cassata, osserva questa Corte come l'affidamento di un ulteriore e specifico incarico ad un collegio peritale non appare indispensabile ai fini del giudizio, anche in considerazione della estrema opinabilità della individuazione del dato temporale di un decesso ricostruito a posteriori, avendo peraltro la Corte a disposizione già un ampio materiale istruttorio da valutare*";

La motivazione del rigetto appare non solo fittizia, ma anche illogica, in quanto la Corte territoriale non ha rigettato la richiesta di perizia sulla scorta della raggiunta certezza dei risultati in tema di orario morte, ma solo sulla base della convinzione che dovesse essere il Giudice *peritus peritorum* a interpretare dei dati scientifici che presentavano evidenti lacune e che, pertanto, necessitavano di un decisivo chiarimento.

Si aggiunga che la giustificazione della richiesta difensiva andava apprezzata in relazione alla accennata rettifica fatta dal consulente che aveva eseguito l'autopsia (dott. Lalli), il quale, emendando un proprio errore contenuto nell'elaborato tecnico (in cui aveva sostenuto che la morte della Kercher fosse intervenuta **a distanza di non meno** di 2-3 ore dall'ultimo pasto), ha in seguito precisato che la morte di Meredith Kercher intervenne a distanza "di *non **PIU'*** di 2-3 ore dall'ultimo pasto …" (errata corrige del 13.2.2008) .

Secondo il dott. Lalli, cioè, "*tale correzione risulta indispensabile al fine di evitare fraintendimenti circa il concetto che dal momento dell'ultimo pasto non può essere trascorso (come peraltro indicato in altra parte dell'elaborato) un periodo di tempo superiore alle 2-3 ore*".

Dott. LUCA LALLI
specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Sezione di Medicina Legale e di Medicina Specialistica dello Sport Università di Perugia
Tel.: 075/5857340 - 348/3730747
E-mail: luca.lalli@poste.it
C.F. LLLLCU63D23D451C – P.IVA 01977300548

Ill.mo Dott. G. Mignini
S. Procuratore della Repubblica
Tribunale di Perugia

OGGETTO: ERRATA CORRIGE PROC. PEN. N. 9066/07 MOD. 21 GIÀ N. 19738/07 MOD. 44

In relazione alla consulenza depositata in data odierna il sottoscritto rappresenta che, dopo ulteriore lettura della stessa, si è accorto di aver commesso un errore lessicale che modifica il senso della frase. In particolare a pag. 65 si legge: "…può indicarsi che la morte di Kercher Meredith Susanna Cara sia intervenuta a distanza di *non meno* di 2-3 ore dall'ultimo pasto …" mentre la frase corretta deve intendersi: "… può indicarsi che la morte di Kercher Meredith Susanna Cara sia intervenuta a distanza di *non **PIU'*** di 2-3 ore dall'ultimo pasto …".

Tale correzione risulta indispensabile al fine di evitare fraintendimenti circa il concetto che dal momento dell'ultimo pasto non può essere trascorso (come peraltro indicato in altra parte dell'elaborato) un periodo di tempo superiore alle 2-3 ore.

Scusandosi per quanto sopra resta a disposizione della S.V. per eventuali ulteriori chiarimenti, approfondimenti e/o precisazioni.

Perugia 13/2/08

Dott. Luca Lalli

Vista l'irricevibilità di un orario morte individuato – a spanne – sulla base di una semplice "media" giudiziale, sarebbe stato fondamentale aprire ai nuovi accertamenti richiesti[13].

La determinazione dell'orario della morte – elemento decisivo al fine di stabilire esattamente la dinamica omicidiaria – avrebbe quindi imposto l'affidamento di un nuovo incarico peritale volto a restringere più possibile il *range* temporale in cui collocare l'orario della morte, alla luce di tutti i rilievi tanatocronologici acquisiti nel corso del processo (ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico).

[13] Anche perché il consulente della difesa, Prof. Francesco Introna (Ordinario di Medicina legale), aveva ritenuto del tutto plausibile l'ipotesi che l'aggressione di Meredith Kercher fosse iniziata fra le 21 e le 21:30 dell'1/11/2007.

I.10 *Conclusione: l'assoluta incompletezza e l'irrazionalità delle trama motivazionale*

In breve, l'insieme degli elementi appena ricordati attestano inequivocabilmente l'erroneità del ragionamento indiziario, che si è fondato su un arsenale di congetture e di presunzioni, prescindendo da tutta una serie di gravi e precisi elementi oggettivi i quali dimostrano che:

1) **Meredith Kercher rincasò intorno alle ore 21:00, ove subito dopo incontrò il proprio carnefice.** A tale riguardo, potrebbe ipotizzarsi: A) che si presentò alla porta di casa il Guede (che aveva rapporti di frequentazione con gli inquilini del piano di sotto, in quei giorni assenti) adducendo la scusa di potersi servire del bagno; oppure: B) che la vittima quando rientrò in casa vi trovò il Guede, introdottosi furtivamente attraverso la finestra della stanza della Romanelli.
2) **Guede, negli interrogatori impropriamente utilizzati dalla sentenza, disse che al momento del suo ingresso nella villetta non vi era nessun altro, a parte lui e Meredith Kercher, con la quale - sappiamo - cercò di avere un rapporto sessuale violento.**
3) **Guede, nella conversazione con Benedetti, ha collocato temporalmente l'orario dell'accoltellamento tra le 21:00 e le 21:20**.
4) **A quell'ora Sollecito si trovava pacificamente in altro luogo, cioè a casa propria, impegnato davanti al computer** (a pag. 311 si legge: "*L'ultimo dato certo della presenza di entrambi gli imputati nell'abitazione di via Garibaldi numero 130 è costituito dalla interazione umana effettuata sul computer di Raffaele Sollecito attorno alle 21.20 della sera, presumibilmente da quest'ultimo*"); in base alle risultanze della consulenza informatica, è anche provato che Sollecito, alle 21:26, aprì un ulteriore filmato - "Naruto" - della durata di circa venti minuti.
5) **La morte di Meredith Kercher è intervenuta al più tardi tra le ore 22:00 e 22:13**: in tale ultimo orario il cellulare della vittima si trovava al di fuori della casa, come dimostrato dalla cella agganciata (diversa da quella solita di Piazza Lupatelli). Questo orario è confermato implicitamente dai rilievi svolti dal consulente che eseguì l'autopsia, secondo il quale la morte di

> Meredith Kercher intervenne a distanza "*di non **PIU'** di 2-3 ore dall'ultimo pasto ...*" (errata corrige del 13.2.2008).

Come già ricordato, la sentenza della Corte fiorentina ha invece disatteso immotivatamente i rilievi difensivi, preferendo adagiarsi su una visione rinunciataria in punto di esatta determinazione dell'orario morte.

SECONDO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13), al X (pag. 169),
nonché al XVI (pag. 258) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL RIGETTO DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI RICHIESTI DALLA DIFESA, VOLTI A STABILIRE: L'IMPOSSIBILITA` DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE SELETTIVA, ALL'INTERNO DELLA STANZA DELLA VITTIMA, DELLE SOLE PRESUNTE TRACCE RIFERIBILI A RAFFAELE SOLLECITO E AD AMANDA KNOX (SENZA CANCELLARE QUELLE IMPRESSE DAL GUEDE)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA ALTERAZIONE DELLA SCENA DEL DELITTO DA PARTE DEI DUE IMPUTATI

Il secondo errore che qui si intende ribadire ha ad oggetto il tema della supposta presenza dell'imputato Raffaele Sollecito sulla scena del delitto al momento del fatto.

L'importanza di questo tema è connessa a quanto scritto dalla Cassazione in merito alla necessità di accertare l'eventuale "presenza dei due imputati nel *locus commissi delicti*" (pag. 73 della pronuncia di annullamento con rinvio).

Si ricorda che la difesa aveva chiesto l'attivazione dei poteri officiosi da parte della Corte di Firenze (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166; Cass., Sez. VI, 2 novembre 2004, n. 683, Rv. 230654; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 15158, Rv. 218951), affinché venisse disposta **una perizia volta a stabilire**, nelle condizioni di tempo e di luogo del delitto, tenuto conto delle dimensioni della stanza, **l'effettiva possibilità di eseguire, da parte dei supposti correi, una pulizia mirata alla rimozione di tutte le tracce ad essi**

riconducibili all'interno della stanza della vittima (cfr. note di udienza del 30 settembre 2013, all. 6 del ricorso introduttivo)**.**

Si chiedeva, inoltre, di estendere l'accertamento fino a verificare con quali modalità si sarebbe potuto procedere alla pulizia selettiva, al fine di non cancellare le tracce di Rudy Guede nel *locus commissi delicti*.

Ed infatti, la singolarità dell'ipotesi d'accusa derivava dall'assenza di tracce dei computati Sollecito-Knox proprio all'interno della stanza dove fu trovato il cadavere, ciò a dispetto della grande abbondanza di reperti attribuibili al Guede, soggetto condannato in separato giudizio abbreviato.

Ignorando la richiesta di nuovi accertamenti peritali, la Corte ha finito col ritenere tali istanze difensive "ripetitive" di accertamenti già compiuti ovvero inammissibili in quanto asseritamente tendenti a trasferire sui periti valutazioni di merito riservate ai Giudici.

Come si evince da questa stringata motivazione, il rigetto di queste decisive attività istruttorie non è stato congruamente e logicamente motivato.

Tale diniego ha dato luogo alla ennesima, gravissima, lacuna di questo processo.

Nella stanza, si torna a ripetere, non furono mai repertate impronte riferibili al Sollecito[14] o alla Knox.

La traccia sul gancetto, si badi, non fu rinvenuta nell'unico soprallugo effettuato, ma in quello del 18 dicembre 2007, quando la stanza era gia stata ampiamente contaminata da una serie di attività investigative (perquisizioni poste in essere dalla Squadra Mobile).

L'accertamento richiesto dalla difesa era, dunque, decisivo perché volto ad appurare la fattibilità di una attività postuma di ripulitura del *locus commissi delicti*: una pulizia che avrebbe dovuto essere – peraltro – parziale e selettiva, in quanto mirata alla rimozione delle sole loro tracce, senza toccare quelle del

[14] Come noto, nella fase iniziale delle indagini preliminari, l'Accusa aveva sostenuto un ruolo di Raffaele Sollecito nell'ambito dell'omicidio, facendo perno sull'orma di scarpa repertata sul pavimento; a tale versione avevano aderito nella fase cautelare il Gip, il Tribunale del Riesame e, infine, la Cassazione. In seguito era, però, emerso pacificamente che detta impronta apparteneva al Guede, come tutte le altre reperite all'interno della stanza della vittima.

Guede (una impresa davvero improba, dato che: il DNA è per lo più invisibile ad occhio nudo e le altre tracce non sempre sono facilmente riconoscibili).

La verifica invocata era, quindi, determinante al fine di dimostrare l'innocenza dell'imputato, essendo impossibile che il Sollecito e la Knox avessero partecipato al crimine, senza toccare terra, né gli oggetti tutt'attorno nella stanza della vittima.

Ipotesi ancor più inverosimile, avuto riguardo alle ridotte dimensioni della *crime scene* (considerando il mobilio, lo spazio disponibile era di appena 2 m^2).

Come si è lungamente evidenziato nel ricorso, la questione della presenza degli imputati nel *locus commissi delicti* costituiva un tema ineludibile per la Corte di Firenze, avuto riguardo ai principi di diritto formulati dalla Cassazione (cfr. pag. 73 della sentenza di annullamento con rinvio del 25 marzo 2013).

Si aggiunga che: A) l'imputato aveva sempre negato la presenza sulla scena del crimine al momento dell'omicidio, stante l'alibi rappresentato dall'uso del personal computer in orario incompatibile con una sua partecipazione al delitto; B) una serie di elementi dimostravano che non fosse stata compiuta alcuna alterazione della *crime scene* con eliminazione selettiva di tracce.

Sin da ora, si sottolinea che nella stanza del delitto vi erano, invece, numerosissimi segni della presenza di Guede. Nessun traccia, invece, della partecipazione della Knox e del Sollecito, ad eccezione del contestato rep. 165 B (gancetto di reggiseno).

Si rammenta, invece, che prove della presenza fisica del Guede furono ritrovate:

- sul cuscino;
- sul pavimento;
- nella vagina della vittima;
- sul reggiseno della vittima;
- nella borsa della vittima;
- sulla felpa della vittima.
- nel bagno[15].

[15] Le feci rinvenute nel bagno più grande dell'appartamento di Via della Pergola (reperto n. 26 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) appartengono a Rudy Guede, come dallo stesso ammesso anche nel corso della chat con l'amico Giacomo Benedetti.

Tutto ciò dimostra che **Guede era sicuramente nella stanza** di Meredith Kercher al momento del delitto e che, invece, **Sollecito non potesse trovarsi lì**, stante l'assenza di orme o di ulteriori segni di una sua partecipazione al delitto.

Vi è poi una seconda illogicità manifesta.

Dato che la stanza di Meredith Kercher gronda di elementi di prova a carico del Guede, la decisione gravata è stata costretta ad affermare che essa non fu pulita. Ed in effetti, si sostiene che la pulizia riguardò solo il corridoio e il bagno.

Ovviamente questo è del tutto illogico, perché se gli imputati avessero voluto far sparire le proprie tracce avrebbero dovuto pulire la stanza del delitto: non avrebbe avuto senso, infatti, pulire altre zone della casa e lasciare così com'era il *locus commissi delicti*.

Se fosse stata veramente compiuta (cfr. pag. 331 sent.) quella "*massiccia attività di intralcio delle indagini e di inquinamento probatorio che si manifestava nel tentativo solo parzialmente riuscito di cancellazione delle tracce del reato commesso*" (per il vero, solo congetturata e giammai dimostrata in sentenza), non si comprenderebbe perchè si sarebbe dovuta limitare a zone diverse dalla stanza delitto.

Eppure, la sentenza giunge ad affermare che "*l'attività di pulizia riguardò il corridoio ed il bagnetto, mentre la camera della povera Meredith non poteva essere ripulita; e quindi fu chiusa a chiave*" (pag. 85 sent.).

Si tratta di una affermazione *ictu oculi* contraddittoria ed apodittica, perché finisce con il negare il compimento di una accurata attività di pulizia nella stanza di Meredith Kercher.

Secondo la sentenza, vi sarebbe stata, dunque, solo una alterazione della stanza, realizzata coprendo il corpo della vittima con un piumone!

Il che dimostra ancor di più la illogicità della sentenza e la carenza motivazionale: visto che si ipotizzava una aggressione a tre posta in essere nel *locus commissi delicti*, la decisione avrebbe dovuto anche spiegare

---

L'analisi delle tracce biologiche individuate su di un frammento di carta igienica repertata dall'interno del wc (reperto n. 25 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) ha fornito il profilo genetico di Guede, confermando la riferibilità allo stesso degli escrementi rinvenuti nel bagno grande dell'appartamento.

perché non furono trovate tracce di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, a dispetto della assenza di pulizia.

Visto che la pulizia era un argomento concettualmente utilizzabile per spiegare la mancanza di tracce del Sollecito e della Knox nella stanza del delitto, la sentenza cade in un evidente vizio logico quando sostiene che la stanza non fu pulita, omettendo però di dar conto delle ragioni per le quali non furono reperite tracce dei ricorrenti.

II.1 *Manifesta illogicità della sentenza: la presenza massiccia di tracce riferibili al Guede nella stanza della vittima smentiva l'ipotesi di una pulizia selettiva ad opera dei presunti correi*

Come appena detto, nella stanza della vittima furono rinvenute tracce attribuibili al solo Guede.

Anzitutto queste prove-cardine: **l'impronta palmare impressa con sangue** sulla federa del cuscino, che si trovava sotto il corpo della vittima, e **le tre impronte di scarpa sporche di sangue** rinvenute in prossimità del cadavere.

Tutte sono state assegnate in termini di assoluta certezza a Rudy Guede.

Non solo: con l'analisi genetica del materiale rinvenuto sui **tamponi vaginali** effettuati alla vittima dal dott. Lalli la notte tra il 2 e il 3 novembre 2007 (reperto n. 12 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni, all. 41 del ricorso introduttivo), è stato rinvenuto il **DNA di Rudy Guede** che, quindi, ha cercato di avere un rapporto sessuale di tipo violento con la Kercher.

> Si rileva che **in sede di rinnovazione dell'istruttoria <u>la difesa aveva chiesto di svolgere anche una perizia genetica sulle macchie di colore giallastro (verosimilmente di natura spermatica), presenti sulla federa di un cuscino</u>** – così come rilevate dal consulente Prof. Vinci (cfr. pagg. 118-120 motivi nuovi del 29 luglio 2013; si veda anche pagg. 31 ss. dell'atto di appello) – **nella convinzione che la rilevanza di tale indagine si giustificasse alla luce del supposto movente sessuale, nonché in rapporto al bisogno di chiarire l'eventuale presenza di terzi sulla scena del delitto**.
>
> Tale punto ha formato oggetto di specifica censura nel I motivo del ricorso (§ I.6 alle pag. 26 ss. dell'impugnazione).
>
> Un accertamento genetico su tali macchie avrebbe, invero, consentito di stabilire se lo sperma fosse attribuibile al Guede, al Sollecito ovvero ad un terzo rimasto finora ignoto al processo. La macchia, peraltro, ancorché

> evidente anche ad occhio nudo, non è mai stata repertata, né analizzata nel corso dell'intero procedimento, neppure dopo i rilievi del consulente della difesa.
>
> In ogni caso, qualunque fosse stato l'esito dell'indagine, il controllo richiesto avrebbe sicuramente giovato all'accertamento della verità, data la natura (spermatica) e la localizzazione delle macchie (sulla federa del cuscino posto sotto il corpo di Meredith Kercher in prossimità dell'ostio vaginale).

Inoltre, sulle spalline e in più punti della stoffa del reggiseno indossato da Meredith Kercher (reperto n. 59 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) è stato trovato **DNA di Guede**, segno evidente che fu lui a strapparlo di dosso alla vittima.

Sopra il letto di Meredith Kercher si trovava una **borsa in simil-pelle di colore marrone** (reperto n. 166 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni). Anche all'interno della borsa è risultata la presenza del **DNA di Guede**: la traccia A analizzata sul reperto ha consentito di individuare una mistura di DNA di Rudy e della vittima, segno inequivocabile che prima di abbandonare la scena del crimine Guede rovistò nella borsa presente sul letto.

Sempre all'interno della camera di Meredith Kercher è stata rinvenuta una **felpa di colore celeste** intrisa di sangue (reperto n. 171 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni). Pure su tale indumento, imbrattato di sostanza ematica e rinvenuto vicino al cadavere e parzialmente sotto di esso, è stato individuato il profilo genotipico di Rudy Guede.

A questo punto, accettando solo per un attimo l'ipotesi di una aggressione a tre, non si comprende:

1) come mai tracce (anche genetiche) furono rilasciate in abbondanza soltanto dal Guede e non anche dagli altri imputati;

2) come sia possibile che in una stanza così angusta, ove sarebbero state eseguite varie manovre per bloccare la vittima onde vincerne la resistenza, non fu trovata una sola orma imbrattata di sangue riferibile al Sollecito.

E` del tutto evidente e logico che chi prende parte attivamente ad un delitto, nel momento in cui lo sta commettendo, non sta a guardare dove mette le scarpe o i piedi, perché si tratta di momenti frenetici: come spiegare, dunque, la collaborazione al delitto del Sollecito in assenza di tracce rilevabili nella stanza?

La difesa ha, dunque, più volte evidenziato l'impossibilità di concepire una attività di ripulitura "selettiva": per realizzarla non sarebbe stato, dunque, sufficiente chiudere la porta della stanza, come invece dedotto illogicamente in sentenza: "*l'attività di pulizia riguardò il corridoio ed il bagnetto, mentre la camera della povera Meredith non poteva essere ripulita; e quindi fu chiusa a chiave*" (pag. 85 sent.).

La Corte fiorentina sul punto ha peraltro ritenuto "*condivisibile in linea teorica*" la logica deduzione difensiva (cfr. pag. 81 sent.), ma ha aggirato l'obiezione (che avrebbe imposto anche un supplemento di indagine scientifica), limitandosi ad affermare assiomaticamente che "*dopo la consumazione dell'omicidio di Meredith Kercher, fu posta in essere una attività di «pulitura» delle tracce dell'omicidio, e di ricomposizione del cadavere della povera Meredith in una posizione (fra l'armadio ed il muro della stanza e coperto con un piumone) che certamente non corrisponde a quella in cui la ragazza trovò la morte. Qualcuno trascorse molto tempo all'interno della villetta nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, alterando la scena del delitto e cancellando numerose tracce. I rilievi della Polizia Scientifica ci consegnano questa verità incontestabile, con la quale il processo deve misurarsi*" (pag. 81 sent.).

La decisione menziona subito dopo gli elementi che dimostrerebbero una presunta pulizia nel bagno piccolo e una supposta "*attività di pulitura delle tracce ematiche nel corridoio della abitazione*"; soggiunge che i due asciugamani rinvenuti nella stanza teatro dell'omicidio, uno dei quali intriso di sangue, dimostrerebbero che "*con tale strumento si tentò di asciugare il più possibile la quantità enorme di sangue persa dalla ragazza*". La Corte afferma poi che il rinvenimento della lampada da tavolo, di pertinenza della stanza della Knox, sul pavimento della scena del delitto, indurrebbe a ritenere che "*quella notte, dopo l'omicidio, qualcuno avvertì l'esigenza di avere a disposizione una fonte di luce a raggio diretto, per poter osservare nelle parti della stanza che inevitabilmente restano in penombra*". Inoltre, ancora ad avviso dei Giudici, la copertura del corpo della vittima con un piumone "*non trova ragione alcuna, se non quella di un gesto finalizzato ad occultare il corpo della ragazza, in modo che non fosse visibile da chi avesse cercato di*

vedere all'interno della camera chiusa a chiave, attraverso il pertugio della serratura" (pagg. 82-83).

Come può notarsi, la decisione finisce con l'ipotizzare una pulizia accurata che avrebbe riguardato solo il corridoio ed il bagnetto, mentre suppone (a livello puramente congetturale) che una attività di alterazione abbia anche interessato (non si sa come e da chi) la stanza della vittima.

In breve, la sentenza - da un lato - parla di pulizia per spiegare la mancanza di tracce sulla scena del delitto, ma - dall'altro - la esclude nella stanza della vittima, non avvedendosi in tal modo di certificare l'assenza di tracce a carico dei due imputati e quindi la loro estraneità all'omicidio.

La Corte non si avvede in tal modo di incorrere in un evidente vizio logico, giacché non c'è alcuna logica nel limitare la pulizia al corridoio e al bagno, se vi è la volontà di cancellare le proprie tracce dal luogo del delitto.

E, comunque, se i coimputati avessero eseguito una qualche alterazione nella stanza della vittima, costoro avrebbero dovuto a maggior ragione lasciare tracce durante il compimento delle presunte attività modificative (a meno di ipotizzare che gli imputati abbiano agito con i calzari e i guanti tipici degli operatori della Scientifica, ipotesi questa francamente surreale, anche per le intuibili difficoltà di reperimento in quel dato frangente).

In più, va detto che la Corte afferma l'ipotesi della alterazione, senza alcun supporto scientifico idoneo a spiegare la presenza di tracce del solo Guede e la contemporanea assenza di tracce dei correi.

E` evidente allora che la sentenza non abbia fatto buon governo delle massime di esperienza, le quali sono "*generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, **in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti** e non controversi*" (Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2012, n. 1775, Rv. 254196).

Ma non è tutto, perché le massime di esperienza su cui si basa la sentenza sono smentite dagli accertamenti richiamati in altri provvedimenti acquisiti agli atti.

A tale ultimo riguardo, gli **asciugamani insanguinati** non erano elementi idonei a provare un'attività di ripulitura dei luoghi ad opera del Sollecito o della Knox: ed invero, dalle pronunce a carico di Guede si evince che fu l'ivoriano a tamponare le ferite con i due asciugamani che prese personalmente in bagno (cfr. pag. 22 sentenza di primo grado emessa dal Gip e pag. 15 sent. appello Guede del 22 dicembre 2009: all. 8 e 9 del ricorso introduttivo).

Ricostruendo il contenuto degli interrogatori resi in fase di indagine, il Gip annota quanto segue: "*Notando sangue in gran copia nella stanza di MEREDITH, e soprattutto una ferita da taglio al collo della ragazza da cui sgorgava sangue, RUDI aveva cercato di soccorrerla, prendendo nel bagno di lei un asciugamano per tamponare l'emorragia: nel giro di pochi secondi, si era tuttavia intriso a sua volta, così ne aveva preso un secondo*".

Il che, ovviamente, avrebbe dovuto spingere il Giudice di rinvio ad escludere qualsiasi collegamento tra l'impiego dei due asciugamani e le finalità di alterazione dello stato dei luoghi da parte dei due imputati.

In pratica, la Corte non ha tenuto conto di un provvedimento che costituiva patrimonio conoscitivo del processo, poiché acquisito ex art. 238 *bis* c.p.p.

In ordine al ritrovamento nella camera della vittima di una lampada di provenienza della stanza di Amanda Knox, la Corte avrebbe dovuto logicamente considerare che l'impiego di tale suppellettile potesse essere compatibile con una grande varietà di ipotesi escludenti la Knox dal raggio dei sospettati.

In ogni caso, si tratterebbe di un oggetto di pertinenza della stanza di Amanda Knox, sul quale non vennero repertate impronte o DNA riconducibili al Sollecito.

Quanto all'elemento del **plaid** (che avrebbe ricoperto solo parzialmente il cadavere), si trattava di un dato equivoco, che avrebbe potuto essere interpretato anche come un gesto di velata umanità verso il cadavere o come espressione del sentimento di vergogna per quanto poco prima realizzato.

Ma a parte la non univocità dell'elemento in questione, resta il fatto che tutte codeste presunte attività di alterazione ad opera del Sollecito avrebbero dovuto comportare, a loro volta, una cospicua perdita di altro materiale genetico nella stanza; materiale che in verità non fu mai repertato.

La sentenza appare, quindi, contraddittoria non solo perché non ha concesso la perizia, ma in quanto ha ritenuto possibile una alterazione della stanza, senza spiegare razionalmente come fosse possibile l'assenza di tracce dei coimputati nella stanza del delitto.

In breve, la decisione impugnata appare del tutto contraddittoria ed illogica in diversi punti, giacché ha finito per ipotizzare una attività di inquinamento senza fornirne la prova.

II.2 *La sentenza si è gravemente contraddetta e si è basata su prove insussistenti per affermare che Sollecito partecipò ad una attività di ripulitura*

Va subito evidenziato come la sentenza abbia soltanto presunto la partecipazione del Sollecito ad una indimostrata pulizia nella casa di via della Pergola, senza poterlo minimamente provare e senza accorgersi che esistevano evidenze di segno contrario.

Anzitutto, va notata una gravissima contraddizione intrinseca alla decisione gravata.

Ed infatti, la motivazione finisce con l'assumere che l'omicidio possa essere avvenuto prima della mezzanotte, postulando – in accordo coi risultati della consulenza tecnica Gigli-D'Ambrosio – che "*intorno all'una della notte del 2 novembre 2007, Raffaele Sollecito avrebbe potuto trovarsi davanti al computer*".

Secondo i Giudici di Firenze, "*Le distanze tra i luoghi in interesse consentono infatti di ritenere che* ***gli imputati abbiano consumato l'omicidio poco prima della mezzanotte*** *del 1° novembre 2007* ***e, fuggiti nella immediatezza dalla abitazione di via della Pergola*** *e abbandonati i telefoni cellulari in Via Sperandio,* ***siano rientrati nella abitazione del Sollecito, anche al fine di pianificare la attività posta in essere successivamente****, ed ivi si trovassero poco prima delle una della notte del 2 novembre 2007*" (pag. 146 sent.).

Orbene, tale affermazione si pone in stridente contrasto con quanto affermato a pag. 81 della decisione, ove si legge, invece, che "***Qualcuno trascorse molto tempo all'interno della villetta nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007****, alterando la scena del delitto e cancellando numerose*

tracce. I rilievi della polizia scientifica ci consegnano questa verità incontestabile, con la quale il processo deve quindi misurarsi".

Le due affermazioni sono fra loro in conflitto, in quanto a pag. 146 la Corte assume che i ricorrenti sarebbero "*fuggiti nella immediatezza dalla abitazione*" e che sarebbero poi rientrati nella abitazione del Sollecito "***anche al fine di pianificare la attività posta in essere successivamente***" (evidentemente al mattino, al fine di avvalersi dell'ausilio della luce solare).

La Corte non ha, dunque, spiegato neppure "quando" il Sollecito avrebbe dovuto prendere parte alla supposta alterazione, dal momento che al mattino lui ancora dormiva quando Amanda Knox uscì di casa per tornare da sola in via della Pergola.

Si rammenta che **il teste Quintavalle dichiarò di aver notato una ragazza con le sembianze di Amanda Knox** presentarsi presso il suo negozio per fare degli acquisti all'orario d'apertura dell'esercizio: il negoziante **riferì che questa persona si presentò da sola**.

Ma vi è di più: **la stessa Amanda Knox ha precisato nel corso del suo esame dibattimentale (pag. 80 trascr. ud. 12 giugno 2009, all. XII) che al mattino – dopo essersi svegliata – si recò autonomamente in via della Pergola, lasciando Raffaele Sollecito a dormire.**

Si veda il seguente passo:

(tracr. ud. 12.6.2009, pag. 80)

DIF (AVV. GHIRGA): *adesso venivamo al mattino del 2 novembre, che cosa fai quando ti svegli, la mattina successiva.*

IMPUTATA: ***allora quando mi sono svegliata non mi ricordo che ora era, ma mi sa attorno alle 10-10 e mezzo stavo là ho visto che Raffaele stava ancora dormendo, quindi ho guardato lui un pochettino e poi ho detto, io vado a casa mia a fare la doccia a cambiarmi*** *e quando torno andiamo, perchè avevamo questo programma di andare a Gubbio quel giorno perchè era quella festa non c'era scuola per me, o almeno saltavo, quindi volevo andare a vedere Gubbio,* ***quindi sono andata via da casa sua*** *e quando mi avvicinavo a casa ho visto che c'era la porta aperta dell'ingresso, ho pensato "mah strano!" Perchè di solito dobbiamo chiudere a chiave la porta, ma ho pensato se una persona non ha chiuso per bene la porta ovviamente apriva e*

quindi forse una persona è uscita velocemente o sono andati sotto a cercare qualcosa, o sono andati a portare via spazzatura o boh!

A pag. 82 delle trascrizioni del 12 giugno 2009 Amanda Knox spiega che – sempre al mattino – dopo essere stata in via della Pergola, ritornò a casa di Raffaele Sollecito per fare colazione: "*….volevo parlare un po' con lui, quindi quando sono tornata a casa di Raffaele, lui mi sa che stava in bagno……abbiamo preparato la colazione e mentre stavamo preparando e poi bevendo il caffè gli ho spiegato a lui quello che ho visto e ho chiesto a lui per consiglio, perchè quando sono entrata nella mia casa tutto era a posto, soltanto che era a posto, ma c'erano piccole cose strane che per me non sapevo come capirle*".

La presenza dell'imputato nella casa di corso Garibaldi è provata dal tabulato telefonico, dal momento che la comunicazione con il padre al mattino agganciò la cella di via Belardi (*best server* per Corso Garibaldi 30: cfr. pag. 342 della sentenza di primo grado).

La circostanza della telefonata è stata confermata dal padre Francesco Sollecito (pag. 21 trascr. ud. 19 giugno 2009, all. 50 del ricorso introduttivo) che ha precisato di aver chiamato il figlio al mattino, intorno alle 9:30 del 2 novembre, chiarendo che in quel momento Rafaele era ancora a letto (DICH: *l'ho richiamato la mattina dopo intorno alle 9 e venti nove e mezza, e l'ho richiamato perchè io conoscendo le abitudini di mio figlio quando lui non aveva impegni universitari solitamente dormiva fino a tardi la mattina, però quella mattina io sapevo che doveva andare a fare questa gita a Gubbio e volevo sapere per curiosità mia in quanto io ero stato con lui nei mesi, nelle volte precedenti io cui io sono venuto a Perugia a trovare mio figlio con mia moglie eravamo stati insieme noi tre, sia ad Assisi che a Gubbio, quindi sembrava che lui volesse un po' ripercorrere le tappe delle belle esperienze che avevamo vissuto insieme, per cui quando mi disse quella sera che voleva andare a Gubbio con Amanda io rimasi piacevolmente incuriosito, quindi la mattina alle 9 e venti telefonai pur sapendo che lui aveva l'abitudine, come avevo già detto che si svegliava piuttosto tardi, perchè pensavo si fosse già alzato per andare in gita.* AVV. (AVV. BONGIORNO): *in quella telefonata lei ha trovato suo figlio agitato confuso.* DICH: *no, no, mio figlio dormiva, mi sono reso subito conto che era ancora a letto a dormire per cui ho interrotto la*

conversazione, ho detto "va beh non ci pensare ti chiamo più tardi". AVV. (AVV. BONGIORNO): *quand'è che poi ha risentito Raffaele quel giorno.* DICH: *l'ho chiamato verso le 12 e mezza l'una meno un quarto*).

Raffaele Sollecito, quindi, rimase a casa propria tutta la mattina e solo in seguito, dopo mezzogiorno, quando fu avvisato dalla Knox di alcune stranezze, accompagnò la ragazza americana presso la villetta di via della Pergola per verificare la situazione.

L'esame dei tabulati e delle celle agganciate dimostra che Amanda Knox e Raffaele Sollecito arrivarono insieme presso via della Pergola solo intorno a mezzogiorno e mezzo.

Tanto è vero che alle 12:22 Raffaele Sollecito era ancora a casa davanti al computer a consultare facebook, come precisato in aula dal consulente d'Ambrosio ("…*Dalle 12:15 invece partono delle attività che sono a nostro avviso di interazione in quanto riportano, riconducono a pagine del browser dunque di Safari che riportano Gmail come dicevo e Facebook, poco più in là abbiamo un'interazione anche col programma Mail.* AVVOCATO MAORI - *Quindi lei praticamente ci dice che sino alle 12:22 quindi pochi minuti dopo c'è stata questa interazione umana nel computer?* CONSULENTE - *Sì, anche questa breve però c'è stata, fino alle 12:26*" – pag. 21 trascr. ud. 26 settembre 2009 – **all. XIII**).

Solo successivamente alle ore 12:26, precisamente a partire dalle 12:34 (conversazione con la Romanelli), la Knox fa e riceve una serie di chiamate che impegnano la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7). Le precedenti telefonate, ad iniziare da quella delle ore 12:07, agganciano la cella compatibile prima con l'abitazione del Sollecito e solo successivamente con il percorso da Corso Garibaldi a Via della Pergola.

Altro elemento decisivo non valorizzato in sentenza: fu Raffaele Sollecito a suggerire ad Amanda Knox di contattare le sue coinquiline per fare chiarezza sulle piccole stranezze che l'americana aveva affermato di aver notato in via della Pergola quando vi era tornata da sola ("PARTE CIVILE - Avv. Maresca - *Quindi l'idea di tornare a casa a controllare o comunque di contattare le sue amiche gliela dà Sollecito, se ho capito bene.* IMPUTATA –

Lui... PARTE CIVILE - Avv. Maresca - *Cioè, lui la invita a fare chiarezza, a telefonare?* IMPUTATA – *Io ho chiesto a lui un consiglio di che fare, perché non sapevo cosa pensare. Lui ha detto: "Allora chiama le tue coinquiline per vedere se loro sanno... se qualcosa è successo con loro"*: pag. 97 trascr. ud. 13 giugno 2009 – **all. XIV**).

Amanda Knox conferma questo particolare e dichiara: "*quindi ho chiamato prima a Meredith che non rispondeva e poi mi sa che ho chiamato a Filomena e Filomena mi ha spiegato che Laura stava in Roma che dovevo richiamare Meredith e poi tornare alla casa per vedere se c'era proprio qualcosa che era rubato per esempio*" (pag. 83 trascr. cit.).

Posto che alle ore 12:26 Sollecito era ancora a casa ad interagire con il suo computer, come dimostra la consulenza D'Ambrosio, **l'insieme degli elementi sopra evidenziati dimostra:**

1- l'assoluta impossibilità (anche dal punto di vista temporale) di una partecipazione di Raffaele Sollecito alla presunta attività di alterazione della scena del crimine;

2- che fu Sollecito ad invitare la Knox a chiamare le amiche: un simile gesto è incompatibile con la volotà di inquinare.

I successivi eventi confortano l'assunto difensivo: alle 12:35 Raffaele Sollecito chiamò la Vodafone (a quell'ora la chiamata aggancia la cella di Piazza Lupatelli che dava copertura alla villetta di via della Pergola) per chiedere una SOS ricarica (con conferma del credito alle ore 12:38, tramite un sms di risposta dell'operatore); alle ore 12:40 ricevette la telefonata dal padre Francesco (durata della telefonata: 67 secondi), quindi telefonò alla sorella (all'epoca ufficiale dei CC. per chiedere consiglio sul da farsi) verso le ore 12:50 (durata 39 secondi) e infine compose il "112" alle 12:51 e alle 12:54 (cfr. **all. XV** – tabulati Raffaele Sollecito).

Non vi fu, quindi, assolutamente tempo per contribuire alla supposta modificazione dei luoghi.

La assoluta impraticabilità di una partecipazione del Sollecito alla pretesa alterazione e alla ipotizzata simulazione del furto, documenta la sua totale estraneità ad una attività che – in linea del tutto ipotetica – avrebbe potuto porre in essere solo chi, tornato nella casa di via della Pergola, avesse avuto tutto il tempo a disposizione per farlo.

Il che, come detto, doveva valere ad escludere Sollecito dalla lista dei sospettati.

II.3 *La Corte ha apoditticamente affermato che sussisterebbero prove di una attività di ripulitura in altre zone della casa*

Si è già sottolineata l'illogicità della affermazione contenuta in sentenza, in base alla quale una attività di significativa ripulitura sarebbe avvenuta nel corridoio e nel bagnetto. Va, comunque, rilevato che l'ipotesi è priva di riscontri.

Sul punto, anzi, la Corte fiorentina scivola su un travisamento della prova fotografica, se è vero che per documentare la supposta alterazione del bagnetto ha richiamato una serie di fotografie che dimostrerebbero l'inverso, ossia che non vi fu alcuna pulizia, come testimonia l'eloquente foto del bidet.

Si legga il seguente passaggio:

"*Senza voler inutilmente appesantire la sentenza con descrizioni che possono agevolmente ricavarsi dalla documentazione fotografica in atti, è sufficiente richiamare come la pulizia del bagno piccolo delle tracce dell'omicidio sia ricavabile dalle foto allegate al verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia scientifica nella villetta di Via della Pergola in data 2 novembre 2007 (volume III) e segnatamente dalle foto nr 7029, 7030, 7031, 7032, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7041 e 7042. Così come le foto nr 7043 e 7051 evidenziano una attività di pulitura delle tracce ematiche nel corridoio della abitazione, corridoio che separa il bagno piccolo della camera della povera Meredith Kercher* […]" (pagg. 81 – 82 sentenza).

Ma, a ben vedere, le foto (**all. XVI**) documentano evidenti tracce di sangue impresse sul bidet (vedi foto n. 7029, 7030), sulla superficie del coperchio e sulla ceramica del water (foto nn. 7031 e 7032), sul lavandino (foto n. 7034, n. 7037, n. 7038), sulla scatola di cotton fioc (foto n. 7035), sugli interruttori di accensione (foto nn. 7041, 7042) e sul pavimento del corridoio (foto n. 7043).

L'affermazione contenuta in sentenza (presunta pulitura di tracce ematiche nel bagnetto) si scontra poi con un dato oggettivo, che dimostra una accidentale perdita di tracce di sangue sul lavabo per via delle attività di PG compiute nel corso del primo sopralluogo: in un video del 2 novembre 2007 della Mobile

(orario sul filmato = 15:30:24, **all. XVII**), si sente uno degli operanti affermare, durante la ripresa nel bagnetto, "*sì ... nel lavandino, però* ***abbiamo lavato*** *il lavandino quindi se ci sono residui di tracce ... noi li possiamo vedere soltanto con il luminol che è uno strumento particolare che c'è a Roma e con un altro strumento che hanno loro*".

Va, inoltre, sin d'ora sottolineato un dato che sarà approfondito successivamente: è del tutto erronea e fuorviante l'affermazione in base alla quale sussisterebbero tracce plantari intrise di sangue attribuibili al Sollecito, come si evidenzierà in dettaglio nel motivo dedicato alla prova del luminol.

TERZO MOTIVO

In relazione all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALLA SUPPOSTA PRESENZA, ALL'INTERNO DELLA STANZA DELLA VITTIMA, DI "*TRE TRACCE PLANTARI, CON SEGNI CONCENTRICI, LASCIATE PER DEPOSIZIONE EMATICA*" CHE LA CORTE HA ERRONEAMENTE IDENTIFICATO CON "*ORME DI PIEDI, PRIVI DI SCARPA*" IMPRESSE DA "*UNA PERSONA DI SESSO FEMMINILE, TRATTANDOSI DI UN PIEDE DI MISURA 37*…".

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 2, C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI DIMOSTRAZIONE DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

III.1 *I punti censurati della sentenza di rinvio*

In base alla sentenza impugnata, assumerebbe un valore assolutamente determinante, ai fini dell'affermazione del concorso di persone nel reato, la supposta presenza di alcune orme di piede nudo insanguinato nella stanza della vittima.

Ben si comprenderebbe la rilevanza di una asserzione di questo genere, se non fosse che essa è frutto di un travisamento gravissimo che emerge dalla lettura della medesima sentenza, oltreché dall'esame degli atti processuali.

Ed infatti, la **sentenza di rinvio, per la prima volta durante il processo, ha sostenuto che all'interno della stanza della vittima esisterebbero delle orme di piede nudo insanguinato**, capaci di dimostrare la partecipazione al delitto di altri soggetti.

Si tratta di una affermazione altamente erronea, frutto di un palese travisamento della prova, dato che mai furono repertate simili tracce; ed infatti, né l'Accusa né altri Giudici sostennero mai in passato una ipotesi del genere.

Va subito anticipato che l'errore probabilmente deriva da una adesione acritica alla sentenza definitiva a carico di Guede, nel corpo della quale si rinveniva questo fraintendimento in un passaggio della motivazione. Ci occuperemo a breve di questo.

Fin d'ora, però, si considerino i seguenti punti della sentenza gravata:

- pag. 47 sentenza: "***Passando all'esame della stanza ove veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, fra gli altri reperti venivano evidenziate tre tracce plantari, con segni concentrici, lasciate per deposizione ematica. Trattasi all'evidenza di orme di piedi privi di scarpa***";
- pag. 62 : "…*la Polizia Scientifica*, ***esaminando la stanza ove era stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, evidenziava tre tracce plantari, con segni circolari concentrici, lasciate per deposizioni ematica. Le dimensioni delle orme rilevate, successivamente esaminate, portano a ritenere che la persona che le aveva lasciate possa identificarsi con una persona di sesso femminile, trattandosi di un piede di misura 37***…";
- pag. 63: "…***Guede, il quale compì l'aggressione e l'omicidio supportato dall'aiuto di altre persone; presumibilmente, sulla base delle tracce rilevate, da una persona di sesso maschile e da una persona di sesso femminile***".

Si tratta all'evidenza di errori talmente macroscopici e decisivi da travolgere ogni altra statuizione contenuta in sentenza.

Deve essere, quindi, confutata con forza l'affermazione – gravissima – contenuta alle pagine 47, 62 e 63 della sentenza impugnata, secondo cui nella stanza della vittima furono evidenziate 3 tracce di piede nudo imbrattate di sangue.

III.2 *Il gravissimo travisamento sulle presunte orme insanguinate di piede nudo (femminile) che la Corte ha ritenuto di rilevare erroneamente all'interno della stanza della vittima*

Come appena evidenziato, queste affermazioni assolutamente erronee nascono da una frettolosa lettura del fascicolo, tanto è vero che esse possono essere smentite *per tabulas* attraverso il semplice richiamo agli atti processuali.

Si badi, però, non si tratta di errori lievi, ma di passaggi decisivi per l'affermazione del presunto concorso di persone nel reato.

La Corte ha, dunque, preteso di trarre proprio da tali **inesistenti** orme di piede femminile insanguinato, che sarebbero state repertate nella stanza della vittima, la prova del concorso di persone.

Ciò a dispetto della **pacifica assenza di codeste orme di piede nudo insanguinate nella *crime scene*** (cfr. sul punto pagg. 368-373 della sentenza di primo grado).

E` arduo comprendere le ragioni di tale gravissimo errore, che ha contribuito in modo determinante all'ingiusta affermazione di colpevolezza di Raffaele Sollecito. Si può ipotizzare che la sentenza gravata, a causa di un **gravissimo abbaglio processuale**, abbia trasformato le tre impronte di calzatura – attribuite pacificamente a Rudy Gude (5A, 5B, 5C) – in orme di piede nudo.

Eppure, sarebbe bastato scorrere l'indice dei reperti contenuti nella Relazione Tecnica Indagini di Genetica Forense del 12 giugno 2008 (dott.ssa Stefanoni) per constatare come all'interno della stanza della vittima (cfr. pag. 10 e 11) fossero presenti solamente 3 campionature di presunta sostanza ematica di forma pseudo-circolare prelevate dal pavimento (reperti 117, 118 A, 118 B, corrispondenti ai reperti 5/A, 5/B, 5/C riferibili pacificamente all'ivoriano Guede – cfr. elenco di cui all'**allegato XVIII**).

Quindi, si badi, non possono esserci reperti diversi da quelli già analizzati perché esistono solo quelli indicati in questo elenco.

Il significato di tale errore è sotto gli occhi di tutti, perché attraverso questa svista si è data per assodata la presenza di almeno un altro correo (di sesso femminile) nella stanza della vittima (dando ancora una volta per scontato che attraverso Amanda Knox fosse possibile, automaticamente, provare anche la presenza di Sollecito).

La riprova di questo travisamento si ricava dalle pagine 254-255 della motivazione, quando la sentenza elenca le tracce rilevate nella stanza della vittima da parte dei consulenti dell'Accusa (Rinaldi-Boemia), senza mai menzionare le presunte orme di piede nudo.

Intendiamo sottolineare che qui non siamo nel campo delle opinioni difensive, ma in quello dei dati oggettivi.

Nella stanza della vittima non furono neppure mai repertate tracce plantari di Amanda: ed infatti, l'impronta sul cuscino (che i consulenti del PM avevano ipotizzato fosse riferibile ad un piede femminile), è stata infine attribuita (dalle sentenze di primo grado e di rinvio) a Rudy Guede: "***in effetti, come già rilevato dalla Corte di Assise di primo grado, non può escludersi che il cuscino appoggiato a terra sia stato calpestato dal piede sinistro calzato di Rudi Hermann Guede****, con esclusione quindi di un piede di più ridotte dimensioni quale quello della imputata Amanda Marie Knox, sul rilievo che sicuramente, nelle fasi concitate successive all'omicidio il cuscino, avente struttura non rigida e dove la stoffa della federa può essersi presentata non perfettamente tirata ma al contrario morbida, e tale da determinare piegature, potrebbe essere stato calpestato da un piede calzato di scarpa che non necessariamente abbia lasciato un'impronta chiaramente identificabile come quella che normalmente viene lasciata quando si calpesta una superficie rigida*" (pag. 260 della sentenza gravata).

In breve, l'apparizione delle orme di piede femminile insanguinato nella stanza del delitto è frutto di un autentico miraggio.

Ciò implica che la prova del concorso di persone nel reato si è basata su elementi che non esistono nel processo: spiace usare questi termini, ma sono gli unici che permettono di rappresentare quanto accaduto. La sentenza impugnata ipotizza una compartecipazione su elementi soltanto immaginati.

Si tratta, all'evidenza, di un errore più unico che raro, dal momento che queste tracce "maledette" avevano già dato luogo nel corso delle indagini preliminari ad un altro errore imperdonabile.

Ed infatti, una di esse (reperto 5A), già da anni ormai attribuita pacificamente al Guede (unico responsabile dell'omicidio), fu erroneamente attribuita al Sollecito durante la fase investigativa, al punto da giustificarne l'arresto. Successivamente la stessa Accusa dovette arrendersi di fronte all'evidenza che quell'orma di scarpa fosse del Guede, ma intanto quella svista portò Sollecito dritto in carcere, con buona pace della verità sostanziale.

> Difatti, l'elemento iniziale più forte a carico di Raffaele Sollecito, a seguito del quale egli fu ristretto in carcere, era stato identificato con l'impronta di scarpa repertata nei pressi del corpo della vittima ed

erroneamente attribuita a lui (in seguito, emerse pacificamente che l'orma in questione fosse riferibile al Guede, come visto).
Si noti che prima di scoprire la verità dei fatti, ben tre Giudici caddero in errore nella fase cautelare: Gip, Tribunale del Riesame e Cassazione ritennero che l'orma di scarpa repertata sotto il piumone (con il quale era stata coperta la vittima), fosse stata lasciata sulla scena del delitto dal Sollecito. L'errore, purtroppo, fu scoperto solo più tardi.
Va peraltro detto che la stessa sentenza a pag. 253 ha ricordato questo errore ("*risulta opportuno chiarire fino da subito, dando conto dei risultati dell'indagine condotta dal Dr Rinaldi e dall'ispettore-capo Boemia, che questi ultimi non confermavano l'attribuzione dell'impronta contraddistinta dal reperto 5 A) all'imputato Raffaele Sollecito, così come era stato precedentemente ritenuto sulla base degli accertamenti di polizia scientifica, finanche nel pronunciamento cautelare emesso dalla Corte di legittimità in data 10 aprile 2008, concludendo invece per la compatibilità della impronta 5 A) con il modello di scarpa "NIKE OUTBREAK 2" mis. 11 che era stato certamente in uso a Rudi Hermann Guede, atteso che nell'appartamento dell'ivoriano era stata reperita la scatola corrispondente ad un tale esemplare di calzature. E non soltanto per quest'ultimo rilievo. Ed infatti in base agli accertamenti nel frattempo eseguiti presso l'abitazione di Rudi Hermann Guede, il confronto tra le due impronte repertate in bagno e il modello di scarpa in argomento aveva condotto Rinaldi e Boemia al riscontro che le scarpe NIKE OUTBREAK 2" misura 11 erano state effettivamente utilizzate in quella casa dall'allora imputato Rudi Hermann Guede*".
In sintesi, la sentenza da un lato trasforma le impronte di scarpa di Guede in orme di piede nudo, dall'altro segnala che quegli stessi reperti furono veicoli di precedenti errori.

Siamo, dunque, di fronte ad una vera e propria **nèmesi dell'errore indiziario** che pare avere il proprio campo elettivo nel settore delle impronte[16].

Neppure la sentenza di Firenze, dunque, pare sfuggire a questa regola piombando nell'ennesima svista.

[16] Ed in effetti, come in un campo disseminato di vecchi ordigni inesplosi, questi errori della prima ora hanno continuato a provocare danni devastanti anche a distanza di tempo. Tanto è vero che l'impronta in questione venne considerata anche nella **sentenza d'appello del 22 dicembre 2009 a carico di Rudi Guede** (a pag. 11), ove si legge quanto segue: "*nell'appartamento del Sollecito venivano rinvenute un paio di scarpe da ginnastica, marca Nike, compatibili almeno con una impronta più nitida, rinvenuta sotto il piumone con il quale era stato coperto il cadavere della Kercher*").

III.3 *I lampanti errori in cui è incorsa la decisione gravata*

Come si dimostrerà a breve, le presunte orme di piede nudo non sono mai state repertate all'interno della stanza della vittima.

Le uniche impronte rilevate nella camera di Meredith Kercher (ove fu ritrovato il cadavere e ove si consumò l'aggressione) furono quelle lasciate dalla scarpa sinistra del Guede[17] (cfr. consulenza Rinaldi e Boemia 9.4.2008: **all. XIX**). Ovviamente c'è da chiedersi come si possa incorrere in simili errori e la risposta si può ricercare nel fatto che la sentenza impugnata si è affidata al contenuto della sentenza definitiva a carico di Rudy Guede per dedurre l'esistenza di presunti complici (il tema sarà in seguito approfondito).

Ed infatti, alle pagine 8-11 e 45 della sentenza di appello del 22 dicembre 2009 (abbreviato Guede) si ritrovano abbagli gravissimi, che hanno indotto quella Corte ad ipotizzare il concorso.

E, a pagina 21 della sentenza di Cassazione a carico dell'ivoriano (del 16 dicembre 2010 – all. XX), si ritrova il medesimo errore in cui è caduta la Corte di rinvio, giacché si parla di (inesistenti) "*tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Meredith non riconducibili al Guede*".

In realtà, le uniche orme presenti nella stanza della vittima erano quelle di scarpa contrassegnate coi numeri 5A, 5B, 5C (cfr. diapositiva 9 della presentazione dei consulenti) ed erano posizionate esattamente in corrispondenza dei piedi del cadavere (cfr. pag. 18-19 trascr. ud. 9 maggio 2009, **all. XXI**).

Considerato che si tratta di dati oggettivi, l'auspicio è che si possa porre fine a questa continua resurrezione di elementi pacificamente esclusi dal novero degli indizi a carico del Sollecito.

[17] Si rammenta che alcune impronte di scarpe sportive repertate nella casa di Via della Pergola, e soprattutto una in prossimità del cadavere, erano state inizialmente ricondotte a un diverso modello di "Nike" (Air Force) rinvenute nella disponibilità del Sollecito, poi invece valutate incompatibili: successive comparazioni portavano in effetti a ricondurre le impronte in questione alle calzature indicate dal Guede, che l'ivoriano sosteneva di aver buttato in un cassonetto durante la permanenza in Germania (in tal senso: pag. 44 sentenza Gip abbreviato c. Guede, all. 8 ricorso).

Le tre impronte di scarpa (5A, 5B, 5C) di cui si è parlato sono pacificamente attribuibili al Guede. Poi, vi sono due altre impronte di scarpa, la numero 3 e la numero 2, poste nel corridoio in sequenza, uscendo dalla stanza della vittima.

Anche queste ultime impronte, si ripete, sono state attribuite con certezza dai consulenti Rinaldi-Boemia alla scarpa Nike modello Outbreak 2, misura 11 del Guede (cfr. pag. 31 trascr. cit. ud. 9 maggio 2009).

Tanto è vero che i consulenti del PM, quando hanno illustrato alla Corte d'Assise di Perugia le tracce repertate nella stanza della vittima, si sono inequivocabilmente riferiti solo ad impronte di scarpa, come si evince poi dalla domanda posta a pag. 32 delle trascrizioni, quando il PM afferma "*Va bene. Passiamo adesso alle impronte di piedi*".

Quanto appena spiegato risulterà chiaro anche dallo schema sotto riportato, ripreso dalla pagina 15 della relazione di consulenza tecnica Rinaldi e Boemia, ove si evidenziano in blu con i numeri 5A, 5B, 5C, 3 e 2 le impronte di scarpa attribuite al Guede in modo pacifico.

Come si nota nella successiva immagine, le impronte di piede nudo, sono collocate in corridoio, nella stanza della Knox e sul tappetino del bagnetto.

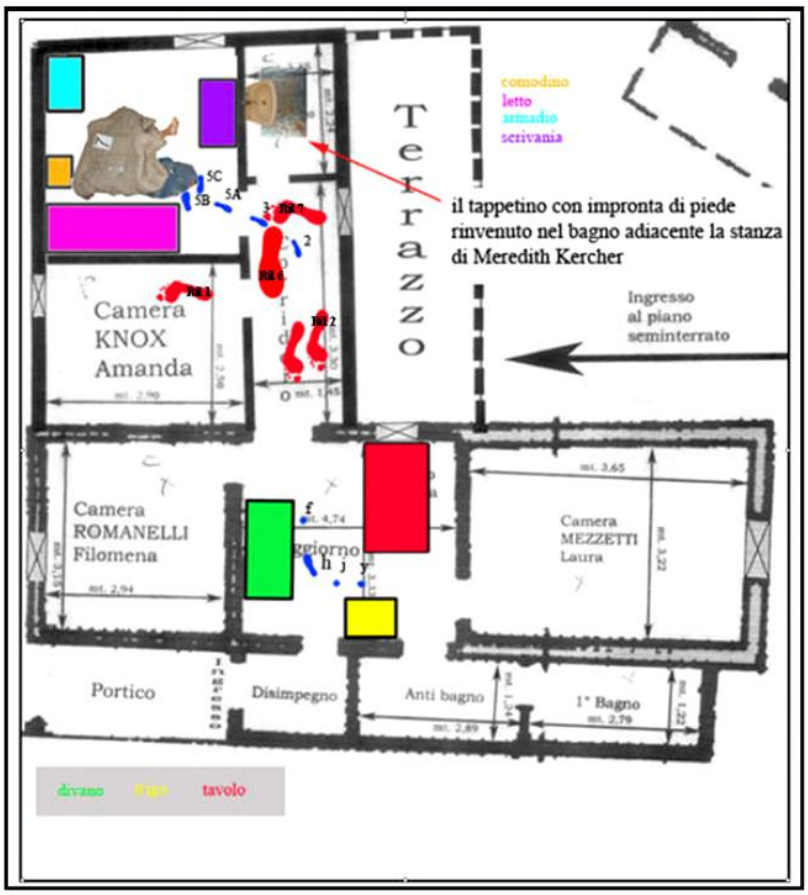

La **difesa non sta quindi sostenendo una tesi, ma sta solo documentando *per tabulas* un errore macroscopico della sentenza gravata**, sufficiente a determinarne l'annullamento per la decisività del punto, poiché ritenuto - a torto - dimostrativo del concorso di persone nel reato.

Ma vi è di più.

Ebbene, secondo la sentenza queste orme-fantasma di piede nudo sarebbero riferibili ad una persona di sesso femminile, perché avrebbero una misura di 37.

Ci sono ben quattro errori che vanno censurati: (1) perché è paradossale parlare di sesso in relazione a delle orme-fantasma; (2) perché è irragionevole attribuire il numero 37 a delle orme che non esistono; (3) perché è inaccettabile pretendere di coinvolgere il Sollecito sulla scorta di presunte tracce che, comunque, nell'ottica della sentenza sarebbero attribuibili alla Knox; (4) perché queste tracce plantari di fatto non esistono nella stanza della vittima.

In breve, la Corte territoriale arriva a postulare un concorso di tre persone nell'omicidio, sebbene le uniche tracce presenti nella stanza del delitto fossero quelle di scarpa sinistra attribuibili al Guede.

Ed allora, il provvedimento ha posto alla base del ragionamento sul concorso di persone dei dati processualmente inesistenti, includendo illogicamente anche Raffaele Sollecito tra i concorrenti, sebbene non vi fosse alcuna traccia plantare a lui attribuibile nella *crime scene*.

QUARTO MOTIVO

In relazione all'VIII (pag. 133), al XVII (pag. 280),
al XVIII (pag. 293) e al XIX (pag. 296) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. C) ED E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 238 BIS, C.P.P. IN PUNTO DI DIMOSTRAZIONE DEL SUPPOSTO CONCORSO DI PERSONE NEL REATO COMMESSO DAL GUEDE

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 111 COST., 238, 513, COMMA 2, E 526, COMMA 1 BIS, C.P.P., NONCHÉ ALL'ART. 6 § 3 LETT. D) CONV. DIR. UOMO PER VIOLAZIONE DEL REGIME DI UTILIZZABILITÀ DEGLI INTERROGATORI RESI DA RUDY GUEDE NELLA FASE DELLE INDAGINI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, COMMA 3, E 197 BIS C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI RUDY GUEDE, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA VIOLATO I PRINCIPI DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ

La pronuncia gravata ha preteso di ritrovare elementi decisivi per affermare la responsabilità del Sollecito prendendo a piene mani dal giudizio abbreviato a carico del Guede e dagli interrogatori resi da costui, sebbene chiaramente inutilizzabili a mente del disposto di cui all'art. 513, comma 2, c.p.p.

Quanto al primo punto, deve essere evidenziato come la sentenza impugnata, prima ancora di esaminare gli elementi difensivi capaci di negare rilievo alla tesi del concorso di persone, abbia preso le mosse dall'apodittico assunto secondo il quale "*la presenza di un accertamento con carattere di definitività della attribuibilità dell'omicidio di Meredith*

Kercher ad un preciso colpevole, Rudi Hermann Guede, in concorso con altre persone, rende indefettibile l'assunto che ogni valutazione di merito da svolgere in relazione al compendio indiziario emergente dagli atti del presente giudizio dovrà essere effettuata avendo come imprescindibile punto di riferimento l'accertamento giudiziale indicato, e quindi confrontandosi con il dato processuale definitivo che Rudi Hermann Guede fu partecipe, assieme ad altri, del delitto di Meredith Kercher, e che conseguentemente la aggredì nella abitazione di Via della Pergola in Perugia nella sera tra il 1° ed il 2 novembre 2007" (pag. 36 sent.).

Una simile affermazione inficia il ragionamento giudiziale, dal momento che **la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova** (Cass., Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 47314, Rv. 245483; in senso conf. Cass., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 8823, Rv. 242767).

Il che andava adeguatamente considerato nel caso di specie, tenuto conto pure della evidente diversità dei dati processuali utilizzabili nei due riti (abbreviato, da un lato, e ordinario, dall'altro).

Si rammenta che il Guede fu giudicato in separato giudizio abbreviato e che il materiale probatorio utilizzato in quel procedimento sia pari ad una piccola frazione delle prove acquisite nel giudizio ordinario.

Per marcare la abissale differenza tra i due procedimenti penali, basterebbe ricordare la consistente attività processuale svolta in primo grado nel processo a carico di Sollecito, senza dimenticare la cospicua attività istruttoria disposta in grado di appello a Perugia, a seguito di rinnovazione.

Limitando l'attenzione ad alcuni atti che hanno avuto ingresso nel giudizio ordinario, troviamo una serie di elementi favorevoli a Raffaele Sollecito che i Giudici dell'abbreviato non hanno potuto esaminare:

- Perizia genetica (Proff. Conti-Vecchiotti);
- Esame dei testimoni sugli orari per le discoteche e sui servizi navetta, che hanno consentito di smontare la deposizione del teste Curatolo (Mauro Mandarino, Rita Pucciarini, Arturo Ciasullo, Massimiliano Bevilacqua, Gaetano Ini, Rosa Ini, Giorgio Brughini);

- Integrazione della consulenza del dott. D'Ambrosio sul pc di Raffaele Sollecito;
- Consulenze genetico-forensi del Prof. Tagliabracci e del dott. Onofri;
- Consulenza del Prof. Vinci sulle orme;
- Consulenza dei Proff. Paoloni e Pellero sulle comunicazioni telefoniche;
- Consulenza medico legale del Prof. Introna;
- Consulenza Pasquali-Lombardi sulla traiettoria del sasso;
- Testi Brocchi e Palazzoli circa le modalità del furto con effrazione presso il loro studio legale di Perugia, realizzato con modalità analoghe all'ingresso furtivo in via della Pergola;
- a tali elementi di prova vanno aggiunti gli esami degli altri testimoni a discarico e dei consulenti di Amanda Knox.

In breve, la sentenza di Firenze – da un lato – non si è preoccupata del problema della smisurata differenza di materiale probatorio acquisito nei due processi e – dall'altro – ha finito col dare per dimostrato un elemento (il concorso di persone) che doveva essere, invece, processualmente accertato a valle del ragionamento indiziario.

L'errore è tanto più grave in quanto **il dogma del concorso si fonda su provvedimenti pieni di errori** per quanto attiene alla posizione del Sollecito.

Possiamo elencare almeno **4 errori madornali** contenuti nelle pronunce di abbreviato:

1) errore sulla inesistente impronta di scarpa di Raffaele Sollecito posta sotto il piumone della vittima; erronea affermazione dell'esistenza di "*tre tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Meredith non riconducibili al Guede*";

2) errore sul coltello a serramanico, indicato in tali pronunce come l'arma del delitto;

3) erronea affermazione circa l'esistenza di presunti "esiti peritali" che dimostrerebbero la presenza di due persone e di due coltelli;
4) errore sull'orario della telefonata al "112".

Per documentare tali sviste, è sufficiente evidenziare come a pag. 11 della sentenza di appello contro Guede, del 22 dicembre 2009, per giustificare il concorso di persone, si parli di una impronta repertata sotto il piumone della vittima che soltanto per poco tempo (all'inizio del procedimento) fu erroneamente attribuita a Sollecito (come si è già evidenziato, questo giudizio fu poi superato dalla stessa Accusa e le impronte furono correttamente attribuite al Guede: ad ogni modo, sulla base di tale erronea attribuzione fu adottata la misura cautelare nelle fasi iniziali del procedimento).
Nel medesimo provvedimento, si fa riferimento ad un coltello a serramanico sul quale sarebbero state ritrovate tracce del DNA di Amanda Knox e di Meredith Kercher: è noto, invece, che l'unico coltello (un utensile per tagliare i cibi) sul quale, secondo il giudizio della polizia Scientifica e poi dei periti di Firenze, fu ritrovato il DNA di Amanda Knox sia quello trovato nel cassetto della cucina di Sollecito[18].
Si badi che l'errore sul presunto coltello a serramanico è stato ripetuto dalla sentenza di Cassazione a carico di Guede, del 16 dicembre 2010.
Ed ancora proprio in questa sentenza ci sono ulteriori affermazioni gravemente erronee, che hanno finito con il condizionare la stessa decisione adotta dalla Corte di Firenze: a pag. 21 si sostiene che a carico del Sollecito esistessero una serie elementi, tra i quali gli "*esiti peritali*" sulla morfologia delle ferite, che avrebbero condotto alla conclusione dell'esistenza di due coltelli usati da due distinti soggetti.
In realtà, la perizia medico-legale Aprile-Cingolani-Umani Ronchi (pag. 48) non autorizzava affatto una simile conclusione, giacché i periti avevano precisato: "***mancano elementi significativi per affermare se nella fattispecie siano stati usati uno o più coltelli, rimanendo quale unico***

[18] A casa del Sollecito furono sequestrati due coltellini a scatto che, esaminati dalla Polizia Scientifica, non restituirono alcun dato utile alle indagini genetiche.

<u>giudizio possibile</u>, quello «di non incompatibilità» delle lesioni *con il coltello* [ndr: da cucina] *in giudiziale sequestro, considerato che trattasi di coltello a lama monotagliente*" (**all. XXII**).

Tale puntualizzazione è stata confermata nel corso dell'esame dibattimentale dal perito Umani Ronchi: DIFESA - AVV. GHIRGA – *"**Pertanto, mancano elementi significativi per affermare se nella fattispecie sono stati usati uno o più coltelli**".* PERITO – *Dunque "e per tanto, mancano elementi significativi per affermare se nella fattispecie sono stati"…*DIFESA - AVV. GHIRGA – *Se lo vuole...* PERITO - *..."usati uno o più coltelli, rimanendo quale unico giudizio possibile quello di non incompatibilità delle lesioni con il coltello in giudiziale sequestro". Sì.* DIFESA - AVV. GHIRGA – *Lo... lo conferma questo?* PERITO – ***Esatto, sì, sì, lo confermo, certo*** (pagg. 47 e 48 trascr. ud. 19 settembre 2009, all. VIII cit.).

Ma gli errori non finiscono qui.

Sempre a pag. 21 della sentenza della Cassazione Guede del 16 dicembre 2010 si legge che furono repertate "*tre tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Meredith non riconducibili al Guede*", elemento questo che, in concorso con altri, avrebbe "*convinto i giudici di appello del concorso di più persone nella azione*".

Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un elemento indiziario inesistente, che ha indotto in errore anche la sentenza impugnata, che infatti è caduta sul medesimo errore alle pagine 47, 62 e 63 della motivazione[19].

[19] Pag. 47: "*<u>Passando all'esame della stanza ove veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, fra gli altri reperti venivano evidenziate tre tracce plantari, con segni concentrici, lasciate per deposizione ematica. Trattasi all'evidenza di orme di piedi privi di scarpa</u>*"; pag. 62 : "*…la Polizia Scientifica, <u>esaminando la stanza ove era stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher</u>, <u>evidenziava tre tracce plantari</u>, con segni circolari concentrici, lasciate per deposizioni ematica. Le dimensioni delle orme rilevate, successivamente esaminate, <u>portano a ritenere che la persona che le aveva lasciate possa identificarsi con una persona di sesso femminile, trattandosi di un piede di misura 37</u>…*"; pag. 63: "*…<u>Guede, il quale compì l'aggressione e l'omicidio supportato dall'aiuto di altre persone; presumibilmente, sulla base delle tracce rilevate, da una persona di sesso maschile e da una persona di sesso femminile</u>*".

L'abbaglio è già stato censurato nel III motivo nuovo e, ai presenti fini, è sufficiente ricordare che all'interno della stanza della vittima furono trovate solo impronte di scarpa tutte attribuite incontestabilmente al Guede.

Vi è poi un quarto errore sull'orario della chiamata al 112 da parte del Sollecito: nella sentenza di appello contro Guede (pag. 8) si afferma che questa telefonata fu successiva all'arrivo della Polizia Postale. In realtà, **è del tutto pacifico che la Polizia Postale sopraggiunse dopo la telefonata del Sollecito al 112**, anche perché nessuno dei poliziotti notò i due ragazzi fare queste telefonate, come ricordato persino nella sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Assise di Perugia nell'ambito del procedimento contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito (pag. 80 – 81 sent. I grado). La riprova di tale realtà si è avuta grazie all'analisi dei video del parcheggio e alla ricostruzione degli orari impressi sulle telecamere (argomento sul quale si tornerà in seguito).

A seguito di questo breve *excursus*, può concludersi che l'affermazione dell'automaticità del concorso di persone, giustificata sulla scorta del giudicato a carico del Guede, non abbia tenuto conto delle numerose imprecisioni ed errori contenuti in quei provvedimenti.

Va poi contestata la pretesa dei Giudici di Firenze di procedere ad un recupero degli interrogatori resi dal Guede in fase di indagine (pagg. 298-307; 315-316 sent.).

L'utilizzazione di tali interrogatori – recepiti nella sentenza di abbreviato pronunciata dal Gip – è avvenuta da parte della Corte di rinvio senza tenere conto del fatto che il Guede, ogni volta che fu citato in dibattimento, si avvalse della facoltà di non rispondere sulle circostanze dell'omicidio, sottraendosi volontariamente all'esame della difesa Sollecito.

Il che è accaduto sia in primo grado che in appello.

Sarebbe stato sufficiente leggere le trascrizioni del primo grado (udienza del 4 aprile 2009, pag. 3 trascr., **all. XXIII**) per desumere tale lampante realtà processuale: "PRESIDENTE – *Lei in quanto imputato per gli stessi fatti per i quali è ora processo dinanzi a questa Corte di Assise, lei ha la facoltà di astenersi dal rispondere, dal deporre. Ci sono i suoi difensori, se ne è già dato atto a verbale, i suoi difensori di fiducia, entrambi sono presenti, quindi può scegliere sia di rispondere alle domande e sia di avvalersi della facoltà di non*

risponde; come ritiene. TESTE (GUEDE) – ***Mi avvalgo della facoltà di non rispondere***. PRESIDENTE - *Si dà atto che si avvale della facoltà di non rispondere. Si prende atto e può accomodarsi*".

A seguito di tale rifiuto di rispondere, la parte civile chiese l'acquisizione dei verbali di interrogatorio del Guede resi davanti al Pubblico Ministero, istanza a cui lo stesso PM decise di associarsi. Le difese Knox e Sollecito, invece, negarono il consenso a norma dell'art. 513 c.p.p.

La Corte di primo grado rigettò con ordinanza la richiesta di acquisizione di detti verbali di interrogatorio del Guede, in conformità al disposto codicistico.

Si riporta per comodità il contenuto dell'ordinanza del Giudice di primo grado, emessa all'udienza del 4 aprile 2009 (**all. XXIV**):

ORDINANZA

"*La Corte, provvedendo sulla richiesta del Pubblico Ministero e della parte civile Kercher, di acquisire i verbali dell'interrogatorio reso dall'imputato Rudy Guede nel corso delle indagini preliminari;*

preso atto del mancato consenso da parte dei difensori degli attuali imputati;

visti gli articoli 210 comma 1, 513 comma 2, C.P.P. e 111 Costituzione, ritenuto che l'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 513 subordina all'accordo di tutte le parti l'acquisizione ai fini probatori dell'interrogatorio del coimputato separatamente giudicato, che non abbia definito con sentenza irrevocabile la propria posizione, tanto alla luce dei principi del giusto processo, che l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Assise è stata ribadita dalla Corte costituzionale con ordinanza 358/2004 che ha dichiarato infondata la questione relativa al 513, commi 2 e 3, codice procedura penale, nella parte in cui non è prevista la lettura delle dichiarazioni eventualmente rese in sede di udienza preliminare dal coimputato del medesimo procedimento e che, essendo stata successivamente stralciata la sua posizione, sia valga in dibattimento, sentito quale imputato ex articolo 210 codice procedura penale, della facoltà di non rispondere;

rilevato che la giurisprudenza richiamata dal Pubblico Ministero fa riferimento ad un quadro normativo non più applicabile e che allo stato attuale della legislazione codicistica l'ingresso delle dichiarazioni di Rudy

Guede ai fini della loro utilizzazione sarebbe stata possibile unicamente ove rese nelle forme dell'articolo 392 codice procedura penale, ipotesi questa che non risulta essersi verificata;

respinge la richiesta in oggetto, e dispone procedersi con l'esame dei testi presenti".

Esisteva agli atti, quindi, una ordinanza chiara e netta che è stata clamorosamente ignorata dal Giudice di rinvio.

Ovviamente, essendosi il Guede avvalso in primo grado della facoltà di non rispondere, e non avendo gli imputati prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 210 c.p.p., si era nell'impossibilità di lettura ai sensi dell'art. 513, comma 2, c.p.p. Tale divieto doveva, ovviamente, ritenersi operante in sede di rinvio.

Il disposto normativo, del resto, è chiaro: "*Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, il Giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.* ***Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti***".

La giurisprudenza pure è chiarissima: "*Le disposizioni che impediscono di utilizzare le dichiarazioni rese dal soggetto che si sia avvalso poi della facoltà di non rispondere sono poste a presidio dei diritti di difesa dell'imputato nel senso che* ***non possono essere utilizzate per giustificare un giudizio di colpevolezza****, ma di esse si può tener conto sempre a favore dell'imputato*" (Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991, Rv. 252321).

Sul punto, c'è pure da fare richiamo al disposto dell'art. 526, comma 1 bis, c.p.p., a norma del quale "*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre*

volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore" (in ossequio, cioè, al precetto posto dal comma 4° dell'art. 111 Cost.).

Né sarebbe stato possibile procedere all'indiretto recupero del contenuto di tali interrogatori attraverso la sentenza di abbreviato a carico del Guede, pena l'aggiramento del precetto costituzionale.

Si aggiunga che l'art. 238 c.p.p. è del tutto chiaro nel limitare l'acquisizione dei verbali di altro procedimento alle "*prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento*" (il che evidentemente non era a dirsi nel caso di specie): è chiara, peraltro, la *ratio* di tale norma, specie se si ha riguardo al comma 2 bis del medesimo articolo, ove si chiarisce che tali verbali possono essere utilizzati "*solo se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova*".

In senso conforme, la giurisprudenza ha affermato che "*La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento*" (Cass., Sez. F, 1° agosto 2013, n. 35729, Rv. 256576).

Appare, pertanto, chiaro come tutta la parte della motivazione compresa tra le pagine 299 – 308 sia frutto di una inammissibile trasposizione di "*stralci significativi*" (per usare le parole della Corte di Rinvio) di dichiarazioni rese dal Guede alla Polizia Giudiziaria o ai magistrati inquirenti (come ammesso dalla medesima sentenza gravata a pagina 307).

Si noti pure come la citazione per riassunto (quello fatto dal Gip) costituisca un metodo assolutamente improprio per analizzare dei verbali di interrogatorio, i quali contenevano anche elementi contraddittori, che avrebbero potuto essere contestati dai difensori o essere richiamati come elemento a discarico[20].

[20] Ad esempio, nel verbale di interrogatorio del 7 dicembre 2007, reso innanzi al Gip (pag. 13 s., all. II cit.), Guede aveva dichiarato di non conoscere affatto Raffaele Sollecito ("GIUDICE: *...Lei conosce Sollecito Raffaele?* INDAGATO: ***allora è una persona che non ho mai visto***

In conclusione, la Corte di rinvio non avrebbe potuto mai ricavare da tali interrogatori degli elementi contrari al Sollecito, semmai solo elementi a favore, in base all'insegnamento della Cassazione secondo cui "*le norme che impediscono di utilizzare le dichiarazioni di coloro che si sottraggono all'interrogatorio o rifiutano comunque di rispondere sono poste a presidio dei diritti di difesa dell'imputato, tanto da assumere una valenza unilaterale; non sono, cioè, inidonee in senso assoluto, ma solo a sfavore dell'imputato (cfr. art. 111 Cost). Ne consegue che il Giudice non può utilizzare tali dichiarazioni per giustificare un giudizio di colpevolezza dell'imputato, ma nulla vieta che se ne tenga conto, invece, a favore dell'imputato*" (Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991, in motivaz.).

Stesso discorso va fatto in relazione alla pretesa utilizzabilità delle dichiarazioni rese in secondo grado dal Guede.

Guede venne, infatti, citato in appello (su richiesta della Procura Generale di Perugia) solo a controprova rispetto alla deposizione del teste Alessi, e non già per riferire sui fatti accaduti nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007.

In quella sede l'ivoriano volle limitarsi a confermare esclusivamente il contenuto di una lettera di smentita alla deposizione di Alessi (inviata ai *media*), rifiutandosi invece di rispondere ad ogni tentativo della difesa del ricorrente di allargare il campo delle domande ai fatti avvenuti la notte dell'omicidio.

Innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, **quindi, il Guede aveva esplicitamente chiarito che non intendeva affatto rispondere sull'omicido**: l'unico scopo della sua presenza in Aula era quello di smentire alcune circontanze rivelate dal testimone Mario Alessi.

Mario Alessi aveva sostenuto di essere stato destinatario di confidenze da parte di Guede durante la detenzione; in particolare, stando al suo racconto, l'ivoriano gli avrebbe confessato la estraneità al delitto dei ricorrenti.

GIUDICE: *lei non l'ha mai visto insieme ad Amanda?* INDAGATO: ***no, mai*** …. **GIUDICE**: *e quindi lei non lo ha mai visto, non lo conosce?* INDAGATO: ***no****"*).

Si deve, a questo punto, escludere che le vaghe risposte fornite dal Guede alla difesa Knox (avv. Dalla Vedova) possano essere utilizzate contro entrambi gli imputati, posto che **l'ivoriano ha opposto il privilegio del diritto al silenzio al difensore del Sollecito (avv. Bongiorno)**, allorché gli è stato chiesto di fornire la sua versione dei fatti avvenuti in via della Pergola (DIFESA AVV. BONGIORNO – *Presidente, c'è a da dire una cosa, che siccome abbiamo appena sentito dare lettura, è stata data lettura di una lettera in cui esplicitamente accusa il mio assistito e Amanda, io sono in controprova, credo sia mio diritto almeno dire al signor Guede, dopo anni che lo inseguiamo, se ci vuole raccontare la verità di questo omicidio* - TESTE – *Posso rispondere? Allora, da come è stata letta la lettera io penso di essere qui oggi per rispondere come procedimento penale alle dichiarazioni, le false dichiarazioni dell'Alessi Mario e dunque, come è scritto nella lettera, tutto quello che dovevo dire io l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali, **dunque non intendo rispondere su questo argomento*** – pag. 18 trascr. ud. 27 giugno 2011 – **all. XXV**).

Come si nota dal passaggio appena riportato, Guede si è rifiutato di rispondere al difensore del Sollecito, dichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere, proprio come in primo grado.

La Corte di Firenze avrebbe, quindi, dovuto tener distinti i due profili: 1) un conto era il valore delle dichiarazioni rese in appello dal Guede sulla vicenda Alessi; 2) altro era il tema della utilizzabilità/inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Guede in seguito alle domande della difesa Knox.

Sul punto, la Corte di Firenze ha ritenuto che "*le dichiarazioni di Rudi Hermann Guede rese avanti alla Corte di Assise di Perugia sono di indubbio rilievo processuale*" e che "*sulle dichiarazioni rese dal Guede si apriva un intenso contraddittorio processuale, **ed alle contestazioni mosse al teste dalla difesa di Amanda Marie Knox**, quest'ultimo accettando il contraddittorio processuale sulle contestazioni a lui mosse, collocava esplicitamente gli imputati Raffaele Sollecito sulla scena del delitto, attribuendo loro la responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher; e ciò poteva fare proprio perché collocava anche lui stesso sulla scena del delitto, ma in un ruolo di estraneità al reato*" (pag. 298 sent.).

Il travisamento è duplice: 1) la sentenza sorvola sulla circostanza che il Guede si avvalse della facoltà di non rispondere rispetto alle domande vertenti sui fatti accaduti la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007; 2) la decisione ignora che il Guede espresse un ostinato rifiuto a rispondere sul punto alla difesa Sollecito (come risulta dalle trascrizioni), dimostrando di volersi volontariamente sottrarre alle domande del ricorrente vertenti proprio sul tema centrale della responsabilità penale.

E' bene ricordare che all'udienza del 27 giugno 2011, il Guede si presentò davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia su richiesta della Pubblica Accusa, che – però, si badi – ne aveva chiesto l'assunzione **solo** a controprova delle dichiarazioni rese da Alessi ed altri detenuti (come risulta dalle trascrizioni di udienza del 18 giugno 2011, pag. 123: "PROCURATORE GENERALE - *Signor Presidente, posso? Noi dovremmo chiedere le prove contrarie, visto che abbiamo già un'altra udienza, se posso fare le richieste e poi magari le lascio le indicazioni. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Alessi noi vorremmo chiedere la testimonianza di Rudy Guede, tra l'altro condannato ormai con Sentenza definitiva*" – **all. XXVI**).

All'udienza del 27 giugno 2011 (cfr. all. XXVI cit.), Guede fu reso edotto, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., della facoltà di non rendere dichiarazioni ("PRESIDENTE – *Senta signor Guede, lei in quanto già processato e condannato per un reato in un procedimento connesso a questo, ai sensi dell'articolo 197 bis, non può essere obbligato a rendere dichiarazioni che in qualche modo possano contrastare, questo è un avvertimento preventivo che le faccio, nel caso in cui nel processo che ha riguardato…*").

Il difensore del Guede ribadì, quindi, che il teste assistito non avrebbe risposto su fatti diversi da quelli oggetto della citazione: "DIFESA AVV. SACCARELLI – *Se mi dà la parola volevo fare una precisazione alla Corte. In via principale volevo solo dire che Rudy Guede oggi è teste che solo per i fatti attinenti le dichiarazioni che ha già reso Mario Alessi alla scorsa udienza, non può riferire su altri fatti, solo su questi…*"

Dopo aver risposto alle domande del PG sui rapporti con Alessi, **Guede ha dunque confermato, anche in appello, di non voler rispondere alle domande dei difensori degli imputati in merito all'omicidio**: "DIFESA AVV. BONGIORNO – *Signor Guede, ci vuole invece parlare dell'omicidio*

di Meredith Kercher e delle cose di cui lei è a conoscenza? DIFESA AVV. SACCARELLI – *Mi oppongo, non sono fatti attinenti... mi oppongo decisamente*". A domanda del Presidente, Guede disse di non voler rispondere alle domande dell'avv. Bongiorno, uno dei difensori del Sollecito (pagg. 18-19 trascr. cit.).

La circostanza è resa ancor più pacifica dal passaggio di pagina 28, allorquando il concetto è stato chiarito sia dal PG che dal Presidente ad uno degli avvocati di Amanda Knox che insisteva per avere delle risposte: "PROCURATORE GENERALE – *...posso fare una sola precisazione? **Il teste ha detto subito che non intendeva rispondere a domande attinenti l'omicidio**, è inutile che la difesa continua a tentare sperando che si possa distrarre su questa decisione.* PRESIDENTE – *Non solo, ma ha già riposto poi alla domanda che ha fatto, gliel'ho detto, ha già risposto prima non possiamo ripetergli dieci volte le stesse domande.* DIFESA AVV. DALLA VEDOVA – *Va bene Presidente.* PRESIDENTE – *Io concluderei*."

Alla luce di quanto appena ricordato, giammai la Corte di Firenze avrebbe potuto ritenere utilizzabili contro il Sollecito le risposte date al difensore di Amanda Knox (avv. Della Vedova), dopo che l'ivoriano aveva opposto il proprio rifiuto a rispondere alle domande dell'avv. Bongiorno (pena la violazione del disposto di cui all'art. 526, comma 1 bis, c.p.p.)

Avendo il Guede confermato al difensore del Sollecito il proposito di non rispondere, ciò determinava l'inutilizzabilità contro lo stesso Sollecito delle successive dichiarazioni rese al difensore di Amanda Knox.

E` la stessa norma dell'art. 526, comma 1 bis, c.p.p. a chiarire che la valutazione del materiale utilizzabile vada fatta in relazione alla specifica posizione del singolo imputato, giacché menziona il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è volontariamente sottratto "*all'esame dell'imputato o del suo difensore*".

La sentenza gravata, dunque, alle pagg. 289 – 298, viola una seconda volta e in maniera eclatante il disposto dell'art. 526, comma 1 bis, c.p.p.

Il discorso non muta se si guarda alle norme della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

I diritti di difesa sono stati, infatti, limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 CEDU, atteso che **la condanna dell'imputato si è basata, unicamente o in misura determinante, su dichiarazioni rese da un soggetto sottrattosi al controesame del difensore dell'imputato Sollecito**.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea, affinché possa aversi un equo processo è essenziale che all'imputato venga concretamente garantita la possibilità del contraddittorio su un mezzo di prova decisivo (CEDU, p*rovvedimento del* 18/05/2010, *Seconda Sezione, Caso:* OGARISTI *contro* ITALIA**,** *Numero del Ricorso:* 231/07). In continuità con il caso *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* del 15 dicembre 2011, si richiama la decisione della Corte EDU del 25/04/2013 – *Yevgeniy Ivanov v. Russia* – in tema di diritto di interrogare i testimoni d'accusa. Da essa si desume che **deve essere sempre assicurato il diritto a controesaminare il testimone attraverso proprie domande, specie quando si tratti di un teste che rappresenti la prova determinante di colpevolezza.**

Qualora non dovessero apparire sufficienti le censure inoppugnabili sinora formulate, vi è un ulteriore aspetto che la Suprema Corte di Cassazione potrà valutare al fine di annullare la decisione gravata.
La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal Guede, senza preoccuparsi minimamente di rispettare il disposto codicistico e violando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Il che è a dirsi sia in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Guede in appello (reputate dalla Corte di Firenze di "*indubbio rilievo processuale*", allorchè "*collocava esplicitamente gli imputati Raffaele Sollecito sulla scena del delitto, attribuendo loro la responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher*": pag. 298 sent.), che agli interrogatori della fase di indagini ("*con specifico riferimento all'interrogatorio reso il 25 marzo 2008 al Pubblico Ministero, Rudi Hermann Guede collocava esplicitamente Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, identificandola sostanzialmente come coautrice dell'omicidio. In relazione alla posizione processuale di Raffaele Sollecito, le dichiarazioni rese in istruttoria da Rudi Hermann Guede erano sicuramente più «sfumate»…*", concludendo che "*allorquando Rudi Hermann Guede*

dichiarava alla udienza del 27 giugno 2011, sollecitato dalle domande di uno dei difensori di Amanda Marie Knox, di aver già in precedenza affermato la «stessa verità» - ovverosia di aver collocato sulla scena del delitto gli imputati attribuendogli l'omicidio - ***non mentiva, quantomeno in relazione esplicitamente ad Amanda Marie Knox***" (pagg. 307-308 sent.).

Il provvedimento impugnato pare ignorare che il Guede fu sentito in appello ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. , il cui ultimo comma stabilisce che "***alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3, c.p.p.***": le dichiarazioni del Guede andavano, quindi, valutate "***unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità***".

La sentenza gravata ha, dunque, completamente trascurato il tema della verifica della attendibilità del teste assistito.

Lo dimostra il fatto che la decisione ha saltato a piè pari le conclusioni raggiunte da altri Giudici che avevano ritenuto la completa inattendibilità del Guede.

Guede era stato bollato come soggetto inattendibile: 1) dalla Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio del 25 marzo 2013; 2) dagli stessi Giudici che lo avevano giudicato nel rito abbreviato (decisioni acquisite a norma dell'art. 238 bis c.p.p.).

E` sufficiente richiamare alcuni passi di queste decisioni per evidenziare tale aspetto.

Nella sentenza di annullamento del 25 marzo 2013, a pag. 57, si legge che "***la sua inaffidabilità generale*** *era attestata, senza téma di smentite, proprio dalla sentenza di condanna definitiva, ancorchè pronunciata in giudizio abreviato, che i giudici a quibus hanno inopinatamente trascurato,* ***in punto di totale inaffidabilità del Guede****…*".

Nella sentenza emessa dal Gip, si legge che Guede "***non sia credibile perché la sua versione: 1) è intrinsecamente non attendibile; 2) trova radicali smentite sia su aspetti fondamentali, che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno***" (pag. 79 sent. primo grado c. Guede, all. 8 al ricorso). Sempre ad avviso del Gip, "***all'imputato non si può credere, e non può riuscirci neppure chi vorrebbe farlo***" (pag. 89 sent. primo grado c. Guede, cit.).

Tale valutazione di inattendibilità è stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia ("***i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari***…": pag. 43 sent. appello c. Guede del 22 dicembre 2009 – all. 9 al ricorso) e dalla Corte di legittimità ("***La versione dell'imputato è del tutto inverosimile***…": pag. 18 sent. Cassazione c. Guede del 16 dicembre 2010, all. XX cit.).

Tutti questi provvedimenti hanno messo in evidenza **la pericolosa tendenza alla menzogna da parte del Guede e la sua abilità a manipolare la verità**: la Corte d'Appello di Perugia, nella sentenza del 22 dicembre 2009, ha notato che il Guede, "*tanto che in Germania, mentre comunicava, in un internet-cafè, con l'amico Giacomo Benedetti, tramite il sistema Skype,* ***seguiva contemporaneamente le notizie dell'inchiesta, sempre via internet, attraverso una emittente Mediaset; si mostra, infine, molto abile e niente affatto sprovveduto nel costruirsi alibi e nell'aggiustare le sue «verità» a mano a mano che i media pubblicano aggiornamenti sugli sviluppi delle indagini***" (pagg. 29 – 20 sentenza di secondo grado c. Guede, all. 9 al ricorso).

Il citato provvedimento, stigmatizzando le molte contraddizioni che contraddistinguono il racconto di Rudy, ne ha messo in evidenza anche la falsità, sottolineando come sia "*apparentemente* ***inspiegabile il motivo per il quale l'imputato****, che pure da subito aveva indicato, in termini alquanto generici, l'aggressore armato di coltello,* ***non avesse fatto subito il nome di Amanda*** *e riferito il suo collegamento con l'aggressore; non solo, ma una volta chiamato in un pubblico dibattimento, a ripetere quanto finalmente ebbe a dichiarare in merito alle persone presenti al tragico evento, si avvalse come documentato dalla P.G., della facoltà di non rispondere*" (pag. 50 sent. di secondo grado c. Guede, cit.).

E` alquanto singolare, quindi, che la sentenza pronunciata dai Giudici di Firenze abbia riposto tanta fiducia nel racconto del Guede, dal momento che altri Giudici, come il Gip ad esempio, si erano spinti a dire, a pag. 81 della decisione di abbreviato, che "…***per credere al Guede bisognerebbe fare un sovrumano atto di fede***".

Si configura, dunque, una evidente deviazione dai principi della chiamata in correità, atteso che, **prima ancora di valutare il tema dei riscontri alle**

dichiarazioni del Guede, la Corte di rinvio avrebbe dovuto confrontarsi con la questione della credibilità soggettiva e oggettiva del propalante.

E` noto insegnamento quello secondo cui "*nella valutazione della chiamata in correità o in reità, **il Giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni**...*" (Cass., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804, Rv. 255145).

Come si è detto, questo momento valutativo è stato completamente omesso.

L'ulteriore errore di diritto commesso dalla Corte di rinvio consiste nell'aver preteso di confermare le propalazioni accusatorie rese dal Guede attraverso i suoi stessi interrogatori resi nella fase di indagine, che chiaramente non potevano essere considerati elementi estrinseci, autonomi e indipendenti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

Si legge infatti a pag. 299 della sentenza che "*Rudi Hermann Guede, rispondendo alle contestazioni a lui mosse, dichiarava inoltre che le dichiarazioni accusatorie appena rese non erano affatto una novità, ma costituivano la conferma di quanto già aveva riferito precedentemente nel corso degli interrogatori resi nell'ambito del procedimento istruito a suo carico e conclusosi con sentenza definitiva di condanna. Ritiene la Corte che, ai soli fini di verificare la verità o meno di quest'ultima affermazione resa dal teste - circostanza rilevante al fine di verificarne la attendibilità -possa essere accertato quanto dichiarato precedentemente dal Guede nell'ambito del procedimento a suo carico già concluso; al fine di verificare quindi se la circostanza riferita in aula il 27 giugno 2011 avanti ai Giudici della Corte di Assise di Perugia costituisse una novità processuale, ovvero realmente Rudi Hermann Guede avesse già collocato in precedenza gli imputati sulla scena del delitto con il ruolo di autori dell'omicidio*".

Deve ritenersi che il tentativo di confermare le accuse del dichiarante (senza neppure prima preoccuparsi di valutarne l'attendibilità generale) attraverso l'esame dei suoi interrogatori costituisca un clamoroso errore di diritto.

La Cassazione è chiara sul punto: "*In tema di chiamata in correità, **i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio**, sia rappresentativo che logico, **a condizione che sia indipendente** e, quindi, anche da altre chiamate in correità, **purché la***

conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare*, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato…*" (Cass., Sez. III, 18 luglio 2014, n. 44882, Rv. 260607; in senso conforme, si veda: Cass., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 1263, Rv. 235800; ed ancora, sempre nel senso che la chiamata in correità per assurgere a rango di prova richieda "riscontri estrinseci" autonomi e avulsi dalla chiamata stessa, si v. Cass., Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821, Rv. 231301).

In breve, la decisione impugnata si è basata in modo decisivo su dichiarazioni del Guede che non solo erano inutilizzabili, ma che risultavano del tutto inattendibili e, comunque, prive di riscontri estrinseci.

Ad ulteriore riprova della incompletezza della disamina giudiziale, va aggiunto che la pronuncia, nel richiamare i passi della sentenza di abbreviato (nei quali erano stati sintetizzati i contenuti dei verbali di interrogatorio di Guede) ha evitato di compiere una rivalutazione critica delle propalazioni dell'ivoriano.

Se la Corte di Firenze, anziché, riportare la sintesi del Gip avesse avuto la possibilità di esaminare il contenuto reale degli interrogatori, in particolare quello reso innanzi al Gip in data 7 dicembre 2007 (all. II cit.), avrebbe immediatamente compreso che non vi erano elementi a carico del Sollecito.

In tale interrogatorio di garanzia, infatti:

- **Guede ha dichiarato di non conoscere Raffaele Sollecito, né di sapere che Amanda Knox fosse all'epoca la ragazza di quest'ultimo.** Si veda pag. 13 s. dell'interrogatorio Gip: "Giudice: *non si ricorda. Senta quindi lei con, adesso un attimo, prima volevo chiedere: lei conosce Sollecito Raffaele?* Indagato: ***allora è una persona che non ho mai visto*** Giudice: *lei non l'ha mai visto insieme ad Amanda?* Indagato: ***no, no mai*** Giudice: *non ha mai visto quindi e, chissà che Amanda conviveva o comunque stava insieme a questo ragazzo italiano* Indagato: *no* Giudice: *non lo sapeva?* Indagato: *no*……Giudice: *quindi lei non l'ha mai visto, non lo conosce* Indagato: *no*".

- **<u>Guede ha dichiarato al Gip di non aver visto il volto del presunto aggressore.</u>** Si veda pag. 19 dell'interrogatorio Gip: "Giudice: *lei gli ha messo una mano sulla spalla, quindi lo ha visto in viso Indagato*: ***no, in viso non l'ho visto***……."; si veda anche pag. 21 dell'interrogatorio: "Avv. Biscotti: *il Giudice vuole chiedere, l'hai visto davanti in facci*a Indagato: ***no, io non l'ho vista bene questa persona***….."
- **<u>Guede ha dichiarato al Gip di non poter riconoscere lo sconosciuto neppure tramite delle fotografie.</u>** Si veda pag. 87 dell'interrogatorio Gip: "Giudice: *no se è in grado di riconoscerlo attraverso la visione di fotografie* Indagato: *penso di no, non credo perché non è che l'ho visto in piena faccia come posso guardare lei o l'avvocato*".

Guede nel corso degli interrogatori ha poi menzionato una serie di elementi che dimostrano la mendacità della sua deposizione in punto di descrizione dello sconosciuto assalitore: il doppio mento, la presenza di zigomi accentuati, l'uso della mano sinistra, la giacca nera marca «Napapijri», la cuffia bianca recante una striscia rossa nel mezzo. Tutti elementi questi che portano ad escludere qualsiasi credibilità alla versione del Guede, stante l'inconciliabilità di tali elementi con la persona del Sollecito.

Si veda, ad esempio, il passo di pagina 303 della sentenza impugnata ove si legge che il Guede "*descriveva il soggetto in questione come di poco più basso di lui, di corporatura analoga, con Jeans chiari, una giacca nera marca «Napapijri» di cui aveva notato il logo, una cuffia bianca recante una striscia rossa nel mezzo e i capelli - che si intravedevano al dì sotto - di colore castano: non era in grado di fornire una descrizione migliore proprio a causa dell'aggressione in atto, che lo aveva indotto a prestare attenzione a non essere ferito, anche se l'uomo lo aveva attinto di striscio alla mano destra*".

La sentenza sembra non avvedersi delle circostanze (platealmente false) riportate dal Guede, che riferisce di capi di abbigliamento che non sono mai stati sequestrati al Sollecito; asserisce poi che il fantomatico assassino impugnava il coltello nella mano sinistra, prefigurando così un presunto uccisore mancino (aspetto mai emerso nel processo).

Particolare che viene ripreso pure a pagina 306 della sentenza ove si legge che Guede "*ripeteva la narrazione sull'individuo che aveva visto di spalle sulla soglia, e che si era girato di scatto con un coltello nella mano sinistra, non appena il GUEDE era arrivato vicino a lui ed aveva scorto il corpo della ragazza ferita sul pavimento. Rispetto al precedente interrogatorio, aggiungeva che quell'uomo aveva gli zigomi accentuati e una specie di doppio mento: non portava occhiali, e poteva avere all'incirca la sua stessa età. RUDI, che pure sosteneva di avere udito la voce della KNOX, non aveva veduto AMANDA in casa, trovandosi dinanzi solo il soggetto con il coltello, che lo aveva costretto a indietreggiare fino a cadere per terra quando era tornato nel soggiorno, tanto da aver preso una sedia per tirargliela contro e cercare di allontanarlo da sé: correggeva la prima, un po' frettolosa e inverosimile, indicazione relativa al tempo di quella specie di colluttazione, definendo fulminea un'aggressione che a dicembre aveva ritenuto fosse durata cinque minuti o più*".

La sentenza di rinvio, mentre non sembra farsi alcuna remora a citare il contenuto degli interrogatori inutilizzabili del Guede, non pare tener conto delle obiezioni mosse in sede di abbreviato alle accuse formulate nei confronti di Amanda Knox.

Si legge, infatti, nella sentenza di abbreviato di primo grado (pagg. 82-83, all. 8 al ricorso) che il narrato del Guede lascia emergere evidenti profili di inattendibilità, sol che si metta a raffronto il contenuto dei diversi verbali: "*Un altro, ed ancor più importante interrogativo, è però diretta conseguenza del rilievo - empirico e lampante - che il nome della KNOX viene fuori solo nel ricordato, secondo interrogatorio (per meglio dire, il terzo, se si conta anche quello reso a Koblenz). Il 7 dicembre 2007, dinanzi al G.I.P., egli disse di essere andato in bagno dopo l'approccio avuto con MEREDITH, ed aggiunse: "ho sentito suonare alla porta, il campanello, e però dopo io ho messo il volume alto e ho fatto i miei bisogni", senza alcun riferimento ad AMANDA; descrivendo il momento in cui si affacciò alla finestra della stanza della ROMANELLI per guardar fuori, dopo la fuga dell'ignoto armato di coltello, disse: "c'era una stanza, sono entrato in quella stanza in quanto la*

finestra era visibile, si vedeva e il cortile e la strada, non ho visto nessuno", per poi ribadire di non aver veduto o tanto meno riconosciuto chicchessia. ***Non si può affermare, pertanto, che il 26 marzo 2008 le dichiarazioni sull'aver riconosciuto la voce di AMANDA alla porta e sull'averne veduta la figura all'altezza del cancello furono una sorta di completamento della narrazione precedente****, magari perché si trattava di particolari che non c'era stato il tempo di chiedere e che il GUEDE avrebbe chiarito anche se al secondo interrogatorio si fosse dato corso l'8 dicembre:* ***furono invece un radicale cambio di rotta****, di cui è doveroso tenere conto anche per valutare complessivamente l'attendibilità dell'imputato. La domanda, implicitamente annunciata poche righe fa, è infatti: se la verità è quella, vale a dire se alla porta e sul cancello c'era davvero AMANDA e RUDI la riconobbe, perché non lo disse subito?*"

Nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'ivoriano, nessuno spazio è stato riservato in sentenza all'esame della conversazione via Skype tra Benedetti e Guede (all. I cit.).

La decisione di Firenze riduce il tutto ad una semplice "email" indirizzata al primo (cfr. pagg. 19 e 20 sent., nell'ambito della quale Guede aveva, comunque, dichiarato che "*Amanda non c'entra*"), dimenticando che agli atti era presente la registrazione della conversazione via Skype tra i due.

Ebbene, nell'ambito della rivalutazione degli elementi dichiarativi riferibili al Guede, sarebbe stato doveroso tenere conto anche dei contenuti di tale dialogo registrato.

La Cassazione del 25 marzo 2013 si era limitata a ritenere che la conversazione via Skype da sola non potesse essere assunta per ribaltare l'*excursus* dei Giudici di primo grado, il che non significava però che non andasse valutata assieme a tutti gli altri elementi processuali.

Sarebbe stato, pertanto, onere della Corte di rinvio – nella rivalutazione del materiale probatorio – tenere in considerazione anche il contenuto della conversazione via Skype, nella quale il Guede affermò di non aver mai visto in faccia il presunto aggressore: "…***allora era semibuio, di faccia non l'ho visto*** …" (trascrizioni, pag. 14).

Ed ancora, nel corso della medesima conversazione, Guede aveva pure negato che tra lui ed Amanda Knox vi fosse un rapporto di amicizia o di conoscenza approfondita, come invece supposto in sentenza: "RUDY: ***ma chi cazzo la conosce Amanda?*** *Dicono che la vedevo spesso,* ***ma chi cazzo la conosce?***" (pag. 87 trascrizioni).

Inoltre, si ricorda che **Guede, nella conversazione con l'amico Benedetti aveva precisato di essere entrato nella casa di via della Pergola tra le 20:20 e le 20:30** (cfr. pag. 9 delle trascrizioni)[21], **collocando il momento dell'aggressione verso le ore 21/21:20** (cfr. pagg. 12-13 delle trascrizioni)[22].

Giacomo: eh, ma sì, ho capito, ma, dico, tipo questo verso che... quindi verso che ora pensi che è successo? Che ne so...

Rudy: verso le nove, le nove e venti, perchè il tempo che ci siamo messi a parlare, tutte 'ste cose.

Giacomo: ho capito.

In pratica, l'aggressione era avvenuta in un momento in cui Sollecito aveva un forte alibi rappresentato dalla interazione con il proprio computer (alle 21:26: visione del file "Naruto").

Ignorando, poi, quanto evidenziato da altri Giudici, la sentenza impugnata non si è posta minimamente il problema che il Guede potesse aver sfruttato il periodo di latitanza per tenersi aggiornato sul caso e poter così rielaborare il fatto a proprio vantaggio.

La decisione gravata, quindi, neppure contempla la possibilità che ci si trovi di fronte al tentativo dell'ivoriano di scaricare la responsabilità su altri. Altro sintomo, questo, della incompletezza della valutazione giudiziale.

Ed infatti, il Guede, interpellato dal Benedetti sul presunto ruolo di Amanda Knox nella vicenda, ammette: "***allora…io…quando…io i giornali li ho letti questi giorni comunque***", lasciando intendere che si fosse documentato durante il periodo di fuga in Germania sulle notizie che erano circolate

[21] Rudy: *Allora siamo entrati e penso che saranno state le otto e mezzo, così, le otto e venti.*

[22] Rudy: *verso le nove e venti, nove e mezzo così…*

sull'omicidio (n.b. nel frattempo Amanda Knox e Raffele Sollecito erano stati sottoposti a misura cautelare e risultavano essere i principali indiziati).

Ed infatti, quando Giacomo Benedetti soggiunge: "*ho capito, tu quindi dici, pensi come se hanno fatto finta…*", Guede osserva: "Rudy: "***sì, come hanno scritto, come se fosse stata una rapina***" (pag. 20); Rudy: "*Si, ma dopo comunque* ***da quanto ho letto io*** *c'è venuto qual…perché io quando sono andato via il vetro non era rotto…*" (pag. 34).

Guede aveva, dunque, ammesso all'amico di aver letto i giornali in quei giorni e di aver saputo dell'ipotesi investigativa della simulazione del furto.

Sul punto, basta ricordare che la stampa nazionale si era occupata in maniera molto dettagliata del caso Meredith Kercher ed erano ormai noti gli indizi a carico degli indagati, essendosi ipotizzato che la vittima fosse stata uccisa con un coltello proveniente dalla casa di Raffaele Sollecito e che il vetro fosse stato rotto per simulare un furto.

La Corte avrebbe dovuto, pertanto, valutare anche la sincerità delle risposte fornite dal Guede e l'interesse antagonistico a mentire.

QUINTO MOTIVO

In relazione al XII (pag. 181) e XIII (pag. 195),
nonché all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE: AI RISULTATI DELLE INDAGINI MEDICO-LEGALI SUL COLTELLO DA CUCINA (REP. 36) E ALLA PRETESA «NON-INCOMPATIBILITÀ» DI TALE STRUMENTO CON LA FERITA PIÙ GRANDE RISCONTRATA AL COLLO DELLA VITTIMA

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DI TALE PROVA INDIZIARIA

Nel presente motivo nuovo verranno analizzati gli errori più eclatanti nei quali è incorsa la Corte di Firenze sul reperto 36 – il coltello da cucina sequestrato in casa del Sollecito – che è stato ritenuto, a torto, la presunta arma del delitto.
A tale riguardo, le sviste in cui è incorsa la sentenza appaiono riassumibili in due grandi categorie: travisamento della prova indiziaria; errori di carattere genetico-forense.
Nel presente motivo, verrà trattato il tema del travisamento della prova indiziaria, anche con riguardo ai risultati della perizia medico-legale.

Travisamento della prova indiziaria

In questa prima categoria (**travisamento della prova indiziaria**), rientrano numerosi vizi che verranno di seguito illustrati nel modo più schematico possibile al fine di far emergere le più gravi incongruenze logiche.

PRIMO ERRORE INDIZIARIO

- Il provvedimento censurato ha sostenuto che il coltello da cucina costituisca l'arma del delitto. Per giungere a tale conclusione, la Corte di rinvio ha propeso per un giudizio di compatibilità tra la lama del coltello in questione e la ferita più grande al collo della vittima, omettendo completamente di considerare il contenuto dell'esame dei periti medico-legali (Proff. Aprile-Cingolani-Umani Ronchi).

  Un Giudice può anche non aderire ad una perizia, ma deve spiegarne le ragioni. In questo caso, non vengono nemmeno citati gli esami dei periti medico-legali. Il dubbio è che sia sfuggita del tutto questa importante parte del processo.

  In realtà, la valutazione operata dai periti di primo grado fu molto complessa e in sede di esame gli stessi parlarono di un giudizio travagliato e di una retrocessione del giudizio di incompatibilità.

  In proposito il perito Cingolani ha precisato quanto segue: "***Questo significa che abbiamo in realtà retrocesso questo giudizio che vi dico - non ho remore a ripetere perché l'ho già detto in udienza preliminare - di dubbio di incompatibilità con un'espressione che mi sembra testimoni semplicemente il travaglio di doverla dare, che è quella di non assoluta incompatibilità***" (pag. 90 trascr. ud. 19 settembre 2009).

  Ed infatti, il giudizio di "non incompatibilità" venne basato esclusivamente sul rilievo che il coltello in sequestro avesse una lama monotagliente (caratteristica della lama che inflisse le ferite al collo della vittima), in base a quanto chiarito dal Prof. Umani Ronchi: PERITO – *No, io credo che abbiamo spiegato nel corso della perizia che questo giudizio di non incompatibilità si basa essenzialmente sul fatto che il coltello fosse mono-tagliente, cioè con una costa e un margine tagliente. Quindi, questa è una... infatti una non incompatibilità, perché se fosse stato bi-tagliente avremmo detto: "E` incompatibile", ecco"* (pag. 59 s. trascr. ud. 19 settembre 2009, all. VIII cit.). Ed ancora, si veda pag. 60 delle medesime trascrizioni: DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – *Ma quindi, Professore, qualsiasi coltello che avesse le stesse caratteristiche morfologiche, cioè che fosse mono-tagliente, avrebbe avuto la stessa dichiarazione di non incompatibilità?* PERITO – *Praticamente sì, praticamente sì….*

Il che, però, equivaleva al nulla sotto un profilo squisitamente probatorio, perché l'essere monotagliente è una condizione condivisa da moltissimi coltelli comunemente in uso.

In breve, la "*non incompatibilità*" tra l'arma in giudiziale sequestro e le ferite da punta e taglio presenti sul collo di Meredith Kercher, venne affermata dai periti **in termini di compatibilità generica tra un qualsiasi coltello - dotato di una punta e di una lama - e le ferite da punta e taglio rilevate sulla vittima, in tal modo estendendo la "*non incompatibilità*" a qualsiasi strumento da punta e taglio**.

I periti incaricati dal Gip, ed in particolare i Proff. Cingolani e Umani Ronchi, avevano concluso in questo senso: "*questo giudizio di non incompatibilità si basa essenzialmente sul fatto che il coltello fosse mono-tagliente, cioè con una costa e un margine tagliente*" (Prof. Cingolani, pag. 59 ud. 19 settembre 2009); ed ancora:"***molti altri coltelli sono certamente più compatibili di quello in sequestro con quella lesione*** *quindi, altri coltelli sono compatibili e molti altri sono compatibili*" (pag. 90 ud. 19 settembre 2009).

Ma vi è di più.

Come si evince chiaramente dall'allegato esame, i periti - in realtà - non credevano affatto che il coltello da cucina fosse l'arma del delitto.

A dimostrazione di quanto appena detto, i periti hanno ammesso che anche un coltello di più modeste dimensioni avrebbe potuto determinare la lesione mortale.

Si vedano i seguenti passaggi dell'esame del perito Cingolani:

(pag. 60 s. trascr. ud. 19 settembre 2009)

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – *Ma quindi, Professore,* ***qualsiasi coltello che avesse le stesse caratteristiche morfologiche, cioè che fosse mono-tagliente, avrebbe avuto la stessa dichiarazione di non incompatibilità?***

PERITO – ***Praticamente sì, praticamente sì.*** *Beh, certo, occorre ovviamente sempre un minimo di lunghezza della lama e anche un minimo di larghezza della lama. Ecco, lì è un discorso ovvio, no? Se c'è un temperino con un... con una lametta così, è evidente che non può riuscire*

a... eh! Teoricamente potrebbe anche, però in linea di massima la compatibilità è molto, molto modesta.

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – *Però, sempre tornando a questa lesione, alla lesione più grossa, lì c'è un tramite di 8 centimetri?*

PERITO – *Sì*.

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – ***Quindi, in base a quello che ha detto lei, una qualsiasi lama mono-tagliente, anche in virtù di una possibile forza...***

PERITO – ***Sì, sì,*** *beh...*

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – *Di uscita e di entrata...*

PERITO - *Potrebbe...*

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – ***Di 3 centimetri, 4 centimetri avrebbe potuto...***

PERITO – ***Sì***.

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – ***...causare quella lesione?***

PERITO – ***Ma sì, certo,*** *ma infatti mi hanno fatto vedere prima una lama e ho detto: "Quanti centimetri è?" (fuori microfono) 8 centimetri, va bé genericamente...*

PRESIDENTE – *Al microfono, al microfono.*

PERITO – *Beh, genericamente, genericamente sì,* ***dipende dalla pressione, dall'obliquità, dalla... quindi dall'azione esercitata da chi manovra il tagliente****.*

Si aggiunga, infine, che l'impiego dell'arma in questione è stato escluso in modo categorico, anche sotto un profilo dinamico, dai consulenti di parte (Prof. Torre per la difesa Knox e Prof. Introna per Sollecito).

SECONDO ERRORE INDIZIARIO

- La sentenza impugnata ha omesso di esaminare accuratamente l'opinione dei periti, i quali hanno perentoriamente escluso – avuto riguardo alle caratteristiche dell'ipotetica arma e alla natura delle ferite al collo – che l'aggressore volesse uccidere.

  Sul punto non ci possono essere equivoci.

Secondo i periti, infatti, l'impiego di quella lama era sicuramente incompatibile con il dolo omicidiario.

A dimostrazione del fatto che il coltello da cucina non fosse l'arma impiegata per il delitto, va considerato quanto riferito dal Prof. Cingolani (perito medico-legale), il quale all'udienza del 19 settembre 2009, ha spiegato che nella zona del collo interessata dalla ferita più grande (lesione di 8 cm.) non vi fosse alcun tessuto capace di opporre resistenza alla penetrazione di una lama di ben 17, 5 cm.:

(pag. 160 trascr. cit.)

PERITO – ***La caratteristica dell'arma da punta e taglio è proprio quella di essere penetrante*** *perché dilacera i tessuti e quindi...* ***i tessuti offrono la resistenza che possono, ma è molto modesta*** *rispetto all'energia traumatica dell'arma.* ***L'arma da punta e taglio è risaputamente un'arma capace di penetrare e quindi di solito penetra fin quando riesce a penetrare****, e cioè non trova una superficie rigida che gli oppone una resistenza invincibile*.

(pag. 161 s. trascr. cit.)

PRESIDENTE – *Sì, però è lei che introduce questo argomento, dice: "Se l'intenzione era di uccidere, la lama"...* PERITO – *Perché era stata fatta la domanda.* PRESIDENTE - *"La lama entra per intero".* PERITO – *Ecco.* PRESIDENTE – *Però, se l'intenzione è uccidere e magari, no? Attingendo il colpo anche per un po', c'è una emorragia tale che la vittima immediatamente cade al suolo, è inutile affondare ulteriormente la lama, ecco. PERITO – Guardi che sono cose che...* PRESIDENTE – C*ioè, no, è una valutazione...* PERITO – *No, sì, però, voglio dire...* PRESIDENTE – *Che si può fare?* PERITO – ***La penetrazione della lama avviene in qualche frazione di secondo, eh?*** *Voglio dire, non è che uno...* ***Se l'intenzione è quella di uccidere, la zona è vitale, si prende l'arma idonea, si produce la lesione che va in profondità perché l'arma è idonea ad attingere in profondità l'organismo. E qui è certo che c'è questa lesione, c'è quell'altra lesione, che danno l'indicazione che la lama non è penetrata e non c'è una ragione apparente di ostacolo insormontabile a questo. Io***

<u>questo, dal punto di vista tecnico, posso dire solo questo</u>) - (pag. 161 s. trascr. cit.)[23].

<u>In pratica, delle due l'una: o il coltello da cucina non è l'arma del delitto, visto che, comunque, è indiscutibilmente incompatibile con la ferita più piccola al lato destro del collo, oppure chi usò quell'arma non fu mosso dall'*animus necandi*, altrimenti avrebbe affondato interamente la lama nella gola.</u>

Ed infatti, la *perizia medico-legale* dei Proff. Cingolani, Umani Ronchi e Aprile (all. XXII cit.) ha evidenziato che la morte non fu istantanea e che essa sopraggiunse in un intervallo di 7-10 minuti.

I colpi non vennero, cioè, inferti con la forza e la decisione di chi agisce per uccidere: il Prof. Cingolani (incidente probatorio, 19 aprile 2008, pag. 15 trascriz., **all. XXVII**), per quanto riguarda i rilievi dell'autopsia, ha ricordato la notazione del dott. Lalli, secondo cui non venne attinto nessun grande vaso del collo: ***"cioè i due fasci neuro vascolari dei due lati erano indenni".***

La natura delle tre lesioni indicate come IE-16, IE-16 e IE-17 sarebbe, quindi, inidonea a dimostrare la volontà di uccidere, dal momento che l'osso ioide non poteva offrire alcuna resistenza al passaggio di una lama (cfr. le dichiarazioni rese dal Prof. Cingolani all'udienza del 19 settembre 2009, verbale redatto da fonoregistrazione, pag. 93 e s.): il che significa che **se vi fosse stata la volontà di uccidere la lama non avrebbe trovato alcun impedimento capace di impedire una penetrazione totale (dunque, ancor più micidiale) e direttamente mortale**.

---

[23] Nessuno dei periti ha dunque parlato di dolo omicidiario, tanto meno il perito Cingolani (PRESIDENTE – *Se questo è, no? E quindi la finalità aveva una finalità connotabile in termini di, ecco, diciamo caratterizzabile sessualmente, l'intento omicidiario lei come lo pone?*), il quale ha negato una relazione diretta ed immediata tra la finalità sessuale e quella omicidiaria (PERITO – *Però voglio dire, di questo non c'è corrispettivo tecnico, quindi non si...* ***mi si può chiedere direi, come lettore di libri gialli piuttosto che non come perito, ecco***. *Io dal punto di vista tecnico posso dare il contributo sulla risoluzione di quei quesiti che ci sono stati dati, poi sulle dinamiche del perché di determinate condotte, francamente io penso che questo...* – pag. 171 trascr. ud. 19 settembre 2009, all. VIII cit.).

Si veda ancora quanto dichiarato all'udienza del 19 settembre 2009 dal perito Cingolani (cfr., pag. 148 trascr.):

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Senta, secondo la sua esperienza, nel concitamento di un'aggressione con lesioni multiple da arma da punta e taglio la... le pugnalate, sono in genere sferrate con il massimo della forza?*

[…]

PERITO – *Nell'ipotesi di condotta omicidiaria, certamente no. Cioè, certamente no,* ***nel senso che se la volontà è quella di uccidere è evidente che l'arma viene affondata fino a che non si ferma per qualche ragione anatomica, insomma se la volontà è quella di uccidere***.

[…]

PERITO – *Beh, torno a ripetere quello che ho detto prima, nel senso che* ***nelle modalità omicidiarie la lama penetra, insomma.***

In altre parole, la Corte nell'affermare che il rep. 36 (coltello da cucina) fosse l'arma del delitto non si è resa conto di incappare in una evidente contraddizione, posto che le modalità di impiego di quella presunta arma contraddicevano l'assunto del giudicante (ossia che la mano del colpitore fosse sorretta dal dolo omicidiario).

TERZO ERRORE INDIZIARIO

- La sentenza impugnata dimostra grave imbarazzo quando cerca di giustificare il ritrovamento casuale dell'arma del delitto, estratto a caso da un cassetto ove erano presenti altri coltelli da cucina non sequestrati o analizzati.

  In particolare, la sentenza non ha dato conto del fatto che, in base alla deposizione dell'operante di P.G. Finzi, il coltello in questione fu prelevato dalla P.G. "a caso" da un cassetto della cucina del Sollecito, dove erano presenti anche altri utensili dotati di lama, che avrebbero potuto essere a loro volta attenzionati.

  Come evidenziato dall'operante Finzi, la scelta di tale coltello fu del tutto accidentale ("*C'erano altri coltelli sì però ho preso questo coltello in quanto dai breefing che c'erano stati, da intuito investigativo, l'ho preso e*

l'ho mostrato immediatamente al dottor Chiacchiera, ho detto: «Dottore io questo lo prenderei» ed il dottor Chiacchiera mi ha…": pag. 177 trascr. ud. 28 febbraio 2009, **all. XXVIII**).

La sentenza di rinvio ha posto in evidenza quanto segue, a proposito della deposizione dell'operante: "*Il teste riferiva di aver aperto il primo cassetto della cucina contenente le stoviglie, e di aver notato un grosso coltello che aveva attirato la sua attenzione in quanto, posizionato sulla sommità di tutte le altre stoviglie, era particolarmente lucido e pulito se confrontato con le restanti posate*" (pag. 198 sent.).

In realtà, la Corte ha valorizzato un apprezzamento soggettivo del teste (che ha riferito una valutazione personale derivante da una impressione non suffragata da elementi oggettivi), in violazione dell'art. 194, comma 3, c.p.p.

La sentenza ha, invece, omesso di valutare altri punti della sua deposizione resa all'udienza del 28 febbraio 2009, in particolare allorquando il teste ha riferito di aver scelto il coltello in questione assumendo che gli sembrava compatibile con le ferite (DOMANDA – *Prima di andare avanti, dopo vado avanti con la descrizione che ha fatto, ma lei sapeva come era morta la ragazza inglese?* RISPOSTA – *Sì, era stata attinta da numerose coltellate al collo.* DOMANDA – *Le sono state descritte queste lesioni che aveva riportato?* RISPOSTA – *Sì, abbastanza profonde e quindi probabilmente era stato adoperato un coltello con una lama abbastanza grande, questo si era saputo nei briefing che c'erano stati qualche ora prima* – pag. 175 trascr. cit.).

Nel corso del controesame della difesa, era tuttavia emerso che l'operante:

1. **non aveva mai visto le ferite;**
2. **non sapeva nulla su lunghezza e profondità delle stesse.**

Smentito su tutto, il teste faticosamente cercò di giustificare la scelta del coltello sulla base dell'intuito personale.

Si vedano i seguenti passi dell'esame testimoniale: DOMANDA - *Lei, mi sono riportato testualmente quello che ha detto, ho preso, lei ha detto in questa maniera, ho preso questo coltello perché secondo il mio intuito investigativo era compatibile con le ferite che io non ho mai visto. Che*

significa questo? RISPOSTA – *Significa che* ***io non le ho mai viste****, ma mi era stato detto, l'avevo già detto che c'erano stati dei briefing immediatamente dopo il delitto, la mattina dopo, ci sono stati dei briefing dove è stato detto dai dirigenti come era morta la Meredith e quindi… […]* DOMANDA – *E quante ferite vi erano?* RISPOSTA – *Non lo so io, quante ferite vi erano, numerose…* DOMANDA – *Che lunghezze avevano queste ferite?* RISPOSTA – *Prego?* DOMANDA – ***Che lunghezze avevano queste ferite?*** RISPOSTA – ***Non lo so****, erano profonde, io sto riferendo a lei quello che mi è stato riferito.* DOMANDA – ***Che profondità avevano?*** RISPOSTA – ***Non lo so****, non le ho misurate.* DOMANDA – *Quindi lei praticamente a seguito del briefing quando è andato a fare la perquisizione sapeva soltanto che la Meredith era stata attinta da diverse coltellate dove?* RISPOSTA – *Al collo, alla gola.* DOMANDA – ***Senza sapere né la lunghezza delle ferite, né la profondità delle stesse.*** RISPOSTA – ***Certo*** (pagg.182-183 trascr. ud. cit.).

Appare, quindi, chiaro che il teste abbia dichiarato di aver scelto a caso il primo coltello, poiché non sapeva neppure quale fosse il tramite della ferita e, quindi, la dimensione del coltello che poteva aver cagionato le ferite, peraltro di diverse misure.

Quanto appena chiarito è confermato dalle successive domande e risposte in sede di controesame: DOMANDA – *Perché non ha, diciamo così, attenzionato la sua attenzione su altri coltelli più grandi?* RISPOSTA – *Perché secondo me quelli non erano di interesse investigativo.* DOMANDA – *Ma secondo me, cioè era una sua semplice valutazione… RISPOSTA – È stata una valutazione…* DOMANDA – ***Semplice valutazione ovvero perché lei scientemente, scientificamente perché conosceva come dovevano essere le ferite, come erano le ferite quindi…*** RISPOSTA – ***No no, io le ripeto, io non ho mai visto le ferite della Meredith****, mi è stato riferito, quindi secondo me il coltello che io come primo atto ho preso poteva essere… La lama del coltello che io ho preso poteva essere compatibile con le ferite, poteva.* DOMANDA – ***Quindi per concludere, ultima domanda, primo coltello che vede…*** RISPOSTA **– *Sì, perché era il primo riposto su tutte le stoviglie.*** DOMANDA – ***Il primo coltello che vede ritiene che possa essere quello.*** PRESIDENTE – *Scusi*

Avvocato, scusate… DOMANDA – *No, ha detto esattamente questo, primo coltello che ho visto ritengo che potesse essere quello.* PRESIDENTE – *Scusi, non ho capito bene, il primo coltello che vede o che appare, cioè non ho capito.* RISPOSTA – ***Beh, chiaramente vedo e che appare perché io quando apro il cassetto signor Presidente c'è il porta stoviglie e questo era proprio il primo e poi era il più grande, era proprio il primo sopra, io l'ho preso e l'ho fatto vedere al dottor Chiacchiera*** (pagg. 183-184 trascr. ud. 28 febbraio 2009).

Ancora più chiaramente a pag. 178 delle trascrizioni citate: DOMANDA – *Quindi è il primo oggetto che lei ha preso con i guanti nuovi?* RISPOSTA – ***È il primo oggetto che io ho preso****, mi sono girato e l'ho fatto vedere al dottor Chiacchiera dicendogli che secondo me quel coltello lo dovevamo prendere perché dopo* ***intuito investigativo****…*

La preferenza accordata al rep. 36 fu, quindi, fortuita e rimessa alla valutazione discrezionale dell'operante di PG (Finzi) che lo estrasse a caso e lo ripose in una scatola di cartone per farlo analizzare.

QUARTO ERRORE INDIZIARIO

- **La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha incomprensibilmente affermato che "*le ragioni per le quali un coltello in cucina in dotazione ad una di esse*** [ndr: ad una delle abitazioni frequentate da Amanda Knox] ***si sia stato trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici, e tutte ragionevoli***" (pag. 323 sent.).

Si tratta, all'evidenza, di una non-risposta.

Sfugge il senso logico di una simile affermazione che sembra disinteressarsi completamente delle ragioni per le quali due giovani studenti sarebbero dovuti uscire di casa per recarsi in via della Pergola muniti di coltello.

Anche perché si rammenta che Sollecito aveva piena disponibilità della propria abitazione, dove i due giovani avrebbero potuto tranquillamente trascorrere la notte da soli.

In breve, la sentenza è saltata alle conclusioni senza fornire alcuna razionale spiegazione sul punto.

Secondo la Corte, il chiarimento fornito dai primi Giudici (i quali ipotizzarono che il coltello fu trasportato da Amanda Knox in una borsa capiente per ragioni di difesa personale) potrebbe avere in sé anche della "*ragionevolezza*" ed in ogni caso "*non bisogna dimenticare che via Garibaldi 130 dista poche centinaia di metri dalla villetta di via della Pergola e che Amanda Knox aveva di fatto eletto la abitazione del Sollecito come sua seconda abitazione, dividendosi tra la abitazione del fidanzato e la villetta di via della Pergola. Avendo quindi l'imputata la disponibilità piena delle due abitazioni, le ragioni per le quali un coltello da cucina in dotazione ad una di esse si sia trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici, e tutte ragionevoli*" (pag. 323 sent.).

La giustificazione offerta dalla Corte non è soltanto fittizia (**avendo ritenuto genericamente che vi sarebbero "molteplici" spiegazioni prospettabili, evitando tuttavia di indicare quali**), ma finisce per ricadere nella medesima congettura formulata dalla sentenza di primo grado (illazione che questa difesa aveva già censurato nell'atto d'appello a pag. 256 dell'atto di impugnazione).

Ed invero, la supposizione avanzata nella sentenza di primo grado era basata su un sospetto inaccettabile.

In questo passaggio si coglie appieno la difficoltà della Corte nel cercare di superare un ostacolo insormontabile.

Si ricorda che per i Giudici di primo grado e per quelli di rinvio, non si è di fronte ad un omicidio premeditato; da qui sorge il problema di giustificare il viaggio del coltello da una casa all'altra.

Lo spostamento dell'utensile finisce per essere argomentato ricorrendo ad un semplice sospetto, che non trae fondamento né dalla dichiarazione di qualche teste, né da ammissioni degli imputati.

Nessuno ha mai ipotizzato che Amanda Knox usasse armi di difesa personale; e comunque un'arma di difesa non si preleva di volta in volta dalla casa in cui la persona si viene a trovare.

Per cui, affermare che la ragazza avesse portato con sé il coltello in quanto "*aveva con sè una borsa molto capiente* (...)*; in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto*", **significava porre a fondamento del sillogismo una massima di esperienza inesistente**.

Per prima cosa, tutto il genere femminile usa le borse e la quasi totalità delle ragazze giovani usano borse grandi per mettervi dentro libri e altri oggetti. Si aggiunga che Amanda Knox, ovviamente, aveva necessità di portare con sé in casa del Sollecito qualche oggetto personale visto che aveva deciso di trascorre la notte presso di lui. Quindi è irragionevole trasformare, automaticamente e in assenza di elementi indiziari, una borsa grande in una sacca porta coltelli.

L'ipotesi inoltre è, infatti, smentita *per tabulas* dalle analisi genetiche sulla borsa di stoffa di Amanda Knox che hanno escluso la presenza di qualsiasi traccia di sangue e/o DNA di Meredith Kercher (se i due avessero realizzato l'omicidio, avrebbero dovuto necessariamente usare la medesima borsa capiente anche per riportare indietro il coltello da cucina a casa del Sollecito).

L'analisi genetica compiuta dalla Polizia Scientifica sulla borsa della Knox non ha infatti restituito alcun risultato utile alle indagini, essendo stato trovato solo il DNA della stessa Amanda.

Si riportano per comodità le pagine 148 e 149 della relazione della Polizia Scientifica.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA
DIVISIONE III
Sezione Indagini di Genetica Forense

Reperto 110

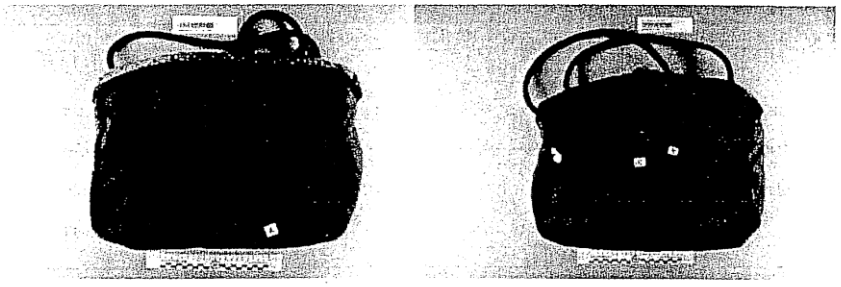

Analisi eseguite traccia A presunta sostanza ematica	diagnosi generica	diagnosi specie-specifica	**Analisi eseguite traccia B** presunta sostanza ematica	diagnosi generica	diagnosi specie-specifica
Tetrametilbenzidina (TMB)	⊗	//	Tetrametilbenzidina (TMB)	⊗	//
Anticorpo anti-uomo	//	⊗	Anticorpo anti-uomo	//	⊗

Analisi eseguite traccia A presunta sostanza ematica	diagnosi generica	diagnosi specie-specifica
Tetrametilbenzidina (TMB)	⊗	//
Anticorpo anti-uomo	//	⊗

⊗= negativa ☑= positiva

Formazioni pilifere rilevate: ad una attenta osservazione del reperto è stata isolata **nr.1 formazione pilifera** che è stata analizzata, innanzitutto mediante osservazione microscopica delle caratteristiche morfologiche allo scopo di rilevare la possibilità di sottoporre le stesse alla ricerca dei polimorfismi del DNA nucleare.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA
DIVISIONE III
Sezione Indagini di Genetica Forense

formazione pilifera	colore	**lunghezza**	**diametro medio**	**estremità distale**	**estremità prossimale**
f.p. 4: umana	castano	5.0 cm	50 µm	tagliata	bulbo in fase *"telogen"*

Tabella 110

La formazione pilifera analizzata **non** è risultata essere **utile** per effettuare un tentativo di estrazione del DNA nucleare in quanto, presentando l'estremità prossimale con bulbo in fase *"telogen"*, cioè privo di cellule potenzialmente vitali, non è risultato essere utile per ulteriori analisi

Estrazione DNA BioRobot "EZ1" (QIAGEN)	**traccia A** presunta sostanza biologica eseguita	**traccia B** presunta sostanza biologica eseguita	**traccia C** presunta sostanza biologica eseguita
Quantificazione 7700 Sequence Detector *ABI PRISM™* della *Applied Biosystems*	☑	☑	☑

Profilo DNA: amplificazione mediante PCR degli STRs autosomici

L'amplificazione degli STRs autosomici è stata effettuata secondo le modalità già riportate a pag.31. Tutti gli estratti di DNA derivanti dalle tracce A, B e C campionate dal reperto in analisi, sono stati sottoposti ad amplificazione e successiva elettroforesi capillare.

Risultati : L'analisi delle tre tracce campionate dal **Rep.110** ha fornito il medesimo risultato genetico: il profilo genetico di **KNOX Amanda Marie** (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag.65 Tabella 31, riferibile al Rep.31, tampone salivare prelevato alla stessa).

Allegato elettroferogrammi: ID955_47651 (traccia A); ID624_53419 (traccia B); ID625_53420 (traccia C);

Sede: via Tuscolana 1548 – 00173 Roma
149

Non può sfuggire, quindi, l'assoluta illogicità del ragionamento della Corte. Così argomentando, infatti, si dovrebbe arrivare a sospettare di omicidio ogni donna munita di una borsa da passeggio, sufficientemente idonea al trasporto di qualche arma mortale.

L'intuibile illogicità della deduzione giudiziale non richiede ulteriori commenti.

Proprio per tale ragione, la sentenza di secondo grado aveva fortemente criticato la ragionevolezza dell'ipotesi avanzata dal Giudice di prime cure, anche perché **siffatta consuetudine di Amanda Knox (quella di girare con un coltello per ragioni di autodifesa) non venne mai provata**.

QUINTO ERRORE INDIZIARIO

- **La decisione impugnata ha travisato l'elemento dell'inventario di casa Sollecito**. Si legge, infatti, a pagina 324 della sentenza che "*in relazione alla circostanza che gli imputati non si siano sbarazzati del coltello, è da osservare che il coltello risultava* ***precisamente*** *inventariato fra gli arredi dell'appartamento concesso in locazione al Sollecito. Nel caso in cui non fosse stato rinvenuto, in presenza di un omicidio consumato mediante l'utilizzo di una grossa arma da taglio, i sospetti si sarebbero potuti appuntare proprio su Raffaele Sollecito. Si era preferito quindi lavare accuratamente il coltello, con una operazione di pulitura particolarmente meticolosa che soltanto per un caso fortuito (la presenza di striature non immediatamente percepibili a vista) non eliminò ogni traccia di Meredith Kercher dalla lama del coltello*".

  La Corte ha sostenuto che la ragione della conservazione del coltello fosse da rintracciarsi nella circostanza che esso fosse stato "*precisamente inventariato*".

  Ma **l'affermazione è priva di qualsiasi consistenza logica**, dal momento che l'inventario (all. 56 *bis* al ricorso) non riportava in alcun modo la descrizione dell'arnese da cucina, né se ne indicava la marca (l'inventario descriveva genericamente la presenza di "2 coltelli grandi", ovviamente facilmente rimpiazzabili alla bisogna).

  Ancora una volta, quindi, la sentenza ha posto a fondamento della propria decisione un presunto indizio non denotato dai requisiti della precisione e della gravità.

SESTO ERRORE INDIZIARIO

- **La sentenza ha travisato il significato della presenza di DNA di Amanda Knox sulla lama del coltello da cucina**, affermando che "*la circostanza che sul manico del coltello sia stato rinvenuto esclusivamente DNA riferibile ad Amanda Knox porta a ritenere che l'arma fosse da quest'ultima impugnata*…" (pag. 324 sent.).

  In realtà, **le evidenze scientifiche** (cfr. perizia genetica Vecchiotti-Conti; consulenza Patumi-Gino-Torre: v. *infra*) **dimostravano come l'impiego del coltello fosse compatibile esclusivamente con un uso domestico, come comprovato dalla presenza delle particelle di amido sulla lama**. Inoltre la presenza di tali granuli vegetali provavano che il coltello non fosse stato accuratamente lavato come invece sostenuto dalla Squadra Mobile di Perugia.

  La presenza del DNA di Amanda Knox sul coltello non poteva, quindi, rappresentare né un fatto inusuale, né un fatto sospetto, dal momento che da una decina di giorni la Knox frequentava assiduamente quella casa; proprio quella sera i due ragazzi avevano cucinato assieme e quell'utensile fu verosimilmente impiegato per tagliare del pane o dei vegetali.

  Ancora una volta, quindi, si assiste all'ennesimo travisamento della prova.

SETTIMO ERRORE INDIZIARIO

- **Si tratta di un errore generato da un evidente slancio di fantasia della sentenza**, la quale, per superare lo scoglio dell'incompatibilità del coltello da cucina con le ferite più lievi al collo della vittima, ha ipotizzato l'impiego da parte del Sollecito di una seconda lama (mai ritrovata), basandosi sulla circostanza che il ricorrente talvolta portava con sé dei coltellini tascabili.

  Secondo la Corte, tale lama di piccole dimensioni sarebbe stata adoperata per tagliare il reggiseno e per assestare la lesione riscontrata alla parte destra del collo della vittima (cfr. pag. 320 sent.).

  La motivazione ha omesso, tuttavia, di dare peso indiziario alle conclusioni contenute nella Relazione Tecnica Indagini di Genetica Forense a firma della dott.ssa Stefanoni (all. 41 al ricorso, pagg. 71-74 e 75-76) in ordine ai **reperti nn. 33** (coltello a serramanico di colore nero marca CRKT) e **35** (coltello a serramanico, recante scritta "Spaidero D'Elica").

Ed infatti, in tale elaborato era stato escluso che su detti coltellini sequestrati al Sollecito vi fosse anche DNA della vittima.

Gli accertamenti genetici sui coltellini in sequestro conducevano, pertanto, a rendere altamente illogica la congettura formulata dalla Corte.

Tale elemento avrebbe dovuto, pertanto, trovare ingresso nell'ambito del sillogismo giudiziario.

La sentenza ha pure ignorato le conclusioni dei periti d'ufficio (Aprile-Cingolani-Umani Ronchi) i quali, nella perizia medico legale "sugli atti relativi al decesso di Kercher Meredith", depositata il 15 aprile 2008 (all. XXII), risposero al quesito da loro formulato dal Gip, a pag. 56 escludendo qualsiasi compatibilità tra le lesioni e gli altri due coltellini in sequestro.

OTTAVO ERRORE INDIZIARIO

- La sentenza ha sostenuto che Amanda Knox e Raffaele Sollecito avrebbero colpito alla gola la vittima, senza neppure considerare l'ipotesi di una aggressione realizzata in maniera autonoma dal Guede.

  La sentenza impugnata, in assenza di tracce dei due imputati sul luogo del delitto, e di fronte alle dichiarazioni iniziali della Knox, con le quali aveva incolpato Patrick Lumumba dell'omicidio (n.d.r.: persona di colore come il Guede), sostenendo di trovarsi "*rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare*" (cfr. il c.d. memoriale[24]), mai avrebbe potuto ipotizzare un concorso materiale nell'omicidio, specialmente del Sollecito.

  Senza neppure valutare l'ipotesi di un concorso morale la sentenza si è lanciata ad affermare che vi sarebbe stata una partecipazione di entrambi i ricorrenti all'aggressione fisica realizzata dal Guede, e ciò **sebbene Amanda Knox non avesse mai menzionato la presenza di Raffaele Sollecito sul luogo del delitto**, neppure nelle prime dichiarazioni orali rese il 6 novembre 2007 (SIT delle ore 1:45 del 6 novembre 2007; verbale di dichiarazioni spontanee delle 5:45 del 6 novembre 2007)[25].

[24] Allegato XLI.

[25] Allegati LXIII e LXIV.

Secondo la Corte di rinvio, mentre Guede compiva la violenza sessuale, Amanda Knox impugnava il coltello da cucina, invece Raffaele Sollecito avrebbe stretto una lama più piccola usata anche per recidere il reggiseno.

Si deve ritenere che la convinzione della Corte di rinvio scaturisca – come già anticipato – dalla lettura della sentenza definitiva a carico di Guede, nella quale si era ipotizzata la presenza di altri complici, sulla base di una sfilza di errori indiziari.

Ne consegue che la sentenza ha scartato, senza una adeguata motivazione, l'ipotesi di un delitto consumato esclusivamente dal Guede.

Tale ipotesi risulta sicuramente la più fedele alle risultanze probatorie e la più verosimile, come si desume anche dalle dichiarazioni rese da diversi testi, che hanno ricordato l'atteggiamento predatorio dell'ivoriano: Guede dava fastidio alle ragazze, fermandole e cercando di baciarle (cfr. SIT dell'11 dicembre 2007 rese da Borrow Abukar Mohamed detto "Momi", acquisite all'udienza del 3 luglio 2009: **all. XXIX**).

Si badi: queste dichiarazioni, tra le quali spicca quella in cui si parla di Guede come un soggetto che bloccava le ragazze, ben si inquadrano anche con i dati oggettivi della violenza documentata dal DNA trovato nella vagina ("*uno dei tamponi è risultato positivo per la presenza di materiale biologico riferibile a un soggetto di sesso maschile*", risultato essere per l'appunto Guede: pag. 194 trascr. ud. 19 settembre 2009, all. VIII cit.).

Guede aveva pure dimostrato una certa dimestichezza con i furti, come si deduce dalle deposizioni di una serie di testimoni (Christian Tramontano, Pietro Campolongo, nonché da Maria Antonietta Salvadori Del Prato Titone); non solo, ma il **Guede, durante tali raid, era solito portare con sé un coltello**.

Il che costituiva un serio elemento a conferma dell'ipotesi di un gesto isolato ad opera del Guede (o comunque dell'ipotesi delittuosa scevra dalla partecipazione del Sollecito).

Si considerino le dichiarazioni rese da Christian Tramontano (socio del bar "*Coffee break*") in data 7 gennaio 2008, acquisite dalla Corte all'udienza del 26 giugno 2009 (**all. XXX**).

Tramontano riferì di un furto subito nella propria abitazione nel settembre del 2007 ad opera di un ragazzo (rispondente alla descrizione di Rudy Guede) che,

vistosi scoperto, **aveva tirato fuori un coltello a serramanico**, prima di allontanarsi: "*ho abitato insieme alla mia ragazza Oltarzewska Monika…in una casa ubicata in via del Moro 11, traversa di questo C.so Garibaldi fino alla fine di settembre 2007. Questo appartamento era suddiviso in due piani, sopra vi è il reparto notte e sotto il reparto giorno*"; "*Il giorno primo o il due settembre u.s. intorno alle 6 di mattina, sia io sia la mia ragazza, siamo stati svegliati da dei rumori provenienti da sotto il nostro letto che è a soppalco. Mi sono affacciato e ho visto un giovane di colore che frugava tra i nostri effetti personali. Subito sono sceso dal letto e ho cercato di inseguirlo per farlo uscire dalla nostra casa. Lui è scappato scendendo le scale a chiocciola che portavano al piano di sotto, ma ha trovato la porta chiusa.* ***A quel punto, mentre prima mi distanziava tenendo una sedia, tirava poi fuori un coltello a serramanico.*** *Io spaventato scappavo e tornavo di sopra. Intanto la mia ragazza aveva allertato il 113. Nel frattempo il ragazzo riusciva a scappare…*"; "*Aggiungo che il giovane ladro aveva l'alito vinoso e parlava correttamente l'italiano. La sera stessa del furto mi sembra di aver rivisto questo ragazzo di colore all'interno della discoteca Domus e l'ho detto alla mia ragazza. A seguito dell'uccisione della giovane ragazza inglese, ho visto le foto di uno degli arrestati sul giornale, parlo di* ***Rudy Guede****, e* ***mi sembra di riconoscerlo nel ragazzo di colore che ha rubato nella mia abitazione e che ho poi visto nel locale Domus e nella zona del centro storico successivamente al furto***".

Le dichiarazioni rese dal Tramontano hanno trovato una conferma nella deposizione resa in dibattimento dallo studente Pietro Campolongo, il quale in data 3 luglio 2009, a pagg. 83-84 delle trascrizioni (**all. XXXI**), ha riferito quanto segue: "AVVOCATO MAORI - *Lei sa se Rudy Guede in tempi antecedenti rispetto al 2 di novembre secondo quanto riferito da alcune persone che poi ci dirà se effettivamente le conosce, se abbia commesso dei fatti illeciti penalmente rilevanti?* TESTE - ***Allora per quanto riguarda Rudy Guede io mi ricordo soltanto una volta un ragazzo che conosco, che ora non mi ricordo proprio il nome che l'ha visto nel suo appartamento e infatti ha avuto anche una denuncia se non mi sbaglio Rudy di questa cosa qua, che l'hanno trovato nel... lui ha trovato Rudy nel proprio appartamento con un coltello, questo me l'hanno raccontato***. AVVOCATO MAORI - *Questo*

ragazzo si chiama per caso ***Cristian****?* TESTE - Sì ***Cristian*** *giusto*. AVVOCATO MAORI - *Fa il barista?* TESTE - *Sì fa il barista.* AVVOCATO MAORI - *E che cosa le ha raccontato Cristian Tramontano?* TESTE - *Allora lui mi ha raccontato che ha aperto la porta di casa sua, di Cristian e* ***ha trovato a Rudy con un coltello in mano, punto***. AVVOCATO MAORI - *All'interno della sua abitazione?* TESTE - *Della sua abitazione così mi sembra sì.* AVVOCATO MAORI - *Quindi si è trovato Rudy Guede all'interno della sua abitazione con un coltello in mano?* TESTE - *Rudy stava nella sua abitazione, di Cristian sì*".

Un'altra teste, Maria Antonietta Salvadori Del Prato Titone, è stata sentita all'udienza del 27 giugno 2009 (**all. XXXII**) in ordine ad un ulteriore episodio. La teste ha riferito che il giorno 27 ottobre 2007, entrando di mattina nell'asilo nido situato in via Plinio a Milano, del quale era direttrice, **aveva notato la presenza di una persona non autorizzata, poi identificata in Rudy Guede**. Intervenuta la polizia, **all'interno dello zaino del Guede fu rinvenuto un computer (risultato trafugato da uno studio legale di Perugia) e un grosso coltello sottratto dalla cucina** ("*E poi appunto la Polizia gli fece aprire lo zainetto e dentro lo zainetto notammo che aveva prelevato dalla nostra cucina un coltello da carne*"), nonché un mazzo di chiavi, un orologio d'oro da donna ed un martelletto per rompere i vetri[26].

[26] Si riportano i passaggi salienti dell'esame della teste Titone:

(pag. 6 trascr.)

DIFESA – Avv. Donati – *Avvocato Donati, difesa Sollecito. Senta signora, lei che attività lavorativa svolge?*

TESTE - *Io sono titolare e direttrice di un asilo nido e scuola materna a Milano in Via Plinio, 16.*

[…]

TESTE - *Allora il 27 Ottobre era un Sabato e io quella mattina mi recavo al mio asilo perché avevo appuntamento con un fabbro in quanto doveva installare una gradinata in giardino e c'era il fabbro e un rappresentante con lui. L'appuntamento era alle nove del mattino ed io mi sono presentata alle nove e un quarto, un po' in ritardo, ero con mio figlio che all'epoca aveva sei anni e quindi ci siamo recati dentro, loro mi hanno aspettato, siamo entrati ed io* ***quando sono entrata ho visto che all'ingresso usciva dal mio ufficio un estraneo, un ragazzo che ho visto e ovviamente mi sono spaventata e che poi si rivelò essere il signor Guede***.

(pagg. 7-8 trascr.)

TESTE - *Io ovviamente fui sorpresa e gli chiesi chi fosse e mi disse "sono..." era molto tranquillo lui, molto sereno appariva nonostante effettivamente si trovasse nel mio ufficio e mi disse "io sono un ragazzo di Perugia, sono arrivato da Perugia ieri sera in treno e* ***non sapendo dove andare a dormire qualcuno mi disse che qui potevo venire a dormire****".*

DIFESA – Avv. Donati - *Senta c'era qualche segno di effrazione in relazione a qualche porta-finestra?*

TESTE - *No,* ***avevo solamente notato che era entrato nel mio armadio probabilmente per cercare del denaro****.*

DIFESA – Avv. Donati – *Quindi era stato manomesso non so se la serratura, il lucchetto?*

TESTE - *No, non era stato manomesso ma era aperto normalmente lo chiudo a chiave e anche la cassetta dove teniamo il denaro era aperta e* ***mancavano dei soldi però pochi spiccioli****, ecco niente di...*

(pagg. 8 – 9 trascr.)

DIFESA – Avv. Donati - *Ho capito. Senta, lei quindi prima diceva "poi ho chiamato la polizia, abbiamo chiamato la polizia".*

TESTE – *Sì, abbiamo chiamato noi quattro, ero io, mio figlio e ovviamente il fabbro e il rappresentante, e abbiamo chiamato la polizia e quando arrivò la polizia gli fece delle domande, lui disse di aver dormito nell'asilo però io poi ho verificato che non era possibile anche perché fece segno che aveva dormito su delle panchettine molto piccole, quindi non poteva essere. E poi appunto* ***la polizia gli fece aprire lo zainetto e dentro lo zainetto notammo che aveva prelevato dalla nostra cucina un coltello da carne****.*

DIFESA – Avv. Donati - *Ce lo può descrivere?*

TESTE - ***Un coltello, non so, 40 centimetri credo col manico nero in plastica*** *che ovviamente... che poi mi venne restituito poi successivamente dopo la denuncia e che io gettai via.*

DIFESA – Avv. Donati - *Ho capito. Senta ma questo coltello che venne rinvenuto all'interno di questo zaino, dello zaino di questa persona, era un oggetto di particolare valore? Un oggetto, non so, aveva... oppure era un coltello, un semplice coltello?*

TESTE - *No, era l'unico coltello che usava la cuoca in cucina per tagliare la carne.*

DIFESA – Avv. Donati – *Ho capito. Senta,* ***all'interno dello zaino poi c'era qualcos'altro se lei lo ricorda?***

TESTE - ***C'erano dei mazzi di chiavi, c'era un orologio da donna piccolo d'oro e poi c'era un martelletto, quelli che chi trovano negli autobus per spaccare i vetri, ricordo solo questo****.*

(Pagg. 10 – 11 trascr.)

TESTE - ***La persona è stata portata via dalla polizia e poi mi chiesero di andare a fare la denuncia****, quindi quel giorno andai a fare la denuncia e poi mi fu appunto restituito il coltello e io lo gettai via perché non volevo tenerlo insomma.*

Guede per tale fatto ha subito una condanna definitiva.

La Corte di Cassazione (II Sez. Pen., n. 52600/14 – all. XXXIII) ha recentemente rigettato il ricorso del Guede, confermando la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Milano il 10 aprile 2014 per tentato furto aggravato e ricettazione proprio in relazione a tali fatti.

Il che, oltre a confermare la capacità criminale del Guede documenta: 1) che le affermazioni difensive sono del tutto corrette; 2) che il soggetto in questione aveva avuto esperienze criminali che rendevano probabile la commissione di un tentativo di furto in via della Pergola e l'uso di un coltello atto ad offendere.

La circostanza riferita da diversi testi circa la familiarità del Guede con i coltelli durante le iniziative furtive a carico dei malcapitati, rendeva, quindi, altamente plausibile l'ipotesi che il Guede avesse agito autonomamente.

A fondamento dell'ipotesi – altamente credibile – di un ingresso furtivo del Guede militava l'esperienza documentata dell'ivoriano nel realizzare furti accedendo da finestre poste ad una notevole altezza da terra.

E` stato, infatti, ignorato il fondamentale racconto degli avvocati Paolo Brocchi e Matteo Palazzoli di Perugia, sui quali la difesa dell'imputato si era lungamente espressa all'interno dell'atto difensivo, denominato "motivi nuovi", depositato in data 29 luglio 2013, alle pagine 20-29.

Tali testi – ascoltati all'udienza del 26 giugno 2009 (**all. XXXIV**) – **avevano riferito di un furto con effrazione, eseguito dal Guede, ai danni del loro**

DIFESA – Avv. Donati - *Certo, e questa persona lei sa se è stata identificata?*

TESTE - *Poi mi dissero...* ***la polizia mi ricordo che il laptop, il computer che aveva era stato rubato da uno studio legale di Perugia*** *e quindi aveva dei precedenti però lo rilasciarono, questo me lo riferì la poliziotta che era venuta che si era presentata all'asilo, che lo rilasciarono perché non sapevano cosa fare con lui, nel senso non c'era probabilmente posto dove tenerlo e quindi l'avevano rilasciato, il signor* ***Guede****.*

DIFESA – Avv. Donati - *Ah ecco, quindi era poi stato identificato ha detto "il Signor Guede", che poi ha avuto modo di rivederlo da qualche parte?*

TESTE - *Ho avuto modo di rivederlo dopo, successivamente dopo il delitto quando appunto era ricercato come la terza persona, ne avevano parlato in televisione e l'avevo riconosciuto ecco.*

studio legale in Perugia, in via del Roscetto 3, nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre 2007, durante il quale avevano subito il furto di un computer e di un telefono cellulare (beni oggetto della ricettazione di cui sopra, in relazione alla quale vi è stata condanna definitiva).

Tra i particolari del racconto, **spiccava l'elemento dell'effrazione realizzata scalando una alta parete esterna, con evidenti analogie rispetto alla forzatura realizzata nella casa di via della Pergola**.

Si vedano le dichiarazioni del teste Brocchi:

(pagg. 25-26 trascr. ud. cit.)

PUBBLICO MINISTERO – *Torniamo **all'ubicazione di questa... quindi questo studio** è a pianoterra...*

TESTE – *Pianoterra rialzato.*

PUBBLICO MINISTERO - *...pianoterra rialzato. **Da quali punti ci si arriva?***

TESTE – *Allora, **in via del Roscetto ci sono due finestre al pianoterra rialzato, fronte strada, che sono poi le stanze del collega Palazzoli e la mia**. Poi ci sono...*

PUBBLICO MINISTERO – ***Quanto distano da terra?***

TESTE – ***Da via del Roscetto sono tre metri minimo**, tre metri sì, sì perché io sono alto due... tre metri. Poi da via del Lupo, a scendere, il piano di campagna, il piano strada... c'è un declivio a scendere, fino a questo cortile interno, perché è una strada cieca via del Lupo. Dopodiché, da quel lato invece l'altezza, diciamo, cresce leggermente perché c'è questo piccolo declivio, per cui quindi il piano di campagna va a scendere e da lì c'è un cortile interno dal quale si accede dal demanio comunale al cortile delimitato da un cancello in ferro. Attraversando questo cancello si arriva a questo cortile, poi c'è una porta blindata con la forma a grate, quindi con le inferriate e da quella che è al pianoterra, **alzando lo sguardo, si arriva a questo balcone, a questo terrazzino che invece è relativo al mio studio che è posto a circa... più di tre metri, tra tre e quattro metri dal piano di campagna.***

La conferma dell'effrazione furtiva nella villetta di via della Pergola ad opera del Guede, risiedeva oltretutto nella **presenza di ferite alle mani del Guede** (**all. XXXV**), che erano state rilevate all'atto del suo arresto in Germania (mai riscontrate sulle mani del Sollecito e/o della Knox), e quindi puntualmente

fotografate dalla Polizia tedesca (cfr. motivi nuovi di impugnazione del 2013, di cui all'all. 5 del ricorso).

Difatti, in seguito all'arresto del Guede in Germania, furono trasmesse alcune foto dalle quali emergeva la presenza di tagli sul palmo della mano.

Queste foto furono scattate presso il penitenziario di Koblenz, in data 22 novembre 2007 (ossia, appena 20 giorni dopo l'omicidio).

La sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia (3 ottobre 2011) aveva correttamente posto l'accento su tale particolare: "*allorchè venne arrestato dalla Polizia tedesca, Rudy Guede aveva ferite sulla mano destra, compatibili con la rottura del vetro e con l'arrampicata*" (pag. 122 sent. appello).

Sarebbe stato, pertanto, doveroso per la Corte di Firenze valutare anche tale elemento del fatto, oltretutto provato dalle evidenze documentali costituite dalle foto scattate dall'A.G. tedesca.

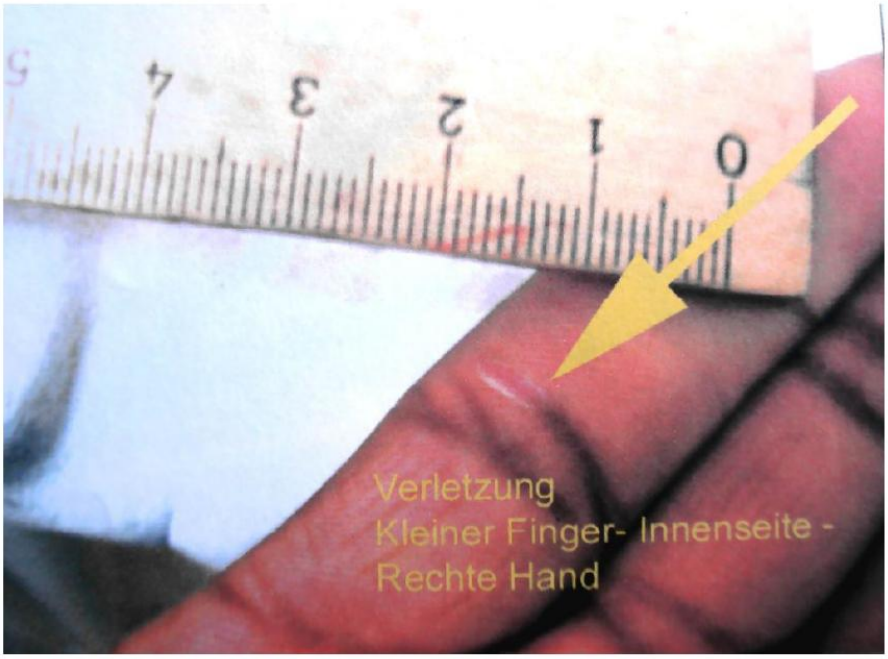

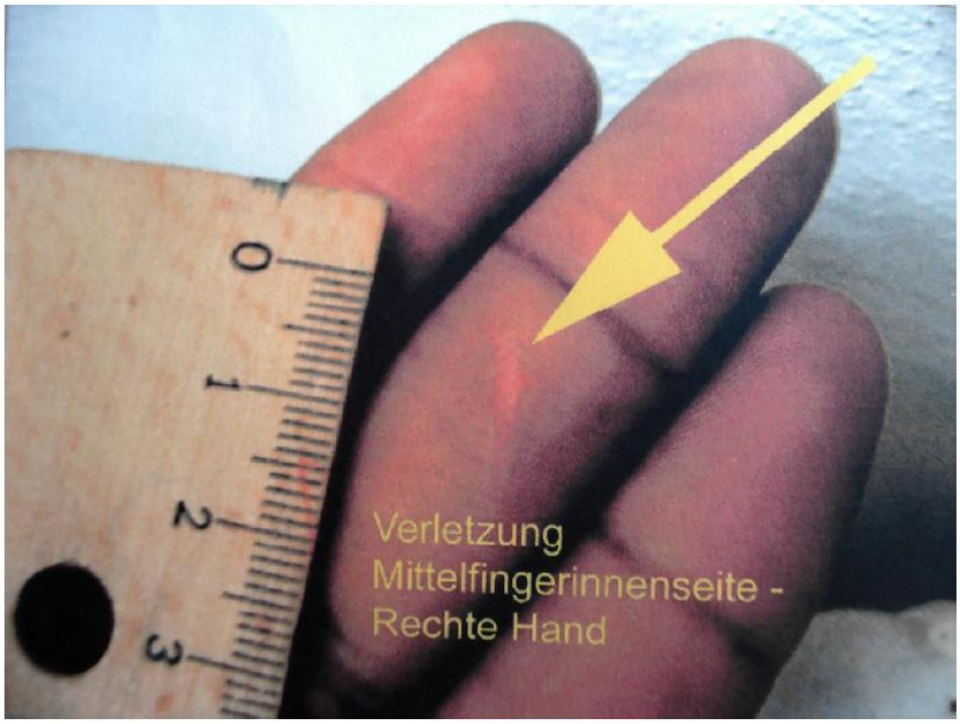

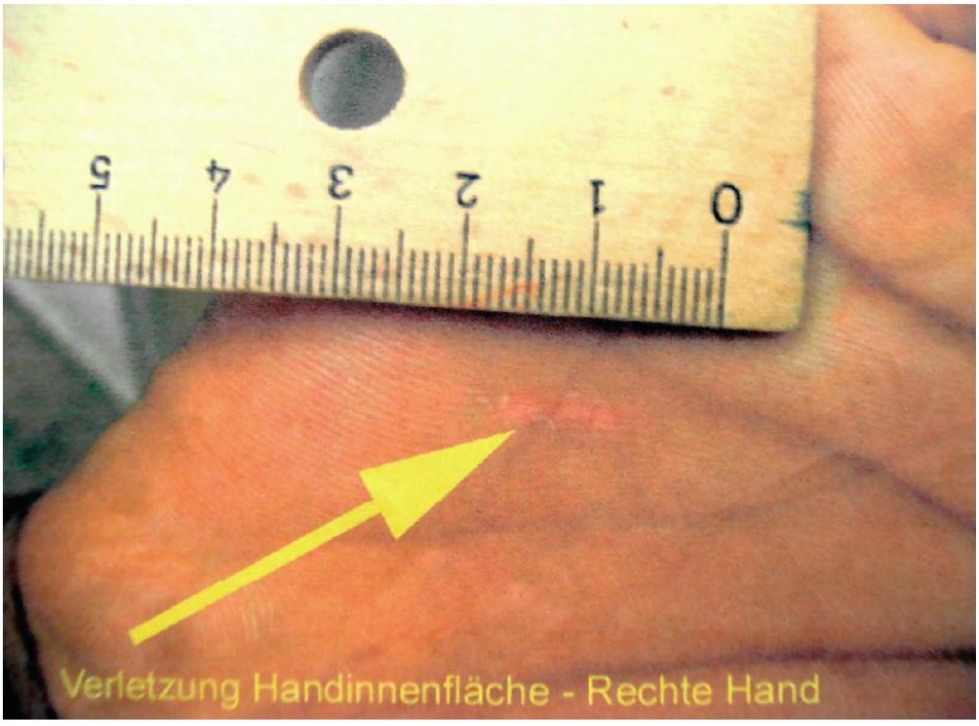

Le foto dimostravano la verosimiglianza dell'ipotesi di un suo accesso dalla finestra della stanza della Romanelli con rottura del vetro e relativo ferimento.

Tali elementi costituivano, pertanto, una solida piattaforma indiziaria alla tesi difensiva secondo cui Guede agì in modo solitario; tesi che è stata scartata in modo sbrigativo, senza considerare elementi rilevantissimi.

A conferma di tale assunto, va ribadito che:

i. **Sollecito non aveva alcun rapporto con il Guede, che non conosceva affatto**; **ragion per cui non avrebbe avuto alcuna ragione di sostenerlo nella realizzazione del folle gesto** (appare, dunque, estremamente illogica e frutto di un ragionamento puramente apodittico l'affermazione di pag. 313 della sentenza, ove si legge che "*la circostanza che Raffaele Sollecito non avesse conosciuto precedentemente Rudi Hermann Guede ha scarso significato nella ricostruzione degli eventi*"). In merito alla pretesa conoscenza tra Guede e Sollecito va ricordato che l'Accusa, ritenendolo elemento indispensabile per supportare il concorso di persone, ha chiamato in Aula decine di testimoni, i quali però hanno smentito siffatta congettura. Alla fine del processo, risulta come dato pacifico che i due non si conoscevano. Per questa ragione si ipotizza (altra illazione) il coinvolgimento di Sollecito facendosi leva sulla superficiale conoscenza di Amanda Knox con il Guede, sebbene tra questi ultimi due però non corresse alcun rapporto di amicizia;

ii. se si ipotizza un delitto di gruppo, deve assumersi che il gruppo resti unito anche dopo, a causa della complicità nel reato; in questo caso, invece, il **Guede si diede alla fuga all'estero**, mentre Amanda Knox e Raffaele Sollecito non si allontanarono da Perugia ed, anzi, si fecero trovare seduti sui gradini di casa, come ci si aspetterebbe da degli onesti cittadini che hanno poco prima allertato l'Autorità. Il loro comportamento costituiva, dunque, un sintomo indiscutibile di innocenza. Furono loro a dare l'allarme ai Carabinieri e fecero entrare in casa gli agenti della Polizia, così accelerando la scoperta del cadavere da parte dell'Autorità;

iii. Amanda, poco dopo mezzogiorno del 2 novembre 2007, chiamò la coinquilina Romanelli su sollecitazione di Sollecito per avvertirla delle stranezze riscontrate in casa, così determinando l'arrivo in via della Pergola anche di altre persone.

SESTO MOTIVO

In relazione al XII (pag. 181) e XIII (pag. 195),
nonché all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE, STANTE L'OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI IN TEMA DI REPERTAZIONE, ANALISI (QUANTIFICAZIONE) DELLE TRACCE «LOW COPY NUMBER» E DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI SUL REP. 36-B

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DEGLI ESAMI GENETICI SUL COLTELLO DA CUCINA

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI GENETICI, CONDOTTI DALLA POLIZIA SCIENTIFICA SULLA TRACCIA 36-B, ALLA STREGUA DI UN "FORTE INDIZIO" A CARICO DELL'IMPUTATO

Facendo seguito a quanto già censurato nel precedente motivo, si passerà ora ad illustrare il tema del **travisamento della prova scientifica**, con specifico riguardo sempre al tema del coltello da cucina.

Tale travisamento, come si illustrerà, trova la sua più evidente riprova nella mancata considerazione giudiziale della sistematica violazione, da parte degli operatori della Polizia Scientifica, delle raccomandazioni dettate dalla comunità scientifica internazionale in tema di repertazione, analisi e interpretazione genetica.

Anche qui, i numerosi vizi verranno illustrati in modo schematico al fine di far emergere i gravissimi errori denunciati dal ricorrente.

Travisamento della prova scientifica

Passiamo adesso al cuore della sentenza e cioè alla parte della motivazione che riguarda le prove genetiche.

Ci si concentrerà, innanzitutto, sugli errori che hanno riguardato la repertazione, l'analisi e l'interpretazione dei risultati sul rep. 36B (coltello da cucina).

PRIMO ERRORE SCIENTIFICO

- Anzitutto, va osservato che in questo processo, a differenza di altri, la perizia genetica è stata negata in primo grado, nonostante le giustificate istanze avanzate dalla difesa. Non è un caso che quando è stata concessa, in grado di appello a Perugia, c'è stato un ribaltamento dell'esito processuale.

  Sotto tale punto di vista, la sentenza impugnata presenta gravissime lacune, ravvisandosi un vero e proprio vizio di mancanza di motivazione per quel che concerne l'esame dei risultati (ampiamente liberatori) condotti dai periti di appello, i Proff. Conti e Vecchiotti.

  Va rilevato che certamente una perizia non vincola il Giudice rispetto al verdetto, ma l'obbligo motivazionale imposto dalla legge impone sempre una disamina completa dei risultati peritali.

  In motivazione, invece, è stata saltata a piè pari tutta la parte riguardante gli errori di repertazione, quantificazione e interpretazione, che sono stati confusi dal Giudicante e sovrapposti alle problematiche della contaminazione (maggiormente pertinenti, peraltro, all'analisi del gancetto di reggiseno).

  In proposito, giova osservare come il rispetto delle procedure previste per la repertazione, per il compimento dell'analisi scientifica sui reperti e per la successiva interpretazione dei risultati, costituiscono un bagaglio conoscitivo imprescindibile per ogni genetista forense, poiché rappresentano delle pre-condizioni ineludibili per l'affidabilità dei risultati ottenuti.

Un risultato può dirsi acquisito con metodo scientifico, solo qualora sia stato conseguito all'esito di un procedimento rigorosamente verificato, che abbia rispettato gli standard imposti dalla Comunità internazionale.

I periti Conti-Vecchiotti, all'esito della loro indagine genetica (**all. XXXVI**), hanno invece concluso che i risultati raggiunti dalla dott.ssa Stefanoni fossero gravemente viziati e, quindi, inattendibili a causa del mancato rispetto di queste minime cautele scientifiche.

Si riportano per comodità i risultati della perizia genetica sul coltello da cucina: "*Relativamente alla traccia B (lama del coltello) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati* ***non siano attendibili*** *per i seguenti motivi:*

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello);

2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione Low Copy Number (LCN) e, in quanto tale, avrebbero dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale;

3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale, relativa al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;

4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;

5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti".

Senza tener conto di tutta la parte della perizia genetica relativa al coltello da cucina, la Corte di Firenze ha invece proceduto al **paradossale recupero probatorio delle erronee conclusioni contenute nella Relazione della Polizia Scientifica sul rep. 36 B**, mettendo da parte i trancianti ed incontestabili rilievi dei periti d'ufficio nominati dalla Corte d'Assise

d'Appello di Perugia (i periti Vecchiotti-Conti avevano categoricamente escluso che sulla lama fosse presente il DNA della vittima).

La Corte di Firenze, in pratica, non ha colto la portata della bocciatura operata dai periti di appello i quali avevano escluso l'attribuibilità della presunta traccia sul coltello a Meredith Kercher.

Condividendosi sul punto i richiami puntuali operati nella sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello di Perugia (cfr. pag. 76) deve ritenersi che gli accertamenti condotti dalla Polizia Scientifica sul coltello da cucina non siano minimamente affidabili.

SECONDO ERRORE SCIENTIFICO

- Se un elemento che dovrebbe avere valore scientifico è sfornito di solide basi, per essere stato acquisito in violazione delle buone pratiche riconosciute dalla Comunità internazionale (espresse all'interno di "raccomandazioni" o "linee guida"), **il risultato ottenuto appartiene non già al campo della conoscenza, ma della pseudo-scienza, perché il dato è inaffidabile**.

  La sentenza ha svilito il valore delle **raccomandazioni internazionali** (o linee guida), che sono basate sugli studi scientifici più aggiornati ed emanate da organismi (anche internazionali) composti da scienziati altamente specializzati (come la Società Internazionale di Genetica Forense).

  Le raccomandazioni o linee guida hanno lo scopo di fornire un indispensabile strumento informativo per gli operatori di laboratorio.

  Nell'ambito delle analisi genetiche, il loro rispetto serve a garantire un uso appropriato, sicuro e scientificamente attendibile delle indagini genetico-forensi (nelle fasi della repertazione, dell'analisi e della interpretazione del dato); le raccomandazioni servono anche ad assicurare che l'esecuzione dei test genetici avvenga in laboratori con elevati standard di qualità che salvaguardino l'affidabilità del risultato ottenuto.

  La rilevanza delle linee guida appare indubitabile sul piano scientifico.

  Così come indubitabile è la cogenza scientifica di tali regole che vengono emanate in diversi settori.

  Ad esempio, in campo medico, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie e consistono in

raccomandazioni sul comportamento clinico da osservarsi nel rapporto coi pazienti nella prestazione delle modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche.

> Lo stesso legislatore ha fatto richiamo alle linee-guida allorquando ha introdotto con legge 8 novembre 2012, n. 189 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158) la regola in base alla quale "*L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve*".

Al fine di dimostrare che le raccomandazioni menzionate dalla difesa sono un qualcosa di assolutamente tangibile, si allegheranno al presente atto una serie di linee guida (**APPENDICE C**).

Le linee guida sono, infatti, basate sugli studi scientifici più aggiornati e non vengono elaborate per un capriccio degli scienziati o per autocompiacimento. Neppure sono delle superfetazioni.

TERZO ERRORE SCIENTIFICO

- Il terzo errore riguarda il tema della quantificazione del DNA: come noto, infatti, la dott.ssa Stefanoni aveva ritenuto di poter estrarre dalla traccia 36B il profilo genetico della vittima, senza tuttavia chiarire quale fosse la quantità del presunto materiale estratto.

  Nell'ambito dell'indagine genetica è invece fondamentale stabilire se ci si trovi di fronte ad un *low copy number*, ossia ad una traccia avente una quantità esigua di DNA, dovendosi rispettare delle particolari procedure nell'analisi e nella interpretazione dei relativi risultati.

  Il Collegio peritale composto dai proff. Vecchiotti e Conti ha evidenziato come negli accertamenti eseguiti dalla Scientifica sia estremamente carente la fase della quantificazione dell'estratto, che è indispensabile per l'attendibilità del risultato.

  Le linee guida impongono di usare una metodica più sensibile quando c'è una scarsa quantità di DNA. Essa è rappresentata dalla REAL TIME, la quale consente di leggere anche tracce minime. Non deve essere, invece, utilizzato il sistema del *fluorimetro*, perché al di sotto di una certa quantità non è in grado di leggere.

Ciononostante, la dott.ssa Stefanoni ha preteso di procedere all'analisi della traccia B, dopo aver eseguito la quantificazione utilizzando il fluorimetro, ossia un metodo che non andava impiegato nel caso di specie, trattandosi di una traccia *low copy number*.

Va, a questo punto, rilevato che proprio su questo tema sussistesse una piena consapevolezza in merito alla necessità di usare il metodo REAL TIME; ed infatti, la dott. ssa Stefanoni non ha esitato ad affermare di aver usato questo sistema, salvo poi essere smentita.

E`, infatti, degna di massima attenzione la circostanza che la dott.ssa Stefanoni, dopo aver affermato - innanzi al Gip - di aver proceduto ad una quantificazione dell'estratto mediante REAL TIME (che, come detto, è un metodo di amplificazione e quantificazione del DNA, che presenta una sensibilità elevata), **ha in seguito chiarito di aver utilizzato un diverso metodo, ossia il Fluorimetro Quibit, che ha fornito un risultato non interpretabile**, ma che è stato tuttavia considerato dalla dott.ssa Stefanoni ugualmente utile per passare alla fase successiva (quella dell'analisi), al termine della quale ha ritenuto di riconoscere nel tracciato il profilo genetico di Meredith Kercher (cfr. pag. 77 sentenza della Corte Assise Appello di Perugia del 2011).

Si presti a questo punto attenzione a quanto dichiarato dalla dott.ssa Stefanoni a pag. 178 delle trascrizioni d'udienza del 4 ottobre 2008 innanzi al GIP (**all. XXXVII**):

DOMANDA - Dopodiché si è passato alla fase, appunto, della quantificazione?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Quantificazione che ha fatto con real time immagino?
RISPOSTA - Eh, sì.

Sappiamo invece che fu usato il fluorimetro.

Ebbene, già questa risposta fornita dalla dott.ssa Stefanoni, in contrasto con tutte le evidenze, finiva per rendere totalmente inattendibile l'addetta della Scientifica, la quale aveva affermato di aver usato un metodo molto più sensibile di quello invece concretamente impiegato.

I periti del secondo grado (Vecchiotti-Conti) hanno sottolineato che quanto riportato a pag. 78 della relazione scientifica della dott.ssa Stefanoni (e

confermato davanti dal Gip), "*non è conforme a quanto in realtà è stato eseguito: infatti, dalle tabelle si evince che la quantificazione del DNA estratto da tutte le campionature prelevate dal Rep.36 è stata effettuata utilizzando apparecchiatura 7700 Sequence Detector ABI PRISM (Applied Biosystems) per contro dalle schede allegate si evince che la metodica predetta è stata eseguita solo per le tracce D-E-F-G mentre per te tracce A-B-C è stato utilizzato un metodo diverso avvalendosi dell'utilizzo del Fluorimetro Qubit non menzionato nella CT definitiva, come sarebbe stato corretto e doveroso*" (pag. 56 perizia Vecchiotti-Conti, all. XXXVI cit.).

Le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Stefanoni non erano dunque affidabili, avendo dichiarato di aver eseguito la quantificazione con il metodo REAL TIME per tutti i campioni, quando invece non era così.

Si noti che il fluorimetro è uno strumento di laboratorio talvolta usato per misurare la concentrazione di una sostanza presente in un campione, ma che non può restituire alcuna certezza nel caso di specie. Trattandosi, infatti, di una tecnica aspecifica e poco sensibile, lascia notevoli dubbi sulla affidabilità del risultato ottenuto.

Difatti, si tratta di un "*altro metodo di quantificazione del DNA, meno sensibile rispetto alla qPCR e non specifico per la specie umana*" (pag. 46 Perizia Vecchiotti-Conti).

La stessa dott.ssa Stefanoni – all'udienza del 5 settembre 2011– ha precisato che il fluorimetro "*al di sotto di 0,2 nanogrammi microlitro non legge, va too low, è ancora meno sensibile della Real Time…è circa dieci volte meno sensibile, perché la Real Time ha un limite di 0,023, questo ha un limite di 0,2…*" (pag. 116 trascriz. - **all. XXXVIII**).

Si riporta per comodità il passaggio citato:

campione, uno solo, ha letto. Cioè il campione è stato letto e il fluorimetro ha dato questi valori. Come potete vedere la traccia A, quella che la professoressa dice di avere un nuovo valore non è quello letto dal fluorimetro 0,08 ma quello letto dal fluorimetro è un valore che è 04 perché il fluorimetro al di sotto di 02 nanogrammi microlitro non legge, va too low, è ancora meno sensibile della realtime che abbiamo visto prima, è circa dieci volte meno sensibile, perché la realtime ha un limite di 0,023 questo ha un limite di 0,2 quindi in realtà quello che ha letto è un valore di 04 poi si calcola quanto ce ne è nel mio campione, perché questo è la provetta che io metto con un microlitro più 199. Questo che io calcolo, quindi il valore calcolato è 0,08 nanogrammi microlitro, ok? Come si fa questo calcolo?

E` sufficiente questo per comprendere che unanimemente la quantificazione, in presenza di piccole quantità, deve essere condotta con la metodica REAL TIME per avere esiti affidabili.

Pertanto, secondo i periti Vecchiotti-Conti, deve concludersi che "***Non è, per contro, comprensibile quale criterio sia stato adottato nella valutazione della positività alla quantificazione della traccia B*** *e della negatività della traccia C dal momento che per ambedue le tracce è stato ottenuto lo stesso risultato "too low" ovverosia un valore che si deve ritenere non solo al di sotto della soglia di sensibilità del Fluorimetro…Né è comprensibile, considerata la negatività dei risultati sulla traccia B, quanto riferito dalla Dr.ssa Stefanoni in sede di interrogatorio GUP (pag. 178) laddove afferma che il DNA della traccia B, quantificaIo mediante Real Time PCR (si ricorda che la quantificazione così come confermato di udienza non è mai stata eseguita o quantomeno, non ci è stata fornita alcuna documentazione a supporto di tale affermazione), era «nell 'ordine di qualche centinaio di picogrammi»* ***valore, questo, che non emerge da alcuno degli atti consegnatici*** *('SAL, report del Fluorimetro, report della Real Time, RTIGF)*" (pag. 100 della perizia genetica).

Lo si ripete: la dott.ssa Stefanoni ha ammesso lei stessa che al di sotto di 0,2 nanogrammi per microlitro il fluorimetro non legge; il che equivale dire che su quella traccia con il fluorimetro non potesse vedersi nulla.

Sappiamo, invece, che la dott.ssa Stefanoni ha affermato che sulla lama vi fosse DNA della vittima, pur avendo usato questa metodica molto meno sensibile e comunque non indicata per campioni così bassi (*too low*).

Ne consegue che la sentenza avrebbe dovuto spiegare (cosa che non ha fatto) le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere, comunque, attendibile il risultato di una analisi genetica condotta su una traccia di cui non è neppure nota la quantità.

QUARTO ERRORE SCIENTIFICO

- Va, a questo punto, sottolineato che la Corte di rinvio ha completamente ignorato tutti i problemi legati alla contaminazione ambientale e di laboratorio connessi all'analisi e alla interpretazione dei risultati genetici di tale traccia B.

  Va, infatti, precisato che il problema principale dei campioni *Low Copy Number* sia la contaminazione del reperto; pertanto, la letteratura scientifica è unanimemente concorde nell'affermare che "*devono essere applicati adeguati protocolli nelle procedure di sopralluogo al fine di minimizzare la contaminazione ambientale sulla scena del crimine e rigidi protocolli di raccolta e campionamento dei reperti al fine di minimizzare la contaminazione da manipolazione sulla scena del crimine. Parimenti rigorose sono le procedure da tutti raccomandate per ridurre la contaminazione nel laboratorio (decontaminazione degli ambienti, adeguate protezioni degli operatori, controllo dei reagenti impiegati nelle procedure ecc.) in quanto è ben noto che DNA contaminante a basso livello può derivare dai reagenti e da altri materiali di consumo del laboratorio, dal personale stesso e da contaminazione crociata da campione a campione*" (pag. 101 della perizia cit.).

  Soggiungono i periti Conti-Vecchiotti che "*che, anche qualora vengano scrupolosamente applicati i protocolli di carattere generale sopra indicati, l'aumento della sensibilità della metodica PCR (ottenuta apportando modifiche ai protocolli standard di amplificazione, l'aumento dei cicli di PCR, il raddoppio del tempo di annealing, l'aumento del tempo di iniezione) rappresenta in ogni caso un maggior potenziale di contaminazione pertanto il trasferimento secondario non può essere escluso come possibile spiegazione*

per i risultati di tipizzazione LCN ottenuti (Budowle et al, 2009)…. Per questo motivo i campioni in esame debbono essere usualmente lavorati in laboratorio prima dei campioni di riferimento al fine di evitare qualsiasi possibilità di contaminazione della prova con DNA già amplificato. Nel caso in esame si ricorda che il reperto 36 è stato inserito, per le analisi, in un contesto ove erano già stati esaminati un numero rilevante di campioni appartenenti alla vittima, pertanto, non si può escludere che possa essersi verificata una contaminazione con le modalità sopraccennate tanto più che non sono stati esibiti i controlli negativi che avrebbero dovuto essere amplificati contestualmente e che avrebbero potuto dare una indicazione sull'assenza di fenomeni di contaminazione (Verbale udienza Corte d'Assise del 23.05.09. pag. 29-30)".

In breve, i periti di appello avevano evidenziato come l'erronea analisi genetica sul rep. 36-B potesse essere verosimilmente derivata da fenomeni di contaminazione da laboratorio.

QUINTO ERRORE SCIENTIFICO

- **Altro errore riguarda l'assenza della seconda amplificazione. Trattandosi di un Low Copy Number, sarebbe stato necessario suddividere il campione in almeno due aliquote al fine di poter registrare la presenza o meno degli stessi alleli nei due replicati (pag. 79 sent. della Corte Assise Appello di Perugia del 2011).**

Difatti, "*altro elemento fondamentale riguarda il procedimento da seguire per un'affidabile interpretazione dei risultati e per la designazione di un allele in un campione LCN. Il procedimento riconosciuto valido dalla Comunità Scientifica Internazionale è dato dall'analisi dei replicati ovverosia si richiede la suddivisione del campione in due o più aliquote e vanno considerati alleli solo quei picchi che si ripetono in almeno due replicati… La maggior parte degli scienziati che lavorano su LCN sottolineano la necessità di effettuare 2-3 replicati ed affermano che un allele deve essere osservato almeno due volte per poter essere denominato come tale*" (pag. 103 perizia genetica Vecchiotti-Conti).

Tali conclusioni appaiono suffragate dai nuovi esperti incaricati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze (Berti-Barni), i quali hanno spiegato,

nell'ambito degli accertamenti loro demandati sulla traccia "I", che sarebbe stato necessario ripetere l'analisi del campione Low Copy Number: "AVV. BONGIORNO – *Soltanto alcuni chiarimenti rispetto innanzitutto al tema della amplificazione. Voi avete fatto due amplificazioni in questo caso. Io vorrei capire: se si fa una sola amplificazione ci sono quindi margini di inaffidabilità? Qual è la ragione per la quale se ne fanno due?* PERITO BERTI – ***Perché tutta la letteratura scientifica, nell'ambito dell'analisi di campioni complessi suggerisce – è fortemente consigliato – di ripetere almeno una volta l'analisi del campione***" (pag. 28 trascr. ud. 6 novembre 2013: **all. XXXIX**).

In breve, ciò sta a significare che persino i nuovi periti nominati dalla Corte di Firenze hanno implicitamente smentito la correttezza sul piano scientifico del lavoro della dott.ssa Stefanoni per quanto concerne la traccia "B".

Già questo avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere del tutto inaffidabili i risultati raggiunti dalla dott.ssa Stefanoni sul coltello da cucina, non essendovi alcuna evidenza scientificamente attendibile che il Giudice avrebbe potuto valorizzare in chiave indiziaria.

SESTO ERRORE SCIENTIFICO

- Questo errore è di fondamentale importanza anche per quanto sarà poi evidenziato in merito all'analisi sul gancetto di reggiseno.

  Sottovalutando i problemi tecnico-scientifici legati alla mancanza della seconda amplificazione (i quali si aggiungevano agli altri errori già censurati legati alle fasi della repertazione, della quantificazione e dell'analisi di laboratorio), la Corte di rinvio ha preteso di superare agevolmente i gravissimi dubbi palesati dai periti circa la scientificità del metodo seguito dalla dott.ssa Stefanoni, sostituendosi agli esperti della materia.

  La sentenza impugnata ha, infatti, dovuto riconoscere i limiti dell'accertamento condotto dalla dott.ssa Stefanoni, ma ha mostrato un atteggiamento illogicamente conservativo rispetto ad un risultato che non era scientificamente utilizzabile.

  A pag. 214 si legge: "*Resta il fatto che si è effettuata una sola amplificazione e che, come correttamente eccepito dai difensore degli imputati,* ***per aversi una***

attribuzione certa, i protocolli internazionali richiedono quantomeno la ripetizione dell'amplificazione*; ciò che nel caso di specie non è stato possibile per la scarsa consistenza del campione*".

Sebbene i risultati dell'analisi scientifica eseguita dalla Polizia Scientifica sulla traccia 36 B presentassero un elevato grado di incertezza, a causa della mancata ripetizione dell'analisi genetica (***"Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto***" pag. 321 sent.), la decisione censurata ha contraddittoriamente ritenuto che la presunta attribuzione del profilo alla vittima, pur non potendo valere come prova certa, costituirebbe un "***forte indizio della circostanza che quell'arma costituisca la seconda arma utilizzata nell'omicidio di Meredith Kercher*****"** (pag. 321 sent.).

In pratica, la sentenza gravata dapprima ha asserito che per aversi attribuzione certa servisse effettuare una seconda amplificazione, ma poi è andata alla ricerca di una distinzione tra significato scientifico e giuridico della prova che non aveva alcuna ragion d'essere nel caso di specie.

Ebbene, **per la scienza un dato non confermato da una seconda amplificazione non è un risultato certo**; ciononostante, il provvedimento impugnato ha preteso di attribuire a questo dato incerto un significato giuridicamente certo, parlando di un "forte indizio" di reità.

La Corte di rinvio sembra ignorare, però, che requisito imprescindibile per aversi un indizio è la sua "certezza", mentre qui si è voluto attribuire ad un dato incerto un valore probatorio.

Gli indizi, per assurgere a valenza probatoria dell'esito del procedimento accertativo della loro sussistenza, debbono cioè possedere i requisiti legislativamente precisati dall'art. 192 comma secondo c.p.p., dovendo essere gravi, precisi e concordanti.

In particolare, la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza.

Tale requisito, benché non espressamente indicato dall'art. 192 comma secondo c.p.p., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. **Con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso**, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto soltanto supposto o intuito e non

puntualmente accertato, dato che il procedimento probatorio deve fondarsi su circostanze di sicura verificazione (cfr. Cass., Sez. I., 20 ottobre 1994, n. 118, Rv. 200083).

La giurisprudenza ha, infatti, ricordato che "***L'indizio, per poter essere valorizzato*** *ai fini di cui all'art. 192, comma secondo, c.p.p.,* ***deve avere il carattere della certezza*** *e può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria;* ***la certezza da attribuire al fatto indiziante, inoltre, non è concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza****, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la generale regola dettata dall'art. 192, comma primo c.p.p., con la differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima*" (Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 37348, Rv. 260278).

Allorquando il Giudice è chiamato a valutare la "certezza" dell'indizio deve, cioè, verificare prima di tutto che si tratti di elementi conoscitivi "*realmente esistenti e non solo verosimili o supposti*" (Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 44324), poiché altrimenti si rientra nel campo delle congetture.

Ebbene, vertendosi nell'ambito di una prova scientifica, un dato non certo non può assumere neppure valore indiziario se difetta l'elemento della precisione.

Detto in poche parole: o quel materiale che è stato repertato è il DNA di Meredith Kercher oppure non lo è. Non può essere ammesso un diverso ragionamento che porti a ritenere che "forse" si tratta del DNA di Meredith Kercher.

Si badi, infatti, che in tema di DNA la forma è sostanza: in altre parole, la Scienza afferma che solo se una traccia di DNA è stata correttamente repertata, ha una consistenza idonea all'analisi per quantità e qualità, è stata correttamente analizzata e interpretata, può costituire una prova affidabile per l'attribuzione ad un soggetto indiziato. Al contrario, se il DNA (1) non è stato correttamente repertato, (2) non è dotato di consistenza e di qualità minime, (3) non è stato correttamente trattato, non ha alcun valore sul piano scientifico.

L'errore della sentenza risiede, quindi, nell'accontentarsi di un dato incerto per giungere ad un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Lo ammette implicitamente la decisione a pagina 235, allorché asserisce che quando la dott.ssa Stefanoni eseguì il test del DNA sulla base di metodiche non corrette,"… *si poteva evidentemente soltanto scegliere se operare la analisi del quantitativo di materiale Low Copy Number con le metodologie allora disponibili, e molto meno performanti, ovvero rinunciarvi e perdere del tutto un dato processuale che, se anche non certo, avrebbe potuto comunque avere un significato, qualora valutato unitamente a tutto il complesso indiziario*".

Parlare di "*metodologie…molto meno performanti*" significa usare un eufemismo: il metodo impiegato dalla dott.ssa Stefanoni era, infatti, gravemente erroneo sul piano scientifico.

Il provvedimento sembra, dunque, muovere da un assunto davvero inaccettabile: meglio un dato non certo o che presenta un elevato grado di errore, piuttosto che non disporre di alcun elemento conoscitivo.

Tale criterio, però, se applicato quotidianamente nei Tribunali e nelle Corti italiane, porterebbe al caos probatorio, stante la pratica elusione del principio di rigorosa certezza scientifica del metodo di analisi.

Deve, perciò, ritenersi che la conclusione raggiunta in sentenza sia in stridente contrasto con i criteri che presidiano la valutazione della prova e con i risultati raggiunti dai periti d'ufficio in secondo grado, nonché da tutti i consulenti della difesa, i quali hanno evidenziato in modo corale (e scientificamente documentato) che:

- **non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia in questione**, in quanto sia la diagnosi generica di sangue sia la diagnosi di specie umana sono risultate negative;
- il campione in questione era un Low Copy Number (LCN) che, in quanto tale, avrebbe imposto l'applicazione di tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale (v. sopra);
- **non sono condivisibili le conclusioni circa la attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith poiché il profilo genetico è stato ottenuto solo grazie a grossolani errori di interpretazione**;

- non furono seguite le procedure internazionali di sopralluogo, né osservati i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto (che infatti fu raccolto in una scatola di cartone);
- il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) potrebbe derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti in laboratorio (cfr. pag. 144 della Perizia dei Proff. Vecchiotti-Conti).

SETTIMO ERRORE SCIENTIFICO

- **Nell'ambito della valutazione giudiziale è mancata qualsivoglia considerazione per i risultati raggiunti in secondo grado, quando era emersa la prova della mancanza di pulizia accurata del coltello**.

  I consulenti di parte avevano, infatti, dimostrato come la presenza di **particelle di amido sulla lama** (facilmente allontanabili con un semplice risciacquo) stesse a comprovare che quel coltello fosse stato impiegato esclusivamente per un uso domestico e che dopo il suo impiego non fu accuratamente lavato.

  Ciò era stato evidenziato dai periti Vecchiotti-Conti, i quali avevano notato come alcune campionature del Rep. 36 (coltello) ed in modo particolare il campione 'H' presentassero "*granuli con una morfologia caratteristica circolare/esagonale con struttura centrale a raggiera. Un approfondito studio microscopico, unitamente alla consultazione di dati presenti in letteratura, hanno permesso di accertare che le strutture in questione sono riconducibili a* ***granuli di amido, quindi materiale di natura vegetale***" (pag. 143 perizia Vecchiotti-Conti cit.).

  I periti Vecchiotti-Conti avevano voluto ricercare l'eventuale presenza di elementi figurati (cellule), potenzialmente riferibili a materiale biologico (sangue, in sostanza) della vittima, attraverso l'analisi citologica. Ma anche questa ricerca accurata, eseguita mediante la concentrazione per centrifugazione di eventuali elementi corpuscolati, aveva restituito esito negativo.

  Tale conclusione è stata ribadita nelle note Gino-Patumi-Torre (consulenti della difesa Knox) depositate all'udienza del 7 settembre 2011 "*sulla*

presenza di granuli d'amido sul coltello in sequestro (rep. 36)" (**all. XL**) evidenziandosi come detta ricerca "*ha, invece, avuto un risultato inatteso e, a nostro avviso, interessante ai fini della comprensione del ruolo avuto (meglio, non avuto) dal coltello negli eventi culminati nella morte di Meredith Kercher. Elementi corpuscolati sono stati, infatti, rinvenuti su alcuni dei prelievi (le loro sedi sono rappresentate nella pagina che segue — Figura 1) relativi al manico ed alla lama. Non si tratta però di cellule, bensì di granuli d'origine vegetale, di tipici granuli di amido*" (note Gino-Patumi-Torre).

Non si comprende, pertanto, come la Corte d'Assise d'Appello di Firenze abbia potuto ritenere comunque indizianti le conclusioni della Polizia Scientifica sul rep. 36 B (in ordine alla ritenuta riconducibilità della traccia al profilo genetico della vittima), visto che **gli accertamenti condotti dai consulenti e dai periti avevano restituito esito negativo in ordine alla presenza di materiale umano** (cfr. pag. 7 della perizia genetica del 2011: la diagnosi generica di sangue ha portato ad escludere la presenza di sangue su tutte le tracce repertate).

La Corte ha pure ignorato quanto detto dai consulenti circa l'assenza di lavaggio del coltello.

Nelle note a firma dei consulenti Gino-Patumi-Torre, si era precisato che le particelle di amido sono "*facilmente allontanabili con un semplice e sommario risciacquo. Chiunque può constatarlo ripetendo a casa propria il nostro esperimento con una patata o con qualsiasi altra fonte d'amidi come altre radici alimentari, farine di cereali…**Ciò significa che quel coltello, dopo il suo uso in cucina, non fu lavato***".

E' ovvio che la presenza di granuli d'amido sulla lama avrebbe rivelato – ove presente – l'esistenza di sangue umano, a causa dell'alta capacità assorbente delle particelle.

Sempre secondo i consulenti Gino-Patumi-Torre, "*Le polveri contenenti granuli d'amido hanno grande capacità assorbente quando vengano poste in contatto con liquidi: vengono, proprio per questa loro idoneità ad assorbire sudore o altra umidità della pelle, utilizzate per la preparazione dei «talchi» all'amido o «biologici» invece del vero talco, che è d'origine minerale.- **Non è prospettabile che quel coltello sia stato utilizzato per***

ferire una persona senza che ne derivasse intima commistione tra sangue ed amido*. In questo caso avrebbero avuto esito positivo il test per la diagnosi generica di sangue, la ricerca di elementi corpuscolati del sangue (indagine citologica) e di materiale genetico umano. Nulla di tutto ciò. A conferma che quel coltello (già morfologicamente incompatibile con le le lesioni osservate sul collo della vittima, come abbiamo potuto chiaramente dimostrare nelle nostre precedenti relazioni di consulenza) non ebbe alcun ruolo nel mortale ferimento di Meredith Kercher*".

OTTAVO ERRORE SCIENTIFICO

- In un processo caratterizzato dalla presenza di frammenti indiziari, l'arma del delitto costituisce inevitabilmente un elemento particolarmente rilevante nel sillogismo giudiziario. In particolare, se si afferma che su un'arma del delitto ritrovata presso l'abitazione dell'imputato sia presente del DNA misto appartenente alla vittima e all'imputato medesimo, è chiaro che l'elemento finisce per assumere un peso rilevante nella valutazione della prova indiziaria.

  Può, dunque, comprendersi appieno la gravità dell'ulteriore erronea affermazione contenuta in sentenza, allorquando si è sostenuto (senza alcuna base probatoria) che sul coltello da cucina fosse stato reperito il "*DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito*" (pag. 321 sent.).

  Tale affermazione è destituita del benché minimo fondamento, perché mai in nessun atto, neppure proveniente dalla Pubblica Accusa, è mai stato ipotizzato qualcosa del genere (la stessa relazione della Polizia Scientifica ha escluso la presenza di altri contributori).

  Si è evidentemente trattato di un altro errore macroscopico (contenuto nella parte delle conclusioni) che potrebbe aver inciso sul processo formativo della volontà dei giurati: una evenienza, questa, che appare molto verosimile se si considera il deserto probatorio che si incontra nel valutare la posizione del Sollecito.

  Ed infatti, a dispetto degli elementi che l'Accusa ha cercato di portare contro Amanda Knox, i debolissimi frammenti indiziari richiamati

dall'Accusa a carico dell'imputato sono, oltreché inaffidabili, estremamente limitati sul piano quantitativo.

L'affermazione erronea qui censurata appare, pertanto, denotata da un travisamento gravissimo, perché ha riguardato un elemento (presenza di DNA del Sollecito) che appare decisivo nel bilancio indiziario.

SETTIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XIV (pag. 204) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA, MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E MANIFESTA ILLOGICITÀ, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA:

- **SORVOLATO SULLA SISTEMATICA VIOLAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA, DELLE RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI IN TEMA DI SOPRALLUOGO E REPERTAZIONE;**
- **IGNORATO GLI EVIDENTI ERRORI DI ANALISI E DI INTERPRETAZIONE DEL REP. 165 B** *(sul punto, si rinvia a quanto si dirà nell'ottavo motivo nuovo);*
- **TRASCURATO LE PROVE EVIDENTI DELLA CONTAMINAZIONE, DERIVATA DALLE PERQUISIZIONI EFFETTUATE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DALLE MODALITÀ SCORRETTE DEI SOPRALLUOGHI AD OPERA DELLA POLIZIA SCIENTIFICA;**
- **NEGATO QUALSIASI SPAZIO ALLA RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE SUL GANCETTO DI REGGISENO**

VII.1 *Aspetti introduttivi: la gravissima violazione delle linee guida scientifiche in tema di sopralluogo sulla "crime scene" e di repertazione*

Prima di censurare gli errori della sentenza in tema di interpretazione del risultato genetico, la difesa non può esimersi dal ribadire che la traccia commista sul gancetto costituisce l'unico elemento che, nella prospettiva accusatoria, sembrerebbe legare il Sollecito all'omicidio di Meredith Kercher, trattandosi di un reperto trovato nella stanza della vittima.

Ma si tratta di un elemento che, a ben vedere, non può assumere alcun valore scientifico, atteso che ci si trova di fronte ad **una traccia inaffidabile di DNA** – oltretutto si è sottolineata la natura commista perché in essa erano presenti almeno altri due contributori di sesso maschile, rimasti ignoti – ottenuta da un gancetto di reggiseno rinvenuto, **oltre un mese e mezzo dopo il delitto, all'interno di un ambiente altamente contaminato** (sul punto, si rinvia alle dettagliate censure del successivo motivo).

Si deve, quindi, fermare l'attenzione sul mancato rispetto delle raccomandazioni internazionali in tema di sopralluogo.

In base ad esse, è indispensabile:

1) che il sopralluogo avvenga precocemente su una scena del delitto che deve essere subito "congelata", al fine di preservarla da fenomeni di inquinamento ambientale o da accidentale contaminazione dovuta all'inosservanza delle cautele previste in tema di repertazione;

2) che le operazioni di repertazione avvengano tutte in una volta sola, in modo da evitare successive contaminazioni della *crime scene*.

Nel caso in esame, tali fenomeni di contaminazione si sono puntualmente verificati. Si noti: non è una ipotesi della difesa, ma una certezza.

Il ripetuto ingresso della P.G. per eseguire perquisizioni, senza adeguate protezioni atte a scongiurare l'inquinamento dei luoghi, e il compimento di attività altamente invasive è in se "la prova" della contaminazione; prova che è ancor di più confermata ed avvalorata dalla accertata violazione delle raccomandazioni internazionali in tema di repertazione da parte degli stessi operanti della Scientifica.

Pertanto, gli accertamenti svolti su tali reperti (Relazione della dott.ssa Stefanoni) sono certamente inattendibili e privi di alcuna scientificità.

VII. 2 *Incongruo rigetto delle richieste di rinnovazione dibattimentale*

Come si è già evidenziato nel ricorso, la difesa aveva chiesto alla Corte di rinvio di riaprire l'istruttoria, autorizzando una serie di decisive indagini tecniche, la cui ammissione avrebbe consentito di dirimere i contrasti circa la supposta presenza degli imputati sulla scena del crimine.

In particolare, aveva sollecitato – nei motivi del 29 luglio 2013 e nelle note di udienza del 30 settembre 2013 (rispettivamente: all. 5 e 6 del ricorso) – nuovi accertamenti genetici sul rep. n. 165 B (gancetto di reggiseno).

> In particolare, era stata richiesta:
>
> - una perizia diretta a stabilire la effettiva possibilità di eseguire una pulizia mirata alla rimozione delle sole tracce riferibili agli imputati Sollecito e Knox all'interno della stanza della vittima, senza eliminare quelle effettivamente repertate ed attribuite puntualmente al Guede (pagg. 5 – 7 note d'udienza del 30 settembre 2013);
>
> - l'effettuazione di accertamenti genetici sul reperto 165 B, previa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, del residuo DNA estratto dal gancetto di reggiseno (pagg. 121-127 motivi nuovi del 29 luglio 2013);
>
> - l'esecuzione di ulteriori accertamenti genetici sul rep. n. 165 B (gancetto di reggiseno), disponendo all'uopo un supplemento di perizia, al fine di dirimere i dubbi (sulle modalità di repertazione, sulla contaminazione ambientale e sulla interpretazione dei risultati circa l'attribuibilità genetica dei profili) derivanti dall'unica traccia che, in base alla sentenza di primo grado, avrebbe potuto collegare il Sollecito al luogo del commesso reato (pagg. 8-11 note d'udienza del 30 settembre 2013); ovvero un confronto tra consulenti e periti.

Sul tema della pulizia selettiva si è già detto in un precedente motivo.

Tra le richieste di rinnovazione (tutte illogicamente rigettate) merita di essere ricordata la richiesta di procedere ad una seconda analisi dell'estratto di cui al rep. 165B.

La giustificazione di tale istanza difensiva muoveva dal presupposto che, anche in questo caso (come per il coltello da cucina: rep. 36 B) non fosse stata eseguita dalla Polizia Scientifica una seconda amplificazione di conferma, con l'aggravante che in questo caso sarebbe stato possibile svolgerla, essendo a disposizione dei tecnici una quantità di estratto idonea.

Sarebbe stato, pertanto, necessario procedere preliminarmente ad una seconda amplificazione, al fine di validare i risultati dell'esame genetico, così come riconosciuto dalla Corte di Firenze, a proposito della traccia di DNA sulla lama del coltello.

Per questa ragione, la difesa aveva insistito sulla ripetizione dell'indagine genetica sulla seconda metà dell'estratto, rimasta di fatto inutilizzata;

ripetizione che sarebbe stata, in questo caso, indispensabile trattandosi di una traccia mista, costituita da diversi contributori.
Era stata, pertanto, avanzata istanza di effettuazione di accertamenti genetici sul reperto 165 B, previa acquisizione – presso i laboratori della Polizia Scientifica – del residuo DNA estratto dal gancetto di reggiseno (pagg. 121-127 motivi nuovi del 29 luglio 2013, all. 5 del ricorso).
Sul punto, la Corte si è, invece, limitata ad a sostenere apoditticamente che "*vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso*", così sottraendosi all'obbligo motivazionale, dal momento che nessuna evidenza processuale dimostra che il materiale genetico in questione sarebbe "indisponibile".

La difesa aveva, inoltre, insistito affinché venisse disposto un supplemento di perizia al fine di dirimere i contrasti sulle modalità di repertazione, sulla contaminazione ambientale e sulla interpretazione dei risultati (cfr. § I.8 del ricorso) relativi sempre al rep. 165 B.
Come già censurato nei motivi principali, il Giudice di rinvio con ordinanza del 30 settembre 2013 ha, invece, rigettato tutte le integrazioni richieste ritenendole ripetitive di esami tecnici già effettuati, ovvero inammissibili poiché "*tendenti a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito*".
Si tratta di una motivazione gravemente carente e a dir poco illogica se rapportata alla difficoltà per la Corte di rinvio di valutare i risultati dell'analisi genetica su una traccia che **venne repertata 46 giorni dopo il delitto, all'interno di un ambiente altamente contaminato, dove si erano verificati diversi accessi incontrollati e perquisizioni interessanti la stessa *crime scene* (operazioni eseguite senza le dovute precauzioni).**
Sul punto, la sentenza si è limitata a parlare di "scarsa professionalità" da parte degli investigatori, constatando che il gancetto fu spostato da un luogo ad un altro, senza però poi trarne le dovute conseguenze.
In realtà, l'irrompere sulla scena del delitto di numerosi operatori di P.G. (i quali hanno, ovviamente, un diverso modo di procedere rispetto agli addetti della Polizia Scientifica nel ricercare le fonti di prova)

determinò il compimento di operazioni altamente invasive, che misero a soqquadro l'intera stanza.

Queste attività determinarono molto probabilmente l'involontario spostamento di DNA che era già presente <u>in altri luoghi</u> della casa di via della Pergola.

Si ricorda, infatti, che la villetta in questione era luogo che il Sollecito aveva frequentato nei giorni precedenti all'omicidio e persino il giorno del ritrovamento del cadavere, allorquando aveva sostato di fronte alla porta chiusa della stanza di Meredith Kercher e tentato, senza riuscirvi, di abbatterla.

Il deposito accidentale di DNA in tutti i locali in cui Sollecito ebbe a sostare sicuramente determinò la dispersione di materiale genetico nell'ambiente domestico, in seguito trasferito involontariamente dagli stessi investigatori nelle giornate in cui furono eseguite le perquisizioni, con rovistamenti vari e spostamenti di arredi.

Del resto, la riprova della contaminazione si ricava anche da un altro elemento: la presenza di più profili maschili – si noti – sul supporto metallico e non sulla stoffa tutt'attorno. Ciò dimostra che quei profili DNA ci siano finiti accidentalmente, giacché è impossibile toccare il gancetto di un reggiseno senza sfiorare la stoffa che lo ingloba.

Quindi era proprio la natura mista del DNA trovato su supporto metallico che dimostrava l'avvenuta contaminazione ambientale, segnalando al Giudice la doverosità dell'accertamento richiesto.

Per tale ragione, la difesa aveva molto insistito sulla necessità di procedere ad un nuovo incarico peritale che avrebbe dovuto occuparsi proprio di questo specifico tema, assolutamente decisivo per la valutazione degli esiti dell'analisi genetica.

In conclusione, la motivazione addotta nell'ordinanza di rigetto e ribadita in sentenza, oltre che lacunosa ed illogica, mette a nudo una evidente disattenzione al tema della prova scientifica.

VII.3 *La Corte ha illogicamente escluso la contaminazione del reperto 165 B, sebbene vi fossero elementi di carattere oggettivo dimostrativi dell'involontario inquinamento ad opera degli investigatori*

Va, in questa sede, ribadito come lo scetticismo palesato in sentenza rispetto al tema della contaminazione del reperto 165 B derivi da una lettura assolutamente incompleta degli atti processuali e da un plateale travisamento della prova.

La ritenuta assenza di prova della contaminazione non tiene, infatti, conto di elementi solidi e aventi carattere oggettivo: **durante l'esame dibattimentale dei periti, fu addirittura mostrata (attraverso video e fotografie) la fonte dei fenomeni di inquinamento ambientale (operazioni materiali scorrette e incredibili errori di repertazione, in violazione di consolidate raccomandazioni internazionali in tema di sopralluogo e repertazione).**

Su tale punto, l'errore appare duplice.

Sia la sentenza di annullamento con rinvio[27], sia la decisione impugnata hanno ignorato elementi di prova che hanno un rilievo non solo valutativo (l'illustrazione in dibattimento da parte dei periti Vecchiotti-Conti), ma una consistenza oggettiva (i video e le foto dei sopralluoghi).

La Corte di Firenze è, quindi, in errore quando sostiene, a torto, che: "*parlare di contaminazione di reperti, con carattere generale ed astrattamente possibilista, così come più volte ripetuto dagli imputati e dai periti di ufficio, Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, finanche nelle loro conclusioni scritte (punti nr 4) e 5) delle conclusioni della relazione tecnica a loro firma più volte citata), non abbia significato alcuno nella sede del processo penale, e sia obiettivamente fuorviante*" (pagg. 195-196 sent.).

Così argomentando, è il Giudice di rinvio ad essersi rifugiato in un ragionamento astratto (la genuinità assoluta del reperto), prescindendo *tout court* dagli elementi dimostrativi della contaminazione, segnalati e messi a disposizione dalla difesa in tutti gli atti difensivi.

[27] Alloché afferma che "*la confutazione della prova scientifica doveva, quindi, per forza di cose, passare attraverso la dimostrazione delle circostanze di fatto specifiche e concrete, accreditanti l'asserita contaminazione*" (pag. 69 sent. Cass.).

La decisione, cioè, anziché vagliare gli elementi che documentavano le fonti di contaminazione, senza accorgersene, ha imboccato il sentiero del verdetto immotivato. La valutazione espressa sul punto si rivela, pertanto, espressione di una convinzione intima, sganciata da elementi di fatto o comunque da essi contraddetta.

Ed infatti, contrariamente a quanto frettolosamente concluso in sentenza, l'affermazione dei periti di trovarsi di fronte a evidenti fenomeni di contaminazione non era frutto di congetture o di *"deduzioni di carattere possibilistico*", bensì derivava dall'osservazione di fenomeni reali.

A quanto detto, si deve aggiungere che le raccomandazioni in tema di sopralluogo sono assolutamente chiare nello spiegare "come" il sopralluogo e la repertazione devono essere effettuati (sul punto, si veda il successivo paragrafo).

VII.4 *La sentenza ha illogicamente sottovalutato il mancato rispetto delle raccomandazioni internazionali in tema di sopralluogo e repertazione*

Orbene, è un dato di comune letteratura scientifica quello secondo cui la scena del crimine va immediatamente "congelata" al fine di permettere agli operatori di eseguire investigazioni genetiche in tutta sicurezza.

A tale scopo, la *crime scene* deve essere **preservata da persone o da cose che possano inconsapevolmente alterarla**.

Il fine dell'investigazione scientifica deve, infatti, tendere a tre priorità essenziali: "fissare" la scena del crimine, ricostruire le circostanze del delitto e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Da queste premesse "*si comprende che, anche senza aver preso visione della narrativa specialistica o delle molteplici serie televisive di successo, il sopralluogo è la fase più importante di tutta l'attività del genetista forense, il quale deve svolgere il proprio ruolo di concerto con le forze di polizia.* ***Eseguire un esame della scena con leggerezza o imperizia porta nel primo caso a ignorare o sottovalutare del materiale biologico prezioso e rapidamente degradabile, mentre nel secondo produce, fatto ancor più grave, la compromissione dello scenario o, peggio, la contaminazione biologica delle tracce esistenti****. Tale premessa è d'obbligo per ricordare che*

l'operato degli esperti in questa fase dovrà essere riassunto in conclusioni rigorosamente scientifiche perché possa poi avere rilevanza probatoria" (A.Tagliabracci e altri, *Introduzione alla genetica forense*, Springer, Milano, 2010, pag. 41).

La prevenzione diviene pertanto essenziale "*e va attuata sin dall'accesso più esterno della scena indossando tute sterili, calzari e mascherine protettive e ovviamente guanti monouso*" (op. cit., pag. 45).

La raccolta e la conservazione dei reperti costituiscono, cioè, passaggi cruciali dello svolgimento di un'indagine, in quanto "*l'evidenza di aver raccolto o condizionato impropriamente un reperto e la possibilità di averlo esposto a contaminazione può essere utilizzata per screditare i risultati delle analisi del DNA*" (op. cit., pag. 47).

Per questo motivo gli operatori, durante l'espletamento di tutte le operazioni, devono ***obbligatoriamente*** adottare tutte le procedure volte ad evitare fenomeni di contaminazione (contaminazione operatore-reperto, contaminazione reperto-reperto, contaminazione ambiente-reperto, ecc.).

Ad esempio, indossando **guanti monouso da sostituire ogni volta che si reperta/manipola un indumento** (cfr. ad es.: Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della associazione scientifica Genetisti Forensi Italiani: Ge.F.I).

Non v'è dubbio, quindi, sul fatto che l'anello debole nella *chain of custody* del materiale genetico sia rappresentato – in ogni investigazione – proprio dalle modalità con le quali si svolgono le operazioni di sopralluogo e repertazione.

Il problema è ovviamente ancora più intricato se le contaminazioni e gli errori avvenuti nelle fasi iniziali non siano stati verbalizzati dagli operanti, rendendo difficoltoso un contraddittorio postumo (cfr. AA.VV., *"Incontri ravvicinati" con la prova penale*, a cura di L. Marafioti e G. Paolozzi, Torino, 2014, pagg. 80-81).

Nel caso in esame, tuttavia, la prova della contaminazione proveniva dalla documentazione presente in atti (verbali di perquisizione e sequestro), dalle testimonianze che hanno confermato che vi furono

numerosi accessi anche non registrati e dai video dei sopralluoghi eseguiti dalla Scientifica.

Ma esiste un argomento che viene ancor prima ed è assorbente: qui non si è soltanto di fronte ad errori di repertazione da parte della Polizia Scientifica, ma anche all'inconsapevole inquinamento ambientale prodotto durante le perquisizioni ad opera della Polizia Giudiziaria.

Ed invero, **una perquisizione per definizione inquina la scena del crimine e genera contaminazione.**

Ebbene, prima della repertazione del gancetto, la scena del delitto fu sottoposta a penetranti attività di perquisizione, poste in essere da semplici operanti di P.G.

Si noti che è assolutamente pacifico che nel periodo intercorrente tra il 5 novembre e il 18 dicembre 2007 furono eseguiti accessi incontrollati nella casa da una pluralità di soggetti: i sigilli, secondo quanto riferito dagli stessi operanti, venivano (all'occorrenza) rimossi e poi ricollocati.

A tale riguardo, è bene sottolineare come lo stesso Collegio della I Sezione Penale della Cassazione sia caduto in errore, allorquando ha affermato nella sentenza di annullamento del 26 marzo 2013 che "*Né poteva essere affermato, come fu, che nel tempo intercorso tra il primo sopralluogo ed il secondo, compiuto a distanza di più di quaranta giorni, presso la casa locus commissi delicti «vi avessero tutti scorrazzato», visto che alla casa furono apposti i sigilli ed in detto intervallo nessuno ebbe l'opportunità di accedervi, come risulta dai dati processuali*" (pag. 68 sent. Cass.). Si tratta all'evidenza di un macroscopico travisamento dell'estensore, che ha ignorato totalmente le perquisizioni compiute dalla Mobile di Perugia (tale svista ha certamente inciso sulla valutazione operata in sentenza circa la pretesa assenza di evidenze attestanti il pericolo di contaminazione).

A dimostrazione dell'assunto difensivo si segnalano i **verbali di perquisizione domiciliare e sequestro del 6 e 7 novembre 2007** già indicati alle pagine 52, 53 e 54 dei motivi nuovi di appello depositati a Firenze nel luglio del 2013, ma che si allegano per comodità di lettura (**all. XLI**).

Come si legge nel verbale del 6 novembre 2007, la perquisizione domiciliare ad opera della Squadra Mobile di Perugia fu estesa "*a tutte le stanze dell'appartamento*" sito in via della Pergola n. 7.

Un ulteriore ingresso nella scena del crimine ad opera della Mobile si ebbe in data 7 novembre 2007, con previa rimozione dei sigilli e sequestro di materiali prelevati dalla stanza della vittima.

Si noti, a questo punto, che di tale accesso del 7 novembre la sentenza di Firenze non dà neppure atto (ed infatti a pag. 176 della motivazione si legge di "*perquisizioni effettuate nella villetta di via della Pergola nr 7 dalle 19.00\20.00 della sera del 2 novembre 2007 fino a tutto il 6 novembre 2007, e successivamente in data 18 dicembre 2007*").

Oltre ad ignorare l'accesso sulla scena del crimine del 7 novembre 2007 ad opera della Squadra Mobile, la Corte ha enormemente sottovalutato il significato di questi ingressi sulla scena del crimine.

Mentre i sopralluoghi del 2, 3, 5 novembre 2007 (cfr. verbale del 7 novembre 2007) furono finalizzati alla individuazione dei reperti biologici ad opera del Servizio di Polizia Scientifica, le perquisizioni e i sequestri del 6 e del 7 novembre 2007 furono eseguiti da semplice personale di P.G. della Squadra Mobile di Perugia, chiaramente non attrezzato per evitare fenomeni di inquinamento ambientale.

Non è, dunque, di poco momento segnalare che il ritorno della Polizia Scientifica nella casa di via della Pergola, a distanza di un mese e mezzo (il 18 dicembre 2007) avvenne su una scena del crimine ormai definitivamente compromessa da fenomeni di gravissima contaminazione.

Devono pertanto ritenersi meramente assertive le considerazioni svolte dal Giudicante alle pagg. 196 e 197, quando osserva che su entrambi i reperti "*sia sul 36) sia sul 165 B), sia stato rinvenuto DNA ritenuto utile per la identificazione della persona che lo ha lasciato. Questo dato esclude in maniera categorica, senza alcuna necessità di approfondimento in questa sede, la degradazione di entrambi i reperti, la quale avrebbe comportato la perdita del DNA utile per la identificazione, non certamente la mutazione del DNA stesso; la perdita quindi di dati processuali significativi, e non la loro mutazione*".

Questa argomentazione fallace viene ripresa alle pagine 202 e 203 della sentenza, quando la Corte pretende di far leva proprio su tale falso presupposto per sostenere l'assenza di inquinamento del reperto: "*Molto*

infatti si è discusso sulla circostanza che il reperto 165 B), prima del prelievo da parte della polizia scientifica, sia stato interessato da azioni meccaniche del personale intervenuto all'interno dell'abitazione, essendone prova evidente la circostanza che il rinvenimento in data 18 dicembre 2007 avvenne in luogo diverso da quello m cui fu fotografato durante il primo sopralluogo; alla distanza di circa un metro e mezzo. ***Ritiene questa Corte che tale circostanza sia del tutto irrilevante per le stesse ragioni per le quali si è già avuto modo di affermare che l'eventuale degradazione del reperto, o quale conseguenza della sua cattiva conservazione, o addirittura della sua manipolazione in forme non professionali, non è in grado di aggiungere niente sotto il profilo delle sostanze organiche al reperto stesso, ma semmai di togliere.*** *L'azione meccanica operata sul reperto 165 B), (si trattò all'evidenza di un calcio assestato inavvertitamente che spostò il gancetto, atteso che la documentazione fotografica in atti non evidenzia alcuna modificazione strutturale del medesimo nei fotogrammi effettuati in sede di repertazione rispetto alla prima fotografia scattata la sera del 2 novembre 2007), che portò al rinvenimento del gancetto in luogo diverso da quello in cui fu fotografato nella notte del 2 novembre 2007, così come l'azione discutibile sul piano professionale del personale della Polizia di Stato che omise la immediata repertazione del gancetto nella serata del 2 novembre 2007, riservandola ad un momento successivo, non sono state in grado di determinare una degradazione del reperto, che altrimenti sarebbe stato privato di qualsiasi significatività sul piano delle analisi, e quindi sul piano probatorio o indiziario*".

Come si evidenzia dai passaggi appena riportati, **la Corte muove dall'erroneo assunto che la contaminazione determini unicamente la perdita di informazioni rilevanti (per degradazione del reperto) e non anche l'aggiunta di elementi genetici inizialmente non presenti**.

In realtà, è un dato di comune esperienza scientifica che la contaminazione può generare (e solitamente genera) l'aggiunta sul reperto di informazioni genetiche inizialmente non presenti per effetto di trasferimento secondario o indiretto, anche ad opera degli stessi investigatori, quando operano con modalità non corrette.

La sentenza sembra, quindi, ignorare come le non corrette metodiche di sopralluogo e/o di repertazione possano rivelarsi un temibile veicolo di contaminazione, attraverso il trasferimento secondario di DNA presente in altri ambienti. In breve, la sentenza non prende neppure in esame la possibilità concreta che si sia verificato un trasferimento accidentale di DNA sul reperto ad opera degli investigatori (ad esempio attraverso il mancato cambio dei guanti dopo aver toccato altri reperti).

In secondo luogo, il Giudice di rinvio finisce con l'ignorare un dato estremamente significativo, che è rappresentato dalla **cronologia degli eventi**, la quale evidenzia la costante presenza di operanti della Squadra Mobile nella scena del delitto (a volte, si trattava degli stessi investigatori che avevano avuto diretto contatto con l'imputato o che avevano eseguito accessi in casa dello stesso Sollecito e che potevano essersi resi involontari vettori di contaminazione).

Appare utile delineare una cronologia.

Il teste Profazio ha dichiarato che, nell'immediatezza del fatto, il **2 novembre 2007**, assieme al personale della Scientifica entrò nella stanza della vittima anche il personale della Mobile di Perugia (cfr. pag. 55 trascr. udienza del 27 febbraio 2009, all. 59-60-61 del ricorso): "AVVOCATO – *lei sa però chi è che è entrato all'interno il 2, nell'immediatezza del fatto?* PUBBLICO MINISTERO – *ha già risposto, Presidente, gliel'hanno già fatta la domanda.* AVVOCATO – *quindi entra la Scientifica e la Squadra Mobile. Anche la Squadra Mobile entra?* TESTE – *sì, il sostituto commi… ma è entrato il dottor Chiacchiera, è entrato pure il sostituto commissario Napoleoni sicuramente*".

Il teste Chiacchiera ha confermato tale circostanza, ricordando che al momento della scoperta del cadavere erano presenti diverse persone nella casa di via della Pergola: "PUBBLICO MINISTERO - *Quindi lei arriva e chi trova?* TESTE - *Io lì trovo… c'era già il sostituto Commissario* ***Napoleoni****, c'erano anche alcuni* ***coinquilini*** *di Meredith. C'era Amanda* ***Knox****, c'era Raffaele* ***Sollecito****, c'erano* ***due ragazzi*** *che erano, credo, amico del fidanzato di una delle coinquiline, insomma c'erano alcune persone che già erano entrate all'interno della casa,* ***c'era la Polizia postale***. PUBBLICO MINISTERO - *Nelle persone di?* TESTE - ***Battistelli e un altro***

collaboratore *di Battistelli, l'ispettore Battistelli……..*" (pag. 137 trascr. ud. 27 febbraio 2009, all. 59-60-61 del ricorso).

Tra le persone che entrarono nella stanza il 2 novembre vi fu, quindi, certamente l'operante Napoleoni, come precisato dal dirigente Chiacchiera: "TESTE - *No, nell'immediatezza, no, non mi sono informato di chi fosse entrato all'interno della stanza. Successivamente, sicuramente il sostituto Commissario* ***Napoleoni*** *alla quale ho chiesto: «entra all'interno per capire immediatamente quello che si può intuire»*" (pag. 159 trascr. ud. cit.).

Ed ancora, il teste Profazio ha ammesso che durante il sopralluogo della Scientifica del **4 novembre 2007** erano presenti oltre al PM, ancora il dott. Chiacchiera, Giobbi e la Napoleoni: "AVVOCATO – *Il* ***4 novembre***. TESTE – *Sì*. AVVOCATO – *Lei dice c'era il PM, si riferisce al titolare delle indagini?* TESTE – ***Sicuramente c'era il dottor Mignini, il dottor Giobbi, il dottor Chiacchiera, io, forse la Napoleoni, quasi certamente***. AVVOCATO – *C'era anche la Scientifica il 4 novembre che faceva il suo lavoro?* TESTE – Sì, sì, sì. AVVOCATO – *Quindi il 4 novembre c'era la Scientifica come da verbale di sopralluogo del 2, del 3, del 5, già più volte richiamati.* ***C'erano le ragazze.*** TESTE – *Sì*. AVVOCATO – *Vedremo se tutte insieme o no. C'era lei e I colleghi che ha nominato, c'era il dottor Mignini.* TESTE – *Sì*. AVVOCATO – ***E lei non ricorda che nessuno verbalizzò, perlomeno lei come Squadra Mobile non verbalizzò questo accesso.*** *TESTE –* ***Io sicuramente non ricordo di aver verbalizzato***."

Il 5 novembre, alle ore 22:40, fu stilato un verbale di sommarie informazioni del Sollecito, presso la Mobile di Perugia, a firma degli operanti Napoleoni, Facchini, Moscatelli, Fuoco, i quali furono a contatto diretto con il Sollecito (**all. XLII**).

Il 6 novembre alle ore 8:25 gli operanti Moscatelli e Dionori hanno proceduto al sequestro di alcuni beni del Sollecito (scarpe Nike, telefonino cellulare, scheda Omnitel, un coltello a serramanico: **all. XLIII**).

Il **6 novembre 2007 alle ore 10:40 fu eseguita una perquisizione in via della Pergola** che vide la partecipazione di numerosi operanti (Profazio; Napoleoni; Bigini; Gubbiotti; Barbadori; Zugarini) appartenenti all'Ufficio della Squadra Mobile di Perugia e la perquisizione fu estesa "*a tutte le stanze dell'appartamento*" (cfr. all. XLI cit).

Il **6 novembre 2007 alle ore 11:30** fu eseguita una perquisizione con contestuale sequestro presso casa dell'imputato Sollecito (durante la quale fu sequestrato il coltello da cucina), con la partecipazione dei dirigenti e degli operanti Chiacchiera, Finzi, Passeri, Ranauro, Camarda, Rossi, Sisani (**all. XLIV**).

Il giorno 6 alle ore 13:05 venne stilato il verbale di fermo dell'imputato a firma di tutti gli operanti che avevano preso parte all'investigazione (Giobbi, Facchini, Moscatelli, Fuoco, Barillaro, Raffo, Dionori, Profazio, Chiacchiera, Napoleoni, Tristaino, Scatigno, Burchielli, Bigini, Passeri, Ficarra, Ragni, La Canfora, Ranauro, Gubbiotti, Marcacci, Pochini, Faina, Camarda, Rossi, Sisani, Dominici, Barbadori, Buratti, Zugarini, Cardaioli, Bartolozzi, Battistelli, Antonelli, Gregori, Palmieri, cfr. **all. XLV**).

Va, poi, segnalato come in quei giorni, tra il 2 e il 7 novembre, le operanti Napoleoni e Zugarini della Squadra Mobile[28] accompagnarono in via della Pergola la Romanelli (una delle coinquiline) per verificare se mancassero dei coltelli o altre posate nella casa, proprio quando era già in corso un sopralluogo con almeno 5-6 operanti[29].

Il **verbale del 7 novembre 2007 dimostra un ulteriore accesso in via della Pergola** (non riportato in sentenza) ad opera della P.G., con l'ingresso del

---

[28] Pag. 92 trascr. ud. 7 febbraio 2009 (**all. XLVI**): DOMANDA – *Le chiedo su ottimo suggerimento del collega Dalla Vedova se in quel giorno tra il 2 ed il 7 che viene questo accesso diciamo a via della Pergola nelle modalità descritte, se ricorda almeno il nome dei poliziotti, di un poliziotto o di due poliziotti?* RISPOSTA – *La signora Monica Napoleoni era sicuramente con noi.* DOMANDA – *Va bene*. DOMANDA – *Altri nomi non se li ricorda?* RISPOSTA – *C'era la signora Lorena Zugarini.*

[29] Pag. 99 trascr. ud. 7 febbraio 2009:

DOMANDA – *Un'ultima domanda: lei ha già detto che quando è stata portata da alcuni agenti credo della Squadra Mobile perché ha parlato della dottoressa Napoleoni e di Lorena Zugarini, presso Via della Pergola per il riconoscimento dei coltelli per vedere se mancava qualcosa tra le posate, etc., c'era già in atto un sopralluogo?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Con quante persone più o meno? Tante, poche, una, due, cinque, sei?*

RISPOSTA – *Cinque, sei, sette, cinque – sei sicuro. Boh, cinque – sei, meno di questo sicuramente no, poi siamo arrivate anche noi.*

personale della Mobile di Perugia (Giobbi, Profazio, Gentili, Moscatelli) e conseguente sequestro di un computer "*sulla scrivania ubicata all'interno della stanza ove è stato rinvenuto il cadavere*" della vittima (**si tenga a mente che il rinvenimento del gancetto in data 18 dicembre 2007 documenta che il reperto fu trovato in corrispondenza proprio della scrivania e che esso presentava un imbrattamento della stoffa indicativo di un pregresso calpestamento**) - (cfr. all. XLI cit.).

A dimostrazione di quanto appena affermato si segnalano due foto che riprendono il momento della repertazione del gancetto il 18 dicembre 2007: come può notarsi nella prima foto, esso è posizionato al di sotto della scrivania in corrispondenza di un tappetino (n.b.: da non confondersi con quello presente del bagnetto, sul quale si era ritenuto di repertare un'orma di piede insanguinato erroneamente attribuita al Sollecito).

Quando il gancetto fu fotografato, si notava lo sporco sulla stoffa.

L’8 novembre 2007 alle ore 16:20 fu eseguita una ulteriore perquisizione domiciliare in casa del Sollecito con contestuale sequestro di numerose suppellettili, compresi indumenti intimi (operanti: Ficarra, Finzi, Volturno, Ricci, Migliaccio, **all. XLVII**).

Il verbale del **16 novembre 2007 delle ore 12:50** documenta un altro sequestro eseguito in casa del Sollecito (Giobbi, Profazio, Napoleoni, Volturno, Aloi, Zugarini, **all. XLVIII** e **all. XLIX**).

Il **20 novembre 2007 nella casa di via della Pergola** fu operata una nuova rimozione e riapposizione dei sigilli con sostituzione della serratura della porta di ingresso da parte di un operaio specializzato.

Ma non è tutto.

Al sopralluogo della Scientifica del **18 dicembre 2007** (quando fu repertato il gancetto) **era nuovamente presente il personale della Mobile**, come ricordato dal teste **Profazio** (AVVOCATO – *Al 18 dicembre certamente ha partecipato perché **c'ero anch'io**, eravamo insieme. Ha partecipato al 18 dicembre?* TESTE – *Sì, eravamo insieme*", pag. 84 trascr. 27 febbraio 2007, all. 59-60-61 del ricorso) e come confermato dalla operante Napoleoni, che ha confermato di essere stata presente (AVVOCATO – *lei sa dov'è stato trovato questo gancetto il 18 dicembre?* TESTE - ***è stato trovato… io ero all'interno quand'è stato trovato***: pagg. 269-270 trascr. ud. cit.).

In conclusione, le perquisizioni e sequestri del 6 e del 7 novembre 2007 che interessarono la stanza della vittima dimostrano il compimento di attività particolarmente penetranti con rovistamento che interessò anche la stanza della vittima.

Non può neppure mancarsi di evidenziare l'andirivieni del personale della Squadra Mobile di Perugia tra la casa del Sollecito e quella di via della Pergola, con possibile trasferimento involontario di materiale genetico tra i due luoghi.

Ricapitolando, in base a questi e ad altri elementi emersi nel corso del processo, può affermarsi che sulla scena del delitto abbiano avuto accesso, prima della repertazione del gancetto, una serie di soggetti, tra i quali: il personale medico, Battistelli, Brocci, Montagna, Palmieri, Lalli, Ceccarelli, Stefanoni, Sabatelli, Guidotti, Di Carlo, Giunta, Francaviglia, Mainieri, Perla, Profazio, Napoleoni, Bigini, Giobbi, Politi, Sbardella, Codispoti, Palmeggiani, Patumi, Pascali, Paglici Reatelli, Potenza, Vinci, Zugarini.

VII.5 *La sentenza ha sorvolato sui video che indicavano le fonti della contaminazione e ha trascurato le ulteriori sorgenti di contaminazione rappresentate dalle perquisizioni e dagli ulteriori accessi non registrati da parte della Squadra Mobile*

Vi è un ulteriore aspetto che la sentenza ha sottovalutato. Finora sono stati accesi i riflettori essenzialmente sugli accessi del 6 e del 7 novembre, ma **è**

indubbio che i sopralluoghi furono molti di più, alcuni neppure registrati da parte della P.G.

La circostanza è stata segnalata dal dott. Marco Chiacchiera (pag. 177 trascr. ud. 27 febbraio 2009, all. 60 del ricorso): AVVOCATO – ***quando si entra, si fanno dei sopralluoghi, si redige normalmente un verbale?*** TESTE – ***qualche volta sì, qualche volta no.*** AVVOCATO – *in quale ipotesi non si redige?* TESTE - ***non si redige il verbale nel momento in cui c'è un sopralluogo che dura da giorni e che continua***[30]***.***

Appare pertanto priva di senso la tranquillizzante conclusione tratta in sentenza circa l'assenza di contaminazione, nonostante le perquisizioni. L'esclusione di qualsiasi rischio di contaminazione è chiaramente frutto di una petizione di principio. **Il che è ampiamente dimostrato da una incontrovertibile documentazione fotografica che mostra lo sconvolgimento patito dai luoghi a causa delle perquisizioni. Si rinvia ad alcuni confronti relativi alla stanza di Meredith Kercher, che documentano la differenza tra il prima e il dopo le perquisizioni.**

1° Confronto fotografico

[30] Tale situazione sembra trovare implicita conferma nella deposizione della teste Romanelli, che all'udienza del 7 febbraio 2009, ricordò di aver avuto accesso in quei giorni nella casa di via della pergola accompagnata dalle operanti Napoleoni e Zugarini (pag. 92 trascr. cit.).

2° Confronto fotografico

Pertanto, è assolutamente certo che il sopralluogo della Scientifica del 18 dicembre, allorquando fu rinvenuto il gancetto di reggiseno, **non avvenne su una scena del crimine preservata dai rischi di contaminazione**.

VII.6 *La sentenza gravata ha erroneamente affermato che la genuinità del rep. 165 B non fu contestata dai consulenti, cadendo in un evidente travisamento la prova*

E` gravemente erronea l'affermazione di pag. 203 della sentenza, ove si legge che lo spostamento del gancetto in un luogo diverso da quello in cui fu fotografato nella notte del 2 novembre 2007, "*così come l'azione discutibile sul piano professionale del personale della Polizia di Stato che omise la immediata repertazione del gancetto nella serata del 2 novembre 2007, riservandola ad un momento successivo, non sono state in grado di determinare una degradazione del reperto, che altrimenti sarebbe stato privato di qualsiasi significatività sul piano delle analisi, e quindi sul piano probatorio o indiziario. Questo concetto, che è stato ribadito incessantemente dalla Dottoressa Stefanoni nel corso delle due udienze in cui è stata*

esaminata in primo grado (22 e 23 maggio 2009) ***non ha trovato significativa contestazione da parte di alcuno dei Consulenti tecnici degli imputati***".

La Corte ha poi aggiunto che "*Per quanto attiene al momento in cui il gancetto venne prelevato e repertato, in data 18 dicembre 2007, occorre osservare che, proprio in ragione del lungo lasso di tempo intercorrente tra le perquisizioni operate nell'abitazione e nell'autovettura di Raffaele Sollecito (oltre 40 giorni),* ***non appartiene neppure al novero delle possibilità che il personale di polizia scientifica, che in data 18 dicembre 2007 calzava gli strumenti di protezione così come evidenziato dalla ripresa video presente agli atti, potesse aver recato seco il DNA di Raffaele Sollecito da fuori della villetta*** *di via della Pergola nr 7, per posizionarlo accidentalmente sul gancetto*" (pag. 204 sent.).

Queste asserzioni colpiscono per l'inconsistenza e per la loro assoluta erroneità.

Il ragionamento giudiziale è, quindi, viziato per <u>quattro</u> ordini di motivi.

1) **La sentenza considera alla stregua di una mera ipotesi, ciò che invece è assolutamente pacifico e provato, ossia che dopo le perquisizioni la stanza della vittima (essendo stata messa a soqquadro durante attività poste in essere dal personale della Squadra Mobile) avesse subito <u>evidenti</u> e <u>certi</u> <u>fenomeni di contaminazione</u>.** Ciò ha sicuramente comportato una **contaminazione accidentale**, mentre la sentenza ha omesso di rapportarsi con questo dato.

2) La decisione ha ipotizzato che il rischio di contaminazione potesse riguardare solo DNA del Sollecito proveniente "*da fuori della villetta*", ignorando che l'imputato aveva frequentato la casa nei giorni precedenti al delitto assieme ad Amanda. E il giorno della scoperta del cadavere aveva stazionato di fronte alla porta chiusa della stanza della vittima cercando persino di abbatterla a spallate[31]; **la sentenza tralascia quindi il**

[31] Amanda e Raffaele avevano, infatti, stazionato davanti alla porta della vittima e il Sollecito aveva anche cercato di abbattere la porta senza riuscirvi (cfr. pag. 18 sent. primo grado ed

rischio concreto di un trasferimento accidentale di DNA (dal corridoio verso la stanza) da parte degli investigatori che effettuarono i vari ingressi; è quindi erroneo sostenere che il DNA di Sollecito avrebbe potuto essere trasferito solo dal mozzicone di sigaretta repertato nel portacenere della cucina (cfr. pag. 204 sent.).

3) La decisione parla solo di una "*azione discutibile sul piano professionale*" di chi omise la repertazione riservandola ad un momento successivo, ma **non considera affatto gli errori macroscopici di repertazione posti in essere dal personale della Scientifica in occasione della repertazione** del 18 dicembre 2007, allorché il gancetto fu afferrato con guanti sporchi e passato di mano prima di essere posizionato in una busta.

4) La Corte ritiene che il tema della genuinità del reperto "***non ha trovato significativa contestazione da parte di alcuno dei Consulenti tecnici degli imputati***", quando invece il tema è stato scandagliato – in lungo e in largo – dai consulenti di parte per evidenziare l'assoluta erroneità dell'operato dei tecnici della Scientifica (il che si desume dagli atti del

---

esame Knox del 12 giugno 2009, pag. 137, all. XII cit.: "*DIF (AVV. DALLA VEDOVA): so che avete tentato di aprire anche la porta insieme. IMPUTATA: sì, lui ha provato di fare un calcio proprio anche usando la spalla per aprirlo perchè non sapevamo perchè dovrebbe essere chiusa la porta*").

Il tentativo di apertura da parte del Sollecito è stato confermato dal teste Altieri nella deposizione del 6 febbraio 2009, pag. 219 (all. 72 del ricorso), allorchè dichiarò "*Osservando la porta, inoltre, ho visto che **c'era già un una crepa sulla porta, come se fosse stata... sì, esatto, come se fosse stato cercato di abbatterla**, come ho fatto io poi in seguito. E ho chiesto a Raffaele che era affianco a me come mai, perché stavo cercando di guardare dentro il buco della serratura per vedere se si scorgeva qualcosa, ma non c'era visuale, c'era solo una parte del letto e una parte del muro e non si vedeva nulla. **E quindi ho chiesto: "ma come mai c'è questa crepa c'era già?", e lui ha risposto che aveva già provato lui a buttare giù la porta***".

Circostanza questa che dimostra **una sosta significativa del Sollecito di fronte alla porta chiusa della stanza di Meredith con compimento di attività che possono aver determinato rilascio di DNA**, in seguito trasferito casualmente dagli operanti per effetto del calpestio.

primo e del secondo grado, nonché dalle note depositate innanzi alla Corte di rinvio).

E`, quindi, frutto di travisamento la contraria opinione manifestata dalla Corte di rinvio in sentenza: il tema della genuinità del reperto ha, infatti, avuto amplissime contestazioni da parte dei consulenti, i quali sin dal primo grado hanno puntato il dito contro i madornali errori posti in essere dagli investigatori.

Al fine di rimarcare quanto appena detto, si richiama per comodità quanto riferito in udienza dal Prof. Tagliabracci all'udienza del 18 luglio 2009 (all. 46 del ricorso): "***Nel frattempo fra il 3 novembre e il 18 dicembre vi è stato un numero imprecisato di perquisizioni: una, due, tre, non sappiamo esattamente****, da parte di un numero imprecisato di persone, ma sicuramente non era una o due persone, e hanno usato dei mezzi di protezione imprecisati, non sappiamo quali siano le misure cautelari che hanno preso passando da una stanza all'altra e da zone, da una zona all'altra della stessa stanza toccando oggetti e via dicendo. Qui abbiamo riportato una sequenza di diapositive che sono state estratte dalle riprese che sono state fatte dalla stessa Polizia Scientifica. Il 3 novembre viene ritrovato sotto un cuscino questo frammento di reggiseno che ha il gancetto deformato, 6 minuti dopo il reperto non viene recuperato, ma forse solo fotografato, sicuramente fotografato perché abbiamo qui l'immagine o fotografato oppure ripreso con telecamera, e poi viene lasciato dove è stato trovato e viene ritrovato, ritrovato a distanza di 47 giorni nei pressi della scrivania sotto allo stesso tappetino che il 2 novembre era invece accanto al piumone alla distanza di più di un metro dal punto originario in cui ne era stato registrato il 3 di novembre.* ***Quindi vi è stato questo spostamento, vi è un numero imprecisato di perquisizioni, vi è anche una repertazione che noi consideriamo anomala che normalmente non si fa****. La repertazione è mostrata in queste sequenze video, sempre del 18 dicembre, in cui si vede che questo gancetto,* ***questo frammento di reggiseno passa dalle mani di un operatore alle mani di altro operatore, poi viene rimesso sul pavimento, viene fotografato e infine viene repertato****. Quindi in questo compendio che è riportato a sinistra viene descritto tutto ciò che è stato fatto di anomalo, noi riteniamo, nel momento della repertazione.* ***Tra l'altro si può vedere in***

questa diapositiva che il gancetto è afferrato dalle mani degli operatori e afferrato, viene preso in mano, non è che viene presa soltanto la stoffa, viene preso il gancetto. Quindi questa modalità di repertazione secondo noi non è appropriata *anche perché non vi è la certezza, anzi* ***è molto probabile che nella repertazione, nelle fasi della repertazione da un oggetto all'altro il personale non si sia cambiato i guanti, cioè abbia toccato prima altri reperti e poi senza cambiarsi i guanti ha toccato reperti come anche questo****. Quindi questa è una ipotesi molto verosimile che deriva anche da delle dichiarazioni effettuate in questa sede dall'ispettrice Broggi, Broggi mi pare che si chiami, la quale ha affermato che i guanti venivano cambiati a discrezione dell'operatore*" (pagg. 25-26 trascr. cit.).

Il tema della contaminazione è stato, quindi, ampiamente sviscerato dai consulenti.

Per cui, è del tutto fallace l'affermazione di pagina 203 ove si postula che l'assenza di degradazione del reperto, sostenuta dalla dott.ssa Stefanoni, non avrebbe trovato "*significativa contestazione da parte di alcuno dei Consulenti tecnici degli imputati"*.

Ed è doppiamente erronea, perché il provvedimento gravato non sembra neppure avvedersi di quanto evidenziato nel video presente in atti.

Ma non è tutto.

La sentenza ha omesso di dare atto di quanto segnalato dai periti Vecchiotti-Conti all'udienza del 25 luglio 2011 (all. 58 del ricorso), allorquando i periti hanno elencato una serie di comportamenti scorretti degli investigatori che costituivano altrettante fonti di contaminazione.

(pagg. 35 ss. trascr. ud. 25 luglio 2011)

CONTI S. - ……. ***ci siamo preoccupati insieme con la professoressa Vecchiotti anche di esaminare il video****, e questa, vi prego di scusarmi della qualità dell'immagine ma proviene direttamente dal video, dal filmato video che è ripreso e* ***qui vi faccio notare come anche qui il guanto risulta sporco****. E come, sempre dal video, perché questo qui è stato passato fotogramma per fotogramma di quei tre minuti e mezzo, anche qui sotto, scusate un attimo è comparso un messaggio, anche qui sotto il guanto risulta sporco. E allora noi ci siamo... abbiamo anche visto un attimino perché tutto questo è avvenuto e* ***quindi ci siamo posti il problema di che cosa fosse successo in***

***quei 46 giorni in cui, dal momento della prima rilevazione del gancetto fino al momento della repertazione e in effetti in quei 46 giorni risultano essere state spostate molte cose*……..”.**

Il resto della trascrizione del prof. Conti (perito d’ufficio di secondo grado) – particolarmente evocativa della contaminazione, perché contenente una cronologia delle operazioni poste in essere dagli addetti della Scientifica – è riportata alle pagine 224 – 232 del ricorso principale e a quelle pagine è sufficiente fare richiamo per non tediare il Collegio su un dato che risulta pacificamente acquisito *per tabulas*.

VII. 7 *La motivazione ha ignorato una ulteriore, macroscopica, fonte di contaminazione: gli errori di repertazione compiuti dalla Polizia Scientifica il 18 dicembre 2007*

E arriviamo, così, all’ulteriore probabile fonte di contaminazione, di cui si resero protagonisti coloro che repertarono il gancetto il 18 dicembre 2007.

Come si evince dal video eseguito **all’atto del ritrovamento del gancetto (durante il secondo sopralluogo della Scientifica) esso fu passato di mano in mano dai singoli operatori che indossavano guanti sporchi, afferrandolo proprio dai gancetti** (cfr. all. 57 bis al ricorso).

Come si nota dal video, di cui si ripropone un fotogramma, il secondo operatore prende dalle mani del primo operatore il gancetto e poi lo tocca con entrambi i guanti.

L'evidenza di un sicuro trasferimento di DNA proviene quindi dai fotogrammi e dalle videoriprese raccolti dai periti dell'Appello. Un guanto sporco è, infatti, "*l'origine, il veicolo*" della contaminazione. Spostare oggetti, mobili, coperte ed indumenti prima di repertare una prova biologica, usando lo stesso paio di guanti, rende il guanto stesso il veicolo della contaminazione. Questa è un'evidenza di contaminazione!

Una recentissima pubblicazione prende in rassegna più di trenta lavori scientifici degli ultimi sei anni in tema di trasferimento di DNA (Meakin G, Jamieson A., *DNA transfer: review and implications for casework, Forensic Sci Int Genet*. 2013;7(4):434-43). Gli autori convengono che grazie agli studi sperimentali "*è stato dimostrato che i guanti e gli strumenti utilizzati per esaminare le prove possono venire contaminati non solo da trasferimento diretto di DNA, ma anche da quello indiretto, da altri oggetti esaminati. Prese insieme queste osservazioni identificano la possibilità che nel sopralluogo o nell'esaminare o repertare una prova un operatore può inavvertitamente trasferire DNA da un oggetto ad un altro o a differenti siti sullo stesso oggetto anche se indossa appropriati indumenti protettivi come i*

guanti. È pertanto cruciale che misure appropriate vengano impiegate, dove possibile, per ridurre il rischio di questi eventi di contaminazione. Le ricerche scientifiche più recenti hanno anche dimostrato che il trasferimento di DNA può avvenire tra differenti siti di un oggetto all'interno del contenitore durante il trasporto tra la scena del crimine ed il laboratorio."

La conclusione degli autori è la seguente:

- *"non è possibile utilizzare la quantità di DNA recuperato dalla superficie per stabilire se il DNA è stato depositato da un singolo tocco o da uso regolare e più intenso";*

- *"non c'è correlazione tra un profilo completo o parziale e la quantità di DNA";*

- ***"la qualità di un profilo di DNA non può essere utilizzata per stabilire se il DNA appartiene all'ultimo utilizzatore";***

- ***il numero di fattori coinvolti nel trasferimento di DNA, e l'effetto di questi, è sconosciuto".***

L'evidenza della contaminazione è stata ben evidenziata dal perito Conti, nonché dal prof. Vinci, consulente di parte che ha documentato tale realtà in una accurata ricostruzione acquisita agli atti del processo ("*Considerazioni tecniche sulle modalità di repertazione del frammento di reggiseno*" – all. 57 del ricorso), come pure dal prof. Tagliabracci (altro consulente di chiara fama: cfr. dichiarazioni rese all'ud. del 18 luglio 2009 di cui all'all. 46 del ricorso).

Costituisce, quindi, una ulteriore petizione di principio l'assunto secondo il quale non vi sarebbe stata una significativa contestazione ad opera degli esperti.

Ma vi è di più.

A riprova delle modalità non corrette appena segnalate vi è anche la ricordata documentazione video (all. 57 bis del ricorso), da cui si evince che prima di procedere alla catalogazione del reperto, gli operanti toccarono altri oggetti con i medesimi guanti monouso (si vedano in

proposito le immagini poste a pagina 220 e s. del ricorso, di cui se ne ripropone una parte).

OTTAVO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XIV (pag. 204) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 C.P.P. E 533, COMMA 1, C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI RISULTATI DELL'ESAME GENETICO SUL REPERTO 165-B (GANCETTO DI REGGISENO)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE, AVENDO LA MOTIVAZIONE IGNORATO LE RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI COGENTI IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLE MISTURE DI DNA

Particolare attenzione doveva essere attribuita dalla Corte di rinvio all'aspetto della interpretazione dei risultati dell'indagine genetica. Anche in tale ambito, infatti, si evidenziano numerosi e gravi errori, segnalati sin dal primo grado dai consulenti di parte, che hanno trovato una puntuale conferma nelle indicazioni dei periti d'appello Conti-Vecchiotti, i quali hanno ritenuto non attendibili i risultati raggiunti dalla dott.ssa Stefanoni.

In particolare, va tenuto a mente che **esistevano – già all'epoca dell'analisi condotta dalla Polizia Scientifica – delle linee guida a livello internazionale che la genetista forense avrebbe dovuto scrupolosamente osservare, trovandosi innanzi a delle tracce commiste (tracce, cioè, in cui sono presenti più contributori).**

Deve rammentarsi come le conclusioni tratte in sentenza circa la certa attribuibilità a Raffaele Sollecito del DNA repertato nella mistura presente sul gancetto di reggiseno siano state aspramente smentite sia dai periti d'ufficio Vecchiotti-Conti, che dai consulenti di parte Tagliabracci-Onofri.

La Corte, però, ha sorprendentemente accantonato le risposte date da codesti esperti, abbracciando in modo apodittico le conclusioni dei consulenti di parte avversa, sostanzialmente adesivi rispetto alle inaccettabili affermazioni della Relazione della Scientifica della dott.ssa Stefanoni.

Ora, deve essere posta all'attenzione della Cassazione una circostanza molto significativa: in questo processo, diversamente da quanto avviene nella prassi, non era stata disposta in primo grado la perizia genetica, nonostante la richiesta della difesa. La perizia fu tardivamente autorizzata in appello, a seguito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dagli avvocati difensori.

Ed è opportuno ricordare che la perizia genetica concessa in secondo grado, ha ritenuto inattendibili proprio i risultati dell'analisi condotta dalla Polizia Scientifica, divenuti beffardamente il perno in sentenza per l'attribuibilità del profilo a Raffaele Sollecito.

E` certamente singolare come le infondate conclusioni della Scientifica – screditate dai periti del secondo grado – siano improvvidamente "risorte" nel giudizio di rinvio.

La perizia d'appello (Conti-Vecchiotti) aveva al riguardo osservato che: "*1) non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto; 2) vi è stata una erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici; 3) vi è stata una erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma Y; 4) non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto; 5) non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione di detto reperto*".

Tutti questi errori in cui è incappata la Scientifica sono stati confermati, oltre che dai periti anche dai consulenti di parte.

Al fine ci censurare l'illogicità della motivazione, è opportuno, pertanto, ritornare sugli errori compiuti dalla Scientifica.

A- *<u>Interpretazione degli elettroferogrammi</u>*

In primo luogo, occorre ribadire gli errori di interpretazione degli elettroferogrammi da parte dalla dott.ssa Stefanoni.

L'errore è stato ben evidenziato nella perizia Vecchiotti-Conti del 2011, alle pagg. 113 e ss., ove si è posta in luce la svista della dott.ssa Stefanoni.

L'analisi condotta da quest'ultima era stata eseguita procedendo ad una arbitraria **esclusione di alleli** presenti nel tracciato elettroforetico: **furono cioè considerati come "stutter" (ossia degli artefatti** che si producono durante la reazione a catena della polimerasi) **dei picchi la cui altezza era maggiore di 50 RFU** o che superavano la soglia del 15% dell'allele maggiore.

Tali picchi non erano in realtà delle semplici stutter, ma andavano considerati come veri e propri alleli.

Come si insegna in qualunque trattato di medicina legale, in caso di mix biologici, ossia di campioni in cui sono presenti più profili di DNA, la presenza di stutters può complicare l'interpretazione: il problema nasce dalla difficoltà di distinguere lo stutter da un allele reale di un altro DNA presente in quantità minima nel campione.

Nel caso di specie, la dott.ssa Stefanoni ha però disatteso le regole di interpretazione, in quanto ha proceduto ad una discrezionale eliminazione di picchi che andavano considerati alleli e non semplici artefatti (si veda quanto dichiarato dalla dott.ssa Stefanoni: "*vediamo che non ci sono, ma è per una semplice ragione perché avendo io interpretato questo misto ovviamente* ***ho io assunto come mia responsabilità considerare questi alleli per così dire questi picchi non significativi perché dal mio punto di vista sono degli stutter****, sono degli artifici assolutamente descritti e misurati, quantificati sia in letteratura che nel kit che utilizzo*" (udienza GUP 4 ottobre 2008 pagg. 100 -101, all. XXXVII cit.).

Quindi viene enunciato un criterio che, però, è stato disatteso.

La perizia genetica a firma dei proff. Conti e Vecchiotti ha certificato tali errori di interpretazione. Eloquente è il seguente passaggio: "*Si può affermare che, relativamente ai marcatori D8Sl179, D21S11, D19S433, D5S818, vi sia stata una* ***erronea interpretazione dei picchi presenti nel tracciato elettroforetico in quanto sono stati considerati stutter picchi la cui altezza era oltre 50 RFU*** *(D19S433: picco 14 ↑ 54) o superavano la soglia del 15% dell'allele maggiore (D8S1179: Picco 14 ↑ 52 (39.09% dell'allele 15); D21S11: Picco 29 ↑ 94 (15.58% dell'allele 30) o non erano in posizione stutter (D5S818) e che, pertanto, dovevano essere considerati alleli. In merito alla valutazione delle stutter si ribadisce che* ***la CT*** *pur avendo affermato che*

ci sono «...comunque delle raccomandazioni per l'interpretazione corretta quindi sono delle linee guida...» (GUP 04.10.2008, pag.102), ***in pratica non ha applicato correttamente le raccomandazioni esplicitate nelle linee guida della ISFG***" (pag. 123 perizia genetica).

Sempre sul medesimo punto, il Consulente Tagliabracci aveva rilevato che "***è una interpretazione che non tiene conto di regole elementari che sono state raccomandate dalla Società Internazionale di Genetica Forense*** *per quanto riguarda come considerare le stutter, come considerare gli alleli, il problema del drop-in, drop-out, e via dicendo, nulla di tutto questo è stato tenuto in considerazione, anzi vengono proposte delle interpretazioni dei loci, del profilo genetico che danno l'idea che sia, che il tutto sia un pochino stato piegato alle esigenze dell'accusa…*" (pag. 113 trascr. ud. 6 settembre 2011, **all. L**).

La lettura dell'elettroferogramma era, dunque, ben più complessa ed articolata di quella riportata nella RTIGF (Relazione Tecnica indagini di Genetica Forense).

Ma c'è di più.

La Prof.ssa Vecchiotti (uno dei periti del grado d'appello) aveva ritenuto l'elettroferogramma incompatibile con quello di Raffaele Sollecito (pagg. 149 ss. trascr. ud. 30 luglio 2011, all. 58 B del ricorso), come spiegato nel corso dell'esame dibattimentale:

VECCHIOTTI C. - *Comunque, okay, per esempio questo che è stato valutato una stutter ha una, il calcolo si fa così, cioè si divide l'altezza del picco minore per l'altezza del picco maggiore, accanto, e deve essere inferiore al 15 per cento. In questo caso per esempio è di 15,58 per cento quindi questa non è una stutter ma è un allele. Se io non sapessi nulla delle persone che lo compongono, non conoscessi il genotipo di nessuno e mi dicessero per favore mi ricostruisci il genotipo? Io gli dico il contributore maggiore è un 30 33.2, sono i due più alti perché un'altra caratteristica dei genotipi è che devono essere bilanciati, devono avere grosso modo la stessa altezza questo significa. E facendo il calcolo fra il 29 e 32.2 hanno anche queste un'altezza molto bilanciata perché l'altezza deve essere superiore a 0.6 e in questo caso è 0.83 quindi io potrei dire che il contributore maggiore è 30 32.2 e il contributore minore è 29 32.2; questa è una ricostruzione che ho fatto*

indipendentemente da tutto. Certamente il maggiore è Meredith, poi mi sono andata a controllare in realtà quale fosse il genotipo di Sollecito ed era 32.2 33.2; se io prendo questo sistema Sollecito si esclude. Dopo di che noi possiamo però da questo, come poi si può fare con tutti gli altri, cosa che ho già fatto, si possono ricostruire i vari genotipi ovvero sia io posso pensare che vi possono essere anche contributori diversi, tipo 29 30, abbiamo già detto 29 32.2 e 29 33.2, si fanno tutte le varie ipotesi e tutti quanti i calcoli.

PUBBLICO MINISTERO – *Perfetto. Allora questo che...*

VECCHIOTTI C. - *E questo è uno.*

PUBBLICO MINISTERO - *...lei ha descritto adesso, questo elettroferogramma è incompatibile con il profilo, con la presenza del profilo di Sollecito?*

VECCHIOTTI C. - ***Allora, se io devo giudicare così come è, è incompatibile.***

PUBBLICO MINISTERO – *E` compatibile.*

VECCHIOTTI C. - ***E` incompatibile. Il 29 è un allele, tutto il ragionamento fatto finora...***

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi ha detto qualcosa di diverso...*

VECCHIOTTI C. - *...io ho detto che se andiamo a guardare il bilanciamento dei quattro alleli, vedrà che sono bilanciati due a due, c'è un 30 33.2 e un 29 32.2, sono perfettamente bilanciati, il bilanciamento... senza conoscere...*

PUBBLICO MINISTERO – *Va be' guardi, i Giudici popolari credo che non capiscano niente di quello che sta dicendo...*

CONTI S. - *Va be' però ha chiesto, glielo diciamo.*

VECCHIOTTI C. - *Cercheremo di spiegarlo ai Giudici popolari, voglio dire che sì si vedono quattro picchi quindi questo significa come giustamente è stato già rilevato che vi sono almeno due... vi sono due contributori...*

PUBBLICO MINISTERO – *Io ne vedo più di picchi veramente.*

VECCHIOTTI C. - *...un contributore maggiore, cioè quello che ha lasciato maggior quantitativo di DNA e che sono quelli con picchi più altri.*

PUBBLICO MINISTERO – *E' Meredith, sì.*

VECCHIOTTI C. - *E poi c'è un altro contributore minore che ha lasciato i picchi più piccoli. È chiaro? Allora, cosa si fa, si va a vedere se, il contributore minore è molto poco, quale è l'associazione più probabile è questo che si fa, allora i due picchi maggiori mi sembra chiaro che si*

possano associare, comunque ho già fatto il calcolo superano il punto 0.90; dopo di che si deve vedere se i diversi picchi dei contributori per fare... si devono fare varie prove per sapere come e quanti possono essere perché ci possono essere varie combinazioni. In questo caso nell'ipotesi più semplice la combinazione è 29 32.2 perché sono due alleli, perché hanno la stessa altezza e perché rientrano nel range che viene considerato ottimale. Ovvero sia non 0.6 ma 0.83 quindi si avvicinano senz'altro. Dopo di che mi si può chiedere: ma questa traccia può essere fatta, può avere anche contributori diversi? Perché è questo poi che si vuole sapere. Allora io debbo...

PUBBLICO MINISTERO – *No, io veramente ho chiesto solo se era compatibile con Sollecito e...*

VECCHIOTTI C. - *Allora se io guardo la traccia così come è...*

PUBBLICO MINISTERO - *...e che cosa intende per compatibilità.*

VECCHIOTTI C. - ***Allora se io guardo la traccia, questa, questo marcatore così come è poi, possiamo andare anche a tutti gli altri, così come è io dico questo lo esclude. Questo è.***

PUBBLICO MINISTERO – *Lei che cosa intende per compatibilità e incompatibilità?*

VECCHIOTTI C. - *La compatibilità? O incompatibi...* ***questa è incompatibile perché ha gli alleli che sono diversi da quello del sospettato****, chiunque esso sia insomma, cioè un 29 32.2 deve corrispondere all'altra persona….*

Si veda, ancora, quanto dichiarato dalla Prof.ssa Vecchiotti all'udienza del 5 settembre 2011, pagg. 68-69 trascrizioni (all. 58-C del ricorso), quando **è stato precisato che l'interpretazione di quella traccia commista fosse necessariamente più complessa, essendo praticamente possibile leggervi il profilo di un numero indeterminato di persone**:

AVV. BONGIORNO - *Perché diventa molto più difficile, come lei diceva prima, l'interpretazione della traccia commista rispetto alla interpretazione del profilo semplice? Perché è diversa e è più complessa?*

PERITO VECCHIOTTI - *E' più complessa perché qui si possono ipotizzare numerosi genotipi. Mentre nel profilo singolo, come si faceva prima riferimento al coltello, alla traccia ritrovata sulla traccia A, c'è un profilo singolo e quindi,*

possiamo avere uno o due alleli - leggasi picchi per semplicità - in questi casi se noi andiamo a guardare ve ne sono alcuni come il D2S1338 che ha ben sette picchi e ce ne sono alcuni che non sono stati segnalati e che, invece, a mio avrebbero potuto... Quindi, è assolutamente complessa. ***Io posso ricostruire più genotipi***.

AVV. BONGIORNO - *Quando ci sono, a esempio, sette picchi, per fare capire i giurati, ciascun picco va interpretato a seconda dell'altezza e posizione?*

PERITO VECCHIOTTI - *Altezza, posizione, ovviamente si cerca di...*

AVV. BONGIORNO - *Si fa così?*

PERITO VECCHIOTTI - *Sì*.

AVV. BONGIORNO - ***Allora, se il soggetto che interpreta i picchi ha il profilo genetico di Giulia Bongiorno e si pone la domanda, è presente Giulia Bongiorno in quel profilo? E` probabile che la individua in quel profilo di traccia commista?***

PERITO VECCHIOTTI - ***Sì, certo, è probabile. Non ho il suo profilo, ma ne ho un altro che non... posso anche dirlo, il mio. Casualmente. Lo devo dire, sono ben nove loci che corrispondono a me***. *Io sono presente per novi loci in quelle, e degli altri si potrebbe ipotizzare un drop-out e quindi... insomma, si è posto il problema di dove fossi in quella data. Però lo devo dire. Non so gli altri.*

La consulenza del prof. Tagliabracci ha confermato tali rilievi, rimarcando che "***gli alleli del profilo genetico autosomico del gancetto non sono stati correttamente assegnati secondo le regole della Comunità scientifica riguardo le misture, omettendo arbitrariamente numerosi picchi seppur presenti***" (cfr. pag. della relazione di consulenza di cui all'all. 64 del ricorso).

Inoltre, sempre secondo i consulenti (concordi, sul punto, con i periti d'ufficio), "*alcuni alleli del profilo genetico autosomico del gancetto, che a torto non sono stati considerati come tali, consentono di escludere Raffaele Sollecito come contributore della traccia mista*"; ed inoltre, "*gli alleli del profilo genetico del cromosoma Y del gancetto non sono stati correttamente assegnati secondo le regole della comunità scientifica, omettendo arbitrariamente numerosi picchi seppur presenti*" (ivi).

Tra gli errori più gravi vi è, senza dubbio, quello imputabile alla eliminazione forzata di alleli dal profilo 165B.

Ed infatti, il sequenziatore emette un dato strumentale quantitativo (cosiddetto "raw data") che deve essere analizzato in un software di analisi ("Genemapper") il quale lo trasforma in elettroferogramma con picchi colorati e assegnazione di un nome ad ogni picco.

Evidenziano i consulenti di parte come "*nella relazione tecnica consegnata il 12 giugno 2008 la dott.sa Stefanoni allega i tracciati con pochi alleli assegnati e mancanti di altezze o aree dei picchi stessi. Il dato originale è quello invece consegnato solo il 10 maggio 2011 ai periti (quasi 3 anni dopo, pag 119 e 132 perizia), completo e sufficiente a qualunque genetista forense per stabilire che si tratta di profili misti e complessi con non meno di quattro contribuenti in cui i contribuenti minoritari configurano Low copy number DNA. La differenza tra i primi e i secondi è che nei primi la dott.sa Stefanoni ha eliminato (il termine più appropriato sarebbe "taroccato") l'etichetta a ben 19 picchi dal profilo autosomico e 14 dal profilo del cromosoma Y! È superfluo precisare sono stati eliminati i picchi che impedivano una interpretazione diversa da quella, sposata dalla dott.sa Stefanoni, per cui gli alleli presenti erano solo quelli compatibili con Raffaele e Meredith*" (pag. 12 op. cit).

B - *<u>Presenza di almeno altri due contributori maschili nella traccia</u>*

Vi è poi un ulteriore aspetto meritevole di considerazione che andava attentamente valutato dalla Corte, ed è il fatto che la traccia in questione non era una traccia semplice, ma era rappresentata da una mistura con più contributori.

Questa caratteristica è di fondamentale importanza ai fini della affidabilità delle interpretazioni dell'analisi genetica: la perizia genetica Vecchiotti-Conti ha evidenziato come si tratti di un profilo dovuto alla commistione di più individui costituiti da un contributore maggiore e da più contributori minori.

Orbene, è un dato pacifico quello secondo cui, **<u>in presenza di una traccia commista, occorre attenersi scrupolosamente alla procedura di interpretazione descritta nelle raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense</u>: mentre sappiamo che tale procedura è stata completamente disattesa dalla Polizia Scientifica** (per tale conclusione: cfr.

pag. 14 della relazione del 6 settembre 2011 del consulente prof. Tagliabracci, all. 64 del ricorso).

Ma vi è di più.

Il fatto che ci si trovi di fronte ad una traccia mista costituisce l'ennesima **riprova che si tratti di un reperto contaminato.**

Tanto è vero che agli ulteriori contributori non è mai stato dato un nome.

Secondo i consulenti, "*I periti confermano che il profilo del gancetto è un profilo misto e che oltre al profilo della vittima (maggiore contributore) erano presenti più contributori minori, quindi non meno di 3 soggetti, ovvero non meno di 4 se si considera il profilo del cromosoma Y. Aggiungiamo una volta di più che profili così complessi per elevata numerosità di contribuenti, non dovrebbero essere presi in esame per l'assegnazione dei contribuenti. La stessa raccomandazione 14 dell'ENFSI (DNA.-Database management review and recommendation 2010) stabilisce che «Profili misti con più di 2 persone non devono essere inclusi nei database criminali del DNA perché essi produrranno troppi match avventizi», quindi accidentali. Questa direttiva è basata su considerazioni statistiche per cui maggiore è il numero degli alleli e maggiore è la frequenza degli alleli presenti, più è alto il numero di soggetti che potenzialmente sono inclusi nella traccia. Il caso estremo è un locus in cui siano presenti tutti gli alleli osservati nella popolazione mondiale (10 soli alleli per il sistema vWA): potremmo includere chiunque quale contribuente. Nel caso del gancetto è sufficiente portare pochi loci ad esempio per confermare ciò:*

LOCUS	ALLELE	FREQUENZA	PROBABILITA' DI INCLUSIONE (Pi)
D5S818	11	0,3926	81% della popolazione inclusa
	12	0,3524	
	13	0,1547	
TPOX	8	0,533	83% della popolazione inclusa
	9	0,116	
	11	0,2593	
D3S1358	14	0,1576	**97% della popolazione inclusa!**
	15	0,2536	
	16	0,2278	
	17	0,1819	
	18	0,1648	

E` quindi scientificamente scorretto (e giuridicamente insostenibile) affermare che il DNA di Raffaele Sollecito fosse presente sulla traccia del gancetto.

L'analisi condotta dalla Polizia Scientifica ha, infatti, disatteso raccomandazioni internazionali che hanno un preciso scopo: garantire un uso appropriato, sicuro e scientificamente attendibile delle indagini genetico-forensi.

L'imputato, quindi, non può aver contribuito alla traccia mista presente sul gancetto per tre solide ragioni (cfr. pagg. 14-15 della consulenza Tagliabracci).

(a) In base alla valutazione della mistura secondo i criteri stabiliti dall'ISFG si ha l'esclusione di Raffaele Sollecito: la procedura per l'interpretazione di una mistura, così come descritta nelle raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense, è stata completamente disattesa nel caso in esame.

(b) Se si considerano le combinazioni alleliche correttamente interpretate dai periti, tenendo conto degli alleli presenti realmente nella traccia e omessi nella relazione della dott.ssa Stefanoni, Raffaele Sollecito viene nuovamente escluso come contribuente della traccia mista.

(c) Raffaele Sollecito è escluso anche nella valutazione probabilistica: la Società Internazionale di Genetica Forense (ISFG) individua due metodi, quello del "*random man not excluded*" e della "*Likelihood Ratio o rapporto di verosimiglianza*". Il primo metodo si basa sul calcolo dei prodotti delle frequenze degli alleli per tutti i loci della mistura (n.d.r.: è il metodo adoperato dal prof. Novelli). Questo metodo implica l'assunzione implicita che gli alleli nella mistura siano tutti assegnati senza possibilità di dubbio, siano cioè chiaramente rilevabili per altezza e mancanza di allelli mascherati da stutter artefatti dovuti a LCN[32]. È una condizione assai rara nel caso delle misture. **Per questo motivo la stessa ISFG considera questo metodo "sospettocentrico", ossia viziato dal pregiudizio dell'accusa.** L'altro metodo, quello della *Likelihood Ratio* (LR) o rapporto di verosimiglianza, invece, valuta probabilisticamente l'ipotesi dell'accusa (la traccia è composta dalla vittima e dal sospettato)

[32] Low copy number.

rispetto a quella della difesa (la traccia è composta dalla vittima e da altri contribuenti minori sconosciuti). **Il metodo LR viene ritenuto il metodo più conservativo e da preferire** poiché permette di pesare anche il valore degli alleli presenti nella posizione delle stutter e/o degli artefatti come i drop-out (raccomandazione 1 ISFG). **La raccomandazione 2 dell'ISFG prescrive l'utilizzo del metodo non restrittivo (senza considerare altezza dei picchi) per calcolare la LR delle misture.** In base al calcolo eseguito dai consulenti della difesa, si ottiene il seguente risultato che dà l'interpretazione della difesa come molto più probabile di quella dell'accusa.

	LR	SIGNIFICATO
D8S1179	0,03216228	la tesi della difesa è 31 volte più probabile della tesi dell'accusa
D21S11	0,004726	la tesi della difesa è 211 volte più probabile della tesi dell'accusa
D7S820	0,059493	la tesi della difesa è 17 volte più probabile della tesi dell'accusa
CSF1PO	0,158866	la tesi della difesa è 6 volte più probabile della tesi dell'accusa
D3S1358	12,06656	la tesi dell'accusa è 12 volte più probabile della tesi della difesa
TH01	21,24021	la tesi dell'accusa è 21 volte più probabile della tesi della difesa
D13S317	13,49189	la tesi dell'accusa è 13 volte più probabile della tesi della difesa
D16S539	0,019234	la tesi della difesa è 51 volte più probabile della tesi dell'accusa
D2S1338	0,011116	la tesi della difesa è 90 volte più probabile della tesi dell'accusa
D19S433	0,015743	la tesi della difesa è 64 volte più probabile della tesi dell'accusa
vWA	630,9944	la tesi dell'accusa è 631 volte più probabile della tesi della difesa
TPOX	74,5001	la tesi dell'accusa è 75 volte più probabile della tesi della difesa
D18S51	0,033535	la tesi della difesa è 30 volte più probabile della tesi dell'accusa
D5S818	0,124186	la tesi della difesa è 8 volte più probabile della tesi dell'accusa
FGA	10,53456	la tesi della difesa è 11 volte più probabile della tesi dell'accusa
TOT	**2,90E+04**	**la tesi della difesa è 29.000 volte più probabile della tesi dell'accusa**

Pertanto, **la probabilità combinata che il contributore minore sia un soggetto sconosciuto è 29.000 volte superiore rispetto all'ipotesi che il contribuente minore sia Raffaele Sollecito. Di fatto l'imputato viene così escluso dall'aver contribuito alla traccia 165-B**[33].

[33] Si veda, poi, quanto precisato all'udienza del 6 settembre 2011 (all. L cit.) dal consulente della difesa Prof. Tagliabracci, notissimo esperto di genetica forense anche in altri casi di cronaca giudiziaria:

(pagg. 123 ss.)

La decisione impugnata non ha, dunque, fornito una adeguata spiegazione scientifica e giuridicamente valida del motivo per il quale abbia ritenuto di assegnare preferenza e affidabilità al metodo di lavoro del consulente dell'Accusa (prof. Novelli), che aveva affermato di aver adoperato il metodo "random man not excluded", ritenendolo "*l'unico approccio statistico che possa essere adeguatamente utilizzato*" (cfr. pag. 244 sentenza).

Ciò, quando invece è un dato pacifico a livello di letteratura scientifica che il metodo accolto dal prof. Novelli sia anche <u>il meno indicato per il calcolo statistico</u>.

"PROF. TAGLIABRACCI: […] *Qui mi dispiace, ma si vede, ma a me se noi utilizziamo, adesso propongo alla vostra attenzione tre sistemi di* ***calcolo della probabilità*** *che vi sia il profilo genetico di Raffaele Sollecito in quella traccia mista del gancetto. Ebbene se noi andiamo a utilizzare questo* ***primo metodo*** *che è un metodo che è stato suggerito dalla Società internazionale di genetica forense, ed è un metodo che ha sviluppato Ghil calcola, permette di ricostruire i genotipi più probabili in base alla proporzione delle misture, quindi alla diversa quantità di DNA, di materiale biologico che è stato fornito da ciascun contributore e al bilanciamento fra alleli, fra eterozigoti. Ebbene se noi andiamo a considerare questo e queste ovviamente devono essere misure che devono, che poi si esprimono in misure, in numeri, ebbene se noi andiamo a fare un calcolo di questo tipo, vediamo che Raffaele Sollecito, partiamo sempre dal presupposto che si tratti di due contributori come suggerirebbe la relazione del servizio di Polizia Scientifica in quella tabella.* ***Ebbene, se andiamo a fare un calcolo di questo tipo, vediamo che è escluso la presenza di Raffaele Sollecito per il locus D3, per il locus D2S1338 e per il VVA****. Possiamo fare ancora un altro calcolo qui sono considerati due contributori soltanto, ma senza condizionamenti relativamente alle altezze dei picchi maggiore o minore contributore o minore contributore deve essere o l'uno o l'altro e via dicendo. Qui se facciamo questo calcolo vediamo che* ***Raffaele Sollecito è escluso per questi cinque sistemi D21S11, CF1PO, D16, D5818 e fibra, tra l'altro questo è lo stesso calcolo che ha utilizzato la professoressa Vecchiotti.***

Qui infine abbiamo il terzo e ultimo che è un calcolo basato sull'include rescue che è consigliata dalla Società internazionale di genetica forense*, invece della Random Man Not Excluded, che è stata mostrata stamattina, in pratica valuta le probabilità dell'accusa rispetto alle probabilità della difesa relativamente a quel soggetto che si ritiene possa aver contribuito a formare quella traccia.* ***Ebbene, se noi facciamo il calcolo, qui adesso non sto a... vediamo che la tesi della difesa che non si tratti di Raffaele Sollecito, che non vi sia il profilo genetico di Raffaele Sollecito è 29 mila volte più probabile della tesi dell'accusa****. Tutto questo è esplicitato nella relazione che verrà consegnata al termine di questa deposizione….*"

La fragilità (e la contraddittorietà) della sentenza si coglie appieno anche in relazione a tale punto, dal momento che i RIS (**Periti Berti-Barni**), chiamati all'analisi della traccia "I" sul coltello nell'ambito del giudizio di rinvio, provocati dalla difesa sul criterio preferibile hanno precisato che **il calcolo biostatistico della Likelihood Ratio sia quello da preferire** (ed infatti è stato quello da loro utilizzato), trattandosi della "*metodologia più informativa e quella maggiormente raccomandata dalle linee guida internazionali*"…"*Quindi il metodo di riferimento per l'analisi biostatistica dei dati dovrebbe essere quello della valutazione del rapporto di verosimiglianza o LR*" (trascrizioni udienza 6 novembre 2013, pag. 32, all. 53 ricorso).

A questo punto ci si avvede finalmente di un ulteriore e gravissimo errore contenuto in sentenza, che ha ritenuto affidabile un calcolo statistico che è stato usato dal Prof. Novelli sulla base di un procedimento ("random man not excluded") ritenuto enormemente meno affidabile di quello impiegato dal Prof. Tagliabracci ("Likelihood ratio").

La decisione gravata ha dunque dato la sua preferenza a criteri scientifici non affidabili sul piano probabilistico.

Infine, è opportuno richiamare l'attenzione su quello che appare un vero e proprio fuor d'opera da parte della sentenza, che - alle pagg. 242-243 - ha preteso di attribuire alla Prof.ssa Vecchiotti un arbitrario tentativo di manipolazione delle affermazioni della dott.ssa Stefanoni contenute nella Relazione della Scientifica.

Si legge in sentenza: "*Alla pagina 141 della relazione tecnica depositata in causa dai periti Conti-Vecchiotti si legge come la Prof.ssa Carla Vecchiotti concordi con l'affermazione fatta dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni e sopra richiamata, ma si afferma al contempo che non sono condivisibili le conclusioni della genetista della polizia scientifica, ove ella afferma che «il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti»* solo *«a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara». E' sufficiente leggere le conclusioni cui perviene la Dott.ssa Patrizia Stefanoni nella sua relazione tecnica, alla pagina 208, precedentemente riportate per esteso, per verificare che la parola «solo» risulta essere un termine arbitrariamente aggiunto dei periti d'ufficio, poiché nella relazione depositata dalla Dott.ssa Patrizia*

Stefanoni non ve n'è traccia. Non trova quindi conferma nella oggettività documentale quanto riportato a pagina 142 nella relazione Conti- Vecchiotti. Il dato testuale dei due distinti elaborati tecnici, come sopra riportato, non rappresenta un dettaglio irrilevante, ma una doverosa precisazione, atteso che affermare in una perizia che «il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti» solo *«a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara» non equivale affatto al concetto espresso dalla frase «L'analisi della traccia B ha consentito l'estrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile»*".

In realtà, un'analisi obiettiva della Relazione della Polizia Scientifica consente di comprendere la critica mossa dalla Prof.ssa Vecchiotti al lavoro degli inquirenti.

Ed invero, gli esperti d'ufficio si sono limitati a sottolineare la distonia presente nella Relazione della Polizia Scientifica laddove in premessa è stato fatto riferimento alla possibilità di individuare nella mistura i profili genetici di "almeno" 2 individui, dei quali almeno uno di sesso maschile, mentre nelle conclusioni si è invece affermato in modo tranciante che "*il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti* a *Sollecito Raffaele e a Kercher Meredith Susanna Cara".*

L'aggiunta dell'avverbio "solo" da parte dei periti, lungi dal costituire una modifica suggestiva o addirittura arbitraria stava ad evidenziare proprio la erroneità e l'incompletezza delle conclusioni sull'analisi del gancetto contenute nella Relazione della Polizia Scientifica, in cui venivano individuati come unici contributori Raffaele Sollecito e Meredith Kercher, dimenticando di segnalare come quella mistura fosse comprensiva di profili genetici maschili diversi da quello dell'imputato.

Per una conferma di quanto appena evidenziato, si riproducono le pagg. 202-203 della Relazione della Scientifica.

Tabella 165-I **Tabella 165-II**

Risultati : l'analisi della **traccia A** ha consentito di determinare il **profilo genetico della vittima KERCHER Meredith Susanna Cara**, già mostrato in tabella 12-I (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag.50 riferibile al Rep.21).

L'analisi della **traccia B** ha consentito l'estrapolazione di un profilo genetico (Tabella 165-I) derivante da **mistura di sostanze biologiche** appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia B del Rep.165 con quelli appartenenti a SOLLECITO Raffaele e KERCHER Meredith Susanna Cara (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico

Sede: via Tuscolana 1548 – 00173 Roma

DIVISIONE III
Sezione Indagini di Genetica Forense

riportato a pag 63 Tabella 30-I, riferibile al Rep.30 e con il profilo genetico riportato a pag.50 riferibile al Rep.21, tabella 21) ha fornito un risultato di **compatibilità**, cioè il profilo genetico mostrato in Tabella 165-I è compatibile con l'ipotesi di **mistura di sostanze biologiche** (presumibilmente cellule di sfaldamento) **appartenenti a SOLLECITO Raffaele** ed a **KERCHER Meredith Susanna Cara.**

L'analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l'**aplotipo Y** mostrato in **Tabella 165-II**, relativo al DNA estratto dalla **traccia B**. Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a SOLLECITO Raffaele nella traccia analizzata, poiché l'**aplotipo Y** ottenuto è uguale a quello **appartenente a SOLLECITO Raffaele** (riscontro effettuato con l'aplotipo Y già riportato in Tabella 30-II di pag.63 estrapolato dall'analisi genetica del tampone salivare prelevato allo stesso)

Allegato elettroferogrammi: ID682_48897 (traccia A); ID681_48896 (traccia B);Y485_48896 (traccia B)

C – ***La sentenza ha omesso di considerare che l'aplotipo Y non può essere utilizzato per l'attribuzione di identità***

Quanto alle considerazioni sull'aplotipo Y presenti nelle motivazioni della sentenza, esse si rivelano del tutto inesatte ed approssimative.

Ed infatti, si è ventilata persino la possibilità che la attribuibilità della traccia a Raffaele Sollecito attraverso l'esame dell'aplotipo Y non avrebbe incontrato resistenze da parte dei consulenti: "*non risultano calzanti obiezioni in punto di interpretazione, atteso che l'aplotipo ricavato dalla traccia presente nei gancetti è il risultato della selezione effettuata dalla macchina, la quale ha attribuito quei numeri e in quella sequenza; senza quindi alcun intervento discrezionale dell'operatore*" (pag. 248 sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze).

Simili affermazioni lasciano impietriti per la loro inconsistenza.

In realtà, tale assunto apodittico è stato oggetto di contestazione da parte del Prof. Tagliabracci il quale ha censurato fermamente l'operato della Polizia Scientifica nelle operazioni di lettura del cromosoma Y, ricordando che nella relazione tecnica consegnata il 12 giugno 2008 la dott.sa Stefanoni ha allegato i tracciati con pochi alleli assegnati e mancanti di altezze o aree dei picchi stessi.

Innanzitutto – secondo il Prof. Tagliabracci – **vi sono diversi lavori e raccomandazioni che portano a ritenere che l'Y non possa essere utilizzato per una attribuzione di identità, ma soltanto per escludere** (pag. 124 trascr. ud. 6 settembre 2011, all. L cit.).

Difatti, "***la comunità scientifica è unanime nel ritenere che il cromosoma Y abbia significato soltanto per escludere il profilo di un sospettato, e non anche per l'attribuzione***. *E' pertanto da rigettare l'affermazione che «Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia esaminata» (pagina 203 della relazione Serv. Pol. Scientifica) poiché scientificamente non corretta.* ***Al contrario, l'analisi dei microsatelliti degli autosomi ha mostrato incompatibilità tra il profilo genetico della traccia e quello di Raffaele Sollecito*** *per cui, provenendo il DNA delle due analisi dalla stessa traccia sul gancetto del reggiseno,* ***possiamo concludere che il profilo genetico <u>non</u> appartiene a Raffaele Sollecito***" (pag. 21 consulenza prof. Tagliabracci, all. 64 al ricorso).

Va poi notato che il profilo Y correttamente letto dai periti presenta per molti loci 2 alleli e per due di essi, il DYS390 e il DYS393 tre alleli: il profilo Y in questione è, quindi, generato <u>da non meno di 3 soggetti di sesso maschile</u>.

Nel dettaglio, come mostrato dai periti Conti e Vecchiotti a pag. 134 (di cui si riporta la tabella) numerosi sono gli alleli che il SPS ha "epurato" volontariamente e che sono invece evidenti nella versione consegnata ai periti e datata 11 maggio 2011.

Le combinazioni possibili sono, quindi, numerosissime e solo una su tutte corrisponde al Sollecito.

Dobbiamo infatti ricordare che **si può stabilire il numero di contributori minimi ad una miscela di DNA, ma non il numero massimo**, in quanto molti individui potrebbero avere gli stessi alleli in alcuni loci e differire anche solo per due di essi (parametro che stabilisce in maniera chiara che due persone hanno

cromosomi Y diversi). Inoltre, dato che alcuni picchi danno comunque evidenza di derivare da DNA a bassa concentrazione, è d'obbligo considerare tutti gli effetti stocastici, quali *allele drop-in* e *allele drop-out*, che farebbero cambiare completamente l'interpretazione dei profili di questi numerosi cromosomi Y.

Il fenomeno delle fluttuazioni stocastiche affligge ogni templato (=ogni estratto di DNA) che mostra basso numero di molecole del DNA stesso, ovvero affligge i Low Template DNA.

Questo fenomeno consiste nel fatto che i primers (inneschi) usati per la PCR tendono a ibridizzarsi (legarsi) non uniformemente al locus bersaglio nelle molecole di DNA che trovano nella provetta. Come conseguenza, nei loci eterozigoti di LTDNA viene preferenzialmente amplificato uno dei due alleli rispetto all'altro, generando ALLELE DROP OUT (scomparsa di un vero allele) o ALLELE IMBALANCE (un allele molto alto e l'altro molto basso con ovvi problemi di interpretazione).

Gli effetti stocastici sono, inoltre, alla base delle fluttuazioni di risultato tra repliche differenti della PCR.

Ovviamente gli effetti stocastici che riguardano ed influenzano l'amplificazione di loci genetici, riguardano anche l'Y. L'estratto di DNA del gancetto è, infatti, interessato da LTDNA relativamente ai contributori minoritari, e questo ha sicuramente generato fluttuazioni stocastiche con possibili amplificazioni preferenziali di alcuni alleli rispetto ad altri e sbilanciamento nei loci *multilocus* (come nel caso del DYS385 che si allega).

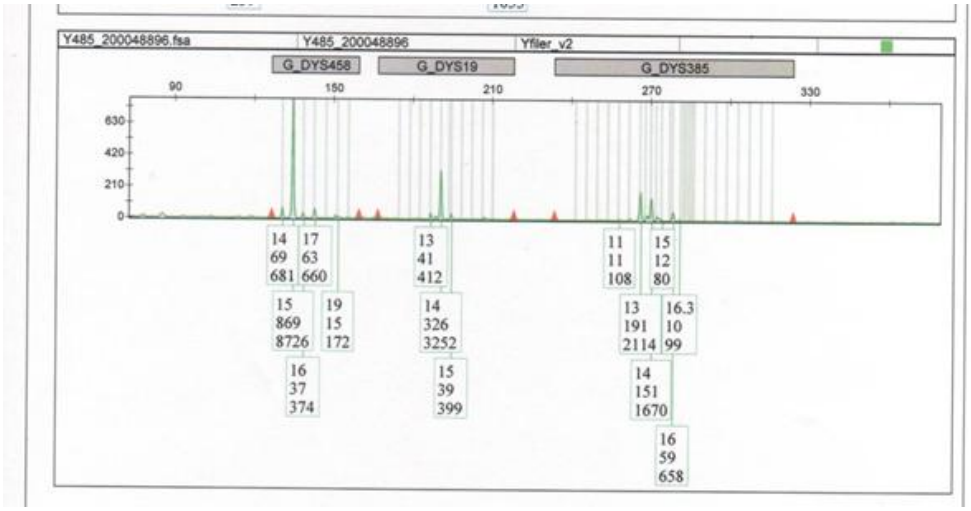

Si allegano per comodità alcuni dati di letteratura sugli effetti stocastici (**APPENDICE D**).

Alla luce di quanto considerato, l'attribuzione dell'aplotipo a Raffaele Sollecito è errata, poiché l'analisi dei picchi e la loro combinazione mostrano sul gancetto la presenza di non meno di 3 soggetti maschi (che potrebbero essere persino decine!) tra cui non è possibile escludere l'imputato.

Ma questo è ben diverso dall'affermare che il contribuente sia Raffaele Sollecito.

Il potere informativo del cromosoma Y è infatti molto inferiore rispetto a quello degli autosomi, ove per effetto di ricombinazione si ha un mescolamento del DNA alla meiosi che contribuisce a mantenere il tasso di individualità. I microsatelliti del cromosoma Y vengono invece trasmessi in blocco (aplotipo) e soltanto le mutazioni che vi sono state nella storia dell'umanità hanno portato alla differenziazione dei cromosomi nella popolazione rispetto all'originario cromosoma appartenuto ad Adamo.

Soggiungono i consulenti che "*i microsatelliti di questo marcatore presentano tuttavia un potere informativo limitato per quanto riguarda le indagini di identificazione individuale, poiché la loro trasmissione inalterata attraverso generazioni ha portato alla costituzione di gruppi di soggetti, con lo stesso cognome e non, che condividono lo stesso aplotipo, gruppi più o meno numerosi e più o meno diffusi sul territorio a seconda dell'isolamento geografico e genetico dell'area considerata. Per cui accade che un determinato aplotipo, quale quello di Raffaele Sollecito, che risulta poco frequente in campioni testati da popolazione non italiane, potrebbe essere particolarmente frequente in Italia, diffusamente sul territorio od in determinate località espressioni di isolati genetici*" (pag. 19 memoria del prof. Tagliabracci, all. 64 del ricorso).

Procedendo ad un calcolo per inferire la stima della frequenza dell'aplotipo in questione, si desume che "*Se consideriamo che la popolazione maschile residente a Perugia nel 2007 (77913, fonte: Demo ISTAT 2007; 34008 studenti di cui circa la metà maschi, fonte MIUR Studenti 2007/2008) era di circa 94.000 individui**, è facile stimare che al momento del rinvenimento del gancetto a Perugia vi erano circa 280 soggetti con lo stesso aplotipo di Raffaele***" (pag. 21 op. ult. cit.).

In breve, il campione esaminato è privo di rilevanza probatoria, atteso che non sappiamo cosa sia (che materiale biologico c'è sul gancetto), quando è stato apposto (se il materiale biologico è stato apposto prima durante o dopo l'omicidio), di chi sono gli altri profili maschili oltre la vittima, tutti LCN.

Si veda quanto precisato all'udienza del 6 settembre 2011 (all. L cit.) dal consulente della difesa Prof. Tagliabracci, notissimo esperto di genetica forense: "*Per quanto riguarda il cromosoma Y vi sono diversi lavori, diverse raccomandazioni che affermano che non può essere utilizzato per una attribuzione di identità ma soltanto per escludere, se andiamo a visitare il database tedesco di Rever che raccoglie i dati da tutte le popolazioni mondiali, come ha mostrato due giorni fa la professoressa Vecchiotti, troviamo che* ***la frequenza calcolata dell'aplotipo di Raffaele Sollecito è quasi 2,97 ogni mille soggetti, ogni mille soggetti vi sono calcolati quasi tre soggetti, tre soggetti che condividono lo stesso aplotipo di Raffaele Sollecito****. Questa è una stima ovviamente come il Presidente ben sa, perché ha dimostrato di conoscere questi dati, è una stima perché se andiamo a vedere in realtà i soggetti che sono stati campionati magari su cinquemila soggetti non troviamo neppure un aplotipo di Raffaele Sollecito, però il fatto di non trovarlo dipende dalla eseguità dei campioni. Quindi se il campione è esiguo, non è che possiamo dire allora che non esiste, questa è una revisione che è stata fatta da parte di colui che ha creato questo database, utilizzando un altro metodo di calcolo della frequenza chiamata frequency (parola non chiara, pare dica: sorlei) si riesce a stimare tre soggetti ogni mille che condividono l'aplotipo di Raffaele Sollecito. Tre soggetti ogni mille.* ***Se andiamo a fare il calcolo della popolazione maschile di Perugia, dati Istat del 2007, 77 mila 913 residente, vi auguro che siano in crescita, gli studenti circa 34 mila, totale 94 mila, forse un po' di più, circa 280 soggetti a Perugia condividono l'aplotipo di Raffaele. Vi sono altri 280 soggetti che condividono l'aplotipo di Raffaele****. 280 soggetti sicuri, non lo sappiamo! Non lo sappiamo, perché l'aplotipo Y, tra l'altro ha anche la caratteristica di non avere una distribuzione bilanciata, ci possono essere dei cluster di soggetti che hanno lo stesso aplotipo di Raffaele molto numerosi in una determinata regione, in una determinata città, oppure possono anche non esserci. E' per questo che non viene utilizzato per calcolare la frequenza del profilo genetico, perché è un aplotipo che non si riesce a controllare quanta frequenza.* ***Mi chiedo come***

abbia fatto il professor Novelli stamattina a calcolare la frequenza di questo aplotipo quando ha detto che mettendo insieme questo, più il calcolo fatto sugli autosomici si riesce a avere più di un milione, un miliardo non so! Non è possibile! Non è possibile!".

La sentenza, ancora una volta, ha dunque abbracciato delle conclusioni prive dell'alto grado di affidabilità richiesto per la validità come prova scientifica.

A tale riguardo, la giurisprudenza ha, invece, ritenuto che "*nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, il Giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica*" (Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854).

Infine, del tutto erronee sono ulteriori affermazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, quando afferma che: "*[…] il Prof. Tagliabracci riconosceva solamente con riferimento a 11 loci; frequenza che sarebbe pari a 3,36 per mille soggetti. Quest'ultimo dato deve peraltro essere rapportato al numero dei loci effettivamente rinvenuti, nella misura di 17 e non di 8 come valutato dal consulente della difesa Sollecito, con la conseguenza dell'aumento del divario della percentuale descritta dal consulente"* (sentenza Corte d'Assise d'Appello, pag. 249).

Anche in tal caso il dato scientifico citato è errato.

Nella memoria del Prof. Tagliabracci del 6 settembre 2011 (all. 64 del ricorso) – depositata in grado di appello – era stato, infatti, analizzato l'aplotipo in questione per tutti i 17 loci, come già evidenziato alle pagg. 249-251 del ricorso.

NONO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13), al XIV (pag. 204)
e al XV (pag. 252) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 C.P.P. E 533, COMMA 1, C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E PER TRAVISAMENTO DELL'INDAGINE SCIENTIFICA: IL FALLIMENTO DELLA PROVA DEL DNA NELL'AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

Gli errori segnalati nei motivi che precedono a proposito del coltello da cucina (rep. 36) e del gancetto di reggiseno (rep. 165 B) impongono ulteriori riflessioni, in tema di valutazione della prova scientifica, che aprono la strada a nuove censure all'impugnata decisione.

Ed invero, il tema, assolutamente determinante – sintetizzabile in una espressione rudimentale, ancorché efficace, come quella della "qualità della prova scientifica" – impone all'interprete, prima ancora di impiegare il risultato di un metodo scientifico, di interrogarsi sulla validità dello strumento impiegato.

Ebbene, nel processo odierno è chiarissimo che la questione della prova scientifica abbia avuto un peso determinante nell'erronea affermazione della responsabilità penale di Raffaele Sollecito.

Riassumendo, le prove genetiche sarebbero costituite dal presunto DNA del Sollecito sul gancetto di reggiseno e dalla "mezza prova" del fantomatico DNA della Kercher sul coltello da cucina. Tale ultimo elemento, secondo la Corte, non avrebbe forza di prova piena, ma costituirebbe comunque un "forte indizio" che quella lama costituì l'arma utilizzata da Amanda Knox per assestare il fendente mortale al collo della vittima (cfr. pagg. 320-321 sent.).

Questi i dati processuali con i quali occorre confrontarsi.

Ovviamente, le erronee conclusioni della dott.ssa Stefanoni e dei consulenti esperti di parte avversa sono stati ampiamente documentati nel ricorso principale e nei motivi che precedono e a quelle pagine è sufficiente rinviare.

Ove la Cassazione ritenesse di poter superare questi granitici rilievi difensivi, dovrebbe tuttavia interrogarsi su un altro punto decisivo.

Lo snodo fondamentale è stabilire **quali limiti incontri il Giudice penale nella valutazione di un risultato scientificamente controverso**, che appaia frutto di metodiche non avallate dalla comunità internazionale.

Entro quali limiti – cioè – il Giudice penale è autorizzato a valutare liberamente una soluzione, piuttosto che un'altra, prospettatagli sul piano tecnico?

E come deve avvenire tale scelta, quando si sia in presenza di una evidente spaccatura tra le visioni degli esperti chiamati ad esprimersi su un quesito ad alto contenuto specialistico?

In linea di principio, il Giudice che intenda approvare o disapprovare le conclusioni dell'esperto dovrà dare conto delle ragioni della sua opzione all'interno della motivazione in modo completo, logico e non contraddittorio, dando conto delle ragioni per le quali le spiegazioni alternative non appaiono condivisibili.

Ma è altrettanto indubbio che **la prova scientifica – *rectius*: la sua utilizzazione ai fini della pronuncia di condanna – deve anche rispondere, per definirsi tale, ad un severo standard probatorio**; essa deve essere capace, cioè, di superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, restituendo la certezza processuale che l'imputato abbia commesso un determinato fatto di reato.

Preso atto di ciò, occorre considerare che **lo stesso test del DNA** – spesso considerato, a torto, infallibile – **non sia un sistema sempre affidabile**, potendo condurre ad esiti processuali incerti o finanche a veri e propri errori giudiziari.

Questo tema è stato recentemente affrontato in un volume dal titolo evocativo: "***Misleading DNA evidence***" – *Reasons for Miscarriages of Justice* (che potremmo tradurre letteralmente in "La prova fuorviante del DNA - Le ragioni degli insuccessi della giustizia", ovvero molto più semplicemente: il fallimento della prova del DNA).

Si unisce al presente ricorso una copia del volume (**APPENDICE A**) e una traduzione di alcune parti significative (**APPENDICE B**).

Ne è artefice il Prof. Peter Gill – accademico, autore di più di 180 articoli; presidente della Commissione sul DNA della Società Internazionale di Genetica forense (ISFG); co-presidente del sottogruppo "Analisi, Metodi e Interpretazione" della Rete europea degli Istituti di Scienza Forense (ENFSI) che si occupa di DNA; membro della rete di eccellenza Euroforgen – una delle personalità più attive nell'avanzamento dell'analisi forense del DNA.

Secondo l'eminente autore, la vera sfida dello scienziato sta nell'astenersi dall'oltrepassare i limiti della conoscenza al fine di ricercare la verità a tutti i costi, perché è in tale modo che si verificano i fallimenti della giustizia.

Si noti che una notevole parte del lavoro in questione è stato dedicato da Gill al tema della <u>contaminazione</u>.

Poiché le sue osservazioni confermano la correttezza dell'impostazione difensiva, appare utile fare alcuni cenni ai contenuti dell'opera, che costituisce un contributo dottrinale molto significativo sul piano della valutazione della prova scientifica da parte di un genetista forense di fama mondiale.

Il lavoro scientifico ricorda nella parte introduttiva come i fenomeni di contaminazione possano verificarsi anche per *transfer indiretto*: il che si realizza quando un profilo di DNA, lasciato in epoca pregressa dall'indiziato (per contatto diretto o per via aerea), sia stato trasferito da una certa superficie ad un'altra per il tramite di un intermediario inconsapevole.

Per questa ragione è sempre necessario interpretare la rilevanza dei profili di DNA recuperati dalla scena del crimine (P. Gill, *Misleading DNA evidence*, 2014, pag. 5).

Si danno, infatti, casi di trasferimento attivo di DNA durante la realizzazione del delitto (ad esempio, nel corso di una violenza sessuale) oppure di trasferimento passivo (ad esempio, quando il DNA preesista sulla scena del crimine).

Non solo, ma una volta che il crimine sia stato commesso, **gli investigatori possono inavvertitamente rendersi vettori di un involontario trasferimento di DNA** (op. ult. cit.). In questo ultimo caso, si tratta di una contaminazione mediata dagli investigatori ("***investigator-mediated contamination***": op. cit., pag. 7).

E non è tutto, perché una contaminazione può anche verificarsi in una qualsiasi delle fasi che vanno dalla repertazione all'analisi di laboratorio.

Scendendo più in dettaglio, secondo Gill può osservarsi come "l'ambiente naturale" in cui è immersa la scena del crimine sia caratterizzato dalla preesistenza di DNA apposto prima del crimine e indipendentemente da esso[34].

Ed infatti, le persone che coabitano nei locali (il che era a dirsi per la Knox e per la vittima), come pure i visitatori occasionali (il che può dirsi per il Sollecito), rilasciano il proprio DNA in modo pervasivo in tutto l'ambiente; tale DNA può essere presente sotto varie forme e divenire una componente della "house dust" (polvere di casa). Tanto è vero che il "background contaminating DNA" (DNA non ricollegabile al delitto) rimane intatto per mesi, se non per anni dopo la sua deposizione e può finire per inquinare la scena del crimine.

Proprio per tale ragione, lo scopo dell'indagine genetico-forense dovrebbe essere funzionale anche alla verifica delle differenze esistenti tra il DNA presente naturalmente nell'ambiente, perché rilasciato prima del delitto, e il DNA apposto durante la commissione del reato.

Gill ha cura di precisare che la contaminazione possa essere mediata dagli investigatori, con il loro stesso DNA o con il DNA preesistente nell'ambiente circostante, spostato inavvertitamente da un luogo ad un altro: proprio per questo motivo l'uso di dispositivi, come i guanti monouso, è fortemente raccomandato.

[34] Tale questione, nel processo che interessa, sembra avere – ad esempio – una diretta pertinenza con l'argomento delle presunte orme in cui sarebbe presente DNA misto Knox-Kercher: la Corte di Firenze ha illogicamente presupposto la contestualità dell'apposizione del DNA, partendo dall'erroneo assunto che si tratterebbe di orme caratterizzate da probabile presenza ematica. Tale macroscopico errore è stato censurato nei motivi che precedono, allorquando è stata fornita evidenza dell'insussistenza di sangue sulle tracce in questione, come è stato reso evidente attraverso le schede SAL. Sulla scorta di tale svista, la sentenza non si è neppure posta il problema del quando tali presunte tracce sarebbero state apposte, abbagliata dalla supposta natura ematica delle orme esaltate al luminol. Si tratta di un errore gravissimo di prospettiva da parte della Corte di Firenze.

Si confronti pag. 8 del volume di Peter Gill:

1.3.6 Background Contamination

People who inhabit premises, along with their visitors, will shed their DNA so that it will be all pervasive in the environment. It will be present on surfaces as "sticky-DNA" and in aerosol as skin cells which form a component of "house dust" or saliva spray generated by exhaling or speaking.[4] It can be propagated either by passive or active transfer as outlined above. Background contaminating DNA remains intact for months, if not years after deposition, provided that the environment is dry and undisturbed (Raymond et al., 2009).

1.3.7 Investigator-Mediated Contamination

This kind of contamination is outside the "natural environment" of the case. It is mediated by investigators who unwittingly contaminate the crime scene with their own DNA—this is usually detected if investigator DNA databases are kept. However, the second form of investigator-mediated contamination is more serious—disposable paper suits and gloves intended to prevent DNA transfer from the wearer may inadvertently transfer "sticky-DNA" from one part of the crime scene to another (e.g., by not changing gloves in between examination of items). Once items are packaged and transported for analysis, e.g., a knife or some clothing, "aerosol DNA" can redistribute itself both within and between poorly packaged evidential items (Goray et al., 2012a). Laboratory contamination includes contamination of plasticware and reagents, either at the manufacturing source or within the laboratory itself (Gill et al., 2010; Tamariz et al., 2006).

Nel caso che ci interessa, sappiamo che fenomeni di contaminazione ebbero a verificarsi a causa delle perquisizioni eseguite dal personale della Mobile.

Ma questa è solo una delle fonti che poterono dare luogo a contaminazione.

Altre sorgenti di contaminazione possono rintracciarsi nei vari accessi non registrati e nell'esecuzione di operazioni non corrette di raccolta dei reperti.

Il meccanismo della contaminazione è stato spiegato efficacemente nella successiva figura di pag. 9 del libro di Gill.

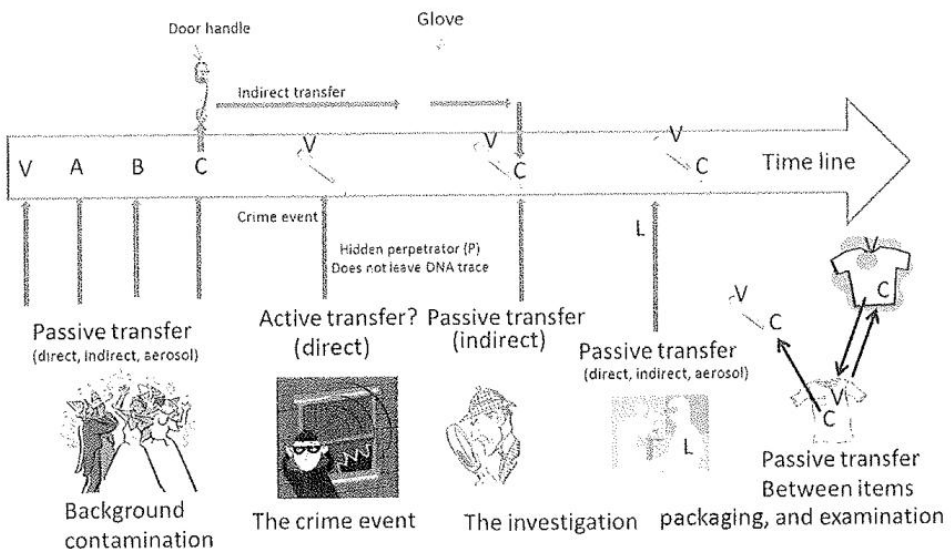

Figure 1.1 Routes of contamination relative to a time line. See text for explanation.

L'immagine rappresenta una *time line* in cui le lettere V, A, B, C stanno ad indicare la vittima (V), gli altri abitanti della casa (A e B) e un visitatore occasionale (C) che abbia lasciato il proprio DNA sulla maniglia prima del delitto.

Sotto la versione tradotta della medesima figura:

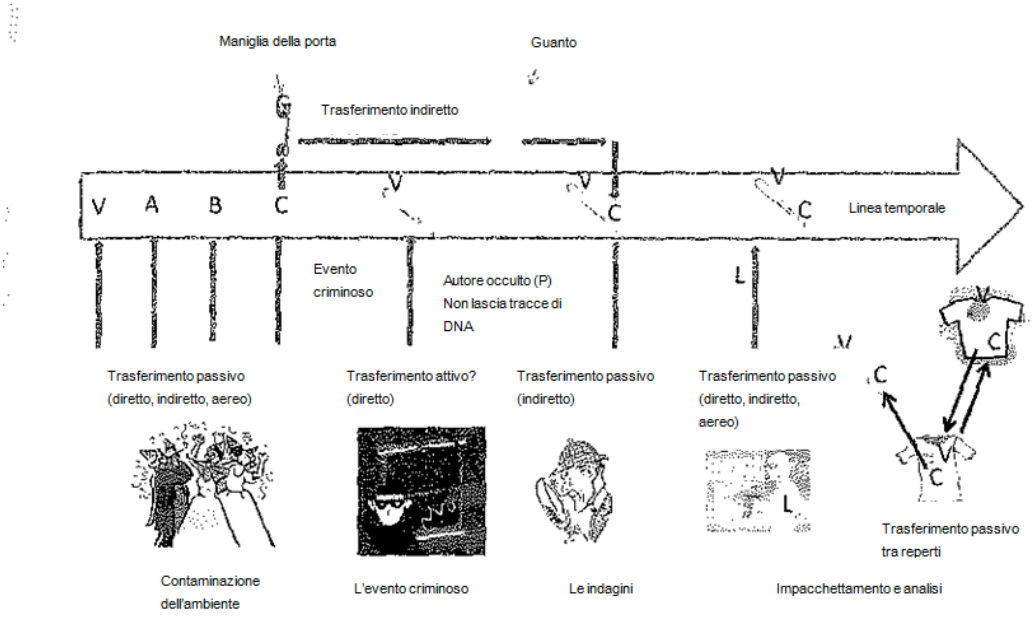

Secondo l'esempio di Gill, nei giorni a seguire - all'interno della stanza - viene commesso un omicidio mediante una mazza da baseball e i sospetti si indirizzano proprio sul visitatore C (il quale, però, dichiara di non aver mai toccato la mazza da baseball). Il suo DNA viene, infatti, rilevato sulla scena del crimine, addirittura sull'impugnatura del bastone.

Ma C è certamente innocente: il DNA presente sulla mazza è stato, infatti, trasferito casualmente da un investigatore che ha dimenticato di cambiare i guanti dopo essere entrato nella stanza.

Toccando la maniglia della porta d'ingresso (sulla quale C aveva lasciato, giorni prima, il proprio DNA), l'operatore con gli stessi guanti ha inavvertitamente contaminato l'arma del delitto, agendo da vettore inconsapevole dell'inquinamento nella *crime scene*.

L'esempio contempla anche un ulteriore evento di trasferimento passivo di DNA, stavolta di laboratorio (dalla maglietta della vittima a quella sequestrata al sospettato), a causa di errori di conservazione dei reperti con conseguenti fenomeni di "cross-transfer" tra reperti.

Questo esempio segnalato da Gill potrebbe estendersi al caso di specie.

Il suo studio torna estremamente utile nel caso in esame, ai fini della valutazione della prova scientifica.

Esso insegna come **gli errori giudiziari possono dipendere da una interpretazione troppo rigida e formale dei risultati di una analisi genetica, il che avviene quando si prescinde da ulteriori informazioni indispensabili ("come" e "quando" è stato trasferito il DNA).**

E' evidente che se il sospettato nega di aver avuto contatti con la vittima (come ha sempre fatto Sollecito), le possibilità sono limitate a due: A) un trasferimento durante l'aggressione; B) una contaminazione mediata attraverso l'apporto inconsapevole degli investigatori.

Per valutare la sostenibilità di tale ultima alternativa, bisogna partire dalla consapevolezza che spesso l'imputato può aver avuto contatti con l'ambiente in cui viveva la vittima.

In tale ultimo caso, è evidente che la preesistenza di DNA all'interno dell'ambiente domestico dovrebbe costituire un elemento da prendere in massima considerazione per valutare la credibilità razionale dell'alternativa evidenziata dalla difesa: ed infatti, come si è visto, in ogni ambiente umano esiste del DNA che preesiste rispetto al delitto.

Per questa ragione è fondamentale anzitutto verificare i livelli di DNA presenti a livello di *background* in un determinato ambiente.

Ma è anche possibile, secondo Gill, che si attui una contaminazione in laboratorio tra reperti.

Per questo è necessario procedere ad una completa decontaminazione delle apparecchiature e delle superfici, al fine di evitare il trasferimento secondario di questo DNA contaminante ai campioni da analizzare: sono necessari requisiti rigorosi per garantire che differenti reperti costituenti prova siano confezionati ed analizzati in modo adeguato. Per questa ragione sarebbe preferibile procedere ad esaminare i reperti dello stesso procedimento penale in strutture di laboratorio separate per escludere la possibilità di un trasferimento incrociato.

Ciò significa che **è improbabile che possano essere fornite le necessarie garanzie là dove siano stati esaminati numerosi reperti in un ambiente mancante di rigorosi controlli e della necessaria documentazione**.

Nel caso di specie, difetta l'evidenza del rispetto di adeguate precauzioni atte ad evitare la contaminazione di laboratorio.

Sul punto, appare doverosa una digressione a proposito dell'argomento dei **controlli positivi/negativi** (cfr. motivo XV di ricorso, pagg. 252-257), perché serve a mettere in luce un ulteriore travisamento ad opera della Corte di Firenze.

La sentenza ha, infatti, sostenuto che l'assenza di contaminazione troverebbe conferma "*nella documentazione dei controlli negativi e positivi (in ordine ai quali si avrà modo di tornare nel prosieguo) effettuati dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni ed acquisiti agli atti, i quali dimostrano assenza di contaminazione dei reperti stess*i" (pag. 206 sent.).

Si tratta di affermazione destituita di ogni fondamento.

La decisione sembra non rendersi conto che i dati grezzi, contenenti anche **i controlli positivi-negativi (indispensabili per garantire opportuni controlli di qualità, permettendo di valutare la sensibilità e specificità della metodica, nonché di evidenziare la presenza di falsi positivi o falsi negativi), <u>non furono mai consegnati</u>**, nonostante tali dati fossero stati richiesti dal Collegio peritale e la Corte d'Assise d'Appello di Perugia avesse invitato la dott.ssa Stefanoni a fornire tutti gli elementi richiesti dai periti.

In particolare, è indubbio che del rep. 165 B (gancetto) non fu mai fornito alcun controllo, né positivo né negativo: **i controlli che sono stati consegnati, infatti, non si riferiscono al gancetto di reggiseno** (cfr. pag. 257 del ricorso).

Invece, i controlli negativi devono essere sempre inclusi in ogni serie di esperimenti (ENFSI, *Contamination prevention guidelines*; GuI, CMJ 42:229.232, 2001), come sottolineato anche dai consulenti di parte Tagliabracci-Onofri nella consulenza del settembre 2011 di cui all'allegato 64 del ricorso (pagg. 6 e 8).

Ebbene, **a distanza di anni dai fatti, ancora non è stato possibile ottenere i *raw data*[35], compresi i controlli negativi**.
Continuando nella digressione, va precisato che i controlli negativi (o "bianco") sono provette nelle quali il DNA è deliberatamente escluso.
La procedura in un'indagine di genetica forense è la seguente:
→ sopralluogo: effettuare un bianco ambientale, cioè un prelievo nelle vicinanze della traccia biologica identificata, così da poter "tarare" il background, il DNA presente nell'ambiente come rumore di fondo; questa fase è documentata con foto e/o videoriprese;
→ estrazione del DNA: effettuare un bianco per ogni sessione, inserendo una provetta con i reagenti ma senza DNA, in tal modo si può ricostruire se i reagenti sono inquinati; questa fase è documentata dal registro di laboratorio o dal log file del robot di estrazione;
→ quantizzazione del DNA (PCR): analizzare il bianco di estrazione (o bianchi se sono più sessioni di estrazione) ed in più effettuare un bianco per ogni sessione di PCR (NTC, *non template control*), inserendo una provetta con i reagenti ma senza DNA, in tal modo si può ricostruire se i reagenti sono inquinati; questa fase è documentata dal log file della

[35] I ***raw data*** sono i *files* strumentali dell'elettroforesi capillare con i risultati dell'analisi genetica. Essendo immodificabili costituiscono il dato **oggettivo** che può essere poi sottoposto a interpretazioni diverse se analizzato attraverso criteri o operatori differenti. Essi devono essere importati in un software di analisi che li traduce in picchi allelici colorati, diventando così elettroferogrammi. Elenchiamo i motivi per cui essi devono essere messi a disposizioni di tutte le parti in un processo:

- per poter effettuare, seguendo le raccomandazioni delle società scientifica internazionale, un'analisi **indipendente** e verificare così che l'interpretazione non sia viziata da inesattezze involontarie ovvero dolose;
- per poter zoomare su picchi allelici di interesse ed appurare, ad esempio, che una traccia ritenuta originata da un singolo contributore non sia al contrario una traccia mista;
- per verificare le condizioni dello strumento e desumerne l'efficienza e la riproducibilità tra *run* diverse (tra campione e campione);
- per verificare la presenza e la sequenza dei campioni iniettati e la corrispondenza con i report di laboratorio;
- per controllare se siano presenti i picchi dei *primers* (inneschi di reazione) e quindi che non siano state fatte concentrazioni o post PCR *clean up* (purificazione dell'amplificato), operazioni queste che magnificano il dato già esistente ma che sono fortemente soggette alla contaminazione post-PCR.

Nel caso di specie, **i *raw data* relativi gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica sono stati richiesti motivatamente ed ininterrottamente dal giugno 2008 ma mai consegnati**, neanche durante la perizia della Corte d'Appello. Senza giri di parole, **la mancata consegna dei *raw data* e degli altri report di laboratorio costituisce il maggiore ostacolo per la ricerca della verità su questo orrendo omicidio**.

real-time e dallo strumento di *liquid handling* con cui è stata preparata la reazione;
→ PCR: effettuare un bianco per ogni sessione di PCR, inserendo una provetta con i reagenti ma senza amplificato: questa fase è documentata dal log file dell'elettroforesi capillare e dai *raw data* risultanti;
→ per la certificazione di qualità ISO9001, deve essere documentata l'analisi dei controlli negativi (numero di controlli negativi che non rispettano i criteri stabiliti, ovvero i falsi positivi, diviso il numero dei veri negativi) così da adottare le adeguate azioni correttive: stop delle attività di laboratorio, eliminazione dei presunti reagenti contaminati, decontaminazione di ambienti e strumentazioni.
In nessuno dei processi finora svolti sul decesso di Meredith Kercher emergono mai i controlli negativi dell'estrazione di DNA (SWGDAM, *Interpretation Guidelines for Autosomal STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories*). Questi avrebbero dovuto essere presenti e sottoposti a quantizzazione al pari dei reperti. Dai report di quantizzazione non è presente nessun controllo.
Si ripete: dai pochi documenti inerenti i controlli positivi e negativi depositati durante l'udienza del 5 settembre 2011 (controllo neg.doc, controllo pos.doc, I Sample Info REP.36-B.doc, II prova 36-B.doc, II Sample Info REP. 36-B.doc, Rep.165-B.doc), si evince come **del reperto 165B-gancetto non sia mai stato fornito alcun controllo né positivo né negativo; a tutt'oggi, quindi, non esiste ancora alcuna evidenza che esistano controlli di qualità di PCR relativamente a questo reperto**. E`, infatti, improbabile che i controlli 731 e 732 siano riferiti al gancetto, dal momento che, se come si auspica la numerazione dei campioni è progressiva, devono essere precedenti al reperto 36-B (771), quindi precedenti al 13 novembre 2007; il gancetto è stato invece analizzato dal 29 dicembre 2007 in avanti.

Torniamo, dunque, alla domanda di apertura, tentando di fornire una risposta in linea con l'evoluzione scientifica: **non è sufficiente accogliere un determinato risultato se non si accerta prima la qualità della prova, preoccupandosi di verificare "come, dove e quando" il DNA sia stato apposto.**

Lo studio di Peter Gill, nel capitolo V, apre anche una finestra sul caso Kercher, basandosi su una serie di atti (in particolare, sulla sentenza di primo e secondo grado, sulla perizia Vecchiotti-Conti, sul ricorso della Procura di Perugia e sulla sentenza della Cassazione) osservando come il tema della contaminazione rappresenti un elemento chiave per la soluzione del caso.

Va detto che le osservazioni dell'autore confortano in pieno le deduzioni della difesa in ordine al carattere non probante delle presunte prove genetiche a carico dell'imputato.

Quanto all'analisi della presunta traccia di DNA di Meredith Kercher sul coltello e al presunto DNA di Sollecito sul gancetto, **Gill osserva come la valutazione giudiziale finisca con l'ignorare il problema del trasferimento del DNA sui detti reperti, non dicendosi nulla su come i profili potrebbero essere stati trasferiti, mentre è questa la chiave per la valutazione del caso**.

Ed infatti, la responsabilità dello scienziato forense è anche quella di segnalare i limiti delle prove, affinché non sia male interpretato. Poiché la condanna deve essere "oltre ogni ragionevole dubbio", deve essere inclusa una verifica sul tipo di attività che abbia portato al trasferimento del DNA.

Proprio per queste ragioni, appare del tutto apodittica e sfornita di prova l'affermazione giudiziale in base alla quale "*La contaminazione del reperto numero 165 B), ad una analisi puntuale della successione cronologica dei tempi e delle modalità di repertazione e di conservazione del corpo di reato, e sulla base dei criteri di ragionevolezza e concretezza precedentemente evidenziati, deve pertanto essere radicalmente esclusa, quantomeno in relazione al momento della repertazione*" (pag. 204 sent.).

Contrariamente a quanto postulato nella decisione gravata, nella consulenza Tagliabracci-Onofri del settembre 2011 (all. 64 del ricorso) si evidenzia come sia possibile individuare cronologicamente tre ordini di gravi errori dovuti a incompetenza che rendono il risultato inattendibile: 1) non corretta repertazione; 2) non corrette procedure analitiche; 3) non corretta interpretazione dei dati.

E` pure certo che gli standard e le linee guida siano state disattese, sia in riferimento alla repertazione del coltello sia all'acquisizione del gancetto, a causa del mancato impiego di cautele per minimizzare la contaminazione. Inoltre, "*la negligenza nella manipolazione e nella repertazione dei campioni come testimoniato dalle riprese video, è sicuramente sintomo di contaminazione*" (pag. 5 della consulenza cit.).

Con specifico riguardo al gancetto, deve ritenersi che la composizione stessa della traccia (il DNA repertato è rappresentato da una mistura con più contributori maschili) faccia concludere che il DNA non sia stato depositato contestualmente, né che sia stato utilizzato lo stesso percorso di

trasferimento, perché il passaggio di ognuno dei contributori può seguire le stesse o diverse vie.

E' stato, infatti, dimostrato che il DNA può essere trasferito da un substrato primario ad uno secondario.

Nel caso di specie, vi è una forte evidenza dimostrativa dell'errore degli investigatori nel non cambiare i loro guanti manipolando gli oggetti e nel toccare tutti gli altri oggetti intorno, il che restituisce ampia credibilità razionale all'ipotesi alternativa che il DNA di Sollecito sia stato trasferito per effetto di una contaminazione incrociata, a causa del trasferimento trasversale coi guanti in lattice.

Le argomentazioni evidenziate nel saggio a firma di Gill confutano, quindi, l'idea che l'onere di dimostrare la fonte di contaminazione rimanga a carico dell'imputato che la sostiene; al contrario, coloro che pretendono di utilizzare una simile prova per sostenere l'accusa devono dimostrare che tutta la procedura, e in primo luogo la fase della raccolta, avvenne in conformità con i metodi e le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione.

Ed infatti, se l'investigatore indossa guanti in lattice che non vengono cambiati nella manipolazione di oggetti, passando da una stanza all'altra, ad esempio, girando maniglie di porte[36], vi è forte probabilità che tutto ciò determini un trasferimento casuale di DNA.

---

[36] Non va dimenticato che la dott.ssa Stefanoni ha dichiarato in aula di non aver effettuato il test dell'Y sulle tracce ematiche repertate sulla maniglia della porta e neppure sul tappetino del bagno.

Si veda quanto dichiarato il 23 maggio 2009 (**all. LI**) dalla dott.ssa Stefanoni a proposito della ricerca dell'Y sui reperti:

DOMANDA – *È stato fatto l'accertamento del cromosoma Y?*

RISPOSTA – *Su questa parte, no.*

DOMANDA – *Come mai?*

RISPOSTA – *Perché non viene fatta di routine, già l'ho detto ieri. L'analisi dell'Y non viene fatta di routine su tutte le tracce che danno profilo genetico femminile o anche maschile ma unico, viene fatta in maniera dedicata o nelle misture genetiche maschio – femmina, per determinare in maniera precisa la parte maschile di quella traccia, oppure in alternativa, come in alcuni casi ho fatto, per esempio sul reggiseno, per esempio sulla felpa quella azzurra, se ricordate, sono state fatte quattro campionature, viene utilizzato, anche se, appunto, in questi casi abbiamo avuto in prima battuta un profilo genetico non misto, di una donna, appunto la vittima, viene fatto a scopo di evidenziare, eventualmente ci fosse presente*

Ovviamente, una volta che la scena del crimine sia stata compromessa, nulla può essere più fatto per ripristinarla nel suo stato originario.

Per questo, il consiglio dell'autore è di riconoscere i limiti che possono essere forniti dalle prove, rischiandosi in caso contrario di indulgere ad inconsci adattamenti alla spiegazione fornita dall'accusa. Per evitare di incorrere in tale errore di valutazione della prova scientifica, è necessario che l'esperto fornisca tutte le spiegazioni alternative, senza mai esprimere una preferenza personale che rappresenti una mera speculazione priva di rilevanza probatoria.

Il ragionamento seguito dall'autore può essere dunque adattato perfettamente al presente caso, per evidenziare l'assoluta lacunosità della valutazione giudiziale e l'apoditticità delle conclusioni contenute in sentenza, essendosi ritenuto di attribuire valore probante ad accertamenti genetici privi del necessario valore scientifico.

---

su quei reperti che magari hanno dal punto di vista della ricostruzione della dinamica degli eventi un… come dire un significato molto importante, il reggiseno abbiamo visto era stato strappato, ora mi immagino che la vittima non sia colta da un raptus e se lo strappi da sola, quindi qualcuno l'abbia evidentemente strappato, ora analizzare in maniera approfondita al massimo che noi possiamo fare quelle tracce era sicuramente quasi d'obbligo farlo perché c'erano dei forti sospetti che qualcosa potesse essere trovato, oltre alla vittima. Di routine noi non facciamo su tutte le tracce donna anche il profilo Y, perché non c'è nessuna indicazione, sarebbe una perdita sia di tempo e sia di denaro. Non è stato fatto.

DECIMO MOTIVO

In relazione all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA DEL LUMINOL, RELATIVAMENTE ALLA SUPPOSTA PRESENZA DI ORME INSANGUINATE IN ALTRI AMBIENTI DELLA VILLETTA DI VIA DELLA PERGOLA

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA DEL TAPPETINO NEL BAGNETTO E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DELLE TRACCE COMMISTE KNOX-KERCHER NEL BAGNETTO IN COMUNE

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 2, C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

X.1 *Inquadramento dell'errore sul luminol e sua rilevanza*

Oltre all'abnorme errore sulle tre inesistenti orme di piede nudo che sarebbero state lasciate nella stanza del delitto, la sentenza è caduta nuovamente in errore quando ha preteso di provare il concorso di persone nel reato facendo leva su altri indizi insussistenti[37].

La Corte ha infatti parlato di tracce esaltate al luminol, in altre zone della casa, che rivelerebbero la presenza di sangue.

Ciò a dispetto del fatto che esistevano evidenze scientifiche che negavano qualsiasi fondamento ad una simile congettura: ed infatti, l'analisi generica

[37] Si è già dimostrato *per tabulas* questo gravissimo travisamento, chiarendo che non esistono impronte di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox nella stanza di Meredith Kercher ove fu rinvenuto il cadavere.

di sangue, eseguita su tali tracce mediante l'impiego di tetrametilbenzidina, aveva restituito esito negativo o non interpretabile (così come risultante dalle schede SAL); inoltre, i consulenti della difesa avevano chiarito che il luminol è in grado di dar luogo a dei falsi positivi, essendovi altre sostanze capaci di generare una luminescenza simile a quella del sangue come il rafano, la rapa, le patate, i succhi di frutta e tutta una vasta serie di altre sostanze che spaziano dai detergenti per la casa alle sostanze usate in ambito industriale, che sono solitamente presenti in oggetti comuni come le mattonelle, le tinteggiature delle pareti, le vernici e gli smalti.

In breve, la sentenza non solo ha travisato il risultato del luminol, ma ha finanche preteso di ricavare da esso un ulteriore indizio del concorso di persone nel reato, senza minimamente porsi il problema della macroscopica ambiguità di tale elemento indiziario.

Si tratta di un errore pienamente censurabile, atteso che alla Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario.

Va, poi, ribadito - sin da ora - che l'errore è tanto più grave perché il Giudice di rinvio ha così supposto che vi furono delle persone che, dopo il delitto, si spostarono all'interno della casa con i piedi insanguinati.

Siamo di fronte all'ennesimo miraggio processuale, come si spiegherà a breve.

X.2 *I punti censurati della decisione*

Si richiamano per comodità i passi della sentenza che meritano ferma censura, così come esposto nei motivi di ricorso:

– a pag. 62: "*…all'interno dell'appartamento teatro dell'omicidio, successivamente all'uccisione di Meredith Kercher (poiché le tracce sono tutte per deposizione ematica e quindi evidenziano che fu pestato del sangue) vi fu la presenza di un uomo che calzava scarpe che si allontanano dall'appartamento stesso, oltre alla* ***presenza di almeno altre due persone, presumibilmente una di sesso maschile ed una donna, che lasciarono orme plantari dopo aver pestato a piedi nudi il sangue della vittima***";

– pag. 184 sent.: con riferimento ai reperti nn. 176 e 177 ("*campionature di **presunta** **sostanza ematica**, evidenziate mediante tecnica del luminol, effettuate sul pavimento situato nella stanza in uso a Romanelli Filomena*") 178, 179, 180 ("*tre campionature di presunta sostanza ematica, simili per forma ad un piede umano, evidenziate mediante tecnica del luminol, presenti sul pavimento situato nella stanza in uso a Amanda Marie Knox*") e 183 di cui alla Relazione tecnica della Scientifica (dott.ssa Stefanoni) la Corte ha dato per scontato che si fosse in presenza di tracce ematiche;

– pagg. 186 ss.: in ordine alla rilevanza della prova del c.d. luminol (composto utilizzato dalla Polizia Scientifica usato per rilevare sospette tracce ematiche non rilevabili all'occhio umano, ma in grado di reagire anche con altre sostanze non ematiche come i detergenti o i succhi di frutta), la decisione impugnata è giunta alla conclusione che la luminescenza osservata dagli operatori della Scientifica derivasse non già da fenomeni di contaminazione con altre sostanze rilasciate in precedenza nell'ambiente (nel corso delle normali pulizie domestiche), bensì rivelasse la presenza di sangue "*poiché abbiamo la certezza che nella villetta di via della Pergola n. 7 si è consumato un omicidio*";

– sulla scorta dell'assunto che precede, alle pagine 261-262 si è fatto riferimento a delle orme esaltate al luminol (presunte impronte di piede) nella camera da letto della Knox (rilievo 1), nel corridoio dell'appartamento (rilievo 2) e nel corridoio davanti alla porta della stanza vittima (rilievo n. 7). Tali impronte presenterebbero come caratteristica comune quella di essere state impresse "*per verosimile deposizione di sostanza ematica*". Si tratterebbe secondo la Corte di impronte attribuibili ad Amanda Knox (rilievi n. 1 e n. 7) e al Sollecito (rilievo n. 2). Tali elementi dimostrerebbero che l'omicidio fu commesso da più persone, "*fra le quali certamente una donna…le quali si trattennero a lungo, dopo il delitto, nella abitazione, con il fine evidente di cancellare le tracce della propria presenza. Operazione che soltanto in parte fu possibile*" (pag. 263);

– ed ancora, a pagina 312 della sentenza si assume che esistano elementi indiziari "*di sicuro affidamento, plurimi e concordanti che collocano Rudi Hermann Guede, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito all'interno*

dell'abitazione di via della Pergola la sera dell'omicidio di Meredith Kercher, nelle immediate fasi successive all'omicidio, allorquando ***i tre lasciavano tracce del loro passaggio per deposizione ematica del sangue della vittima*** *che era fuoriuscito copiosamente dalle ferite*".

Tali *défaillances* motivazionali si colgono anche a pag. 70 della sentenza di annullamento con rinvio, allorché l'estensore aveva erroneamente fatto riferimento alla presenza di tracce esaltate dal luminol che avevano restituito il profilo della Knox od il profilo misto della Knox e della Kercher, "*rinvenute nella stanza della Romanelli, nella stanza della stessa Knox e nel corridoio, tracce che non potevano essere attribuite ad impronte lasciate in altre occasioni, come implausibilmente ritenuto dalla Corte d'appello,* ***poiché il luminol evidenzia le tracce di sangue*** *e non era davvero ipotizzabile che la Knox avesse avuto i piedi imbrattati di sangue della vittima in precedenti occasioni"* (pag. 70 sent. Cass.).

X.3 *Il travisamento della prova del luminol*

Occorre subito stigmatizzare l'erronea l'affermazione secondo la quale il luminol avrebbe rilevato la presenza di sangue nelle tracce esaltate all'interno della casa, sebbene in luoghi diversi dalla stanza della vittima.

L'errore è reso evidente dal fatto che **la diagnosi di sangue aveva restituito esito negativo proprio rispetto a tali tracce**.

Il che costituiva la prova inconfutabile dell'assenza di sangue su quelle orme.

Orbene, solo un evidente travisamento della prova può aver condotto la Corte di Firenze a conclusioni antitetiche rispetto a quelle scientificamente certe.

Ed infatti, **in base alle indicazioni delle schede SAL del laboratorio della Polizia scientifica, doveva affermarsi in modo del tutto pacifico che su tali impronte non fosse presente del sangue.**

Si noti che tale aspetto, certificato negli atti ufficiali del processo, era stato portato a diretta conoscenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze nei motivi nuovi di appello del 29 luglio 2013 (all. 5 del ricorso): la sentenza, però, ha completamente ignorato questo dato oggettivo.

In breve, la decisione non ha tenuto conto di documenti decisivi che dimostravano inequivocabilmente l'assenza di sangue.

La Corte di rinvio si è basata sul solo contenuto della Relazione della Scientifica e sulle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Stefanoni, all'udienza del 22 maggio 2009 (cfr. pag. 187 sent.) prescindendo dall'unico elemento conoscitivo che avrebbe potuto rivelare la presenza o l'assenza di sangue: appunto le schede SAL (Stato avanzamento lavori – campionature di tracce esaltate al *luminol*), le quali furono depositate il 30 luglio 2009. Esse smentivano categoricamente l'illazione della presenza di sangue sulle tracce.

In breve, la sentenza non si è avveduta di un dato obiettivo: le affermazioni della Stefanoni, acriticamente prese per buone, erano state smentite dal successivo deposito delle schede SAL nel luglio 2009.

Pertanto, la congettura valorizzata dalla Corte non solo è in contrasto con il dato di natura scientifica, ma non tiene neppure conto della cronologia dibattimentale, dato che l'affermazione della dott.ssa Stefanoni (citata in sentenza) era stata formulata all'udienza del 22 maggio 2009, ma in seguito smentita attraverso il deposito degli atti il 30 luglio 2009.

La sentenza si è, quindi, basata su una prova orale contraddetta dalle risultanze scientifiche.

Dall'esame delle suddette schede SAL si evince che le tracce esaminate e sottoposte al test della tetrametilbenzidina (L1; L2; L3; L4; L5; L6; L7; L8; L9) hanno restituito esito negativo ovvero risultato non interpretabile (il test in questione serve a rilevare la presenza di sangue nelle situazioni di impronte lasciate da sospette tracce di sangue non ben visibili, con possibilità di ripetere l'operazione).

Tra tali tracce rientrano anche quelle rispetto le quali la Corte ha incredibilmente ritenuto trattarsi di "*campionature di presunta traccia ematica"*.

Come si evince dall'indice contenuto nella Relazione della Polizia Scientifica (all. 41 del ricorso), ciascuno dei SAL corrispondeva ad uno dei reperti richiamati dalla decisione: il rep. 176 corrisponde al rep. L1; il rep. 177 al rep. L2; il rep. 178 al rep. L3; il rep. 179 al rep. L4; il rep. 180 al rep. L5; il rep. 183

al rep. L8 (**all. LII**). Il che rende praticamente certo l'errore grossolano del provvedimento gravato.

E` evidente, quindi, che l'affermazione contenuta in sentenza circa la natura ematica delle impronte plantari esaltate al *luminol* non sia soltanto congetturale, ma sia smentita *per tabulas* da documenti processualmente acquisiti[38].

A riprova di quanto appena ricordato, la dott.ssa Sarah Gino – consulente della difesa Knox – escussa in primo grado all'udienza del 26 settembre 2009 (all. XIII cit.), ha smentito categoricamente che potesse trattarsi di sangue: "*Analizzando queste schede S.A.L.* ***apprendiamo, in contrasto a quanto presente nella relazione tecnica della Polizia Scientifica depositata ed a quanto è stato sostenuto in aula,*** *che non solo è stata eseguita la reazione con il luminol ma* ***su queste tracce è stata eseguita anche la diagnosi generica di sangue mediante l'impiego di tetrametilbenzidina****, la tetrametilbenzidina è il teste che normalmente impieghiamo in laboratorio per cercare di capire se una traccia possa essere o meno di sangue,* ***è una metodica molto sensibile*** *credo che il Professor Tagliabracci nel corso della sua scorsa audizione l'abbia sottolineato più volte anche se però non è specifica perché abbiamo visto esistono dei falsi positivi con questa... con la tetrametilbenzidina per cui qualcosa che risulta positivo poi in realtà non è sangue.* ***Questo dato però è nuovo, lo sappiamo solo ora che abbiamo le schede S.A.L. che è stato eseguito un secondo test e questo test che esito ha dato? Ha dato esito negativo***" (pagg. 73-74 trascr. ud. 26 settembre 2009).

In senso conforme, si veda pure quanto evidenziato nelle "*considerazioni in merito ai documenti depositati il 30 luglio 2009*" a firma della medesima consulente, dott.ssa Sarah Gino (all. 45 del ricorso).

Orbene, la **tetrametilbenzidina è un test molto sensibile, capace di rilevare la presenza di sangue diluito fino a centomila volte**, il che dimostra che in nessuna delle tracce sospette ed analizzate fu mai dimostrata la presenza di sangue.

[38] Per di più, le schede SAL depositate il 30 luglio 2009 (all. 44 del ricorso), quindi dopo l'esame della dott.ssa Stefanoni erano relative, tra l'altro, anche al campione "L1" richiamato a pagina 187 della sentenza.

Ciò significa che: 1) quelle tracce esaltate al luminol (non essendo databili) potrebbero essere state rilasciate in epoca antecedente al delitto; 2) che non derivarono da apposizione di sangue.
In breve, la sentenza ha ignorato dati processuali – di significato oggettivo – contrari all'assunto giudiziale.

X.4 *Le ulteriori contraddizioni della sentenza sulla prova del luminol*

E` altrettanto illogico ipotizzare, come sostenuto in sentenza, che tutte le obiezioni sollevate dalla difesa circa la irrilevanza della c.d. prova del luminol costituirebbero un "*pregevole esercizio dialettico, piuttosto che un dato processuale sul quale qualsiasi Giudice possa argomentare un ragionamento che sia immune da censure*" (pag. 187 sent.).

Codesta affermazione lascia trapelare una scarsa compenetrazione alla tematica scientifica del luminol.
E`, infatti, un dato di natura scientifica che il *luminol* non evidenzia solo tracce di sangue, come apoditticamente affermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, giacché esistono svariate sostanze reagenti.
La dott.ssa Gino – all'udienza del 6 luglio 2009 (**all. LIII**), pag. 82 trascr. – ha richiamato gli studi condotti da due scienziati australiani, in modo da dimostrare l'esistenza di altre sostanze capaci di generare interferenza: "…*di queste 250 più di una decina sono risultate luminol positivo e molte di queste sono risultate avere una luminescenza ad occhio nudo* [che] *non può essere distinta dalla luminescenza definita dal sangue. In particolar modo* […] ***ci sono dei vegetali che sono in grado di dare una luminescenza simile a quella del sangue come il rafano, la rapa, ancora le patate, i succhi di frutta*** *più che altro per le sostanze che essi contengono magari non legati direttamente alla frutta che viene impegnata ma alle sostanze che vengono impegnate per la produzione;* ***poi ci sono tutta una serie di altre sostanze che vanno dai detergenti per la casa o sostanze usate in ambito industriale come oli che possono dare questa interferenza […].*** *Ancora ritornando ad oggetti che possiamo trovare a casa se così li possiamo definire nelle case comunemente alcune volte anche* ***le stesse mattonelle in cotto, in ceramica, le tinteggiature delle pareti quindi le vernici e gli smalti possono dare questa interferenza***".

Pertanto, come spiegato sempre dalla dott.ssa Gino, "*è vero il luminol è una sostanza che viene utilizzata per individuare tracce latenti, ossia tracce latenti che potrebbero essere di sangue, ma* ***noi possiamo essere sicuri che di sangue si tratti solamente se effettuiamo dei testi specifici***" (pag. 85 trascr. cit.).

Del resto, la stessa dott.ssa Stefanoni – quando fu escussa in udienza preliminare (verbali acquisiti su consenso delle parti) – ha espresso alcuni dubbi, ammettendo che il *luminol* sia "*un test praticamente orientativo,* ***è un test non specifico per sostanza ematica*** […]", trattandosi di "*un reattivo chimico che reagisce con varie sostanze non soltanto con il sangue,* ***reagisce anche con alcuni detergenti*** *di uso comune*" (pag. 59 trascr. ud. 4 ottobre 2008, all. XXXVII cit.).

La Corte, che in altre parti della sentenza ha attribuito massima affidabilità all'operatrice della Scientifica, non sembra aver tenuto conto di tali dichiarazioni rese dalla dott.ssa Stefanoni.

La stessa esperta valorizzata in sentenza, nel 2008 aveva ammesso che ci si potesse trovare di fronte a dei risultati ambigui, il che avrebbe dovuto rendere evidente alla Corte fiorentina il fatto di trovarsi di fronte ad un elemento non denotato da precisione indiziaria.

X.5 *Il travisamento della prova del tappetino rinvenuto nel bagnetto*

Per completare il tema delle altre tracce rilevate in luoghi diversi dalla scena del delitto, occorre soffermarsi su quelle rinvenute nel bagnetto della vittima.

In primo luogo, si ribadisce che **non esistono elementi probanti capaci di dimostrare che l'orma rilevata sul tappetino del bagno sia attribuibile a Raffaele Sollecito.**

Al contrario, esistono evidenze oggettive atte ad escludere che la stessa sia stata lasciata dal ricorrente.

A tale riguardo, sostiene il Giudice di rinvio, si tratterebbe all'evidenza di "*un'orma di piede privo di calzatura, di una persona di sesso maschile (stanti le dimensioni plantari) persona che in precedenza aveva calpestato a piedi nudi le copiose pozze di sangue di Meredith Kercher presenti nella sua camera da letto, e che successivamente si recò nel bagno piccolo probabilmente per lavarsi*" (pag. 190 sent.).

Ma se solo la Corte avesse meglio esaminato la ricostruzione contenuta nella sentenza di condanna a carico dell'ivoriano (cfr. pag. 6 sent. di primo grado, giudizio abbreviato c. Guede), avrebbe dovuto rendersi conto di un grave travisamento della prova: nel corso dei sopralluoghi furono repertati nella stanza della vittima "*un asciugamano di colore verde in spugna, un asciugamano in spugna di colore avorio, completamente intriso di sostanza ematica*", che il Guede utilizzò per cercare di tamponare le ferite (cfr. pagg. 22 e 29 sent. cit. Gip).

Per cui, sarebbe stato del tutto logico e coerente con gli atti processuali concludere che **fu certamente il Guede a recarsi nel bagnetto** ubicato accanto alla stanza della Kercher al fine di procurarsi gli asciugamani.

Anzi, **nell'interrogatorio reso al Gip il 7 dicembre 2007 (all. II cit.), pag. 25, Guede affermò di essere andato in bagno per due volte**: la prima volta per prendere un primo asciugamano e la seconda per recuperarne un secondo ("Indagato: *io in quel momento er non so, ero confuso, non sapevo cosa fare però sono andato in bagno, ho preso un asciugamano, ho cercato di tamponare la ferita, ho messo l'asciugamano però niente, era un asciugamano piccolo* Giudice: *però lei, no vada avanti Indagato: e si è inzuppato subito l'asciugamano, al che sono andato al bagno un'altra volta e ne ho preso un altro*…".

Tale elemento indiziario dimostra che Guede non uscì subito dalla casa, ma vi indugiò recandosi due volte nel bagnetto per recuperare delle salviette: ed è in quel frangente che con tutta probabilità lasciò l'orma insanguinata presente sul tappetino.

Deve, pertanto, ritenersi che il Guede quando si recò nel bagnetto (attaccato alla stanza della vittima) cercò di sciacquarsi il piede destro insanguinato, lasciando conseguentemente l'orma sul tappetino.

Guede, potrebbe aver raggiunto il bagnetto (praticamente attaccato alla stanza della vittima) camminando a piedi nudi, facendo piena leva sul piede sinistro e poggiandosi sul solo tallone destro: il che è dimostrato dal fatto che nel punto in cui è stata rinvenuta l'orma di piede (contrassegnata con la lettera "A") lasciata per deposizione di sostanza ematica manca l'orma del tallone.

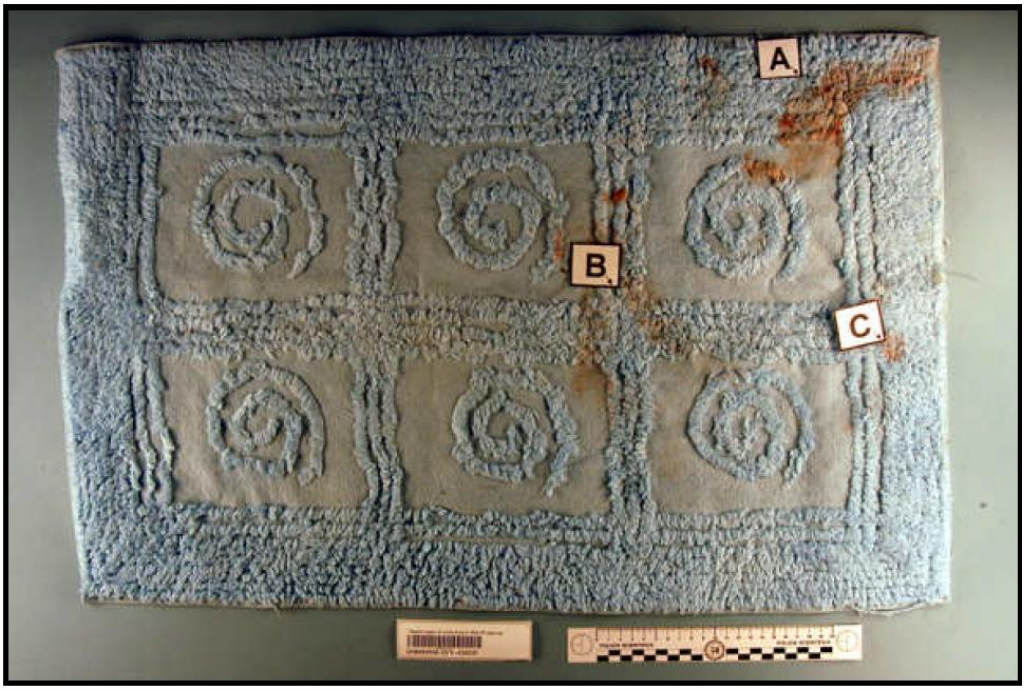

La soluzione appena prospettata è del tutto logica e confermata dalle evidenze disponibili che dimostrano la compatibilità di tale orma con quella lasciata dal Guede e l'incompatibilità con il piede di Sollecito.

La sentenza, come ricordato nel ricorso principale, ha pure omesso di valutare gli esiti delle accurate consulenze tecniche del consulente della difesa, Prof. Francesco Vinci ("*Nuove considerazioni tecniche sulle orme*…" – all. 42 al ricorso), il cui lavoro aveva consentito di rilevare, nel corso del giudizio, clamorosi abbagli.

Senza ripetere quanto già sviluppato alle pagine 145-152 del ricorso, è sufficiente ribadire che a pagina 47 della CT di parte si evidenziava un dato decisivo, ossia il fatto che sull'orma prelevata al Sollecito fosse del tutto evidente **l'assenza di qualsiasi tipo di traccia riferibile all'appoggio della falange distale (detta anche ungueale) del II dito**; un elemento che contrastava con l'immagine del tappetino, in cui è ben visibile il segno riferibile all'appoggio della falange distale del secondo dito sul tappetino.

In secondo luogo, l'illuminazione con il *crimescope* dell'orma repertata consentiva pure di evincere un ulteriore elemento di diversità tra l'orma lasciata dal piede del Sollecito e quella impressa sul tappetino, considerata la diversa disposizione delle dita (cfr. pagg. 52-53 consulenza cit.); diversità comprovata anche dalla comparazione basata sulla c.d. griglia di Robbins.

Non solo, ma il consulente Vinci era andato oltre alla semplice presa d'atto della incompatibilità di quell'orma con il piede di Raffaele Sollecito e aveva evidenziato, nel corso del suo esame dibattimentale reso all'udienza del 18 settembre 2009 (pag. 48 trascr., **all. LXVII**), che dai rilievi effettuati col crime scope, si hanno conferme della "***piena compatibilità con Rudy Guede…****c'è la piena conferma di tutti i rilievi cioè compatibilità con Rudy Guede*" rispetto a tale traccia.

Viene così meno anche l'ultimo elemento utilizzato dalla Corte per collegare il Sollecito al reato.

Tornando alla ricostruzione del delitto, è probabile che il Guede – dopo essersi risciacquato e procurato gli asciugamani – fece ritorno nella stanza della Kercher per cercare di tamponare la ferita al collo; infine, dopo essersi rimesso le scarpe, uscì dalla stanza in direzione dell'uscita non accorgendosi (forse per la fretta di dileguarsi al più presto) di lasciare alcune impronte con la calzatura sinistra.

Il fatto che non sia stata repertata l'impronta lasciata dalla scarpa destra del Guede non è, dunque, sintomo di pulizia, ma è solo indice del fatto che questa calzatura non presentasse alcun imbrattamento ematico (non serve quindi ipotizzare che l'uomo si muovesse all'interno dell'appartamento privo di calzature, procedendo "*con grandi balzi, saltando da un ambiente all'altro*", come detto in sentenza a pag. 82: è, invece, del tutto logico e rispondente alle massime di comune esperienza che il Guede si fosse imbrattato la sola scarpa sinistra).

Altrettanto apodittica e contraddittoria è l'affermazione contenuta in sentenza alla pag. 259 ("*In conclusione, dovendosi necessariamente escludere, per le dimensioni, che l'impronta impressa sul tappetino azzurro sia riferibile ad Amanda Marie Knox, ed essendo incompatibile con Raffaele Sollecito e Rudi Hermann Guede, secondo la prospettazione della consulenza del Prof. Vinci si dovrebbe attribuire l'impronta ad una quarta persona, rimasta ignota ed evidentemente correo di Rudi Hermann Guede; circostanza questa non coerente ed eccentrica rispetto ai dati processuali complessivamente raccolti*").

La stessa Corte, a pagina 257 ha precisato che "*Il consulente della difesa, andando di contrario avviso ai funzionari della Polizia Scientifica, ipotizzava*

che l'orma lasciata sul tappetino non soltanto non fosse riferibile a Raffaele Sollecito, ma fosse completamente riferibile al piede destro di Rudi Hermann Guede".

Quindi per stessa ammissione della Corte non è vero che il Prof. Vinci ha escluso che quell'orma di piede destro possa essere attribuita a Rudi Hermann Guede, ma al contrario ne ha dedotto una piena compatibilità.

Viene, quindi, meno anche l'obiezione legata alla presenza di una quarta persona sulla scena del delitto.

Appare, pertanto, illogica la conclusione di pagina 259, ove si legge che "*La conseguenza è quella di non ritenere praticabile la versione alternativa che vorrebbe confutare il giudizio di identità probabile a suo tempo formulato dalla Polizia Scientifica, giudizio che trova semmai un conforto nella interpretazione del dato alla luce delle complessive acquisizioni processuali*".

Come ampiamente dimostrato sinora, non esiste alcuna prova della presenza di Raffale Sollecito sulla scena del crimine, ma anzi esistono prove che dimostrano la sua totale estraneità al delitto.

Ancora una volta, se la Corte avesse tenuto nella dovuta considerazione la consulenza del **Prof. Vinci, l'unico dei consulenti che si è addentrato in valutazioni di tipo morfologico** (valutazioni che riguardano le caratteristiche anatomiche peculiari del piede, come appunto la diversa conformazione dell'alluce, il mancato appoggio della falange prossimale del 1° dito e il mancato appoggio di tutto il secondo dito) avrebbe potuto constatare l'evidente incompatibilità di tale impronta con il piede di Raffaele Sollecito.

Si rileva che il Prof. Vinci era l'unico esperto che avrebbe potuto mettere in evidenza simili differenze morflogiche, in quanto esperto medico-legale.

Le considerazioni del consulente della difesa erano, quindi, preziosissime; ben diverse e più pertinenti delle mere valutazioni di tipo metrico, ancorate a vaghe misurazioni sulle dimensioni delle parti dell'orma.

Si ricorda che i consulenti dell'accusa, Rinaldi e Boemia, avevano caratteristiche formative ben diverse, essendo l'uno laureato in fisica e l'altro esperto in impronte dattiloscopiche.

Gli stessi Rinaldi e Boemia hanno dichiarato di non aver fatto alcuna valutazione morfologica, perché non laureati in medicina, precisando di essersi limitati a fare solo e soltanto delle misurazioni[39].

[39] Cfr. trascrizioni udienza 9 maggio 2009 (all. XXI cit.):

Pag. 16

"RINALDI LORENZO: *La mia qualifica all'interno della Polizia di Stato è quella di Direttore tecnico principale ingegnere della Polizia di Stato, sono in forza al Servizio Polizia Scientifica, in particolare dirigo tre delle Sezioni della II Divisione, che è proprio la Divisione Identità, quindi quella competente a tutti gli accertamenti identificativi a carico dei soggetti, sia dattiloscopici che di altra natura.*

PUBBLICO MINISTERO (DOTT.SSA COMODI): *Quali sono le attività che ha svolto nell'ambito di questo procedimento, in che qualità I'ha svolto, perché lei è consulente tecnico del Pubblico Ministero, giusto?*

RINALDI LORENZO: *Sì. Allora in questo procedimento penale io collegialmente con il mio collega Ispettore capo Boemia abbiamo effettuato due attività di consulenza tecnica su incarico appunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; la prima attività di consulenza tecnica era volta alla comparazione dell'impronta di sangue di scarpa rilevata nella stanza dove è stata trovata la vittima e la seconda attività di consulenza tecnica successiva era rivolta all'accertamento di impronte di scarpe e di impronte di piedi nudi, sulla base di impronte plantari acquisite in sede di ispezione corporale ai tre imputati.*

PUBBLICO MINISTERO (DOTT.SSA COMODI): *Quindi la devo chiamare Ingegnere non Dottore Rinaldi, Ingegnere Rinaldi. Prego.*

RINALDI LORENZO: ***Guardi, io preciso, mi chiami Dottore perché io sono Dottore in Fisica e la classe di concorso direttori tecnici e ingegneri è aperta ai dottori in fisica ed agli ingegneri in telecomunicazioni ed elettronici.***

Pag. 40

RINALDI LORENZO: *Quindi questa* ***analisi dimensionale*** *ci ha permesso di concludere circa la compatibilità, proprio in particolare l'analisi della dimensione dell'alluce, di questa impronta con l'impronta del piede destro del signor Sollecito.*

Pag. 116

RINALDI LORENZO: *Io sono un consulente della Procura*

RlNALDI LORENZO: *Allora, sempre dalla lettura degli atti, perché io ed il collega non abbiamo, come detto, partecipato né ai sopralluoghi, né ai sequestri……*

Pag. 173

RINALDI LORENZO: *Uno degli elementi assolutamente importanti in letteratura sono la dimensione, come facevo vedere per gli indici del Camra (fonetico), la dimensione dell'alluce, appunto quella è* ***la dimensione dell'alluce intesa come larghezza e lunghezza***. ***Quello che non abbiamo considerato, per quello che le dicevo prima, per il fatto che comunque non siamo ortopedici, quindi considerazioni ortopediche circa l'orientamento in***

Per concludere, sembra del tutto evidente che i consulenti del PM non abbiano tenuto in alcun modo conto delle caratteristiche peculiari del piede, le sole che

---

relazione alla mobilità dell'alluce, non ne abbiamo tenuto conto perché appunto <u>non disponiamo di conoscenze sulla mobilità relativa dei piedi.</u>

Pag. 187

PUBBLICO MINISTERO (DOTT.SSA COMODI): *No, va bene, non c'è problema, comunque era un incarico di consulenza tecnica affidata dal Dottor Mignini, quindi dal Pubblico Ministero.*

BOEMIA PIETRO: *Sì, dal Dottor Mignini.*

Pag. 194

DIFESA IMPUTATO SOLLECITO (AVV. BONGIORNO): *Lei invece che specializzazione ha? Perché il consulente precedente ci aveva detto la propria...*

BOEMIA PIETRO: ***Sono un dattiloscopista***

Pag. 199

DIFESA IMPUTATO SOLLECITO (AVV.BONGIORNO): *Chiunque l'abbia fatto non importa, ora le farò vedere, visto che è dattiloscopista, la foto, l'ho sottoposta anche al suo collega ed ho detto che secondo i nostri consulenti, ma vedremo evidentemente, glieli sottoporremo, mi segnalavano che questo alluce ha una particolarità,* ***voi avete fatto riferimento alla grandezza****, ho visto nell'ambito della vostra ricostruzione, ma* ***la direzione di questo alluce l'avete considerata o non l'avete ritenuto un elemento caratterizzante****?*

BOEMIA PIETRO: *La direzione ...,* ***che cosa intende dire per direzione****?*

Pagg. 200/201

DIFESA IMPUTATO SOLLECITO (AVV.BONGIORNO): *Perfetto. Allora le chiedevo, il suo collega ha fatto riferimento come punto di riferimento a suo avviso importante,* ***alla dimensione dell'alluce****.*

BOEMIA PIETRO: *Sì.*

DIFESA IMPUTATO SOLLECITO (AVV.BONGIORNO): *Ce lo ha misurato e ha detto che come dimensione, a suo avviso, è identico all'altro e va bene, questo l'ho capito. Io invece mi chiedo, e quello che le chiedo a lei è se voi avete fatto questo tipo di comparazione, due elementi, il primo se la direzione, l'asse dell'alluce è stato preso in considerazione, se è stata presa in considerazione la distanza eventuale dalle altre dita, considerato però che il secondo dito non si vede.*

BOEMIA PIETRO: *Ma l'asse sinceramente non ..., cioè ho fatto questa misurazione, io non capisco.*

BOEMIA PIETRO: *Cosa intende dire?*

DIFESA IMPUTATO SOLLECITO (AVV.BONGIORNO): *L'asse, la direzione dell'alluce a noi sembra non identica....*

BOEMIA PIETRO: *E beh, certo, però comunque un eventuale disassamento non comporta nessun problema sulla misurazione.*

avrebbero potuto caratterizzare la sua appartenenza ad un determinato individuo. Per di più la stessa Corte di rinvio ammette implicitamente che vi è una oggettiva difficoltà a determinare i punti di riferimento per eseguire una misurazione, in quanto il tappetino è una superficie morbida, che di conseguenza non può riportare in modo fedele lo stampo dell'orma di un piede, imbrattato di sostanza ematica.

Infine, il giudizio espresso in sentenza appare gravemente contraddittorio, dal momento che, a pag. 189, si afferma che **fu Amanda Knox a lavarsi mani e piedi sporchi entrambi del sangue** di Meredith Kercher, così perdendo **nell'azione di sfregamento** cellule epiteliali utili alla estrazione del DNA. Sulla base di tale assunto, la sentenza soggiunge: **"*ritiene la Corte quanto mai improbabile che colui o colei che si lavò mani e piedi in quel bagno fosse persona diversa da Amanda Knox*"**.

La contraddizione è evidente rispetto a quanto sostenuto a pag. 190 ove si legge che quella lasciata sul tappetino sia "*un'orma di piede privo di calzatura, di una **persona di sesso maschile** (stanti le dimensioni plantari) che in precedenza aveva calpestato a piedi nudi le copiose pozze di sangue di Meredith Kercher presenti nella sua camera da letto, e che successivamente **si recò nel bagno piccolo probabilmente per lavarsi**"*.

Le due proposizioni appaiono in grave antinomia reciproca.

Anche perché nel bidet non furono trovate tracce riconducibili al Sollecito che potessero dimostrare una simile azione di sfregamento da parte dell'imputato. Né furono trovate altre tracce di DNA del Sollecito nel medesimo bagnetto.

In sintesi, la Corte si è limitata ad affermare solo apoditticamente che fu Raffaele Sollecito a lasciare quella impronta sul tappetino del bagnetto, ma non richiama alcuna evidenza in tal senso.

X.6 *Il travisamento delle tracce commiste rinvenute nel bagnetto*

Per quanto concerne le altre **presunte tracce che sarebbero state ritrovate nel bagnetto e che si assumono in sentenza riferibili ad ipotesi di mistura biologica Knox-Kercher** (sulla scatola dei cotton fioc, sul bidè e sul lavabo),

pur trattandosi di tracce attribuibili alla coimputata, occorre sottolineare diversi dati oggettivi passati in secondo piano all'interno della sentenza.

Si ricorda che:

1) il bagnetto in questione era in comune tra la Kercher e la Knox, per cui la presenza di DNA dell'imputata americana non è un dato stravagante o inconsueto, potendo essere stato lasciato in occasione di precedenti lavaggi o in periodo mestruale (bidè);

2) le modalità di repertazione furono totalmente scorrette, se si considera che gli operatori della Scientifica per campionare il DNA usarono lo stesso tampone, che poté quindi raccogliere altro DNA presente sui sanitari da tempo;

3) le tracce in questione sono comunque riferibili (come altre supposte tracce miste trovate nella casa) soltanto all'imputata Knox e giammai al Sollecito.

Appare utile, quindi, rimarcare due aspetti in questa sede, a dimostrazione del travisamento della prova:

A) la sentenza, nel valorizzare in chiave di accusa le tracce commiste non ha tenuto conto che in un bagno usato da due ragazze che coabitano sotto lo stesso tetto è naturale che vi sia DNA di entrambe, anche rilasciato a in epoche pregresse al delitto (si tratta di massima di esperienza di intuitiva rilevanza);

B) gli errori di repertazione furono gravi e documentati in video presenti agli atti, come evidenziato dal consulente della difesa, Prof. Tagliabracci: "***Abbiamo visto a proposito della stessa ispettrice Broggi una modalità di repertazione assolutamente anomala, assolutamente da proscrivere che è quella effettuata sul bidè di un bagno dell'abitazione*** *in cui mediante carta bibula che era impugnata direttamente e non tramite pinzette e quindi ciò consente il passaggio di materiale dal guanto alla carta bibula e viceversa.* ***L'Ispettrice Broggi ha effettuato la repertazione e il campionamento di una traccia di sangue sul bidè usando la stessa carta bibula per asportare il sangue che si trovava sul bordo del bidè e con la stessa carta bibula ha asportato il sangue che è stato ritenuto fosse un percolato che si trovava vicino allo scarico del bidè*** *[……]. In questo modo si è associato il reperto che era sul bordo del bidè con quello che era vicino allo scarico.* ***Il risultato è stato un profilo misto appartenente alla vittima e ad Amanda Knox, ma questo è assolutamente arbitrario, è una***

invenzione derivante dalle modalità operative di repertamento, perché Amanda Knox poteva aver lasciato materiale biologico giorni prima, ore prima che poi è stato associato con quello che è stato lasciato sul bordo del bidè e che è gocciolato o percolato fino allo scarico. *Quindi si tratta di una operazione che noi consideriamo sbagliata, e se ciò è stato fatto siamo propensi a pensare che sia avvenuto anche per altre repertazioni compresa quella, anzi non lo escludiamo, non lo escludiamo che sia avvenuto anche per quella relativa al reperto 165/B*" (pagg. 26-27 trascr. ud. 18 luglio 2009, all. 46 al ricorso).

UNDICESIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XVII (pag. 280) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEL PRESUNTO MOVENTE OMICIDIARIO

L'esame delle pagine 313-319 della sentenza, già ad una prima lettura, conduce alla ineluttabile conclusione che la condanna sia stata pronunciata in assenza della prova di alcun movente, autentico lato oscuro della decisione censurata.

Occorre, infatti, evidenziare come quello descritto in motivazione sia, *ictu oculi*, frutto di un volo pindarico.

In questo processo, nessuno è stato in grado di definire con certezza il movente, che è stato via via modificato nel corso dei vari gradi di giudizio.

Proviamo a riassumere i punti di vista dei vari Giudici.

- In primo grado la Pubblica Accusa ha ipotizzato un movente erotico: nel corso della requisitoria del 2009, il Pubblico Ministero ha sostenuto che gli imputati, sotto effetto degli stupefacenti e forse dei fumi dell'alcool, decisero di porre in atto il progetto di coinvolgere la vittima in un pesante gioco sessuale.
- La sentenza di primo grado, ha ipotizzato un movente *"di natura erotico sessuale violento che, originatosi dalla scelta di male operata da Rudi, trovò la collaborazione attiva di Amanda Knox e Raffaele Sollecito*" (p. 394 sentenza).
- La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha negato qualsiasi rilievo al supposto movente, sottolineando come la Corte d'Assise ed il P.M. avessero preteso di ricavare la causale da elementi indiziari privi di alcuno spessore (cfr. pagg. 135 e 136 sent. appello).
- Il Procuratore Generale di Firenze nella sua requisitoria ha negato rilievo alla tesi del comune movente sessuale, ipotizzando una situazione di conflittualità tra le ragazze deflagrata la sera dell'omicidio; disaccordo acuito dal fatto che Amanda Knox avrebbe fatto entrare

nell'abitazione Guede, reo di aver effettuato un uso "inurbano" del bagno dell'abitazione non tirando lo sciacquone.

- La sentenza di annullamento con rinvio del 25 marzo 2013, a pag. 73, parla di un ventaglio di situazioni ipotizzabili che vanno dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della vittima in un "*gioco sessuale non condiviso*" ovvero di forzatura in un "*gioco erotico spinto di gruppo*" che sfuggì al controllo.
- Secondo la Corte di Firenze il movente sarebbe di ardua individuazione; ciononostante, i Giudici di rinvio hanno cercato di intravederlo nella presunta mancanza di simpatia tra le ragazze e nella discussione che sarebbe insorta a seguito della scoperta del presunto ammanco di 300 euro (quota affitto); questo, unitamente all'uso disinvolto di uno dei bagni dell'abitazione da parte del Guede e all'impiego di stupefacenti da parte degli altri due imputati, avrebbe acceso uno scambio di vedute sfociato nell'aggressione alla vittima. Si badi, una aggressione – secondo la Corte – in cui il Guede avrebbe cercato di soddisfare il proprio istinto sessuale verso Meredith Kercher, mentre Amanda Knox e Sollecito avrebbero voluto solo prevaricare ed umiliare la ragazza.

La mutevolezza del movente testimonia l'estrema difficoltà a ricomporre ad unità una confusa e disorganica trama indiziaria che appare sfilacciata e priva di alcun senso logico.

L'intrinseca instabilità del movente, ridotto ad accozzaglia omicidiaria, costituisce l'ennesima riprova della illogicità del sillogismo indiziario.

La sentenza di rinvio ha, in effetti, frullato tutti i punti di vista e gli elementi disponibili, anche quelli più irrilevanti o inconferenti, dando luogo all'<u>inverosimile ricostruzione</u> descritta alle pagg. 316-317 della decisione impugnata.

Difatti, anche l'ennesimo, illogico, movente proposto dalla Corte fiorentina è disancorato dagli atti e scivola verso i lidi del ragionamento apodittico.

E` la stessa Corte di rinvio ad ammettere la propria impotenza di fronte alla ricostruzione del movente (poi ricomposto in via congetturale).

Lo si comprende bene sin dalla precisazione di pag. 313 ove si legge che "*non sempre il movente di un grave reato di sangue può essere di agevole lettura*"; nel caso di specie, la spinta criminale affonderebbe le sue radici in "*motivazioni di carattere personale ovvero in pulsioni di carattere istantaneo*". Ragioni che renderebbero la ricerca di un movente una operazione "*estremamente complicata*", in quanto ciascuno dei correi sarebbe stato "*portatore di un coacervo di motivazioni*".

Questa confessione dell'impossibilità di procedere ad una *reductio ad unum*, si è tradotta nella scelta di non indicare nessuno come l'ideatore del delitto; si è preferito, quindi, **attribuire al "caso"** la spinta criminale, così come ventilato nell'intervista del Presidente della Corte d'Assise di Firenze apparsa sui principali quotidiani italiani in data 1.2.2014 (pag. 17 del Corriere della Sera[40]; pag. 6 de La Stampa; pag. 6 de Il Messaggero: cfr. **all. LIV**).

Ma se è il caso che porta a uccidere, allora manca una specifica e solida ragione capace di giustificare un crimine così efferato.

Oltretutto, tale casualità si scontra con la presenza di un coltello da cucina che sarebbe stato trasportato da casa del Sollecito a quella di via della Pergola per uccidere.

Come si concilia la presenza di questa arma micidiale (quasi 18 cm. di lama!) con il fatto che l'omicidio sarebbe stato fortuito?

La sentenza glissa sul punto evitando di dare risposte: si limita a dire che "*avendo quindi l'imputata la disponibilità piena delle due abitazioni, le ragioni per le quali un coltello da cucina in dotazione ad una di esse si sia trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici e tutte ragionevoli*" (pag. 323 sent.).

Il che equivale, però, a non fornire una risposta sulle cause del delitto.

Ma procediamo per gradi.

In estrema sintesi, secondo la decisione impugnata, fra Amanda Knox e Meredith Kercher non vi sarebbe stata "simpatia", a causa di qualche

[40] Dal Corriere della Sera:

Vuol dire che l'omicidio è stata solo una casualità?

«Voglio dire che è stata una cosa tra ragazzi, ci sono state coincidenze e su questo abbiamo sviluppato un ragionamento. Sono consapevole che sarà la parte più discutibile».

diversità di vedute (ipotesi, peraltro, non sostenuta dagli atti o comunque non sufficiente a giustificare un movente omicidiario del genere); questo fatto, peraltro, è stato negato da Amanda Knox.

Secondo tale romanzata prospettiva, la vittima inglese avrebbe nutrito "riserve" sul comportamento della coinquilina americana: non avrebbe visto di buon occhio il suo modo di rapportarsi ai ragazzi e avrebbe lamentato una presunta mancanza di collaborazione nelle faccende domestiche.

Si tratta di una ipotesi a dir poco assurda, anche perché Amanda Knox e Meredith Kercher si parlavano tranquillamente, al punto da scambiarsi amichevoli sms la sera di Halloween, che precede la notte dell'omicidio (cfr. **all. LV**).

Ovviamente, la sentenza non si è affatto confrontata con questo dato.

Ove vi fosse stata questa diversità di vedute, la Knox avrebbe ben potuto cercare altre soluzioni abitative o magari trovare accoglimento presso il Sollecito; peraltro, la sentenza non si spinge a parlare di odii o di rancori e ciò evidenzia ancor più un profilo di illogicità manifesta perché una mera antipatia non giustifica un delitto.

In ogni caso, in un delitto del genere, in cui è certo che Guede fu spinto da intenti libidinosi violenti, bisognava spiegare come si conciliasse il movente sessuale dell'ivoriano con quello – non sessuale – ascritto agli altri due imputati (tenendo conto che il Sollecito non aveva mai avuto a che fare con il Guede).

Si badi, è pacifico che vi fu un'attività a contenuto sessuale poco prima della morte (secondo i periti "*i tamponi prelevati a livello della vagina e a livello dell'ano sono risultati negativi per quanto riguarda la presenza di materiale biologico riferibile a sperma ma, limitatamente a quello della vagina, uno dei tamponi è risultato positivo per la presenza di materiale biologico riferibile a un soggetto di sesso maschile* [……] "*materiale biologico appartenente a questo soggetto appunto è venuto in contatto con la vagina, materiale biologico che non era sperma. Che cosa poteva essere? Poteva essere saliva, potevano essere cellule epiteliali di sfaldamento dalla mano, oppure poteva essere anche indicativo di una penetrazione peniena avvenuta senza eiaculazione o da parte di un soggetto aspermico*": pag. 194 trascr. ud. 19 settembre 2009, all. VIII cit.).

E tale "attività sessuale" vide pacificamente protagonista il Guede.

La stessa Cassazione, nella sentenza di annullamento, ha precisato a pag. 57 che Rudy Guede sia da ritenersi l'autore principale del fatto delittoso ("…*lo stesso autore si teneva lontano da quel fatto di sangue di cui fu sicuramente* ***protagonista principale****, per le numerosissime tracce che ebbe a lasciare sul luogo del delitto…*").

Proprio la ricostruzione del movente che si armonizza con la storia di Guede è, invece, incompatibile con Sollecito.

A parte quanto detto sul fatto che i due non si conoscevano, va rilevato come dalla analisi dei cellulari non siano emersi nemmeno contatti successivi.

Anche tale elemento avrebbe dovuto indurre la Corte di rinvio a ragionare sul fatto che è insensato sostenere un concorso tra persone agli antipodi, che non hanno avuto contatti personali né prima, né dopo l'omicidio.

A proposito del movente, la sentenza avrebbe dovuto motivare anche sulla ragione per la quale il Sollecito avrebbe dovuto favorire ed assistere alla violenza di un perfetto sconosciuto.

Sollecito aveva appena iniziato una relazione con Amanda Knox e stava, quindi, vivendo una storia sentimentale appena sbocciata: questo "stato di grazia" mal si conciliava con lo scenario di depravazione delineato in sentenza.

Appare chiaro come le supposte causali non siano logicamente raccordabili tra loro.

Merita, poi, una ferma censura il tentativo inammissibile di recuperare quanto dichiarato dal Guede negli interrogatori circa dei presunti ammanchi di denaro che sarebbero stati lamentati dalla Kercher la sera del delitto (pag. 315 s. sent.).

Sul punto si è già detto, ma vale la pena ricordare che Guede si è sempre sottratto all'esame dell'imputato Sollecito e del suo difensore, sin dal primo grado, quando all'udienza del 4 aprile 2009, dichiarò quanto segue: "TESTE (GUEDE) – ***Mi avvalgo della facoltà di non rispondere***. PRESIDENTE - *Si dà atto che si avvale della facoltà di non rispondere. Si prende atto e può accomodarsi*".

La Corte di primo grado con ordinanza adottata in pari data rigettò la richiesta (avanzata dalla parte civile e dal PM) di acquisire di detti verbali di

interrogatorio del Guede, in assenza di consenso delle difese Sollecito e Knox.

Appare, dunque, evidente come il tentativo di recuperare le dichiarazioni del Guede attraverso la sentenza di abbreviato costituisca un inammissibile aggiramento del disposto codicistico, in difetto di consenso delle parti.

Ma proseguiamo.

Ad avviso dei Giudici di secondo grado, il furto di trecento euro di cui la vittima si sarebbe lamentata con il Guede (!!) costituirebbe una delle ragioni del delitto di omicidio (si assume in sentenza che tale ammanco sarebbe uno dei fattori scatenanti della presunta discussione).

Il dato appare singolare: **è pacifico che il racconto del Guede sia inquinato dalla menzogna, avendo provato a sostenere che tra lui e la vittima vi fosse una storia sentimentale in corso**.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Guede, non sono mai emersi elementi che potessero dimostrare una pregressa intimità tra Guede e la Kercher.

Circostanza, questa, che è stata smentita da tutti (compresi i Giudici che si sono occupati di lui nel separato giudizio abbreviato).

Secondo i Giudici che lo giudicarono in grado d'appello "…***non vi è alcuna prova che dalla stanza di Meredith fosse stato asportato denaro o altro***, *non potendosi considerare tale la dichiarazione dell'imputato, che avrebbe appreso del furto de relato*…", ossia dalla Kercher; quest'ultima, però, mai aveva accusato la Knox di averle sottratto qualcosa; "*tenuto anche conto del fatto che se è vero quanto riferito dalle coinquiline, che Meredith usava pagare l'affitto in contanti, nessuna prova vi era che avesse già prelevato la somma necessaria*" (pag. 39 sent. appello c. Guede del 22 dicembre 2009, all. 9 del ricorso).

Il tentativo di spostare su Amanda Knox il movente omicidiario è, dunque, l'ennesima manipolazione del Guede, nel tentativo di fornire una verità edulcorata dei fatti, fino a cercare di costruire una inesistente *love story* con la vittima.

> Ci si potrebbe a questo punto domandare per quale ragione o meccanismo psicologico un soggetto che abbia commesso un fatto illecito, finisca per trasformare la realtà, fino quasi a negarla.

In criminologia si parla di "*tecniche di neutralizzazione*" riferendosi a un insieme di strategie poste in essere da parte di soggetti criminali o devianti al fine di fronteggiare le conseguenze (senso di colpa e vergogna) derivanti dalla realizzazione di una condotta illegale o un comportamento contrario alle norme sociali.
La reazione a tale disagio conduce alla elaborazione di personali tecniche di neutralizzazione al fine di attenuare o risolvere il conflitto con le norme morali o sociali.
Questa espressione è stata utilizzata da Gresham M. Sykes e David Matza in un noto saggio del 1957 intitolato "*Techniques of Neutralization"* (tecniche di neutralizzazione) sulla devianza giovanile. Secondo i due Autori, il deviante fa ricorso a talune strategie psicologiche per "neutralizzare" la gravità di ciò che ha commesso.
Queste forme di giustificazione della devianza comprendono la negazione della propria responsabilità, la minimizzazione del danno, come pure l'attribuzione ad altri della responsabilità.
Tali giustificazioni rappresentano forme di razionalizzazione, destinate a proteggere l'individuo dal senso di colpa, dal rimorso, dalla perdita di autostima, dalla pubblica riprovazione. Tali processi cognitivi possono precedere il comportamento illecito e agevolare i comportamenti devianti, ma anche seguire gli stessi. Altri studiosi hanno, infatti, osservato che queste razionalizzazioni *post-factum*, servono ovviamente a giustificare ciò che si è commesso.
Numerosi studi hanno affrontato il tema delle distorsioni cognitive nell'ambito del settore dei *sex offender* (violentatori), rilevando la tendenza alla minimizzazione delle offese sessuali e alla percezione della vittima come un soggetto consenziente.
E' stata, infatti, osservata **la tendenza nei *sexual offender* a trovare giustificazioni alle loro condotte sotto il punto di vista morale o psicologico**, nonché una erronea percezione delle conseguenze delle proprie azioni (minimizzazione)[41], ma anche una tendenza alla svalutazione della vittima.
In sostanza, il *sex-offender* utilizza meccanismi che rendono tollerabile l'offesa o che gli consentono di escludere il senso di colpa. Per cui, anche dopo l'arresto, il soggetto impiegherà il suo tempo per trovare un modo per giustificare le proprie azioni – ad esempio – attraverso un processo di ridefinizione dell'accaduto.
La menzogna è uno dei metodi più utilizzati per ingannare le altre persone, inventando cose mai accadute, raccontando cose in parte vere (tralasciando dettagli significativi che cambierebbero completamente la prospettiva), e comunque rielaborando o manipolando i dati nel modo più favorevole all'aggressore.

[41] CFR. K. SCOTT & M. STRAUSS, *Denial, minimization, partner blaming and intimate aggression in dating partners*, *Journal of interpersonal violence*, 22, 7, 2007, 851; K. HENNING & R. HOLDFORD, *Minimization, denial and victim blaming by batterers*, *Criminal Justice and Behaviours*, 33, 1, 2006, 110.

> Ricerche condotte nel settore della violenza sessuale (Scully & Marolla, 1984)[42] dimostrano che una considerevole percentuale di violentatori incarcerati negano di aver sbagliato e usano forme di giustificazione che, in ultima analisi, negano l'esistenza di una vittima.

Ma, ovviamente da una verità mendace non possono essere tratti elementi per ipotizzare delle serie prove a carico di terzi.

Ed infatti, in tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il Giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante (in tal senso: Cass., Sez. III, 24 gennaio 2013, n. 14084, Rv. 255111).

La Corte sembra poi glissare su dato granitico: rispetto al presunto ammanco di denaro gli imputati erano già stati prosciolti in via definitiva (dal capo "D") perché il fatto non sussiste.

A pag. 417 della sentenza di primo grado si legge che la penale responsabilità degli imputati va esclusa con riguardo agli oggetti diversi dai cellulari, "*in ordine ai quali non sono emersi elementi a carico degli imputati*".

E' interessante richiamare nuovamente anche il contenuto della sentenza di secondo grado contro Rudy Guede, pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia il 22 dicembre 2009, ove si legge che "…***non vi è alcuna prova che dalla stanza di Meredith fosse stato asportato denaro o altro****, non potendosi considerare tale la dichiarazione dell'imputato, che avrebbe appreso del furto de relato*…" (pag. 39 sent. appello c. Guede, all. 9 del ricorso).

La sentenza impugnata ha, dunque, fatto leva su un elemento di sospetto smentito da una pronuncia di assoluzione piena.

Il che la dice lunga sulla erroneità del ragionamento seguito in motivazione.

Ma non è tutto giacché, per dare fondamento a tale illazione, la sentenza – come detto – **si è basata sugli interrogatori di Rudy Guede, che era stato ritenuto concordemente da Gip, Corte d'Appello e Cassazione**

[42] D. SCULLY & J. MAROLLA, "*Convicted Rapists", Vocabulary of motive: excuses and justifications*, 1984, Social problems, 31, 530-544.

palesemente privo di alcuna attendibilità (cfr. pag. 79 sentenza di abbreviato c. Guede del 28 ottobre 2008, all. 8 del ricorso: "*Analizzando le narrazioni dell'imputato, per quanto ci si accinge infatti ad illustrare, si deve inevitabilmente raggiungere la conclusione che egli non sia credibile perché la sua versione: 1)* ***è intrinsecamente non attendibile****; 2)* ***trova radicali smentite*** *sia su aspetti fondamentali, che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno*").

Le dichiarazioni del Guede relative alle presunte confidenze della Kercher sui trecento euro spariti dovevano, infine, essere escluse dal quadro delle conoscenze valutabili come elementi probatori *in damnosis*, giacché rese in assenza di contraddittorio con le parti nei cui confronti sono state utilizzate.

Ed infatti, **il significato normativo della disposizione dell'art. 238 *bis* c.p.p.**, che prevede l'acquisibilità al processo delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, **non consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni trascritte o, comunque, riprodotte nella motivazione delle medesime sentenze e non assunte nel contraddittorio specifico con le parti del processo *ad quem*.**

Diversamente opinando si genererebbe un evidente contrasto con la norma conclusa nell'art. 238, comma 2 *bis*, c.p.p., la quale circoscrive l'efficacia probatoria contro l'imputato ai verbali di dichiarazioni rese con la partecipazione del difensore di quest'ultimo.

In realtà, l'esegesi sistematica della disposizione dell'art. 238 *bis* cit. definisce l'efficacia della sentenza passata in giudicato limitandola al valore probatorio del fatto in essa accertato, senza estenderlo alle prove utilizzate nel diverso procedimento per ricostruire quest'ultimo.

Tale approdo interpretativo si corrobora della corrispondenza all'indirizzo del Giudice di legittimità secondo cui "*le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238*-bis *c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici,* ***mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma secondo* bis *c.p.p., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva***

partecipato all'assunzione della prova" (Cass. pen., Sez. I, 16-25 marzo 2010, n. 11488).

Fatte tali precisazioni, rimane da concentrarsi sulla ulteriore parte illogica della motivazione in punto di delimitazione del movente.

Secondo la Corte di Firenze, Amanda Knox avrebbe fatto entrare nella casa di via della Pergola il Guede: si tratta di una evidente congettura, perché questa affermazione non è basata su alcun elemento conoscitivo che consenta di affermare che l'americana abbia dato deliberatamente accesso all'ivoriano.
Anzi, la sentenza di Firenze – dando accesso agli interrogatori del Guede attraverso le pronunce di abbreviato – ha omesso di considerare quello che aveva dichiarato l'ivoriano a proposito dell'ingresso nella casa di via della Pergola. **Guede aveva, infatti, detto che fu la stessa Meredith Kercher a farlo entrare** (pagg. 302 e 305).
La decisione gravata, pur valorizzando a fini accusatori le dichiarazioni del Guede, ha proceduto ad una valutazione del tutto parcellizzata del suo narrato, ignorando questo rilevante particolare (visto che Guede intendeva accusare la Knox, l'ivoriano avrebbe anche potuto dire che fosse stata l'americana ad aprirgli la porta, circostanza invece mai emersa nel corso delle sue deposizioni).
E` evidente, pertanto, come l'ingresso del Guede per mezzo di Amanda Knox sia soltanto frutto di un ragionamento di tipo congetturale.
La Cassazione ha spiegato come "*in tema di prova indiziaria, il Giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma secondo, c.p.p.*" (Cass., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 4434, Rv. 259138).
Qui, addirittura, la presunzione è triplice: si ipotizza che Amanda Knox fosse presente nella casa di via della Pergola; si afferma che fosse stata sempre Amanda Knox a far entrare Rudy Guede; si sostiene, infine, che

la Knox insieme al Sollecito spalleggiarono Guede nella consumazione dell'abuso sessuale da quest'ultimo perpetrato.

Ma andiamo avanti.

Secondo la Corte, una volta entrato, Guede avrebbe avuto un comportamento "poco urbano" all'interno dell'abitazione, il che avrebbe contribuito ad infastidire la Kercher, la quale si sarebbe nel frattempo accorta del presunto ammanco di 300 euro.

Sostiene la Corte che le due circostanze, potrebbero aver costituito un valido motivo di scontro tra la Kercher e la Knox, con conseguente reazione degli imputati.

A questo punto, soggiunge la sentenza, nella casa poteva essersi creata la seguente situazione: "*Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si erano raccolti in intimità, facendo uso di stupefacente, Meredith Kercher era nella sua camera e Rudy Hermann Guede utilizzava la abitazione a proprio piacimento. Questa situazione di apparente normalità potrebbe essere stata rotta dall'accendersi della discussione tra le due ragazze, che si inserì in un contesto in cui sia per le condizioni psicofisiche degli imputati, sia per il livello di esasperazione cui era giunta la convivenza fra le ragazze, si ebbe una progressione di aggressività, all'interno della quale può collocarsi la condotta di violenza sessuale; condotta di violenza sessuale che corrispose, per quanto attiene al Rudy Hermann Guede, alla soddisfazione di un proprio istinto sessuale maturato in tale contesto, mentre, per quanto attiene ad Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, in una volontà di prevaricazione e di umiliazione nei confronti della ragazza inglese…non risultando assolutamente credibile, poiché non supportato da alcun elemento oggettivo, che fra i quattro ragazzi fosse iniziata un'attività sessuale di gruppo che poi Meredith Kercher improvvisamente non volle più portare a conseguenze ulteriori…*" (pag. 318 sent.).

Si tratta di uno scenario surreale, frutto di pura suggestione.

Anzitutto è un dato congetturale che la Knox ed il Sollecito quella sera si trovassero nella casa di via della Pergola a consumare un rapporto sessuale; vi è anzi la prova che il Raffaele Sollecito rimase a casa propria tutta la notte.

Ed allora, o si accettava il movente del sesso di gruppo oppure è illogico postulare il trasferimento nella casa di via della Pergola se i due volevano stare da soli!

In ogni caso, il dubbio poteva semmai sfiorare la posizione di Amanda Knox, dato che secondo la Corte quella sera uscì di casa del Sollecito (in base alla posizione della cella che captò l'sms a Lumumba).

D'altronde, almeno per il Sollecito non v'era alcuna ragione per spostarsi da casa propria (che era completamente libera) a quella di via della Pergola (ove, invece, era presente la Kercher) solo per fare l'amore con Amanda Knox.

Se avesse voluto farlo con Amanda, avrebbe potuto tranquillamente usufruire della casa di Corso Garibaldi.

Gli imputati hanno, peraltro, riferito di aver fatto l'amore in casa del Sollecito e non vi sono elementi che dimostrino il contrario.

La sentenza ha invece preteso di valorizzare come indizio della presenza certa di Amanda Knox e Raffaele Sollecito nella villetta di via della Pergola la circostanza che, all'interno di un posacenere dell'abitazione, fu trovato un mozzicone di sigaretta. A pag. 318 si legge che gli imputati si trovassero "*in un'ora della sera ... ragionevolmente proprio all'interno della villetta (**la presenza all'interno del posacenere dell'abitazione di un mozzicone di sigaretta** ove era presente il DNA misto di Amanda Marie Knox e di Raffaele Sollecito, peraltro di una sigaretta manufatta, **potrebbe essere elemento significativo in tal senso**, ancorché la Dottoressa Patrizia Stefanoni, espressamente richiesta sul punto, dichiarava che non erano state effettuate le analisi chimiche sui reperti, ma soltanto quelle finalizzate alla identificazione del DNA, e pertanto nessun elemento certo può ricavarsi da tale reperto)*".

In realtà, la Corte si è basata su un elemento che non poteva in alcun modo dimostrare la presenza dei due imputati, la sera dell'omicidio, in via della Pergola, non trattandosi di indizio certo.

Amanda Knox ha, infatti, dichiarato nel corso del suo esame dibattimentale di aver fumato uno spinello a casa del Sollecito (pag. 155 trascr. ud. 13 giugno 2009, all. XIV cit.).

Va sottolineato, quindi, come in difetto di ammissione da parte dell'imputata,

il richiamo al mozzicone di una sigaretta "manufatta" non sia in alcun modo significativo, anche perché **su quel reperto non furono mai eseguite analisi chimiche per accertare la presenza di cannabis**.

In breve, il mozzicone in questione potrebbe essere stato lasciato nel posacenere dell'angolo cottura in qualunque altro momento, quindi, anche in giorni precedenti, ricordando che il Sollecito aveva potuto frequentare l'abitazione in questione.

A riprova dell'assenza di alcuna certezza circa l'origine di questo mozzicone, va segnalato come all'interno del posacenere furono ritrovati altri mozziconi di sigaretta, come si evince dall'elenco dei reperti analizzati dalla Scientifica:

- **Rep.142** – Mozzicone di sigaretta (A) prelevato dall'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura (già Rep.25) ►pagg.139 A.F./179 R.;
- **Rep.143** – Mozzicone di sigaretta (B) prelevato dall'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura (già Rep.25) ► pagg.139 A.F./179 R.;
- **Rep.144** – Mozzicone di sigaretta (C) prelevato dall'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura (già Rep.25) ►pagg.141 A.F./181 R.;
- **Rep.145** – Mozzicone di sigaretta (D) prelevato dall'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura (già Rep.25) ► pagg.141 A.F./181 R.;
- **Rep.146** – Mozzicone di sigaretta (E) prelevato dall'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura (già Rep.25) ►pagg.143 A.F./183 R.;

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA
DIVISIONE III
Sezione Indagini di Genetica Forense

- **Rep.147** – Mozzicone di sigaretta (F) prelevato dall'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura (già Rep.25) ► pagg.143 A.F./183 R.;

Ebbene, l'analisi di queste cicche ha consentito di mettere in evidenza (**all. LVI**) la presenza sui rep. nn. 142 e 143 di un "*profilo genetico appartenente ad un individuo di sesso maschile (uomo 7) al momento sconosciuto*" (pag. 180 relazione della Scientifica). Allo stesso modo, l'analisi della traccia salivare relativa al reperto 144 ha fornito come risultato il profilo genetico maschile già evidenziato per i repp. 142 e 143, appartenente all'individuo sconosciuto indicato come UOMO 7. I reperti 146 e 147 hanno consentito di estrapolare un unico profilo genetico appartenente ad un individuo sconosciuto di sesso femminile (DONNA 3).

Il che significa che all'interno del posacenere ubicato nell'angolo cottura fossero presenti una serie di mozziconi lasciati in tempi diversi da vari soggetti, quasi tutti sconosciuti.

Ma vi è di più.

Oltretutto, la decisione di primo grado aveva evidenziato come gli amici di Raffaele Sollecito avessero riferito che tali sostanze avevano su di lui "***un effetto rilassante e di intontimento****"* (p. 393 sentenza). Per cui non si comprende sulla base di quali elementi Sollecito si sarebbe dovuto scatenare verso una scelta di male estremo, considerato che su di lui l'oppiaceo produceva un effetto soporifero e non certo aggressivo.

Va poi notato come in questa precaria cronologia abbozzata in sentenza non solo non si comprende quando sarebbe entrato in scena il Guede (se prima, durante o dopo la consumazione del rapporto sessuale tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito), ma soprattutto ci si dimentica completamente di delineare la spinta ad agire del Sollecito.

Basta leggere la motivazione per constatare come essa si affanni nel cercare un movente credibile per la Knox, ma non spieghi in alcun modo logico la spinta criminale del Sollecito.

Questa illogica visione di una responsabilità "da posizione" del Sollecito accompagna l'intera sentenza ed esplode con conseguenze nefaste nella parte finale.

Raffaele Sollecito, si ricorda, aveva appena iniziato una relazione con Amanda Knox e non si capisce perché, senza alcun motivo, avrebbe dovuto aggredire Meredih Kercher.

L'imputato ha ben chiarito questo concetto nelle dichiarazioni spontanee (**all. LVII)** rese in primo grado all'udienza del 3 dicembre 2009: "*sento dire che Amanda ha ucciso Meredith perché litigavano per ragione di igiene o per diversità di vedute rispetto agli uomini, un quadro che stento anche ad immaginare, comunque vorrei capire oggi che non mi è affatto chiaro io perché avrei dovuto partecipare all'omicidio. Non trovando nessun motivo che poteva spingermi ad uccidere dicono che sono una specie di cane al guinzaglio, infatti mi hanno definito parole del Mignini "Amanda dipendente" io vorrei che alla Corte fosse chiaro che avevo conosciuto Amanda pochi giorni prima del delitto, sicuramente le ero molto affezionato*

ma certamente questo significa solo ed esclusivamente che esisteva un legame appena nato ancora tutto da verificare, erano i primi tempi, i primissimi ma in un rapporto di questo genere non esiste alcuna dipendenza e in ogni caso se Amanda mi avesse chiesto di fare qualcosa che non condividevo avrei detto tranquillamente di no, no, come è sempre stato con tutte le persone che conosco e chiunque può darmi ragione figuriamoci se mi avesse chiesto di fare qualcosa di terribile come uccidere una ragazza, ribadisco io non sono un violento non lo sono mai stato e né lo sarò mai, io non ho ucciso Meredith e io non ero in quella casa la sera del delitto, ogni giorno che passa spero che il vero colpevole confessi…".

Oltretutto è pacifico che il Sollecito non fosse un soggetto violento, bensì un ragazzo pacato e di buone maniere.

Non va, allora, sottaciuta la assoluta illogicità dell'ipotesi accusatoria accolta apoditticamente dalla Corte: Raffaele Sollecito - ragazzo mite, di buona famiglia e con una condotta di vita del tutto irreprensibile, in procinto di laurearsi e da pochissimo legato sentimentalmente ad una giovane americana nella prima storia importante della sua vita - improvvisamente avrebbe deciso di commettere un brutale delitto di sangue, assieme a Rudy Guede, un estraneo appena incontrato, per di più senza alcun motivo apparente, se non quello di accondiscendere ai voleri di Amanda Knox, ragazza appena conosciuta e che frequentava da appena dieci giorni.

Ma la particolare natura dell'omicidio contestato non può ammettere un concorso tra perfetti sconosciuti, poiché richiede una forte complicità tra correi, venendo uno di loro (Guede) coinvolto in atteggiamenti intimi riguardanti la sfera sessuale. Il reato di sangue a sfondo erotico-sessuale presuppone, cioè, un'affinità che confligge nettamente con la situazione prospettata che vedeva protagonisti due giovani che avevano appena iniziato una storia e un perfetto sconosciuto.

Sollecito ha più volte ribadito di non conoscere il Guede (cfr. dich. spontanee del 27 giugno 2011, del 6 febbraio 2009, del 28 marzo 2009) e di essersi relazionato poco con la Kercher: già questi elementi avrebbero dovuto costituire una oggettiva remora alla costruzione di un così fantasioso movente.

Si veda quanto dichiarato dal Sollecito innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze il 6 novembre 2013 (all. LVII cit.):

> Come dicevo, io non ho mai conosciuto Rudy Guede e conoscevo pochissimo Meredith. Non ha alcun senso reale che io abbia avuto un benché minimo interesse a perpetrare un fatto talmente atroce nei confronti di una ragazza ventenne. Non ha il benché minimo fondamento reale. E questa cosa sta andando avanti purtroppo da troppi anni, perché la mia vita ormai è cambiata completamente per questo.

Né puo sfuggire una enorme contraddizione.

La sentenza, a pagina 91, ha asserito che "*Non risulta da alcun atto processuale che vuoi Filomena Romanelli che Laura Mezzetti conoscessero Rudi Hermann Guede, e quindi appare quanto mai irragionevole, anche a voler prescindere dagli alibi forniti dalle due ragazze, che qualcuna di loro abbia potuto perpetrare un omicidio tanto cruento in correità con una persona del tutto sconosciuta*". Visto che dagli atti e dalle emergenze processuali non risulta che Rudy Guede abbia mai conosciuto Raffaele Sollecito (neanche per caso), non si comprende per quale ragione la medesima considerazione impiegata per Filomena Romanelli e per Laura Mezzetti non sia stata estesa anche al Sollecito.

Difatti, in base all'affermazione giudiziale, sarebbe illogico ipotizzare un concorso tra soggetti che non si conoscono.

E`, quindi, irragionevole e contraddittorio sostenere che Sollecito abbia potuto favorire l'ivoriano nella realizzazione di un proposito sessuale violento.

Ancor più illogico è sostenere che "*la circostanza che Raffaele Sollecito non avesse conosciuto precedentemente Rudi Hermann Guede ha scarso significato nella ricostruzione degli eventi, poiché il collegamento fra quest'ultimo e l'imputato è costituito senza dubbio da Amanda Marie Knox, che era la ragazza di Raffaele Sollecito ed aveva conosciuto in più di un'occasione Rudi Hennann Guede*" (pag. 313 sent.).

Ancora una volta, infatti, la Corte non si avvede di dare ingresso ad un ragionamento viziato da una doppia presunzione (*praesumptio de praesumpto*), in quanto parte da un dato ignoto (l'assunto in base al quale Amanda Knox avrebbe dovuto fungere da collegamento tra i due) per affermare che il Sollecito partecipò al delitto.

Tanto più che una simile visione "negativa" di Amanda Knox e Raffaele Sollecito stride enormemente con l'immagine di due giovani presi da una storia sentimentale nata da pochi giorni. È, invece, logico pensare che i due ragazzi fossero pienamente appagati da questa loro relazione e che non avessero certo bisogno di cercare emozioni forti o, peggio, violente.

Sarebbe stato semmai meno illogico ipotizzare da parte della sentenza l'eventualità di un concorso del Guede con un altro soggetto rimasto finora sconosciuto: alcune evidenze processuali, rimaste prive di alcun riscontro, potevano in effetti confortare questa eventualità.

Ed infatti, il teste Lombardo (l'autista del carro attrezzi) aveva dichiarato che al momento del suo intervento – la sera dell'omicidio – aveva notato un'autovettura di vecchio tipo parcheggiata davanti alla villetta ("*la macchina ho detto di vecchio tipo*"). La circostanza aveva infatti attirato la sua attenzione (DOMANDA – C*he cosa... c'era gente lì? Ha guardato in direzione della casa?* RISPOSTA – *Io non ho visto nessuno, ho notato, prima di mettermi dietro alla macchina che ostruivo il passaggio del cancello e notavo che c'era il cancello semi aperto che poteva entrare una persona, e basta insomma. C'era un veicolo parcheggiato, però non ho dato peso*……...…… DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – *Lei ha riferito che mentre stava facendo questo servizio ha notato una macchina parcheggiata all'entrata della villetta di via Pergola, cioè qui?* RISPOSTA – *Sì, sì.* DOMANDA – *Ma la macchina era qui o era dentro?* RISPOSTA – *Era appena dentro quel cancello semiaperto che poteva entrare una persona.* DOMANDA – *Lei si ricorda la targa della macchina?* RISPOSTA – *No, io non c'ho fatto... con i fari, cioè siccome la macchina giustamente era spenta e con i miei fari ho solo notato dei catadiottri che mi hanno fatto capire che c'era una macchina, ma siccome c'erano le luci spente non ho fatto caso né a che tipo era e ne che...*" – trascr. ud. 27 marzo 2009, all. X cit.)

Ma non è tutto: il presunto concorso di persone con Amanda Knox e Raffaele Sollecito è stato negato da tutti, persino dal Guede – fuggiasco in Germania – che ha cercato di addossare la responsabilità su di loro (dopo che i mezzi di telecomunicazione avevano diffuso particolari dell'omicidio), ipotizzando che tra lui e la Kercher vi fosse una storia d'amore!

Cerchiamo, per cui, di riassumere gli elementi distonici rispetto alla tesi del concorso, che sono stati illogicamente tralasciati dalla Corte:

– il concorso di persone è stato negato da tutti e tre i presunti complici;

– Raffaele Sollecito e Rudy Guede non si conoscevano;

– la presunta conoscenza tra Amanda Knox e Rudy Guede era del tutto superficiale ed occasionale (IMPUTATA – *Non avevo un rapporto con Rudy Guede, l'ho conosciuto nel senso che una persona ha detto: "Guarda, questo è Rudy, questa è Amanda" e l'ho visto certe volte in giro, ma non avevo un rapporto con lui* – trascr. ud. 13 giugno 2009, pag. 114, all. XIV cit.); lo stesso Guede, nel corso del dialogo con Benedetti, disse "***RUDY****: ma chi cazzo la conosce Amanda? Dicono che la vedevo spesso, ma chi cazzo la conosce?*";

– in base alla ricostruzione operata in sentenza, i tre arriverebbero in tempi diversi nella casa di via della Pergola – a dimostrazione che non si erano dati alcun appuntamento – il che non fa altro che rendere illogica l'ipotesi del movente;

– Guede sarebbe stato animato da un movente sessuale, mentre diverso sarebbe il movente che avrebbe spinto Amanda Knox a delinquere;

– dopo i fatti, Guede si allontanò dall'Italia per trovare rifugio in Germania;

– Knox e Sollecito il giorno dopo si trovavano, invece, ancora a Perugia e chiamarono le forze dell'ordine che li trovarono sul luogo al momento del loro intervento.

E`, quindi, del tutto irrazionale - e frutto di una deriva congetturale - il debole movente solidaristico ipotizzato dalla Corte, perché non può spiegare logicamente né l'*escalation* di violenza che ha portato alla morte di Meredith Kercher, né il concorso di Raffaele Sollecito nell'aggressione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si può concludere che la sentenza non sia riuscita a spiegare in modo razionale le ragioni che avrebbero dovuto giustificare la commissione di un delitto così efferato; vi è, invece, un illogico tentativo di ricavare la causale da elementi ultronei rispetto al fatto.

Per questo è caduta in manifeste illogicità e in gravi contraddizioni che rendono, per ciò solo, la decisione meritevole di annullamento.

La supposizione del movente appare dunque affetta da vizio logico, essendo la sentenza incorsa più volte nella fallacia della *praesumptio de praesumpto*, ovverosia della presunzione di secondo grado o della doppia presunzione.

Così facendo la Corte ha certamente violato i principi in tema di valutazione della prova indiziaria, lasciando aperta una vera e propria voragine su uno snodo decisivo del processo.

Come noto, il movente che spinge il soggetto a delinquere è estremamente significativo nella ricostruzione dei fatti, poiché *"è uno degli elementi da cui può desumersi l'«animus necandi»* (V. PATALANO, *Voce Omicidio (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 938). Il movente rappresenta, invece, un fattore solo sussidiario quando il reato è reso evidente da altri aspetti oggettivi del fatto (in questi termini: S. LARIZZA, *sub art. 575*, in *Codice penale commentato, Pt. Speciale*, a cura di E.Dolcini-G.Marinucci, Ipsoa, 1999, 2898 s.). Una situazione, questa, non riscontrabile nel processo odierno, caratterizzato com'è da un quadro indiziario, a dir poco, inappagante.

Parte della dottrina riconosce importanza fondamentale alla causale; ciò soprattutto "*quando le modalità dell'azione e le altre circostanze non rivelino univocamente la volontà di uccidere*" (S. Strano Ligato, *sub art. 575*, in A. Crespi – G.Forti – G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 1499 e giur. ivi cit.; S. Larizza, *op. cit.*, 2899; V. Serianni, *Voce Omicidio*, in Enc. giur., Vol. XXIV, 5). In giurisprudenza, come si avrà modo di illustrare, si tende ad attribuire rilievo al movente, soprattutto come

elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli altri elementi; ancor più quando le caratteristiche esteriori della condotta criminosa non siano univocamente rivelatrici dell'*animus necandi*.

È necessario, soprattutto, ricordare il **particolare valore assunto dal movente nei processi di natura indiziaria**, ossia in quei procedimenti dominati dalla presenza di soli indizi, il cui apprezzamento va misurato nell'ottica dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, **quando si tratti di processi indiziari, l'accertamento della causale deve essere puntualmente perseguito**.

E' stato così rilevato che "***l'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito****, in quanto* ***l'identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza*** *per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a* ***una ragionata certezza*** *della responsabilità dell'imputato"* (Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, n. 1428, Riggio, Rv 203672, in Cass. pen., 1997, 1110; conf. Cass., Sez. I, 17 marzo 1994, n. 4589, Giannetti ed altri, Rv. 198279).

La rilevanza del movente non è, peraltro, disconosciuta neppure da quella giurisprudenza che ammette la possibilità di prescindere da un suo preciso accertamento, allorquando emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato.

Secondo questo orientamento, nei processi indiziari l'accertamento della causale può non essere essenziale, a patto, però, che vi siano *"elementi indiziari univoci stringenti"* (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 11807, Gatti, Rv. 243485), ovvero *"emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato"* (Cass., Sez. I, 2 maggio 1997, n. 8559, Dragone e altri, Rv. 208574; ed ancora, sulla necessità di raggiungere una "*prova certa*": Cass., Sez. I, 28 marzo 1995, n. 6024, Vella, Rv. 201431).

Come si è avuto modo di chiarire più volte, il processo non è stato in grado né di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati, né di dimostrare la sussistenza di una valida causale.

La Corte di rinvio avrebbe dovuto, quindi, porre maggiore attenzione al tema del movente.

Ed infatti, nei processi c.d. indiziari, come più volte ricordato, la causale assume, insomma, un significato spesso decisivo: *"quando si tratti di* ***processo con elementi probatori di natura indiziaria****,* ***il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito****, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell'imputato.* ***Un tale accertamento non è invece necessario allorché l'affermazione di colpevolezza risulti già aliunde dimostrata"*** (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649, Dominante, in *Giust. pen.* 1998, III, 666 e in *Cass. pen.* 1999, 1573).

E' evidente che la regola dell'**oltre ogni ragionevole dubbio** non possa dirsi rispettata allorquando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, "*ossia da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza*", posto che "*il principio dell'oltre il ragionevole dubbio rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio*" (Cass., Sez. I, 14 maggio 2004, Grasso, in *Cass. pen.*, 2005, n. 3, pag. 759, con nota di F. D'Alessandro).

Sulla decisività della causale, si veda anche la motivazione della decisione da ultimo richiamata, in cui è stato, tra l'altro, evidenziato che: "***L'individuazione della causale assume essenziale rilevanza in un processo che (...) abbia natura indiziaria****, in quanto permette la valutazione unitaria e la coordinazione logica degli elementi indizianti indispensabili per la formazione di una ragionata certezza sulla responsabilità dell'imputato (...)*" (Cass.,14 maggio 2004, cit., in *Cass. pen.*, 2005, n. 3, p. 763).

DODICESIMO MOTIVO

In relazione al IX (pag. 162) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'ORARIO DELLA CHIAMATA AL 112

Nell'ambito del ragionamento indiziario, la decisione impugnata – ignorando o travisando una serie di atti processuali – ha erroneamente preteso di collocare temporalmente la prima chiamata al 112, fatta da Raffaele Sollecito per chiedere l'intervento dei Carabinieri presso la villetta di via della Pergola, in un momento successivo all'arrivo della Polizia postale.

Secondo i Giudici di Firenze, vi sarebbe - dunque - una specifica circostanza sulla quale i due imputati mentirono (pag. 158 sent.) per precostituirsi un falso alibi e guadagnare tempo (cfr. pagg.162-170 sent.).

La Corte di rinvio, modificando il giudizio già espresso in primo grado dalla Corte d'Assise di Perugia, ha così ritenuto che la telefonata in questione rappresentasse solo un abile tentativo dell'imputato di allonatanare da sé i sospetti.

Va subito rilevato come una simile ricostruzione sia non solo illogica, ma del tutto sganciata dai dati oggettivi acquisiti nel corso del giudizio.

Si ribadisce, in proposito, quanto già precisato nell'ambito dei motivi di ricorso, evidenziando come la difesa abbia avuto modo di determinare con esattezza sia l'orario della telefonata di Raffaele Sollecito ai Carabinieri che quello dell'arrivo della Polizia Postale (tanto è vero che la stessa decisione di primo grado aveva aderito a tale impostazione difensiva).

XI.1 *Il travisamento sull'orario delle telecamere: il momento dell'effettivo arrivo della Polizia Postale e dei Carabinieri nella villetta di Via della Pergola*

Secondo la sentenza gravata, la ricostruzione difensiva dell'orario effettivo della chiamata al 112 sarebbe fondata su un calcolo errato dell'orario impresso sulla telecamera n. 7 (cfr. pagg. 169-170 sent.), sostenendosi che a tutto voler concedere si potrebbe ritenere una differenza di appena 6 minuti e 22 secondi, capace di dimostrare solo che la Polizia Postale giunse alle 12:42:38, anziché alle 12:36.16 (quindi, sempre nove minuti prima della chiamata al 112 registrata alle ore 12:51.40). Per cui, secondo i Giudici di rinvio, "*anche a voler ritenere come fondato il rilievo della difesa circa la imprecisione dell'orario della telecamera…resta comunque una discrasia di ben nove minuti fra l'orario in cui Raffaele Sollecito chiamò per la prima volta il 112*" (pag. 171 sent.).

La Corte ha evidentemente travisato le prove che dimostravano, in realtà, un ritardo dell'orologio delle telecamere di circa 12/13 minuti rispetto a quello effettivo.

A riprova dell'affermazione difensiva, era stata dimostrata la presenza di un evidente ritardo dell'orologio della telecamera del parcheggio "Sant'Antonio" (posta nei pressi dell'abitazione teatro del delitto): i video mostravano, infatti, il sopraggiungere della Polizia Postale e dei Carabinieri, ma l'ora segnalata dal *display* era indietro rispetto a quella effettiva.

Per comodità espositiva verranno di seguito ricordate le evidenze che dimostravano *ictu oculi* il predetto ritardo dell'orologio.

Si ricorda che il "112" era stato allertato da Raffaele Sollecito con due telefonate una alle ore 12 e 51 e l'altra alle ore 12 e 54. Questa seconda chiamata fu fatta solo perché durante la prima chiamata era caduta accidentalmente la linea, come ricordato anche dall'operante CC. Ceppitelli: "RISPOSTA - ***Alla linea non all'apparecchio, cioè a volte c'è un calo di tensione sulle linee e cadono le conversazioni***, *questo è stato tra l'altro oggetto anche di numerosi nostri interventi richiesti alla Telecom, però. Praticamente accade che cade la linea però non per una questione che dipende dall'apparecchio telefonico che sta in centrale operativa sul quale io materialmente rispondo, se io chiudo è chiaro che cade la linea, oppure se premo un tasto invece che un altro può accadere, quello è un gesto come dire meccanico sull'apparecchio. Poi* ***la linea, il fatto che cada dipenda dai cali di tensione sulle linee di 112, ecco***. DOMANDA -

Comunque il segnalante l'ha richiamato immediatamente dopo? RISPOSTA - *Sì, alle 12.54.* DOMANDA - *Considerando che la prima telefonata è durata più di 2 minuti quindi... D'accordo non ho altre domande, grazie*" (trascr. ud. 14 febbraio 2009, **all. LVIII**).

Durante queste chiamate, Sollecito comunicava che, giunto alla casa in compagnia di Amanda Knox, aveva notato: disordine in tutte le stanze, un vetro rotto nella stanza di Filomena Romanelli, la stanza in cui soggiornava Meredith Kercher chiusa a chiave, e infine delle macchie di sangue nel bagno in uso alla Knox e alla vittima.

Si confronti il contenuto del verbale d'udienza del 14 febbraio 2009, pagg. 72 ss.

RISPOSTA - Sì, da Via della Pergola numero 7 ho ricevuto due telefonate, la prima delle quali alle ore 12.51 e là seconda alle ore 12.54.

DOMANDA - Quindi lei alle 12.51 era già operativo?

RISPOSTA - Esattamente.

DOMANDA - Può riferire della prima telefonata?

RISPOSTA - Nella prima chiamata un ragazzo mi segnalava che in Via della Pergola al civico 7 si era verificato che qualcuno, probabilmente era entrato all'interno di un appartamento rompendo il vetro di una finestra e che era, i locali erano un po' sottosopra e quindi io ho preso, ho chiesto a questa persona come si fa di consueto il nome e cognome ed il numero di telefono, lui mi ha fornito però a quel punto il nome e cognome, non abitando lui lì, non avendo la disponibilità dell'immobile che era oggetto, che è oggetto della segnalazione, mi ha fornito il nome e cognome di una ragazza, di una studentessa che abitava insieme ad altri studenti in quell'appartamento e anche il suo numero di telefono.

DOMANDA - Cioè di, se lo ricorda il nome di questa ragazza?

RISPOSTA - Amanda Knox.

R.G. 8/08 - 14/02/2009 c/ KNOX AMANDA MARIE +1
72

DOMANDA - Ad un certo punto si è interrotta questa telefonata, perché?

RISPOSTA - La telefonata… Prima io avevo, quando si sente quella musica…

DOMANDA - La musichetta.

RISPOSTA - La musichetta ho sospeso la chiamata per rispondere ad un'altra chiamata, noi abbiamo quattro linee sul 112, siamo due operatori, se squillano contemporaneamente dovendo stabilire le priorità dobbiamo per forza di cose mettere in attesa un richiedente per rispondere all'altra. Successivamente ho ripreso la conversazione e poi la linea si è interrotta, non credo insomma… Non per causa del mio apparecchio.

DOMANDA - Veniamo al seconda chiamata.

RISPOSTA - Sì, alle ore 12.54 mi contatta nuovamente il richiedente della prima chiamata dicendomi sono la persona che chiamava prima, io riconosco la voce e quindi cerco inizialmente di fare un sunto dei fatti

Quindi, il giorno 02 novembre 2007 alle ore 13.22.50 (secondo l'orario telecamera 7) una pantera dei carabinieri raggiungeva il viale di accesso alla casa di via della Pergola 7.

In realtà l'orario esatto era corrispondente alle **ore 13:34 /13:35,** in quanto **l'orologio della telecamera** n.7 dell'ingresso centrale del parcheggio Sant'Antonio, posta proprio dinanzi all'ingresso della abitazione, **andava indietro di circa 12/13 minuti.**

A tale conclusione si giungeva grazie alla disamina dei **tabulati telefonici di Amanda Knox:** risultava, infatti, che al suo numero di cellulare 348.4673590, fornito da Raffaele Sollecito nel corso della sua prima telefonata al 112, pervenne una **telefonata da parte di un carabiniere** che alle **ore 13:29:00**, il quale chiamò i ragazzi dal numero fisso 075-54247561 della Centrale operativa del Comando generale dei Carabinieri di Perugia**.** Tale telefonata di 296 secondi (circa 5 minuti) era finalizzata ad ottenere informazioni atte a permettere alla pattuglia inviata sul posto di raggiungere il civico 7 di Via della Pergola alle ore13.34 circa.

Nel tabulato telefonico di Amanda Knox è presente la telefonata in entrata partita dal numero chiamante (0)7554247561 – Stazione Carabinieri di Perugia 02/11/2007 – ore 13:29:00 (durata della telefonata: 296 secondi).

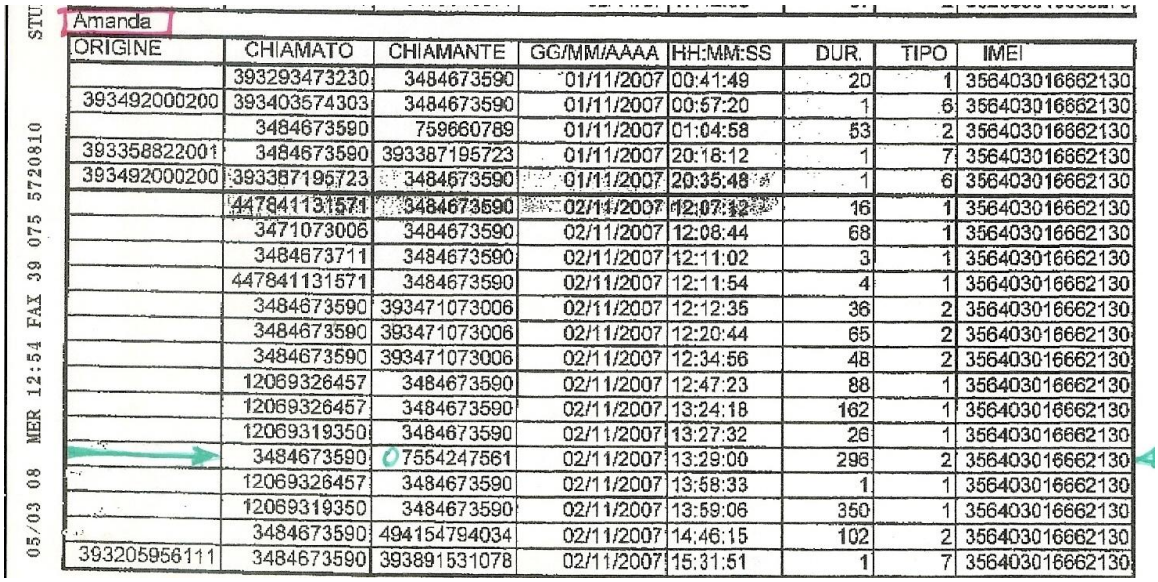

Amanda

ORIGINE	CHIAMATO	CHIAMANTE	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS	DUR.	TIPO	IMEI
	393293473230	3484673590	01/11/2007	00:41:49	20	1	356403016662130
393492000200	393403574303	3484673590	01/11/2007	00:57:20	1	6	356403016662130
	3484673590	759660789	01/11/2007	01:04:58	53	2	356403016662130
393358822001	3484673590	393387195723	01/11/2007	20:16:12	1	7	356403016662130
393492000200	393387195723	3484673590	01/11/2007	20:35:48	1	6	356403016662130
	447841131571	3484673590	02/11/2007	12:07:12	16	1	356403016662130
	3471073006	3484673590	02/11/2007	12:08:44	68	1	356403016662130
	3484673711	3484673590	02/11/2007	12:11:02	3	1	356403016662130
	447841131571	3484673590	02/11/2007	12:11:54	4	1	356403016662130
	3484673590	393471073006	02/11/2007	12:12:35	36	2	356403016662130
	3484673590	393471073006	02/11/2007	12:20:44	65	2	356403016662130
	3484673590	393471073006	02/11/2007	12:34:56	48	2	356403016662130
	12069326457	3484673590	02/11/2007	12:47:23	88	1	356403016662130
	12069326457	3484673590	02/11/2007	13:24:18	162	1	356403016662130
	12069319350	3484673590	02/11/2007	13:27:32	26	1	356403016662130
	3484673590	07554247561	02/11/2007	13:29:00	296	2	356403016662130
	12069326457	3484673590	02/11/2007	13:58:33	1	1	356403016662130
	12069319350	3484673590	02/11/2007	13:59:06	350	1	356403016662130
	3484673590	494154794034	02/11/2007	14:46:15	102	2	356403016662130
393205956111	3484673590	393891531078	02/11/2007	15:31:51	1	7	356403016662130

A tale telefonata rispondeva Raffaele Sollecito, il quale porgeva il telefono di Amanda Knox all'ispettore della Polizia Postale Battistelli, che era già lì, per permettergli di dare ai Carabinieri precise indicazioni. Il teste Battistelli ha confermato questo particolare, puntualizzando di non aver notato altre telefonate effettuate in precedenza dal Sollecito: "AVVOCATO – ***Avete visto, anzi lei ha visto Raffaelle Sollecito telefonare?*** TESTE – ***Io no.*** *No, tranne, mi pare la seconda volta quando mi fu passato il telefono, tra l'altro dal collega, perché il collega venne con il telefono di Raffaele Sollecito a farmi parlare con l'operatore del 112*" (pag. 93-94 trascr. ud. 6 febbraio 2009, **all. LIX**).

Il carabiniere Ceppitelli era contemporaneamente in contatto via radio con i colleghi del 112 e quindi forniva loro informazioni in tempo reale (pag.78/79/80/81 delle trascrizioni udienza del 14.02.2009).

"Arrivederci" voce Maschile "Arrivederci".

DOMANDA - Riconosce la sua voce anche in questa seconda telefonata?

RISPOSTA - Assolutamente sì.

DOMANDA - Peraltro il contenuto corrisponde a quello che lei aveva già riferito. Allora a questo punto lei che fa?

RISPOSTA - A questo punto io ho annotato l'intervento, l'intervento viene dato e quindi viene ordinata alla pattuglia di pronto intervento nel turno 13.00 - 19.00 di portarsi in loco per verificare o la situazione perché chiaramente sia me anche all'altro operatore a cui avevo poi raccontato il contenuto di queste conversazioni che nel frattempo era arrivato per prendere servizio e tra l'altro è stato lui a dare poi materialmente l'intervento alla pattuglia montante, che c'era, probabilmente qualcuno era entrato, adesso non sapevamo se si trattasse di tentato furto oppure di altro perché c'erano delle tracce ematiche all'interno del bagno, qualcuno avevo rotto un vetro, non era stato asportato nulla, anche se poi chiaramente la cosa era tutta da verificare perché se ci viene detto che non è stato asportato nulla da una persona che non ha la disponibilità di un immobile, dovremmo prima contattare chi ha la disponibilità di quell'immobile per escludere un'eventuale sottrazione di oggetti, quindi questo era tutto da verificare e quindi abbiamo...

DOMANDA - Bene, allora viene chiamata la pattuglia, via radio?

RISPOSTA - La pattuglia viene chiamata via radio ma siccome dei c'erano dei problemi come spesso può accadere di comunicazione via radio ci chiama sul 112 un componente della pattuglia operante, quindi di fatto l'intervento è stato dato alla pattuglia alle ore 13.07 sul 112, di nuovo questa conversazione sempre all'interno del software di cui prima parlavo.

DOMANDA - Ma la pattuglia ha chiamato il 112 perché aveva

TRIBUNALE DI PERUGIA - Cancelleria Penale
PERVENUTO IL
09 MAR. 2009
IL CANCELLIERE

visto il tentativo di chiamata via radio oppure...

RISPOSTA - Sì sì.

DOMANDA - Perché aveva visto il tentativo di chiamata...

RISPOSTA - Sì sì, avevamo tentato di contattarli via radio, però siccome non riuscivamo, non sentiva a riuscirci allora ci hanno chiamato sul 112 e lì abbiamo ordinato alla pattuglia di portarsi sul posto.

DOMANDA - Lei ha detto 13.07 c'è questa telefonata?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Come fa ad essere certo di questo orario?

RISPOSTA - Di questo orario ne sono certo perché sempre come prima la chiamata è registrata nel sistema CC112.

DOMANDA - Perché il collega ha chiamato il 112?

RISPOSTA - Esattamente.

DOMANDA - Va bene. Poi che succede? Lei segue la questione in che modo?

RISPOSTA - Seguo la questione, di solito spettiamo che la pattuglia arrivi in loco per avere notizie ulteriori, l'esito dell'intervento, la pattuglia però ci chiama di nuovo sul 112 alle ore 13.26 perché pur trovandosi in Via della Pergola non riusciva a trovare il civico 7 e quindi l'abitazione oggetto della segnalazione. A quel punto come di consueto nulli componiamo con il nostro numero ordinario Telecom in caserma, il numero del chiamante, quello che ci viene fornito, quello che c'era stato già precedentemente fornito nella prima chiamata, cioè quella delle ore 12.51 per avere ulteriori indicazioni, quindi...

DOMANDA - Chi le risponde si ricorda?

RISPOSTA - Mi risponde la stessa persona che mi aveva segnalato alle 12.51 e 12.54 il fatto, quindi mi aveva fornito il numero...

DOMANDA - Di una ragazza.

RISPOSTA - Di una ragazza di nome Amanda Knox però poi di fatto mi ha risposto comunque il medesimo segnalante, io

ho chiesto quindi ulteriori indicazioni...

DOMANDA - Indicazioni per ritrovare il civico?

RISPOSTA - Sì, perché la pattuglia era lì vicina anche perché Via della Pergola insomma è abbastanza breve e in quel frangente il segnalante mi dice che sul posto c'era già la Polizia, c'era già personale della Polizia con cui, quindi io chiedo in quel caso di conferire per sapere cosa fosse successo, dove fosse l'abitazione e quindi io ho parlato con entrambi i colleghi della Polizia, del compatimento di Polizia Postale che erano lì sul posto.

DOMANDA - E che cosa vi siete detti?

RISPOSTA - Ci siamo detti, innanzitutto gli ho detto che cosa era successo, loro mi dicono che erano lì e che c'era all'interno di una stanza il corpo senza vita di una ragazza. In quel momento io come accade, oltre chiaramente ad aver chiesto indicazioni relative all'ubicazione dell'immobile, in quel momento ho chiesto data la gravità della situazione, immediatamente conferma alla sala operativa della Questura di Perugia di questo evento perché di solito non c'eravamo sentiti preliminarmente perché la città di Perugia è divisa in settori in base ad una disposizione prefettizia quindi quello era il settore in cui noi...

DOMANDA - Vostro?

RISPOSTA - Nostro in quel giorno in cui avremmo dovuto intervenire, prima non l'ho notiziato alla Questura perché non ce n'era la necessità, quando invece ho appreso che già c'era la Polizia, in più c'era il corpo senza vita di una ragazza sia per avvisare come di consueto i miei superiori e poi i reparti competenti che possono intervenire in questi casi, ho chiesto conferma dell'accaduto.

DOMANDA - La notizia è stata questa: c'è un corpo senza vita all'interno della camera che era chiusa a chiave?

RISPOSTA - Chiusa a chiave no, questo non mi ricordo, se era

all'interno, mi aveva detto che all'interno di una stanza c'era una ragazza morta.

DOMANDA – Quindi non le ha detto se avevano sfondato la porta, insomma come avevano fatto per ritrovare questa ragazza?

RISPOSTA – No no.

DOMANDA – Va bene. Una ragazza morta?

RISPOSTA – Sì, perché io poi in quel caso, come avviene di solito, prendo contatti subito con la Questura per avere ulteriori chiarimenti anche perché so che chi è lì in quelle situazioni deve provvedere a tutta una serie di cose e non si può dilungare.

DOMANDA – Quindi la vostra pattuglia, la pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile interviene a cadavere scoperto?

RISPOSTA – La pattuglia dei Carabinieri ci chiama alle ore 13.35 che era già arrivata sul posto perché poi di fatto l'hanno trovata da soli perché chi era sopra hanno visto un po' di gente, un movimento, sono scesi e hanno trovato l'abitazione. Alle 13.35 dicendo che erano già arrivati e che pare ci fosse una ragazza morta all'interno dell'abitazione e quindi ecco noi abbiamo proseguito il nostro lavoro per acquisire ulteriori informazioni, abbiamo notiziato i nostri superiori e i reparti competenti come avviene in questi casi, insomma.

DOMANDA – Per me nessun'altra domanda Presidente.

Orbene, per quale ragione i Carabinieri avrebbero avuto bisogno di telefonare alle 13:29:00 al numero telefonico di riferimento (quello di Amanda Knox) con una comunicazione della durata di 296 secondi se avessero già raggiunto il luogo prefissato?

Non è possibile ritenere, cioè, che i Carabinieri abbiano telefonato alle ore 13:29:00 se alle 13:22:50 (orario telecamere che secondo la Polizia Postale va dieci minuti avanti), e quindi alle 13:12:50 (secondo la versione della polizia) erano già con la macchina all'ingresso del civico 7.

D’altra parte è proprio l’appuntato Ceppitelli che riferisce in udienza di aver ricevuto alle **ore 13,35** una nuova telefonata dalla **pattuglia dei Carabinieri** che **comunicava di essere arrivata sul posto**.

Ne consegue che l’orologio delle telecamere era mal funzionante, registrava cioè un orario corrispondente a 12/13 minuti **in meno e non in più** rispetto all’ora reale.

Osserva la Corte di rinvio come questa ricostruzione effettuata dai difensori dell’imputato, seppure a prima vista suggestiva, sarebbe fuorviante, in quanto il passaggio dell’autovettura dei Carabinieri delle ore 13.22.38 sarebbe difficilmente inquandrabile come l’unico passaggio effettuato dall’autovettura di servizio (pag. 170 sent.).

Tale osservazione è però smentita dalle immagini video della telecamera, le quali restituiscono una realtà diversa da quella dedotta in sentenza.

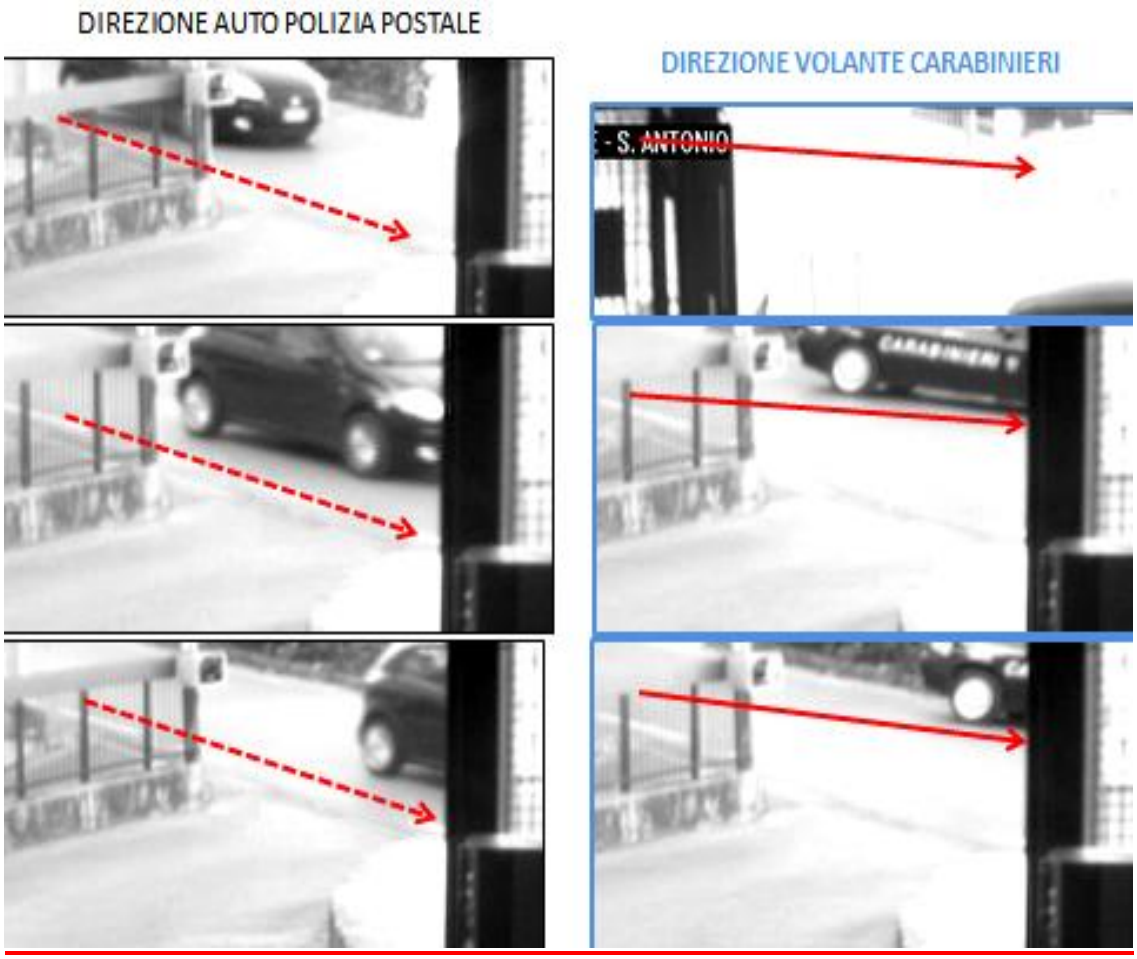

A sinistra compare l’auto della polizia postale mentre transita davanti al parcheggio Sant’Antonio e prosegue oltre la sua Marcia (osservare traiettoria

parallela al ciglio stradale). A destra si nota, invece, l'auto dei carabinieri la cui traiettoria è obliqua, segno che sta entrando nel cancello di via della Pergola 7. Il video con le macchine in movimento è fin troppo chiaro. La Polizia Postale transita senza decelerare, mentre la macchina dei Carabinieri decelera per poi entrare lentamente nel viale del civico 7.

Inoltre, l'arrivo della Polizia Postale a casa di Meredith Kercher **avviene a piedi**, come è documentato dalle immagini della telecamera (come confermato dallo stesso Battistelli in udienza) **e non già in auto** come sostenuto dalla Corte fiorentina. Difatti, il momento di ingresso dei due agenti della Postale è preceduto da diversi passaggi in auto lungo via della Pergola, come da loro stessi dichiarato (passaggi in cui l'auto fa un solo tentativo di fermarsi, ma poi sistematicamente prosegue), come illustrano le immagini video.

Per cui, neppure è corretta l'affermazione secondo la quale "*l'ispettore Battistelli era giunto a bordo della Fiat Punto nera in dotazione al suo reparto presso l'abitazione di via della Pergola*" (pag. 162 sent.).

Traendo le debite conclusioni, può affermarsi che il fotogramma delle 12:48, secondo l'orario della telecamera (da portarsi, però, in avanti di 12-13 minuti secondo quanto si è detto), dimostra che la Polizia Postale

non sopraggiunse alle 12:35 come affermato in sentenza a pag. 161, ma praticamente alle ore 13:00.

Ne deriva, pertanto, che l'orario della prima chiamata al 112 da parte del Sollecito (12:51, poi seguita da un ulteriore chiamata alle 12:54) **precedette** l'arrivo della Polizia Postale.

La Polizia Postale era dunque arrivata alla villetta di via della Pergola non prima delle ore 13:00.

Ennesima riprova del fatto che l'orario delle telecamere fosse indietro rispetto a quello effettivo di circa 12-13 minuti si ricavava dal fotogramma delle 20:51, allorquando la telecamera del parcheggio riprese il rientro a casa di Meredith Kercher.

Per comodità espositiva si ricorda che la telecamera n° 7 del parcheggio Sant'Antonio riprese il rientro di Meredith Kercher in casa (cfr. teste Mauro Barbadori: pag. 7 trascr. ud. 13 marzo 2009, all. 19 del ricorso) alle ore 20:51 del 1° novembre 2007 (orario indicato sul video). Deve, tuttavia, ritenersi che l'orario reale fosse quello delle 21:03, in base a quanto dichiarato dalle amiche della vittima: come si evince dalla ricostruzione presente nella sentenza di primo grado emessa a carico di Rudy Guede dal Gip dott. Micheli (pag. 12, all. 8 del ricorso), "… *le quattro ragazze avevano mangiato una pizza e del dolce, per poi vedere un DVD: in pratica, avevano finito di cenare mentre si concludeva anche la proiezione del film. Uscite dalla casa di AMY e ROBYN, la KERCHER e lei avevano sceso gli scalini in fondo a Via Bontempi, raggiungendo Via del Roscetto: qui si erano separate, perché Via del Lupo si trovava sulla destra, mentre MEREDITH aveva proseguito il tragitto lungo Via Pinturicchio, scendendo poi altri scalini fino a Via della Pergola (almeno, così la teste ipotizzava, trattandosi del tragitto usuale e più breve).* ***La PURTON era certa di aver controllato l'orario nel momento di rientrare in casa, ed erano le 21:00****. Il 17 novembre, la PURTON rendeva una nuova deposizione al magistrato procedente, confermando le prime dichiarazioni senza tuttavia poter precisare meglio l'orario in cui le quattro amiche avevano cominciato a mangiare nella casa di AMY e ROBYN (probabilmente le 18:00, o forse prima): correggeva invece l'ora in cui era rientrata in Via del Lupo, ricordando che erano ancora le* ***20:55****.*

Sull'abbigliamento di MEREDITH, sosteneva che l'amica indossava dei jeans un po' strappati, un giaccone celeste e una felpa azzurra, entrambe «Adidas»."

In breve, l'amica Purton, giunse con Meredith Kercher nei pressi di casa sua intorno alle 20:55/21:00 e da lì in poi la vittima proseguì da sola verso via della Pergola.

Ciò dimostrava, quindi, che l'orologio delle telecamere fosse certamente indietro.

La stessa Corte di Firenze, a pag. 51[43], riprendendo l'escussione di alcuni testi nel corso del processo di primo grado, ammette che Meredith Kercher salutò l'amica inglese addirittura alle ore 21:00, confermando quindi indirettamente che l'orario delle telecamere (20:51 arrivo della vittima in via della Pergola) fosse errato.

L'insieme degli elementi sopra evidenziati dimostrava inequivocabilnente che l'orario riportato sul timer della telecamera n. 7 del parcheggio "Sant'Antonio" non fosse esatto e che per ricavare l'orario effettivo dovessero aggiungersi 12 minuti circa.

L'analisi delle videoriprese consentiva di contestualizzare con esattezza anche l'arrivo della Polizia Postale presso l'abitazione di Via della Pergola: come detto, l'ultimo fotogramma estrapolato dalla telecamera n. 7, acquisito al dibattimento, documentava l'ingresso a piedi di un agente della Polizia Postale all'interno del viale dell'abitazione alle 12.48 (ore 12:58/13:00 circa), quindi, sussessivamente alle telefonate di Sollecito al 112.

Il dato consegnato al presente procedimento era, dunque, il seguente: la Polizia Postale giunse presso l'abitazione di Via della Pergola, ove trovò gli imputati seduti nei pressi dell'ingresso, non prima delle ore 12.58/13.00, ossia in un momento successivo rispetto alla telefonata di Raffaele Sollecito al 112 (alle ore 12,51 la prima e ore 12,54 la seconda).

[43] "*Può quindi sostenersi, sulla base del testimoniale escusso, che l'intervallo temporale che ha visto compiersi l'omicidio possa essere ristretto quantomeno nel!'orario ex ante, poiché* ***è certo che alle ore 21.00 del 1° novembre 2007 Meredith Kercher salutò l'amica inglese prima di recarsi nella propria abitazione,*** *e quindi era pacificamente ancora in vita*".

Appare dunque gravemente erronea l'affermazione contenuta in sentenza a pag. 171, ove si legge che "*anche qualora si volesse sostenere che la telecamera scontava un anticipo nell'orario di 6'.22' (perché questo e non altro è ciò che emerge, a tutto concedere, dalla discrasia di orario evidenziato dalla difesa) i tempi delle telefonate non collimano ugualmente con la linea difensiva proposta. Dovremmo infatti sostenere che la Polizia postale giunse alla villetta non alle 12.36'.16" del 2 novembre 2007, bensì alle 12.42'38". Quindi, sempre nove minuti prima della prima chiamata al 112 registrata alle ore 12.51'.40*".

XI.2 *Ulteriori vizi logici della sentenza gravata: la Corte di rinvio ha posto carico degli imputati delle semplici congetture, in violazione delle regole in tema di valutazione della prova indiziaria*

Appare chiaro come la sentenza censurata abbia travisato la prova della telecamere del parcheggio, cadendo pure in numerosi vizi logici.

Deve rammentarsi che la Polizia Postale si era recata in loco solo al fine di verificare la questione dei telefoni cellulari segnalati nel giardino della vicina di casa: se veramente Amanda Knox e Raffaele Sollecito avessero voluto sviare le indagini, gli sarebbe bastato non farsi vedere dai due agenti (dato che nessuno sospettava che nella casa di Meredith Kercher fossero stati commessi dei reati).

Invece, non solo si fecero trovare ad attendere presso la villetta, ma non appena scorsero i poliziotti, chiesero loro di entrare per constatare lo stato dei luoghi.

Il che fa emergere **una prima evidente illogicità della sentenza**.

Quando i poliziotti giunsero in via della Pergola trovandovi Amanda Knox e Raffaele Sollecito seduti ad attendere i Carabinieri, **gli imputati non invitarono di certo i due agenti ad andarsene via, né cercarono di confondere le acque, ma spiegarono subito i fatti (come ricordato dal teste Battistelli all'udienza del 6 febbraio 2009)**; dissero che avevano trovato la porta di ingresso aperta e la finestra rotta e fecero entrare i poliziotti per un sopralluogo: "PUBBLICO MINISTERO - *Senta, quindi che cosa le hanno detto i due ragazzi?* TESTE – *Ma lì appena arrivati ci dissero che si*

era in attesa di un'auto dei Carabinieri che erano stati chiamati in quanto… PUBBLICO MINISTERO – *Vi dissero quando erano stati chiamati i Carabinieri?* TESTE - *Quando no, che erano in attesa della pattuglia dei Carabinieri, perché avevano rilevato l'apertura della porta rientrando la mattina presso la villetta perché erano stati fuori per la notte, erano rientrati la mattina e dissero di aver trovato la porta di ingresso aperta e poi la finestra rotta.* PUBBLICO MINISTERO - *Senta, quindi che cosa le hanno detto i due ragazzi?* TESTE – *Ma lì appena arrivati ci dissero che si era in attesa di un'auto dei Carabinieri che erano stati chiamati in quanto…* PUBBLICO MINISTERO - *Senta, lei è entrato nell'appartamento?* TESTE – *Sì*. PUBBLICO MINISTERO – *Con loro?* TESTE – *Sì, mi portarono a vedere, a rilevare lì la finestra rotta della la stanza della Romanelli*" (pag. 64 trascr. cit., all. LIX cit.).

Ed ancora, si veda quanto riferito da Battistelli, circa il fatto che furono Amanda Knox e Raffaele Sollecito a dire agli agenti di entrare in casa: "AVVOCATO – *A me interessava questo: se è vero che quando voi siete arrivati, quando lei è arrivato col suo assistente sono stati, Amanda e Raffaele a rappresentarle immediatamente l'esistenza di un problema furto e voi quindi siete entrati.* TESTE – *Sì*. AVVOCATO - *Quindi c'è stata un'iniziativa loro.* TESTE – *Sì*" (pag. 86 trascr. cit.).

E` evidente che se Amanda Knox e Raffaele Sollecito fossero stati animati dall'intento di ritardare la scoperta del cadavere, avrebbero tranquillizzato gli agenti e non li avrebbero allarmati su quello che di strano avevano notato in casa.

E, comunque, né Battistelli, né Marsi (i due agenti della Polizia Postale intervenuti) videro Sollecito effettuare telefonate al 112.

Sul punto, Marsi ha dichiarato: "AVVOCATO - *lei si è qualificato?* TESTE - *no, gli abbiamo… gli ha detto: "siamo della Polizia postale". Io non ho mostrato il tesserino*. AVVOCATO – ***lei ha visto Raffaele telefonare?*** TESTE - *in quel frangente, mentre eravamo lì?* AVVOCATO – *prima in quel frangente, quando siete arrivati, o perlomeno quando stavate lì.* TESTE - ***no, non l'ho visto telefonare***" (pag. 141 trascr. ud. 6 febbraio 2009, all. LIX cit.).

Ci si chiede, dunque, per quale ragione Raffaele Sollecito e Amanda Knox - dopo aver spiegato ai poliziotti che c'era una situazione sospetta all'interno

della casa - avrebbero dovuto architettare una così demenziale finzione, chiamando in seguito il 112.
In breve, se gli scaltri imputati avessero voluto davvero costituirsi un alibi non sarebbero stati, ovviamente, così sprovveduti da telefonare ai Carabinieri dopo che la Polizia era già intervenuta e aveva parlato con loro.
Anche per l'ovvio rilievo che sarebbe stato facilissimo scoprire un simile escamotage, che avrebbe potuto costituire a posteriori un indizio a carico.

Vi è, poi, un **secondo rilievo** che contraddice la tesi d'accusa: persino la sentenza che aveva condannato i ricorrenti aveva preso atto che la Polizia Postale sopraggiunse **dopo** la telefonata del Sollecito al 112, anche perché nessuno dei poliziotti aveva notato i due ragazzi intenti a fare queste telefonate.
Secondo la Corte di prime cure doveva ritenersi condivisibile la ricostruzione difensiva, ossia che la Polizia Postale "*giunse dopo che Sollecito Raffaele telefonò al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la Polizia Postale nulla dice, come non dice nulla di quelle che le avevano precedute, alle 12,40 e alle 12,50 e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti"* (pag. 80 – 81 sent.).
I Giudici di rinvio hanno, tuttavia, ritenuto di non condividere l'approccio del primo grado (pag. 158 sent.).
La decisione impugnata sostiene, infatti, che i poliziotti non poterono avvedersi di quello che la Knox e il Sollecito stavano facendo a causa della confusione ingeneratasi in quei frangenti; tale situazione, ad avviso della Corte di rinvio, consentì a Sollecito di "*assentarsi dalla vista dei presenti*" ed effettuare così la chiamata al 112 (cfr. pag. 169). A pag. 169 della sentenza gravata si afferma che "*…all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7, tra le 12.30 e le 13.00 del 2 novembre 2007, **l'affollamento delle persone**, ivi convenute tutte con finalità diverse, aveva **creato una situazione di apprezzabile confusione**, **che impedì certamente agli ufficiali di polizia giudiziaria di prestare attenzione a ciò che facevano di volta in volta i singoli ragazzi***".

Si tratta di una tesi a dir poco illogica (anche per la congettura che viene posta alla base del ragionamento) e contraddittoria.

La tesi giudiziale è fondata, infatti, su un evidente travisamento del compendio testimoniale, dal momento che la situazione di "*affollamento*" e di "*apprezzabile confusione*" a cui ha fatto cenno la sentenza si verificò soltanto dopo le ore 13:00, a seguito del sopraggiungere degli altri ragazzi (Filomena Romanelli, Marco Zaroli, Luca Altieri e Paola Grande) nei pressi della casa.

Un prima riprova si ricava dai tabulati telefonici di Luca Altieri (**all. LXV**), il quale ricevette due telefonate da Marco Zaroli:

- Marco Zaroli dalla utenza fissa della sua abitazione chiama Luca Altieri alle 12:31:08, la telefonata dura 507 secondi (9 minuti circa);
- quindi riaggancia e dalla stessa utenza fissa telefona subito dopo a Filomena (ore 12:40:18 durata 35 secondi);
- alle 12:41:06 e poi alle 12:46:85, sempre utilizzando il telefono della sua abitazione, Marco Zaroli telefona ancora a Luca Altieri.

A quell'ora, quindi, non c'era ancora nessuno degli altri ragazzi in via della Pergola, ove sarebbero sopraggiunti solo più tardi.

vodafone

RICERCA TRAFFICO STORICO

Pagina 2 di 2

Ricerca Vodafone

Utenza: 3392564077
Periodo: dal 31/10/2007 00:00:00 al 03/11/2007 23:59:59
Ordinamento: Data e ora

Origine / Smcs	Chiamato	Chiamante	Data e Ora	Durata	Tipo	IMEI	Zona e cella
	3392564077	393408736555	01/11/2007 21:38:49	67	2	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
393205952111	3392564077	393293095806	01/11/2007 22:16:24	1	7	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
	3392564077	3408736555	01/11/2007 22:21:26	19	2	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
	3392564077	3356348778	01/11/2007 22:51:48	90	2	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
393492000899	3392564077	393477044123	02/11/2007 10:51:52	1	7	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
393492000200	393477676267	3392564077	02/11/2007 12:25:05	1	6	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
393492000200	393293095806	3392564077	02/11/2007 12:26:37	1	6	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
393492000200	393299411187	3392564077	02/11/2007 12:27:36	1	6	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
393492000200	393286657187	3392564077	02/11/2007 12:29:50	1	6	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
	3392564077	07530904	02/11/2007 12:31:08	507	2	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
	393497934366	3392564077	02/11/2007 12:40:06	61	1	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
	3392564077	07530904	02/11/2007 12:41:06	7	2	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
	3392564077	07530904	02/11/2007 12:45:35	20	2	356258004296690	PG - PERUGIA - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
	3392564077	3383658329	02/11/2007 13:19:15	121	2	356258004296690	PG - PERUGIA - P.zza Lupatelli, Sett. 7
	3392564077	3383658329	02/11/2007 13:49:15	133	2	356258004296690	PG - PERUGIA - P.zza Lupatelli, Sett. 7
	393286245563	3392564077	02/11/2007 14:22:30	104	1	356258004296690	PG - PERUGIA - P.zza Lupatelli, Sett. 7
	3392564077	3358156604	02/11/2007 14:32:34	504	2	356258004296690	PG - PERUGIA - P.zza Lupatelli, Sett. 7
	3392564077	3358156604	02/11/2007 14:56:18	105	2	356258004296690	PG - PERUGIA - P.zza Lupatelli, Sett. 8
	3471596281	3392564077	03/11/2007 20:23:15	463	1	356258004296690	VE - VENEZIA - Campo S. Geremia, 275, Sett. 8
	3392564077	0765411418	03/11/2007 20:55:12	2	2	356258004296690	VE - VENEZIA - Calle di Ca Bonvicini, S. Croce 2161, Sett. 7
0765411418	343392564077	3392564077	03/11/2007 20:55:37	0	3		

Legenda: 1 Uscente voce; 2 Entrante voce; 3 Call forward; 4 Uscente voce estero; 5 Entrante voce estero; 6 Uscente sms; 7 Entrante sms; 8 Uscente sms estero; 9 Entrante sms estero, A Uscente voce call-conference; B Entrante voce call-conference; C Uscente dati; D Entrante dati; E Uscente fax; F Entrante fax; G Call forward dati; H Call forward fax; I Uscente dati estero; J Entrante dati estero; K Uscente fax estero; L Entrante fax estero; M Callback; N Gprs; Q gprs estero; R Uscente mms; T Uscente Video; U Entrante Video; V Call forward Video; W Wlan, X Entrante mms; Y Uscente Video Estero; Z Entrante Video Estero

La circostanza è stata confermata dal teste Zaroli, il quale all'udienza del 6 febbraio 2009 ha reso sul punto la seguente deposizione (pag. 176 trascr., all. LIX cit.): "PUBBLICO MINISTERO - *ecco, si ricorda a che ora siete arrivati a via della Pergola?* TESTE – *non posso essere sicuro degli orari, vista la distanza del…* PRESIDENTE - *più ad alta voce, magari, se si riesce a dare più…* TESTE – ***intorno a l'una****, però non posso essere sicuramente preciso.* PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, è arrivato lei e Luca Altieri.* TESTE – *sì.* PUBBLICO MINISTERO – *Filomena e Paola Grande…* TESTE – *arrivarono in un secondo momento.*"

Sempre alla medesima udienza, il teste Zaroli dichiara: "AVVOCATO - C*i può dire dove abita lei e dove abita Luca?* TESTE – *Luca abita in via Antinori. Io abito in via Fonti Coperte.* AVVOCATO – *via Antinori dove si trova? Io lo so, ma per conoscenza della Corte.* TESTE – *via Antinori all'Arco di Giurisprudenza, diciamo…*AVVOCATO - *e lei invece in via Pellai, quanti chilometri dista?* TESTE – *Io Fonti Coperte, non lo so quanti chilometri dista.* AVVOCATO - *comunque Luca è venuto a prenderla insieme?* TESTE – *è venuto a prendermi e poi insieme siamo andati lì.* AVVOCATO - *Bene. Qui mi è arrivato verso?* TESTE – ***ho detto prima l'orario, l'una circa, ma non posso essere più preciso.***

Quindi anche ipotizzando che Luca Altieri si sia precipitato in strada subito dopo aver ultimato la telefonata (ore 12:47), che abbia avuto immediata disponibilità della sua autovettura e che non abbia trovato traffico (cosa smentita dai ragazzi stessi) l'arrivo in via della Pergola avvenne matematicamente dopo le ore 13:00.

La teste Paola Grande (trascr. ud. cit., all. LIX) ha riferito il medesimo ricordo: TESTE - *Effettivamente questa non... Filomena non lo aveva capito, lei mi disse, Filomena parlando che Amanda parlare in inglese lei non aveva capito bene, comunque è stata una telefonata breve poi lei aveva chiuso subito e sì era molto agitata Filomena. Quindi abbiamo detto torniamo subito a casa, torniamo subito a casa. Di li è passato un po' di tempo perché lei era molto agitata e non ricorda dove aveva parcheggiato la macchina, quindi abbiamo girato un po' per cercare la macchina, abbiamo trovato la macchina e anche alla guida era un po' agitata per questo fatto dei ladri, quindi guidava molto piano, abbiamo incontrato traffico. Il ritorno è stato un*

po' lungo. ***Noi siamo arrivati a casa all'una.*** PUBBLICO MINISTERO – ***A via della Pergola?*** TESTE - ***Sì***."

In breve, non è assolutamente vero che al momento dell'arrivo dei poliziotti vi fosse una situazione di tale confusione da impedire agli agenti di tenere sotto controllo i due imputati: in realtà è vero il contrario. Quando arrivarono, trovarono sul posto solo la Knox e il Sollecito.

Ma c'è di più, perché **la sentenza arriva persino a contraddirsi**, dato che a pagina 171 afferma (in contrasto con quanto a pag. 169, quando invece aveva parlato di una situazione di affollamento) che quando sopraggiunsero i due agenti, sul posto vi erano solo Amanda Knox e Raffaele Sollecito: "*sappiamo con certezza infatti che, anche prescindendo dall'orario, l'ispettore Battistelli unitamente al collega giunsero alla villetta di via della Pergola quando* ***i due imputati erano soli, e l'ispettore Battistelli li vide seduti all'esterno della abitazione****; non erano ancora arrivati né Filomena Romanelli e l'amica Paola Grande, né i loro due fidanzati Luca Altieri e Marco Casoli*".

Dove era quindi l'affollamento cui la stessa sentenza di Firenze aveva poco prima fatto riferimento?

La contraddizione è così plateale da non richiedere ulteriori sottolineature.

Ma a parte quanto fin qui rilevato, esiste un dato assorbente e documentato che esclude che i ricorrenti quella mattina avessero intenzione di depistare o di precostituirsi alibi. Il che mette a nudo **<u>una terza illogicità manifesta</u>** della sentenza.

I ricorrenti avrebbero potuto, infatti, non andare in via della Pergola e non avvisare proprio nessuno; invece, i tabulati dimostrano inequivocabilmente che dettero l'allarme. La Knox e il Sollecito fecero di tutto per informare i conoscenti delle stranezze presenti all'interno della casa, ben prima dell'arrivo della Polizia Postale.

E` opportuno per chiarezza ricostruire brevemente la cronologia degli eventi, prima dell'arrivo dell'imputato in via della Pergola.

Alle 12:15 vi era stata una **ripresa delle attività del computer del Sollecito** che metteva in evidenza una interazione su file multimediali già scaricati in precedenza, attività internet (Safari) e mail, oltre a operazioni automatiche

generate dalla ripresa delle attività (udienza del 29 settembre 2009 – esame consulente d'Ambrosio).

12:15:24		**risveglio tastiera**
12:26:33	**attivo per 0:08:09**	**disabilita tastiera**

Vi erano stati, quindi, circa 11 minuti di **interazione umana**.

Considerando che la tastiera impiega 4/5 minuti per disabilitarsi dopo l'ultima interazione, si poteva desumere che Raffaele Sollecito e Amanda Knox uscirono dalla casa di via Garibaldi per recarsi in via della Pergola non prima delle ore12:22:16 (apertura di facebook), ipotesi supportata e confermata dall'analisi delle telefonate.

Tabella telefonate e celle telefoniche:

12.07.39	L'utenza inglese di **Meredith Kercher** riceve un SMS dal numero 901 (corrispondente alla segreteria telefonica centralizzata) lasciato da Amanda Knox che risulta aver chiamato 28 secondi prima. Il telefono di Meredith Kercher impegna la **cella** Piazza Luppatelli (compatibile sia con l'abitazione di Sollecito che con il luogo ove il telefono è stato ritrovato in via Sperandio 5bis).
12.08.44	**Amanda Knox** chiama l'utenza 00393471073006 corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 68 secondi. Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone Via dell`Aquila n.5 - Torre dell`Acquedotto, Sett. 3** (compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.11.02	L'utenza italiana di **Meredith** riceve un chiamata dal numero 00393484673590 di **Amanda Knox**. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. La chiamata è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Meredith Kercher impegna la **cella Vodafone Strada Vicinale S.Maria della Collina, Sett. 1** (compatibile con gli uffici del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni). Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone Via dell`Aquila n.5 - Torre dell`Acquedotto, Sett. 3** (e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.11.53	L'utenza inglese di **Meredith Kercher** riceve un chiamata dal numero 00393484673590 di **Amanda Knox**. La chiamata viene trasferita alla

	segreteria telefonica. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 4 secondi. Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone Via dell`Aquila n.5 - Torre dell`Acquedotto, Sett. 3** (compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.12.35	**Amanda Knox** riceve una chiamata dall'utenza 00393471073006 ("**Molly**") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 36 secondi. Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone** ubicata in **Perugia - Via dell`Aquila n.5 - Torre dell`Acquedotto, Sett. 3** (compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.20.44	**Amanda Knox** riceve un'altra chiamata dall'utenza 00393471073006 ("**Molly**") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 65 secondi. Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone- Via dell`Aquila n.5 - Torre dell`Acquedotto, Sett. 9** (compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.34.56	**Amanda Knox** riceve un'altra chiamata dall'utenza 00393471073006 ("**Molly**") corrispondente a Filomena Romanelli. La chiamata dura 48 secondi. Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone** ubicata in **Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7** (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.35.08	**Sollecito** chiama l'utenza **42010** corrispondente al servizio per la ricarica delle utenze Vodafone. La chiamata dura 135 secondi. Il telefono di **Sollecito** impegna la **cella Vodafone - P.zza Lupatelli, Sett. 7** (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.38.17	**Sollecito** riceve un SMS dal gestore telefonico **Vodafone**, verosimilmente a seguito dell'operazione di ricarica o di verifica del credito effettuata alle 12:35:08. La comunicazione è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di **Sollecito** impegna la **cella Vodafone** ubicata in **Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7** (rappresentata sulla mappa con il codice **3D1110-A_1** e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.40.03	**Sollecito** riceve una telefonata dal numero **00393475945977**. La comunicazione dura 67 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la **cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7** (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.47.23	**Amanda Knox** chiama l'utenza **0012069326457 (madre)**. La chiamata dura 88 secondi. Il telefono di **Amanda Knox** impegna la **cella Vodafone**

	- P.zza Lupatelli, Sett. 7 compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7.
12.50.34	**Sollecito** chiama l'utenza **00393471323774 (sorella Vanessa)**. La chiamata dura 39 secondi impegna la **cella Vodafone P.zza Lupatelli, Sett. 7** (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.51.40	**Sollecito** chiama la centrale operativa dei **Carabinieri** (112). La chiamata dura 169 secondi. Il telefono di **Sollecito** impegna la **cella Vodafone** ubicata in **Perugia - Via dell`Aquila n.5 - Torre dell`Acquedotto, Sett. 1** (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).
12.54.39	**Sollecito** chiama nuovamente la centrale operativa dei **Carabinieri** (112). La chiamata dura 57 secondi. Il telefono di **Sollecito** impegna la **cella Vodafone - P.zza Lupatelli, Sett. 7** (compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda Knox e Meredith Kercher in via della Pergola 7).

In conclusione, tutte le telefonate effettuate e ricevute da Sollecito, a partire dalle ore 12:35:08 avevano agganciato la cella di Perugia Piazza Luppatelli settore 7 ed erano tutte compatibili con l'abitazione di Amanda Knox in via della Pergola 7.

Sollecito Raffaele

ORIGINE	CHIAMATO	CHIAMANTE	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS	DUR.	TIPO	IMEI
393492000899	3403574303	393397755093	01/11/07	00:00:39	1	7	352503010986270
393492000898	3403574303	393484673590	01/11/07	00:57:24	1	7	352503010986270
	3403574303	3492000123	01/11/07	14:25:12	58	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	01/11/07	16:50:06	214	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	01/11/07	16:56:46	64	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	01/11/07	20:42:58	221	2	352503010986270
393492000898	3403574303	393475945977	02/11/07	08:02:69	1	7	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	09:30:42	41	2	352503010986270
	42010	3403574303	02/11/07	12:35:08	135	1	352503010986270
393492001156	3403574303	Vodafone	02/11/07	12:38:17	1	7	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	12:40:03	67	2	352503010986270
	393471323774	3403574303	02/11/07	12:50:34	39	1	352503010986270
	112	3403574303	02/11/07	12:51:40	169	1	352503010986270
	112	3403574303	02/11/07	12:54:39	57	1	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	13:40:12	94	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	13:50:18	178	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	14:33:29	21	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	17:01:17	164	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	17:42:53	97	2	352503010986270

DIO LEG. AVV. MAORI

Quanto ad Amanda, l'americana si mise in contatto con la coinquilina Romanelli - poco dopo mezzogiorno - al fine di allertarla sul fatto che c'era qualcosa di strano nella casa di via della Pergola (cfr. pag. 31 trascr. ud. 7 febbraio 2009, all. XLVI cit.).

La prima telefonata della Knox alla Romanelli è delle ore 12:08 della durata di 68 secondi. Alle 12:12 Amanda Knox ricevette una ulteriore chiamata dalla Romanelli della durata di 36 secondi. Alle 12:20 l'americana ricevette

un'altra chiamata sempre dall'utenza in uso alla Romanelli della durata di 65 secondi. Poi ne ricevette una successiva, ancora dalla Romanelli, alle ore 12:34 di 48 secondi.

Amanda Knox, nel corso delle conversazioni con la Romanelli, come riportato da quest'ultima in Aula, non omise nulla, ma riferì alla coinquilina tutte le stranezze da essa riscontrate all'interno della casa, ipotizzando anche che degli ignoti si fossero introdotti furtivamente.

La notizia, insomma, era già di pubblico dominio.

Orbene, se Amanda Knox avesse voluto depistare, non avrebbe chiamato le amiche; né Sollecito le avrebbe consigliato di mettersi in contatto con loro. Ma soprattutto non si sarebbero recati in via della Pergola ad attendere l'arrivo dell'Autorità.

Quinta illogicità manifesta: a pag. 173, la sentenza ritiene che non abbia giustificazione il fatto che gli imputati non abbiano chiamato prima il 112. In particolare, non si comprenderebbe per quale ragione, a seguito della telefonata con la Romanelli delle 12:34, Amanda Knox e Raffaele Sollecito attesero un quarto d'ora, intervallo ritenuto dalla sentenza "*periodo di tempo significativo e molto lungo da trascorrere, se lo stato d'animo fosse stato di comprensibile ansia*".

Questa affermazione è frutto di una vera e propria petizione di principio, che affonda le radici su un arsenale di congetture.

A parte il fatto che un quarto d'ora non è reputabile un tempo "molto lungo" (si rammenta che il cadavere non era stato ancora scoperto e nessuno pensava che fosse stato commesso un omicidio all'interno della casa), la decisione sembra prescindere da un dato di comune esperienza, ossia che le reazioni individuali variano da persona a persona. Proprio per questo, non sarebbe stato logico elevare a parametro della ragionevolezza un tempo di reazione, tutto sommato contenuto, mutevole in base alla percezione soggettiva. La valutazione giudiziale, quindi, si fonda non già su una massima di esperienza, ma su una mera illazione, ossia su un parametro insuscettibile di verifica empirica (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 36430, Rv. 260813).

Si legge in sentenza: "*Una volta scoperto il furto, le tracce di sangue, il portone aperto e la camera chiusa nella stanza di Meredith, e una volta*

che Filomena Romanelli aveva richiesto pressantemente ad Amanda di chiamare subito i carabinieri, perché mai si doveva attendere oltre un quarto d'ora per fare una telefonata al 112. Ma soprattutto non è dato sapere, perché nessuno lo ha spiegato, come mai Raffaele Sollecito, prima di effettuare una chiamata al 112, in una situazione di tutta evidenza che richiedeva certamente l'intervento della polizia, chiamò alle ore 12.50'.34" la sorella, all'epoca ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. In quelle condizioni non vi era alcun consiglio da ricevere sul da farsi" (pag. 173 sent.).

In realtà, l'istruttoria dibattimentale ha permesso di appurare che Raffaele Sollecito telefonò alla propria sorella, all'epoca ufficiale dei CC, per riferire l'accaduto e ottenere indicazioni: un comportamento, questo, che appare del tutto comprensibile e razionale.

Non vi fu, dunque, alcun ritardo ingiustificabile nella chiamata ai Carabinieri.

Raffaele Sollecito non aveva credito telefonico, come dimostrato dai tabulati: alle ore 12:35 aveva chiamato la Vodafone per chiedere una SOS ricarica (con conferma del credito alle ore 12:38 tramite un sms di risposta dall'operatore); alle ore 12:40 ricevette la telefonata dal padre Francesco (durata della telefonata di 67 secondi); poi telefonò alla sorella alle ore 12:50 (durata 39 secondi) e infine al 112 alle 12:51 e alle 12:54.

La seconda telefonata alle 12:54 fu effettuata solo perché durante la prima chiamata era caduta accidentalmente la linea.

Come può notarsi dal tabulato, subito dopo aver parlato con la sorella (all'epoca ufficiale dei CC) Raffaele Sollecito telefonò immediatamente ai Carabinieri al 112.

Sollecito Raffaele

ORIGINE	CHIAMATO	CHIAMANTE	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS	DUR.	TIPO	IMEI
393492000899	3403574303	393397755093	01/11/07	00:00:39	1	7	352503010986270
393492000898	3403574303	393484673590	01/11/07	00:57:24	1	7	352503010986270
	3403574303	3492000123	01/11/07	14:25:12	58	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	01/11/07	16:50:06	214	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	01/11/07	16:58:46	64	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	01/11/07	20:42:58	221	2	352503010986270
393492000898	3403574303	393475945977	02/11/07	08:02:69	1	7	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	09:30:42	41	2	352503010986270
	42010	3403574303	02/11/07	12:35:08	135	1	352503010986270
393492001156	3403574303	Vodafone	02/11/07	12:38:17	1	7	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	12:40:03	67	2	352503010986270
	393471323774	3403574303	02/11/07	12:50:34	39	1	352503010986270
	112	3403574303	02/11/07	12:51:40	169	1	352503010986270
	112	3403574303	02/11/07	12:54:39	57	1	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	13:40:12	94	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	13:50:18	178	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	14:33:29	21	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	17:01:17	164	2	352503010986270
	3403574303	3475945977	02/11/07	17:42:53	97	2	352503010986270

La circostanza è stata confermata dal padre di Raffaele Sollecito, Francesco (altra prova ignorata), il quale all'udienza del 19 giugno 2009 (pag. 22) ha dichiarato di aver dato consigli in proposito al figlio: "DICH: *sì, diciamo che* ***la prima cosa che mi è venuta di dirgli è di sentirsi con la sorella, visto che mia figlia è un ufficiale dei carabinieri, per chiedere a lei come si dovesse comportare****, per noi non è molto rilevante che ci siano stati dei furti in casa, perchè noi viviamo in un posto dove purtroppo succede quasi quotidianamente che ci siano questi furti nelle abitazioni, per cui diciamo pur ovviamente restando un po' allarmato da quello che mio figlio gli riferiva,* ***gli ho suggerito di guardare un po' in giro con calma e poi di chiamare Vanessa per sapere come si doveva comportare***". Ed ancora, a pag. 43 delle trascrizioni, il padre dichiara: "DICH: *non è che fosse preoccupato più di tanto, riteneva che ci fosse stato un furto, ovviamente io non ero sul posto non potevo rendermene conto bene io personalmente, ho suggerito a mio figlio di sentirsi con mia figlia, perchè poteva magari darle dei consigli a cui poteva magari spiegare le cose, e quindi poteva avere dei maggiori consigli*" (**all. LX**).

Si consideri, inoltre, che nel contempo Raffaele Sollecito perlustra attentamente la casa, rileva l'effrazione nella stanza della Romanelli – Amanda Knox gli riferisce che nulla sarebbe stato sottratto (presenza di computer, televisore, ecc.) – rileva la presenza di trace ematiche, verifica che la porta di Meredith Kercher è chiusa a chiave, tenta di sfondarla: il tutto nell'arco dei famosi 15 minuti.

Tutto ciò dimostra inequivocabilemnte che il ragionamento posto a base della decisione sia puramente congetturale e non basato su elementi indiziari certi.

TREDICESIMO MOTIVO

In relazione all'XI (pag. 175) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE CON RIGUARDO ALL'ELEMENTO DELL'ALIBI E AL SUPPOSTO TENTATIVO DI RAFFAELE SOLLECITO DI COPRIRE LA PRESUNTA CORREA AMANDA KNOX

Prima di illustrare in dettaglio il presente motivo non può prescindersi da una necessaria presa d'atto: nel presente processo, Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati considerati, a torto, come una entità inscindibile.

Tale distorta visione ha certamente viziato il processo sin dal primo grado, conducendo ad una **spersonalizzazione della responsabilità penale**, così propiziando l'erronea condanna pronunciata dai Giudici della Corte d'Assise di Perugia; l'errore si è immancabilmente riproposto anche in sede di rinvio.

La riprova più evidente di tale errore metodologico si ha certamente nell'ambito della costruzione dell'incerto movente, non essendo emerso alcun elemento capace di giustificare una valida causale per la quale il Sollecito avrebbe dovuto concorrere ad un assurdo delitto.

Va ribadito che i due non erano avvinti da un vincolo sentimentale risalente nel tempo. Si erano appena conosciuti e avevano da poco iniziato una relazione sentimentale che, come i fatti hanno dimostrato, non era particolarmente significativa, se è vero che dopo l'arresto e, ancor più, dopo la scarcerazione si sono allontati; tanto è vero che da notizie stampa si apprende che la Knox sarebbe in procinto di contrarre matrimonio negli USA.

Per questo, la difesa ha ripetutamente chiesto di analizzare il quadro probatorio specificamente a carico del Sollecito, in omaggio al principio posto dall'art. 27, comma 1, Cost.

Ovviamente, la necessità di analizzare le singole posizioni deriva dal bisogno di individuare la condotta ascrivibile a ciascun imputato, in omaggio al principio personalistico della responsabilità penale.

La sentenza sembra, invece, partire da un erroneo presupposto, giacchè finisce con il negare il diritto dell'imputato a vedere esaminata la propria posizione, in assenza di una chiara e netta presa di distanza dall'imputata (che in pratica avrebbe dovuto accusare dell'omicidio).

L'erroneità dell'impostazione giudiziale è evidentissima.

Orbene, il Sollecito ha ammesso di aver fumato marijuana e ha detto di avere alcuni ricordi nitidi ed altri no.

Può essere criticabile la scelta di fumare, ma non può porsi in dubbio che tutto ciò non possa trasformarsi in una prova di complicità in un omicidio.

Ancor più scorretta è la pretesa di legare la responsabilità del Sollecito per l'omicidio ad un presunto ed indimostrato tentativo di coprire la correa.

Va, anzitutto, considerato che l'imputato ha dichiarato sempre quello che ricordava di quella notte.

Per completezza espositiva, va detto che in sede di sommarie informazioni del 5 novembre 2007, ore 22:40 (all. XLII cit.), Raffaele Sollecito – ancora non indagato – aveva precisato di essere rimasto insieme ad Amanda Knox solo fino alle ore 21:00, allorché la ragazza americana si allontanò di casa con una scusa: "*…Io alle 21:00 sono andato a casa mia da solo, mentre* ***Amanda mi ha detto che sarebbe andata al pub Le Chic****, perché voleva incontrare dei suoi amici.* ADR: *A questo punto ci siamo salutati, io mi sono diretto verso casa mia mentre lei si è diretta verso il centro*. ADR: ***Sono andato a casa da solo****, mi sono messo al computer e mi sono fatto una canna, Senz'altro ho cenato, ma non ricordo cosa ho mangiato. Verso le ore 23:00 mi ha chiamato, sull'utenza fissa di casa mia 075.9660789, mio padre. Nella circostanza ricordo che* ***Amanda ancora non era tornata****.* ADR: *Ho navigato al computer per altre due ore circa dopo la telefonata di mio padre ed ho smesso solo quando* ***Amanda è rientrata presumibilmente verso le ore 1:00*** […….] ADR: *Vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate, perché* ***lei mi aveva convinto della sua versione dei fatti*** *e non ho pensato alle incongruenze….*ADR: *Lei solitamente porta sempre con sé una grande borsa che aveva anche la sera del 1° novembre*".

Ed è la stessa Amanda Knox nel "memoriale" del 6 novembre 2007 (**all. LXI**) a fare implicito richiamo a tali dichiarazioni accusatorie, dicendo: "*tutto questo è molto strano, lo so, ma veramente ciò che è accaduto risulta confuso*

pe rme come per chiunque altro. …….. ***So che Raffaele ha fornito prove contro di me, affermando che sono uscita da casa sua la notte dell'omicidio di Meredith, ma lasciatemi dire questo.*** *Nella mia mente ci sono cose che ricordo e cose che sono confuse. Le cose stanno così, malgrado le prove contro di me. Giovedì 1 novembre ho visto Meredith per l'ultima volta a casa mia quando è uscita intorno alle 3:00 o le 4:00 del pomeriggio. Raffaele era con me in quel momento. Noi, io e Raffaele, siamo rimasti a casa un po' più a lungo e, vrso le 5:00 di pomeriggio, siamo usciti per andare a vedere il film "Amelie" a casa sua. Dopo il film ho ricevuto un messaggio da Patrick, per il quale lavoro al pub "Le Chic". Nel messaggio mi diceva che non era necessario che andassi a lavorare quella sera perché non c'era nessuno. Adesso ricordo di avergli risposto con il messaggio "Ci vediamo. Buona serata!", e questo per me non significa che lo avrei incontrato immediatamente. In modo particolare perché ho detto "buona serata".* ***Ciò che è successo dopo non concorda con ciò che dice Raffaele, ma questo è quello che ricordo****. Dopo questo, credo, che ci siamo un po' rilassati insieme nella sua stanza, forse ho controllato la mia e-mail, forse ho letto o studiato o forse ho fatto l'amore con Raffaele. Infatti penso di aver fatto l'amore con lui. Tuttavia, ammetto, che in questo lasso di tempo è tutto piuttosto strano perché non sono del tutto sicura. Ho fumato della marjiuana con lui e potrei essermi addormentata. Di queste cose non sono sicura e so che sono importanti sia per il caso che per aiutare me stessa ma, in realtà, non penso di aver fatto molti……. Per quanto riguarda questa «confessione» che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock e perché ero esausta. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la Polizia sia sottoposta a stress e quindi capisco il trattamento ricevuto. Tuttavia, è stata proprio questa pressione e dopo tutte le ore di confusione che dalla mia mente sono venute fuori queste risposte. Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo Patrick in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto da basket. Lo ho visto vicino alla porta di casa. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa*

ho sentito Meredith gridare, ma ho detto questo molte volte in modo da chiarirlo a me stessa: queste cose mi sembrano irreali, come un sogno, e non sono sicura se siano realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande che avevo in testa e alle domande che mi sono state poste. Ma la verità è che non sono certa della verità, ed ecco perché: 1) la Polizia mi ha detto di avere delle prove schiaccianti che io mi trovavo a casa, a casa mia, nell'ora dell'uccisione di Meredith. Non so di che prove si tratti, ma se questo è vero, significa che io sono molto confusa e che i miei sogni devono essere veri. 2) ***Il mio ragazzo mi accusa di aver detto cose che io so che non sono vere****. So di avergli detto che non dovevo lavorare quella notte. Ricordo quel momento molto chiaramente. Non gli ho mai chiesto di mentire per me*……..".

Nell'interrogatorio *in vinculis* reso innanzi al Gip l'8 novembre del 2007 (**all. LXII**), Sollecito, pur smorzando in parte le dichiarazioni precedentemente rese ("*perché ero sotto pressione*", "*ero agitato, ero spaventato e avevo paura*": pag. 19), ha precisato di non ricordare bene cosa fosse successo, ritenendo tuttavia plausibile che Amanda Knox si fosse allontanata: "Indagato: *Io mi ricordo che siccome era giovedì doveva andare a lavorare al Le Chic come ogni martedì e giovedì, però esattamente non mi ricordo bene…lei mi ricordo che lei mi ha detto anche successivamente che Le Chic era chiuso, mi pare di ricordare che si era assentata però*" (pag. 11).

Tornato sulla questione, a seguito di domanda del Gip, Sollecito nel corso dell'interrogatorio ha detto di non ricordare esattamente se Amanda Knox fosse uscita (pag. 13, si veda anche pag. 21 e pag. 29, ove l'indagato ha affermato di non poter escludere che ciò sia avvenuto, nonché pag. 30); Raffaele Sollecito ha ribadito di aver mangiato (ricordando che si era rotto il tubo sotto il lavabo con conseguente allagamento del pavimento) e di aver lavorato al computer e di essere andato a dormire.

La mattina dopo "*lei* [n.d.r.: Amanda Knox] *si è svegliata prima di me e mi ha svegliato e poi in pratica ha detto che voleva andarsi a fare una doccia*. Giudice: *dove?* Indagato: *a casa sua* Giudice: *perché doveva andare a casa sua se mi ha detto che convivevate?...* Indagato: *lei mi ha detto che voleva andare a farsi la doccia a casa sua perché la mia doccia non le piaceva*" (pag. 14).

Dopodichè, secondo Sollecito, sempre al mattino "*poi sono rimasto a dormire, lei è tornata successivamente e mi ha suonato, e mi sono svegliato quando mi ha suonato poi in pratica si era cambiata ovviamente, si era lavata, quello che ricordo bene che c'aveva la gonna bianca invece il giorno prima c'aveva i jeans praticamente.* Giudice: *c'aveva la gonna bianca. Dopo di che, che è successo?* Indagato: *dopo di che, in pratica, lei ha portato con sé il mocho vileda col secchio rosso* Giudice: *la mattina?* Indagato: *sì*" (mocho che sarebbe stato utilizzato in casa del Sollecito per asciugare il pavimento allagato dalla rottura del tubo dello scarico verificatasi la sera prima).

Una riflessione su questi atti appena citati.

La Corte di Firenze ha ricordato l'inutilizzabilità di tali verbali, che peraltro l'Accusa aveva indebitamente menzionato durante la requisitoria[44].

[44] P.G.: "…*ci sono delle dichiarazioni mi sembra del 05 di novembre, dichiarazioni del 05 di novembre, ore 22:40, nelle quali l'imputato ci segnala, segnala agli organi inquirenti che la sera del fatto egli si è messo a una certa ora al computer, poi aggiunge anche quel dato di colore, "mi sono fatto una canna", e – voglio dire – lo sottolineo semplicemente perché poi magari il tema meriterà di essere ripreso successivamente. E quindi parlando oltretutto al singolare. E questo fatto di parlare in quel momento al singolare è un dato significativo perché poi si riverbera, nei termini che la Corte conosce benissimo, sul dire notturno della Knox*…" - pag. 22 trascr. ud. 25 novembre 2013; "P.G.: …… *l'unico computer di cui rispetto al Sollecito si ha motivo di ragionare è quello, per la buona ragione che l'ASUS, che egli comunque deteneva, rileggendo le sue stesse dichiarazioni, mi pare davanti al Giudice per le Indagini Preliminari se non sbaglio, vero? Esattamente. Rileggendo le sue dichiarazioni davanti al GIP, davanti al GIP del 21 gennaio, si legge sostanzialmente che egli...* AVV. BONGIORNO: ***No, ma non sono entrate*** *(voce fuori microfono)*. P.G.: Come? AVV. BONGIORNO: ***Non sono al processo***. P.G.: *Ah. E com'è che ce le ho io, allora?* AVV. BONGIORNO: *Sono nel fascicolo del Pubblico Ministero* P.G.: Io *apprezzo... (più voci fuori microfono)* P.G.: *Io apprezzo...* PRESIDENTE: *Possiamo chiarire questo aspetto. Allora...* P.G.: *Io mi siedo allora mentre il Presidente...* PRESIDENTE: *Ma in venti secondi, così lei si riposa.* P.G.: *No, no, ma io così recupero...* PRESIDENTE: *No, chiarisco prima che inizino discussioni che poi ci porterebbero lontano. Le dichiarazioni rese a verbale di interrogatorio furono oggetto di una istanza di nullità, istanza di nullità che la Corte respinse con ordinanza. Successivamente, peraltro,* ***non consta a questa Corte****, ma può darsi che ci si sbagli in questo mare di carte,* ***che alcun Pubblico Ministero in udienza abbia chiesto l'esame del Sollecito. Non essendo stato chiesto l'esame del Sollecito, le dichiarazioni rese precedentemente negli interrogatori non dovrebbero essere veicolate nel giudizio****. Questo è quanto la Corte ha rilevato dalla lettura*

Ebbene, questa difesa intende sottolineare come anche in questi verbali Sollecito si sia sempre proclamato estraneo al delitto, affermando che quella notte non si mosse da casa propria.

Sollecito, invece, non ha escluso che la Knox potesse essere uscita.

Tale dichiarazione, ovviamente, non va letta come una accusa alla Knox; anzi, Sollecito ha sempre dichiarato di ritenere implausibile che l'americana si fosse resa partecipe di un fatto orribile.

Ad ogni modo, è un fatto che il Sollecito ha sostenuto di essere rimasto a casa propria a dormire e di non sapere con certezza cosa abbia fatto Amanda.

Si tratta di un dato processualmente acquisito, ricavabile – come detto – anche da alcuni passaggi del c.d. memoriale di Amanda, quando l'americana scrisse di sapere che Raffaele aveva fornito prove contro di lei, affermando che era uscita da casa sua la notte dell'omicidio.

Quanto appena scritto chiarisce un altro aspetto: il tema del ragionevole dubbio e della plausibile alternativa, mai verificata dai Giudici di merito, non

---

degli atti. Però io qui faccio – come dire – un'affermazione di impotenza. Trattandosi di un processo complesso e con molti faldoni, e devo dire anche opportunamente – si direbbe una volta – scozzati, cioè l'attività tipica del giocatore di carte che mischia il mazzo, qui sembra che ci sia stato un divertimento nel mischiare le carte processuali, per cui per trovare un foglio bisogna praticamente leggersi tutto il fascicolo, ecco, ma con la difficoltà di questa... di questa situazione di fatto credo che la spiegazione sia questa. ***Non è stato mai chiesto l'interrogatorio, quindi questo verbale di interrogatorio davanti al GIP è agli atti in quanto fu prodotto dalla Difesa che ne chiedeva la nullità con una specifica eccezione****. Questi sono i fatti che la Corte...* P.G.: *Va beh, io ne prendo atto.* PRESIDENTE: *...ritiene di ricostruire. Quindi...* AVV. BONGIORNO: *Se volete io vi...* P.G.: *No, Avvocato...* AVV. BONGIORNO: *No, no, va beh, lo dicevo per...* PRESIDENTE: *Quindi direi che sulle dichiarazioni del Sollecito...* P.G.: *Direi...* PRESIDENTE: *...è chiaro che se le Parti vi faranno riferimento nel corso del dibattimento noi non potremo certamente fare fuoco amico, però è chiaro che la Corte non le potrà utilizzare in nessun modo. Quindi è sostanzialmente inutile farvi riferimento.* P.G.: *Sì. Ma io ne prendo atto...* PRESIDENTE: *Dovremo ragionare su altri elementi, perché* ***il Pubblico Ministero non ha mai chiesto l'esame del Sollecito. Questa è una particolarità di questo processo che io consegno ai presenti e ai posteri. E' una particolarità, devo dire***", pagg. 24 ss. trascr. ud. 25 novembre 2013).

costituisce, a ben vedere, né una ardita costruzione difensiva, né l'ancora di salvezza dell'ultim'ora.

Questa ipotesi è, invero, fondata su una serie di solidi e gravi elementi che la sentenza impugnata ha scelto di non esaminare.

Sin dall'inizio del procedimento esistevano, dunque, spiegazioni alternative e ragionevoli alla dinamica dei fatti, che rendevano possibile una separazione delle due posizioni processuali.

Si rendeva, dunque, necessaria una verifica giudiziale diretta a verificare i presupposti per una pronuncia assolutoria nei riguardi di Raffaele Sollecito, indipendentemente dalla posizione di Amanda Knox.

Appare evidente come le ricostruzioni alternative del medesimo fatto, già emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, non siano state oggetto di alcuna attenta disamina da parte del Giudice del rinvio.

La sentenza censurata avrebbe dovuto scandagliare tali lidi probatori, anziché rifugiarsi nell'apodittica affermazione che "*non vi è spazio alcuno, allo stato degli atti, per una qualsivoglia differenziazione delle responsabilità penali che, altrimenti, si fonderebbe su petizioni di principio indimostrate*" (pag. 327 sent.).

La motivazione sul punto è solo apparente, visto che non sono stati evidenziati i parametri cui dovrebbe essere agganciata una simile statuizione, all'evidenza, del tutto assiomatica.

A tal proposito, va rilevato un dato assai eloquente: è la stessa decisione a collocare la studentessa americana fuori della casa del Sollecito allorquando, a pag. 130, ha valorizzato il racconto riferito dalla Knox (sommarie informazioni del 6 novembre 2007, alle ore 1:45, **all. LXIII**): "*E, d'altra, parte come si è già avuto modo di dire, è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia dei Patrick Lumumba e non del Sollecito la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21:00 in piazza Grimana, vicino al campetto da basket*".

In tale resoconto, si badi, Amanda Knox collocava sé stessa vicino al campetto da basket, ma assieme ad una persona di colore, non certo con Raffaele Sollecito che era rimasto a casa propria.

<u>Nelle menzionate SIT, Amanda Knox aveva, quindi, fornito un alibi a Raffaele Sollecito</u>, precisando quanto segue: "*Giovedì 1° novembre,*

mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffaele, alle 20.30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrick, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarei dovuta andare a lavorare. Ho risposto al messaggio [ndr: di Lumumba] ***dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare*****" (S.I. di Amanda Knox dell'1:45 del 6 novembre 2007).**

Come può agevolmente comprendersi, in questo passaggio la sentenza esprime una convinzione: la Knox mentì al Sollecito.

Il vizio della motivazione risiede, quindi, nel fatto che la decisione, dopo aver espresso tale convincimento, non ne ha dedotto la più logica conseguenza.

La sentenza avrebbe, invece, dovuto approfondire l'alternativa ipotesi di una scelta autonoma della Knox di uscire da casa con altri soggetti e comunque all'insaputa di Sollecito.

La motivazione, insomma, appare monca perché non si fa carico di esaminare questa ipotesi ragionevole e illogicamente afferma che Raffaele Sollecito avrebbe "*asseverato*" l'alibi falso fornito da Amanda Knox (pag. 131 sent.), sostenendo che tale comportamento integrerebbe un "*alibi falso per entrambi gli imputati*" (pag. 142 sent.).

Si tratta di affermazioni destituite del minimo fondamento processuale e assolutamente erronee in diritto.

Anzitutto, **la Pubblica Accusa non ha mai chiesto l'esame dibattimentale dell'imputato, a cui pertanto il Sollecito non si è mai sottratto** (per cui non ha avuto ingresso nel processo alcun atto assunto nella fase di indagine che confermerebbe l'ipotesi sostenuta in sentenza).

In secondo luogo, nelle dichiarazioni spontanee rese nel corso del processo, Raffaele Sollecito si è limitato coerentemente a ribadire il proprio alibi senza mai accusare nessuno (tantomeno Patick Lumumba, tanto è vero che della calunnia è stata chiamata a rispondere solo Amanda Knox).

In terzo luogo, va ricordato che Sollecito non è chiamato a rispondere di concorso in calunnia.

In questa sede non esamineremo le dichiarazioni spontanee di Sollecito che saranno allegate (all. LVII cit.), ma in sintesi è pacifico che, oltre ha ribadire la propria innocenza, ha solo espresso il convincimento della estraneità della

Knox, ribadendo allo stesso tempo di non aver avuto alcun motivo per partecipare al delitto, e sottolineando infine di non conoscere affatto Guede.
Per cui, contrariamente a quanto dedotto in motivazione, non ci si troverebbe di fronte ad un alibi falso da parte del Sollecito, casomai ad un alibi difensivo non confermato, legato al fatto che (secondo la Corte) non troverebbe conforto (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa) l'affermazione di essere rimasto a casa davanti al pc durante l'aggressione.
Il che è cosa diversa dal dire che si tratti alibi falso (ossia quello rivelatosi preordinato e mendace), l'unico che possa costituire indizio di reità (cfr. Cass., Sez. I, 1° aprile 2008, n. 17261, Rv. 239624).
L'alibi non confermato è notoriamente un elemento agnostico sotto il profilo processuale, inidoneo a sorreggere la deduzione indiziaria (cfr. Cass., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 5631, Rv. 238647).
Oltretutto, affermare che Sollecito abbia asseverato l'alibi falso di Amanda, nel tentativo di quest'ultima di incolpare Lumumba, dimostra una evidente mancanza di conoscenza degli atti processuali, giacché mai e in nessuna circostanza Sollecito ha avuto alcuna parte nelle dichiarazioni rese dall'americana contro Patrick.
Non solo, ma sul punto il ragionamento della sentenza finisce per risultare intrinsecamente contraddittorio, giacché si afferma altrove che le dichiarazioni spontanee dell'imputato si limiterebbero ad una "*generica e reiterata dichiarazione di estraneità all'omicidio*" (pag. 95 sent.). Una constatazione, questa, che vieterebbe di parlare nel caso in esame di "alibi falso", anziché di "alibi fallito".
In conclusione, appare chiaro come il ragionamento seguito dalla Corte per sostenere la falsità dell'alibi del Sollecito conduca alla negazione della presunzione di innocenza e al rifiuto del principio *nemo tenetur se detegere*.

Del tutto inconsistenti ed irragionevoli appaiono, poi, i tentativi giudiziali di motivare la pretesa falsità dell'alibi, facendo leva sulle deposizioni stravaganti del Curatolo.
Ed invero, le dichiarazioni rese dal *clochard* di piazza Grimana (le quali ad avviso della Corte smentirebbero la tesi difensiva) sono risultate ampiamente inattendibili a causa delle macroscopiche contraddizioni (il teste ha

chiaramente dimostrato di confondere i giorni e ha pure riferito di particolari inesistenti, smentiti da numerosi testimoni): esse sono state ampiamente censurate nei presenti motivi nuovi e nel VI motivo di ricorso (pagg. 117 ss.).

Delle deposizioni del Curatolo se ne è pure evidenziata l'inconciliabilità con i presunti ricordi dell'urlo da parte delle testi Monacchia e Capezzali (IV motivo di ricorso a pag. 86 ss.). Secondo la sentenza, "*Capezzali e Monacchia, per quanto attiene all'aver percepito l'urlo di una donna, urlo che entrambe le testimoni collocano comunque attorno alle* ***23.00\23.30*** *della sera del 1° novembre 2007*" (pag. 56 sent.), ma Curatolo afferma di aver visto i due giovani fin quasi alla mezzanotte (*DOMANDA - E questi due ragazzi quando li ha visti? RISPOSTA - Fino a prima di mezzanotte che mi ero un po' stufato di leggere, mi ero acceso una sigaretta, guardo sempre la gente che passa, il movimento che ci sta a piazza Grimana e poi dopo non li ho più visti* – pag. 12 sent.). In pratica, Curatolo fornirebbe addirittura un alibi ai due!

La deposizione del Curatolo, come illustrato in precedenza, entra ancora in contrasto con la ricostruzione accolta in sentenza, allorquando si sostiene che "*ad una certa ora, ragionevolmente tra le 21:30 e le 22.00 della sera dell'1 novembre 2007, entrambi gli imputati e Rudi Hennann Guede erano sicuramente presenti all'interno della villetta ove si trovava Meredith Kercher, all'interno della sua camera*" (pag. 313 sent.), in quanto Curatolo ha, invece, dichiarato che tra le 21:27-21:28 fin quasi alla mezzanotte i due ragazzi si trovarono in Piazza Grimana.

Peraltro, l'affermazione del Curatolo stride pure con l'alibi del computer di Sollecito (interazione delle 21:26 della durata di venti minuti, con pratica impossibilità di trovarsi in due luoghi diversi).

Insomma, **il tentativo della Corte di conciliare l'inconciliabile ha condotto all'evidente disastro indiziario, allorquando ha tentato di far convivere elementi indiziari inaffidabili e non componibili in un quadro unitario e armonico**.

QUATTORDICESIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XXIV (pag. 313) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., PER MANCANZA, CONTRADDITTORIETA` E MANIFESTA ILLOGICITA` DELLA MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 533, COMMA 1, (RAGIONEVOE DUBBIO) E 627 C.P.P. (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO): LA SENTENZA IMPUGNATA HA VIOLATO IL CANONE DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, EVITANDO DI DIFFERENZIARE LE DUE POSIZIONI

ART. 620 C.P.P.: RAGIONI CHE GIUSTIFICANO L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA INGIUSTA CONDANNA INFLITTA A RAFFAELE SOLLECITO

XIV.1 – *Mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza; violazione del principio di diritto stabilito dalla Cassazione in tema di valutazione delle singole posizioni processuali*

Occorre, infine, ritornare su un punto particolarmente rilevante nell'ottica del ragionevole dubbio, di per sé sufficiente a giustificare l'**annullamento della sentenza per inosservanza del principio di diritto formulato dalla Cassazione**.

La Corte di legittimità aveva demandato ai Giudici di rinvio il compito di "*(...) delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili...*" (così, Cass., 25 marzo 2013, pag. 73).

Come evidenziato nell'atto di ricorso, il provvedimento gravato ha sbrigativamente liquidato l'indicazione della Cassazione e la richiesta

difensiva di valutare la specificità della posizione dell'imputato alla stregua di "*petizioni di principio processualmente indimostrate*" (pag. 327 sent.).

La sentenza muove dall'apodittico assunto della pretesa "*assenza di qualsivoglia collaborazione processuale da parte degli autori dell'omicidio*" (affermazione questa davvero priva di senso, se si tiene a mente che mai l'Accusa o altre parti processuali chiesero l'esame dell'imputato, il quale pertanto non si sottrasse all'interrogatorio, ma partecipò attivamente al procedimento, intervenendo di volta in volta con dichiarazioni spontanee a chiarimento di determinati punti del processo).

La Corte ha, dunque, ignorato elementi che giustificavano il bisogno di una valutazione separata delle posizioni dei due imputati.

Oltretutto, tale necessità era particolarmente impellente alla luce dei gravissimi dubbi scaturiti dall'analisi genetica dell'elemento del gancetto di reggiseno, rispetto al quale i periti e i consulenti avevano negato qualsivoglia efficacia probatoria per le ragioni ampiamente descritte.

Ma vi erano pure altre ragioni.

Si ripete per chiarezza massima: Sollecito di quella notte ha ricordi non nitidi, avendo fatto uso di cannabis e, dunque, può solo esprimere – come ha fatto – il convincimento che la Knox sia estranea ai fatti; tuttavia, ciò non significa che non sia palese una diversità di posizioni processuali che la sentenza avrebbe dovuto esaminare.

A tale riguardo, la Corte di rinvio sarebbe stata onerata dal valutare l'ipotesi alternativa che la Knox si fosse allontanata da casa del Sollecito per farvi ritorno, nottetempo, in seguito al delitto.

Tale spiegazione alternativa trovava, infatti, un fondamento dichiarativo (nelle SIT e nelle dichiarazioni spontanee rese da Amanda Knox in data 6 novembre 2007) e documentale (nel c.d. memoriale scritto dall'imputata).

Essendosi dato rilievo alle dichiarazioni rese dalla Knox in data 6 novembre 2007, la sentenza avrebbe dovuto interrogarsi sul contenuto di tali atti, nei quali l'imputata aveva dichiarato di trovarsi in via della Pergola, ma senza Raffaele Sollecito.

Nelle **sommarie informazioni del 6 novembre 2007, alle ore 1:45** (all. LXIII cit.), riportate testualmente in sentenza a pag. 95 s., venne dichiarato dall'americana: "*Ad integrazione di quanto già riferito con le precedenti*

dichiarazioni rese presso questi uffici, voglio precisare che conosco altre persone che frequentano e che hanno frequentato anche occasionalmente la mia abitazione e che hanno conosciuto anche Meredith e dei quali fornisco le relative utenze cellulari. Una di queste persone è Patrik, un cittadino di colore alto circa metri 1, 70-1,75, con le treccine, proprietario del locale pub «Le CHIC» sito in questa via Alessi, che so abitare nella zona vicino alla rotonda di Porta Pesa, telefono 393387195723, locale in cui io lavoro due volte la settimana nei giorni di lunedì e giovedL dalle 22.00 alle ore 02.00 circa. Giovedì 1 novembre scorso, giorno in cui normalmente lavoro, mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffaele, ***alle ore 20.30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrik, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarei dovuta andare a lavorare. Ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare.*** *Premesso che durante il pomeriggio Raffaele ed io avevamo fumato uno spinello e quindi mi sentivo confusa poiché non faccio uso di frequente di sostanze stupefacenti né di sostanze più pesanti.* ***Ho incontrato Patrik subito dopo presso il campo di basket di piazza Grimana e con lui siamo andati a casa****. Non ricordo se* ***Meredith era lì o è arrivata dopo. Faccio fatica a ricordare quei momenti ma Patrik ha fatto sesso con Meredith di cui era invaghito ma non ricordo bene se Meredith fosse stata prima minacciata. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui****.*"

In questo verbale, **Amanda Knox aveva precisato di essere uscita da casa del Sollecito**, dopo avergli detto di dover andare a lavorare, e di aver incontrato Patrick (Lumumba) presso il campo di basket di Piazza Grimana, con il quale sarebbe andata in via della Pergola.

Secondo il racconto della Knox, Lumumba (n.d.r.: individuo di colore, come il Guede) – dopo aver fatto sesso con Meredith Kercher – l'avrebbe infine uccisa.

Assumendo solo per un momento che Amanda Knox abbia sostituito la figura del Guede con l'incolpevole Lumumba, dovrebbe concludersi che questo atto documenti la prova dell'innocenza del Sollecito.

Le circostanze riferite dalla Knox sono state riprese dalla Corte di Firenze a pag. 130, allorché si legge: "*E, d'altra, parte come si è già avuto modo di dire, è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia dei Patrick Lumumba e non del Sollecito la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21:00 in piazza Grimana, vicino al campetto da basket*".
Queste dichiarazioni, presenti all'interno del fascicolo dibattimentale, e ritenute dalla Corte di Cassazione (I Sez. Penale, c.c. 1 aprile 2008, sent. n. 990/08, R.G. 3020/2008, pag. 7) **utilizzabili *contra alios***, costituivano dunque un elemento di prova a discarico perfettamente leggibile nei riguardi del coimputato (cfr. Cass., Sez. I, 7 luglio 2004, n. 37160, Rv. 229790).

Durante le **dichiarazioni spontanee delle 5:45** (citate anch'esse per intero dalla sentenza di Firenze a pagina 96 s. – **all. LXIV**), la ragazza, sempre assistita dall'interprete, dichiarava quanto segue: "*Voglio riferire spontaneamente quello che è successo perché questa vicenda mi ha turbata profondamente e ho molta paura di Patrik, il ragazzo africano proprietario del pub denominato «LE CHIC» di questa via Alessi dove io lavoro saltuariamente.* ***L'ho incontrato la sera del giorno primo novembre corrente anno, dopo avergli mandato un messaggio di risposta al suo, con le parole «ci vediamo». Ci siamo incontrati subito dopo intorno alle 21 circa presso il campetto di basket*** *di piazza Grimana siamo andati a casa mia in via della Pergola numero sette. Non ricordo precisamente se la mia amica Meredith fosse già in casa o se è giunta dopo, quello che posso dire è che* ***Patrik e Meredith si sono appartati nella camera di Meredith, mentre mi pare che sono rimasta nella cucina****. Non riesco a ricordare quanto tempo siano rimasti insieme nella camera ma posso solo dire che* ***ad un certo punto ho sentito delle grida di Meredith ed io spaventata mi sono tappate le orecchie. Poi non ricordo più nulla, ho una grande confusione nella testa****. Non ricordo se Meredith gridava e se sentì anche dei tonfi perché ero sconvolta, ma immagino cosa potesse essere successo. Ho incontrato Patrik questa mattina, davanti all'Università per Stranieri e lo stesso mi ha fatto alcune domande, per la precisione voleva sapere che domande mi erano state fatte dalla polizia. Penso che mi abbia anche chiesto se*

volevo incontrare dei giornalisti forse alfine di capire se sapevo qualcosa sulla morte di Meredith. ***Non sono sicura se fosse presente anche Raffaele quella sera*** *ma ricordo bene di essermi svegliata a casa del mio ragazzo, nel suo letto e che sono tornata al mattino nella mia abitazione dove trovato la porta dell'appartamento aperta. Quando mi ero svegliata la mattina del giorno 2 novembre ero a letto con il mio fidanzato*". Gli ufficiali di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all'esame, davano atto nel verbale che la Knox si portava ripetutamente le mani alla testa e che la scuoteva.

Nella dichiarazione spontanea appena ricordata, **Amanda Knox precisava ancora una volta di essere uscita da casa del Raffaele Sollecito e di essere andata, <u>senza di lui</u>, in via della Pergola** con un altro individuo di colore (Patrick), il quale si sarebbe appartato con Meredith Kercher.

<u>Amanda Knox non menziona affatto la presenza del Sollecito</u> all'interno della casa, sostenendo quanto segue: "***Non sono sicura se fosse presente anche Raffaele quella sera ma ricordo bene di essermi svegliata a casa del mio ragazzo, nel suo letto e che sono tornata al mattino nella mia abitazione dove trovato la porta dell'appartamento aperta***".

Siffatte dichiarazioni, secondo la sentenza di rinvio, costituiscono al contempo il corpo del reato di calunnia per il quale l'imputata ha già riportato condanna in via definitiva, "*e la prima versione dei fatti fornita da Amanda Marie Knox in relazione all'omicidio per cui è processo*".

Ebbene, la Corte non avrebbe potuto ignorare come anche questo secondo elemento dichiarativo confermasse l'assenza di Sollecito dalla scena del delitto.

Non v'è dubbio come queste dichiarazioni orali, i cui verbali sono entrati nel processo come corpo del reato di calunnia ai danni del Lumumba, nonché il memoriale scritto (documento proveniente dall'imputata e, quindi, valutabile *erga alios*), dovessero essere esaminati come elementi a favore del Sollecito, in quanto presenti nel fascicolo del dibattimento.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 37160/2004, cit.) è, infatti, "*costante nel ritenere che «nel procedimento volto ad accertare il reato di favoreggiamento commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale in cui queste sono state raccolte ai sensi degli*

artt. 351 e 357 c.p.p.... deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 e 431, lett. f, c.p.p.» (Cass., sez. 6^, 29 ottobre 1996-8 gennaio 1997, Bontempo, Rv. n. 206509). La rituale acquisizione comporta la leggibilità de plano dei verbali senza che alcun effetto ostativo possano spiegare, in difetto di specifiche disposizioni di legge, l'esito del dibattimento nei confronti dell'imputato con riferimento al quale l'acquisizione era stata disposta o il successivo comportamento processuale della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite".

In una recente pronuncia delle SS.UU. (n. 32697/2014) è stato precisato, in tema di utilizzabilità delle cose che costituiscono corpo del reato, che "*Peraltro, risulta del tutto pacifico sia in giurisprudenza (Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719; Sez. 5, n. 25881 del 07/05/2004, Amonti, Rv. 229486; Sez. 1, n. 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv. 229790; Sez. 6, n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501; Sez. 5, n. 5061 del 14/11/1997, Paolini, Rv. 210110) che in dottrina,* ***in relazione a determinati reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo (falsità ideologica; falsa testimonianza e falsità analoghe; calunnia; simulazione di reato ed altri)****, che il supporto cartaceo o la registrazione che contiene l'elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie criminose citate costituisce corpo di reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all'art. 235 cod. proc. pen. Si deve, pertanto, affermare che* ***la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo penale***".

Si noti, a questo punto, come Raffaele Sollecito – nel verbale di sommarie informazioni del 5 novembre 2007 delle ore 22:40 – abbia a sua volta dichiarato che Amanda Knox quella sera uscì di casa (all. XLII cit.). Anche a non ritenere quest'ultimo verbale SIT utilizzabile, è comunque la stessa imputata nel "memoriale" (all. LXI cit.) a richiamare tali dichiarazioni accusatorie, dicendo: "*So che Raffaele ha fornito prove contro di me, affermando che sono uscita da casa sua la notte dell'omicidio di Meredith*".

Nel memoriale, Amanda Knox appare consapevole di proporre una ritrattazione di quanto dichiarato la notte precedente, quando aveva detto di

essere uscita di casa del Sollecito dopo aver ricevuto l'sms di Patrick ("*Ciò che è successo dopo non concorda con ciò che dice Raffaele, ma questo è quel che ricordo*"; "*Il mio ragazzo mi accusa di aver detto cose che io so che non sono vere. So di avergli detto che non dovevo lavorare quella notte*").

E` utile ricordare, comunque, che nel memoriale scritto dall'imputata (art. 237 c.p.p.), **Amanda Knox ha collocato unicamente se stessa** (ma in modo più sfumato, come in un sogno) **all'interno del casa di via della Pergola con Patrick**, dicendo: "*Per quanto riguarda questa «confessione» che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock e perché ero esausta. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la Polizia sia sottoposta a stress e quindi capisco il trattamento ricevuto. Tuttavia, è stata proprio questa pressione e dopo tutte le ore di confusione che dalla mia mente sono venute fuori queste risposte.* ***Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo Patrick in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto da basket. Lo ho visto vicino alla porta di casa. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare****, ma ho detto questo molte volte in modo da chiarirlo a me stessa: queste cose mi sembrano irreali, come un sogno, e non sono sicura se siano realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande che avevo in testa e alle domande che mi sono state poste*".

Quanto alla utilizzabilità del c.d. memoriale scritto da Amanda Knox, la giurisprudenza ritiene che "*le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili «erga alios» senza limiti, salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità*" (Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 28036, Rv. 255571).

In sintesi: esistono due versioni rese dalla Knox. La prima di esse viene ritenuta dall'Accusa come una sorta di confessione dell'imputata, mentre la seconda è reputata alla stregua di una ritrattazione.

Quindi, delle due l'una: o si crede che la presunta confessione rappresenti la verità, ed allora si è in presenza di una ammissione che coinvolgerebbe solo

l'imputata, e non anche il Sollecito; oppure, se si crede alla ritrattazione, deve concludersi che la Knox abbia reso quelle dichiarazioni perché sottoposta a forti pressioni psicologiche, trovandosi in uno stato confusionale[45].

XIV.2 – *I principali elementi di fatto (A-Z) che imponevano la separazione delle due posizioni e che giustificano l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.*

Appare utile richiamare un elenco di elementi (già illustrati nel ricorso) che sono stati ignorati dalla Corte di rinvio.

---

[45] Si parla di "false confessioni" quando si è in presenza di ammissioni di colpevolezza, da parte di un soggetto innocente. Le false confessioni vengono così generalmente catalogate (cfr. SAUL M. KASSIN & KATHERINE L. KIECHEL, *The social psychology of false confessions*, 1996):

– *falsa confessione volontaria*: è quella di chi si auto incrimina senza una pressione esterna (ad es. per proteggere qualcuno);

– *falsa confessione forzata*: quando il soggetto – pur sapendosi innocente – confessa a seguito di metodi estremi di interrogatorio;

– *falsa confessione forzata interiorizzata*: si verifica allorquando un soggetto innocente, ma ansioso, affaticato, sotto pressione o confuso dai metodi suggestionanti inizia a credere di aver commesso un crimine.

Le false confessioni molto spesso provengono da soggetti vulnerabili, come giovani e persone affette da ritardo o malattia mentale, ma possono derivare anche da persone del tutto competenti e dotate di una mente razionale, le quali possono essere indotte a rilasciare una falsa confessione sotto la pressione di particolari tecniche di interrogatorio.

SAUL M. Kassin ha scritto – proprio su questo argomento – un interessante articolo intitolato "False confessions" (false confessioni), pubblicato nel 2008 su Current Directions in Psychological Science, vol. 17, n. 4, pagg. 249 ss. (si veda anche*:* SAUL M. KASSIN & KATHERINE L. KIECHEL, *The social psychology of false confessions*, 1996)**.**

Secondo Kassin, sebbene la prova della confessione sia altamente persuasiva, essa è nondimeno fallibile.

Benché, infatti, vi sia il pervasivo mito secondo cui le persone non confessano crimini che non hanno commesso, tuttavia le pagine della storia americana sono piene di vicende di innocenti duramente condannati e imprigionati a causa delle loro false confessioni.

Tali dati di fatto giustificavano appieno una valutazione alternativa e separata delle due posizioni processuali, in vista della conseguente assoluzione dell'imputato:

A) Amanda Knox, nelle S.I. appena ricordate (quelle dell'1:45, utilizzabili *contra alios*), aveva riferito di aver ricevuto un sms da parte di Patrick Lumumba (gestore del pub dove lavorava la Knox), nel quale costui le avrebbe detto che il locale sarebbe rimasto chiuso quella sera.

Accedendo all'impostazione della sentenza, e cioè considerando che corrisponda a verità quanto scritto nel verbale, non si può omettere di considerare che se Amanda Knox avesse voluto trascorrere il suo tempo con Sollecito avrebbe potuto rimanere con lui, essendo venuto meno l'impegno lavorativo.

Ed invece – secondo questo verbale – **Amanda Knox avrebbe mentito deliberatamente al Sollecito.**

Se questa è la premessa, la sentenza avrebbe dovuto logicamente dedurre che Sollecito fu lasciato da solo mentre la Knox tornava in via della Pergola (cfr. verbale S.I. del 6 novembre 2007, ore 1:45, all. LXIII cit.).

Come già ricordato, in tale narrazione la Knox ha ammesso di essersi incontrata con Lumumba presso il campo di basket e ha affermato di essere andata con lui in via della Pergola. Secondo l'imputata, Patrick, dopo aver fatto sesso con Meredith Kercher, l'avrebbe uccisa.

Da notarsi che **l'innocente Lumumba è soggetto di colore come Rudy Guede** (si ricorda che l'ipotesi avanzata dall'Accusa è che Amanda Knox abbia sostituito nella sua mente il colpevole di colore con altro innocente sempre di pelle nera).

Si riporta il passaggio più significativo di tali SIT dell'1:45:

Giovedì 1 novembre scorso giorno in cui normalmente lavoro, mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffaele, alle ore 20.30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrik, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarei dovuta andare a lavorare.----------

Ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare.Premesso che durante il pomeriggio con Raffaele avevamo fumato uno spinello e quindi mi sentivo confusa poiché non faccio uso di frequente di sostanze stupefacenti né di sostanze più pesanti.----------

Ho incontrato Patrik subito dopo presso il campo di basket di P.zza Grimana e con lui siamo andati a casa . Non ricordo se Meredith era lì o è arrivata dopo. Faccio fatica a ricordare quei momenti ma Patrik ha fatto sesso con Meredith di cui era invaghito ma non ricordo bene se Meredith fosse stata prima minacciata . Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui"----------

Si noti, a questo punto, che è la stessa sentenza a sottolineare che la Knox uscì di casa senza il Sollecito, adducendo a sostegno di ciò un preciso elemento (cfr. pag. 117): "*Alle 20.18,12 Amanda Marie Knox riceveva un sms inviatole da Patrik Lumumba con il quale quest'ultimo la informava che non era più necessario che si recasse presso il pub per svolgere la consueta attività lavorativa.* ***Al momento della ricezione, l'apparecchio cellulare di Amanda Marie Knox agganciava la cella di via dell'Aquila 5-Torre dell'Acquedotto*** *-il settore tre - come si ricava dai tabulati telefonici in atti.* ***Tale cella non può essere raggiunta dalla zona di via Garibaldi numero 130, abitazione di Raffaele Sollecito****. Secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria versati in atti, la cella interessata sopra indicata poteva essere raggiunta da chiunque si fosse trovato in via Rocchi, piazza Cavalletti e piazza 4 Novembre della città di Perugia:* ***tutte località che si trovano in un percorso intermedio fra via Garibaldi numero 130, abitazione di Raffaele Sollecito, e via Alessi, ove era ubicato il pub «Le Chic»***".

B) Nelle **dichiarazioni spontanee delle 5:45** (citate anch'esse per intero dalla stessa sentenza di Firenze a pagina 96 s. e corpo del reato di calunnia), la ragazza ha confermato di aver incontrato Patrick Lumumba, dopo aver risposto ad un suo sms e di essere andata con lui, dapprima al campetto da basket, e poi in via della Pergola (all. LXIV cit.): "***L'ho incontrato la sera del giorno primo novembre corrente anno, dopo avergli mandato un messaggio di risposta al suo, con le parole «ci vediamo». Ci siamo incontrati subito dopo intorno alle 21 circa presso il campetto di basket di piazza Grimana siamo andati a casa mia in via della Pergola numero sette. Non ricordo precisamente se la mia amica Meredith*** *fosse già in casa o se è giunta dopo, quello che posso dire è che Patrik e Meredith si sono appartati nella camera di Meredith, mentre mi pare che sono rimasta nella cucina.* ***Non riesco a ricordare quanto tempo siano rimasti insieme nella camera ma posso solo dire che ad un certo punto ho sentito delle grida di Meredith ed io spaventata mi sono tappate le orecchie****. Poi non ricordo più nulla, ho una grande confusione nella testa. […….]* ***Non sono sicura se fosse presente anche Raffaele***

quella sera *ma ricordo bene di essermi svegliata a casa del mio ragazzo, nel suo letto e che sono tornata al mattino nella mia abitazione dove trovato la porta dell'appartamento aperta. Quando mi ero svegliata la mattina del giorno 2 novembre ero a letto con il mio fidanzato*".

Pertanto, se queste dichiarazioni costituissero una autentica confessione, esse costituirebbero l'ennesima riprova della estraneità del Sollecito al delitto. Difatti, la Knox precisava nuovamente di essere uscita quella sera senza Raffaele Sollecito e di essere andata nella casa di via della Pergola con Patrick, dove quest'ultimo si sarebbe appartato con Meredith Kercher.

C) Nel c.d. memoriale, Amanda Knox (all. LXI cit.) **ha posto soltanto se stessa sul luogo del delitto al momento dell'urlo** (affermando di trovarsi nella cucina della villetta), senza tuttavia autoaccusarsi del delitto: "*Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo Patrick in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto di basket. Lo ho visto vcino alla porta di casa.* ***Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare***…".

D) Raffaele Sollecito aveva un alibi al momento dell'aggressione.

Rudy Guede, nella conversazione con l'amico Benedetti (all. I cit.) **aveva affermato di essere entrato nella casa di via della Pergola tra le 20:20 e le 20:30** (cfr. pag. 9 delle trascrizioni)[46], **collocando intorno alle ore 21/21:20 il momento dell'aggressione** (cfr. pagg. 12-13 delle trascrizioni cit.)[47].

Per cui, Raffaele Sollecito all'ora del delitto era a casa propria, davanti al computer, come dimostra l'inizio della visione, alle 21:26, del cartone "Naruto", della durata di venti minuti.

E) Raffaele Sollecito non conosceva Rudy Guede e non furono mai accertati contatti tra i due.

[46] Rudy: *Allora siamo entrati e penso che saranno state le otto e mezzo, così, le otto e venti.*

[47] Rudy: *verso le nove e venti, nove e mezzo così…*

F) Raffaele Sollecito non aveva alcuna ragione per volere la morte di Meredith Kercher (cfr. dichiarazioni spontanee del Sollecito). Il presunto **movente** (mancanza di simpatia e supposto ammanco di 300 euro) **riguarderebbe i soli rapporti tra la vittima e Amanda Knox, non anche il Sollecito** (cfr. pag. 317 sent.). Sollecito non aveva, quindi, alcun motivo per volere la morte della povera vittima. Raffaele Sollecito, d'altronde, non era legato ad Amanda Knox da lunghi e profondi vincoli affettivi che potessero giustificare la piena e incondizionata adesione ad un programma criminoso voluto da altri: i due si conoscevano appena da dieci giorni, per cui la loro relazione era appena sbocciata.

G) Passando ai supposti elementi di prova che dimostrerebbero la presenza sul luogo del delitto, va ricordato che **le presunte tracce commiste presenti nel bagnetto sarebbero tutte riferibili ai profili Kercher-Knox**. La Corte di Firenze ha osservato in proposito che "*La presenza di tracce miste Kercher-Knox sulla scatola dei cotton-fiock, sul bidet e sul lavabo porta a ritenere che fu Amanda Knox a lavarsi mani e piedi sporchi entrambi del sangue di Meredith Kercher, così perdendo nell'azione di sfregamento cellule epiteliali utili alla estrazione del DNA. Ritiene la Corte quanto mai improbabile, secondo una casistica che affonda nella comune esperienza di vita, che colui o colei che si lavò mani e piedi in quel bagno, fosse persona diversa da Amanda Knox*" (pag. 189 sent.). **La difesa ritiene che tali tracce commiste siano del tutto prive di significato probatorio o indiziario, essendo il bagno di uso comune alle due ragazze; ad ogni modo, tali elementi non riguardano in alcun modo il Sollecito.**

H) Il reperto n. 177 relativo a campionatura effettuata sul pavimento della **stanza della Romanelli** avrebbe restituito un profilo genetico compatibile con l'ipotesi di una **mistura di sostanze biologiche, appartenenti all'imputata Knox e alla vittima** (cfr. pag. 184 sent.). I reperti 178-179-180, simili per forma ad un piede umano e presenti nella stanza dell'imputata Knox **riportavano il solo profilo genetico della medesima incolpata** (cfr. pag. 184 sent.). Il reperto n. 183 (ipotetica impronta di scarpa presente sul pavimento del corridoio con direzione verso la stanza della vittima) sarebbe

compatibile con l'ipotesi di **una mistura di sostanze biologiche, appartenenti all'imputata Knox e alla vittima** (cfr. pag. 185 sent.).
Per converso, non sono mai state esaltate al *luminol* tracce miste Sollecito-Kercher.

I) Non vi è prova di pulizia eseguita nella casa dopo il delitto e, comunque, non vi è alcun indizio che Raffaele Sollecito abbia partecipato alla presunta ripulitura della villetta di via della Pergola.
Amanda Knox ha, infatti, affermato di aver lasciato la casa del Sollecito al mattino per andare a farsi una doccia nella villetta di via della Pergola, mentre l'imputato dormiva.
Amanda Knox fece ritorno in casa del Sollecito solo in seguito.
In breve, non sussistono elementi in base ai quali argomentare la partecipazione di Sollecito alla presunta attività di ripulitura, in quanto l'imputato rimase a casa propria tutta la mattina del 2 novembre.
Inoltre, la stessa sentenza impugnata ha escluso che l'attività di ripulitura fu posta in essere subito dopo il delitto. Ed infatti, a pag. 146 la Corte assume che i responsabili del delitto sarebbero "*fuggiti nella immediatezza dalla abitazione*" di via della Pargola e avrebbero soltanto in seguito pianificato "*la attività posta in essere successivamente*".

L) Le dichiarazioni del teste Quintavalle non riguardano Raffaele Sollecito. Quintavalle ha affermato di aver visto, al mattino del 2 novembre 2007, solo Amanda Knox. Il teste non ha menzionato la presenza del Sollecito in quei frangenti, precisando che Amanda Knox si presentò da sola in negozio ("*Questa ragazza quando è entrata io l'ho guardata per salutarla, lei mi ha guardato, diciamo l'ho vista a una distanza un metro, 70 – 80 centimetri così…… Dopo non lo so, breve tempo, un minuto, adesso non saprei quantificarlo, io corso Garibaldi è molto stretto, allora io stavo lavorando lì al banco con la coda dell'occhio ho visto la ragazza che ripassava, l'ho riconosciuta…*" (pag. 72 trascr. ud. 21 marzo del 2009, all. 39 del ricorso).
A parte questo, va comunque ribadito che il Quintavalle non possa essere considerato un teste attendibile.

Difatti, il teste assume di aver visto la ragazza per brevissimi istanti (pochi secondi) e solo lateralmente, senza avere con lei alcun colloquio. La sentenza ha, inoltre, omesso di considerare come l'inattendibilità del teste **Quintavalle** risultasse *per tabulas* dalla deposizione dell'**ispettore Volturno** (ud. 13 marzo 2009, all. 36 del ricorso) e dai contenuti della **annotazione di servizio** a firma del medesimo operante del 19 novembre 2007 (acquisita su consenso delle parti all'udienza dibattimentale del 13 marzo 2009, all. 37 del ricorso). Nell'annotazione del 19 novembre 2007 l'isp. Volturno aveva, infatti, precisato di essersi recato nel corso Garibaldi di Perugia esibendo, presso gli esercizi commerciali, le fotografie di Sollecito e della Knox, ai fini della raccolta di elementi indiziari. Presentatosi con 2 fotografie degli imputati presso il negozio di alimentari di Marco Quintavalle, titolare dell'esercizio, costui "*riferiva che il Sollecito era suo cliente abituale, mentre la Knox era entrata nel negozio soltanto in un paio di occasioni, unitamente al fidanzato*". Il teste Quintavalle, dunque, – nella quasi immediatezza dei fatti – non aveva operato alcun richiamo alla circostanza, che riferirà un anno dopo, di aver notato la mattina presto del 2 novembre 2007 la Knox fuori del suo negozio.

M) Tutte le condotte della Knox che, secondo la sentenza, sarebbero da considerarsi "anomale" (quelle poste in essere al momento del solitario rientro nella casa di via della Pergola al mattino del 2 novembre 2007) non possono essere riferite o estese al Sollecito.

La Corte di Firenze ha molto stigmatizzato il comportamento di Amanda Knox sostenendo che esso non avrebbe senso comune: "*Entrando nel bagno piccolo notò delle macchie di sangue nel lavandino; notò delle macchie di sangue sopra il rubinetto, ma soprattutto notò una ampia macchia ematica sul tappetino celeste presente all'interno del bagno (trattasi della traccia per deposizione ematica della pianta di un piede, di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo). Il rinvenimento di queste macchie ematiche, unito al fatto di aver rinvenuto la porta d'ingresso aperta, non crearono però alcuna apprensione nella ragazza, né tantomeno alcuna circospezione. Amanda si fece la doccia, utilizzò il tappetino del bagno saltandoci sopra e trascinandolo fino alla propria camera, e successivamente lo riposizionò nel bagno. Poi si vestì, si chiuse la porta alle spalle, e tornò all'appartamento di*

Raffaele Sollecito ove aveva trascorso la notte. Assieme a quest'ultimo fece tranquillamente colazione, e solo dopo, con tutta calma, effettuò la prima telefonata alle coinquiline. Il comportamento riferito dall'imputata non ha senso comune. Sarebbe stato ragionevole, nelle condizioni date, avendo rinvenuto la porta d'ingresso dell'appartamento aperta, chiamare immediatamente, se non la polizia, le altre coinquiline; ovvero, se proprio l'intenzione era quella di non mettere in allarme nessuno prima di aver verificato la realtà della situazione, chiamare telefonicamente Raffaele Sollecito, per farlo venire presso la villetta, e verificare assieme ciò che era accaduto" (pag. 151 sent.).

La difesa ritiene tali considerazioni prive di alcun peso probatorio, atteso che le reazioni umane sono del tutto soggettive, ma si tratta in ogni caso di elementi riferibili alla sola imputata.

In ogni caso, nessun appunto è stato mosso al Sollecito dalla **teste Romanelli.**

La coinquilina Romanelli ha ricordato che nel corso della prima telefonata che le fece Amanda Knox, dopo mezzogiorno, quest'ultima le disse che "*c'è qualcosa di strano, ha detto* ***«comunque io adesso sto andando da Raffaele, ho fatto la doccia, vado da Raffaele così lo faccio venire. C'è del sangue mi pare»****. Ho fatto: «Amanda non ho capito, spiegami perché c'è qualcosa di strano, c'è la porta aperta, ti sei fatta la doccia, c'è del sangue, ma Meredith dov'è?» «Non lo so». Non capivo bene quello che mi diceva perché non riuscivo a seguirla, cioè la porta aperta, ti sei fatta la doccia, ma c'è del sangue, ho fatto: Forse Meredith si è fatta male, non lo so, si sarà tagliata» può capitare, non lo so, le dissi «Do a check» «fai un controllo e richiamami subito»*" (pag. 32 trascr. ud. 7 febbraio 2009, all. XLVI cit.).

N) E` pacifico che non appena la Knox riferì a Raffaele Sollecito delle piccole anomalie che aveva notato in via della Pergola, l'imputato la invitò a mettersi in contatto con le altre inquiline.

Il particolare è stato confermato dalla stessa imputata Knox, la quale, all'udienza del 12 giugno 2009, nel corso dell'esame dibattimentale, ha chiarito di aver espresso a Sollecito i dubbi su alcune stranezze da lei notate

all'interno della casa di via della Pergola (ove Amanda Knox si era recata da sola al mattino del 2 novembre 2007).

Raffaele Sollecito, a quel punto, le disse di contattare le altre inquiline per valutare la situazione: "IMPUTATA: *sai quella strana sensazione che si fa "mah!" era un po' così non sapevo veramente come spiegarlo nella mia mente, quindi io ho fatto «mah» quindi questo perchè volevo chiedere a Raffaele e* ***lui ha suggerito di chiedere alle mie coinquiline****, quindi ho chiamato prima a Meredith che non rispondeva e poi mi sa che ho chiamato a Filomena e Filomena mi ha spiegato che Laura stava in Roma che dovevo richiamare Meredith e poi tornare alla casa per vedere se c'era proprio qualcosa che era rubato per esempio…*" (pagg. 82-83 trascr. ud. 12 giugno 2009, all. XII cit.).

Ed ancora: "DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *ti ricordi quando hai chiamato Filomena più o meno in quella mattina.* IMPUTATA: ***io ho chiamato Filomena quando Raffaele mi ha consigliato di chiamare qualcuno***" (pag. 136 trascr. ud. 12 giugno 2009, cit.).

In seguito, Raffaele Sollecito decise di accompagnarla sul posto per andare a rendersi conto di persona: "…***volevo chiedere a Raffaele e lui ha suggerito di chiedere alle mie coinquiline****, quindi ho chiamato prima a Meredith che non rispondeva e poi mi sa che ho chiamato a Filomena ……Quindi io e Raffaele siamo usciti e siamo andati a casa mia per guardare un po' attorno e vedere come stavano le cose, questa volta abbiamo aperto le porte per esempio della camera di Filomena e abbiamo visto che la finestra era rotta e c'era un bel casino, questo quando "oh, mannaggia la miseria un furto!" o qualcosa del genere…*" (pag. 83 trascr. cit.).

Alle 12:07 del 2 novembre 2007 Amanda Knox chiamò una prima volta il cellulare di Meredith Kercher; alle 12:08 Amanda Knox chiamò la coinquilina Romanelli; alle 12:11:02 e alle 12:11.54 la Knox riprovò a telefonare a Meredith Kercher; alle 12:12 la coinquilina Romanelli contattò Amanda Knox; alle 12:20 la Romanelli richiamò nuovamente la Knox.

Tutte queste telefonate furono fatte o ricevute da casa del Sollecito o nei suoi pressi.

O) La condotta osservata in via della Pergola dal **Sollecito**, il quale **cercò di sfondare la porta chiusa della stanza di Meredith Kercher**, doveva apparire logicamente sintomatica della volontà di comprendere cosa fosse accaduto all'interno della casa: "IMPUTATA: *sì, lui ha provato di fare un calcio proprio anche usando la spalla per aprirlo perchè non sapevamo perchè dovrebbe essere chiusa la porta"* (pag. 137 trascr. cit.)[48].

In breve, il comportamento dell'imputato è risultato del tutto normale e conforme a logica.

Fu sempre Raffaele Sollecito a chiamare il "112" per chiedere l'intervento dei Carabinieri, prima dell'arrivo della Polizia Postale.

Il dato consegnato al presente procedimento è, infatti, il seguente: la Polizia Postale giunse presso l'abitazione di Via della Pergola, ove trovò gli imputati seduti nei pressi dell'ingresso, non prima delle ore 12.58/13.00, dopo la telefonata di Raffaele Sollecito al 112 (alle ore 12,51 la prima e ore 12,54 la seconda)[49].

P) <u>Va ricordato che, nel corso della telefonata alla coinquilina Romanelli, non fu Sollecito ad ipotizzare che potesse esserci stata una effrazione nella casa di via della Pergola</u>.

Nessun intento di simulazione poteva, quindi, essere attribuito al Sollecito, il quale ha certamente creduto a tutto quello che Amanda Knox

[48] Sollecito sembra capire che possa esservi qualcosa di strano, poiché la stanza di Meredith è chiusa a chiave (Amanda, invece, non dà importanza alla cosa). Raffaele, inoltre, si limita a "prendere per buono" ciò che gli ha confidato Amanda; l'imputato mostra pure evidente volontà di collaborare con gli inquirenti facendosi interprete di tutto quanto Amanda gli riferisce (che non è stato rubato nulla, che ci sono più le feci nel water).

[49] La stessa Corte di prime cure aveva preso atto della fondatezza della ricostruzione difensiva, ritenendo che la Polizia Postale *"secondo quanto sostenuto dalle difese degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefonò al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la Polizia Postale nulla dice, come non dice nulla di quelle che le avevano precedute, alle 12,40 e alle 12,50 e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti"* (pag. 80 – 81 sent. I grado).

gli riferì quando fece ritorno da via della Pergola, ove si era recata al mattino per farsi una doccia.

Il punto è stato chiarito dalla teste Romanelli a pag. 37 delle trascrizioni del 7 febbraio 2007 (pag. 37, all. XLVI cit.), allorquando riferisce: "RISPOSTA: *il mio fidanzato lo chiamai nel momento in cui* ***Amanda mi disse che la finestra era rotta perché la descrizione in cui, che Amanda mi diede, c'è la tua stanza a soqquadro, la finestra è rotta, ci sono stati i ladri, io da questa cosa ho dedotto che ci sono stati i ladri, lei non mi ha detto che ci sono stati i ladri, l'ho dedotto io, anche perché ricollegandomi a quello che mi aveva detto prima, la porta aperta, la mia finestra rotta, tutta la stanza a soqquadro, ho desunto che ci fossero stati i ladri, lì sono entrata nel panico, perché appunto oltre alla preoccupazione in sé avevo anche beni di valore, insomma ero preoccupata, mi turbai molto***".

In base a quanto dichiarato da Amanda Knox nel corso dell'esame dibattimentale del 12 giugno 2009 (pag. 82, v. all. XII cit.), **fu l'imputata a ridimensionare la situazione parlando al Sollecito di "piccole cose strane"**: "*abbiamo preparato la colazione e mentre stavamo preparando e poi bevendo il caffè gli ho spiegato a lui quello che ho visto e ho chiesto a lui per consiglio, perchè quando sono entrata nella mia casa tutto era a posto, soltanto che era a posto, ma c'erano* ***piccole cose strane*** *che per me non sapevo come capirle*".

Q) Sul **manico del coltello da cucina** (rep. 36) **e sulla lama** (la nuova traccia "I" analizzata dai periti Berti-Barni), sempre secondo la sentenza impugnata, **sarebbe stato trovato il solo DNA di Amanda Knox** (pag. 324 sent.).

Secondo la sentenza, il coltello con il quale sarebbe stata ucisa Meredith Kercher sarebbe stato trasportato in via della Pergola da Amanda Knox, nella sua capiente borsa, per imprecisate ragioni (forse per ragioni di autodifesa personale nei suoi spostamenti notturni): "*avendo quindi l'imputata la disponibilità piena delle due abitazioni, le ragioni per le quali un coltello da cucina in dotazione ad una di esse si sia trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici e tutte ragionevoli*" (pag. 323 sent.).

R) I periti non hanno mai parlato di piu aggressori.

Non vi è neppure prova che Sollecito impugnasse una seconda lama: i due coltellini a lui sequestrati hanno infatti restituito esito negativo.

Nel corso dell'esame del perito medico-legale Cingolani, è emerso che **tali coltellini non siano compatibili con le ferite inferte al collo della vittima, trattandosi di lame bi-taglienti** (PRESIDENTE – *Sì, va bene. Poi le volevo anche chiedere, dunque nella domanda, nei quesiti erano stati posti... erano state poste domande anche per ciò che riguarda i due coltelli a serramanico...* VOCE – (Fuori microfono). PRESIDENTE – *I due coltelli a serramanico?* PERITO – *Sì*. PRESIDENTE – *Ci sono le conclusioni, però non so, quali sono i coltelli che voi avete preso in considerazione?* PERITO – *Erano contenuti semplicemente in una fotoco...* PRESIDENTE – *Che tipo di coltelli erano?* PERITO – *Uno era un bi-tagliente.* PRESIDENTE – *Un bi-tagliente.* VOCI - (Fuori microfono e sovrapposte). PERITO – *Un bi-tagliente. E l'altro...*PRESIDENTE – *Per favore*. *E l'altro?* PERITO – *E l'altro era un coltello mono-tagliente ma aveva un la... la prima parte della lama bi-tagliente* (pag. 158 trascr. ud. 19 settembre 2009, all. VIII cit.).

Si vedano pure le conclusioni di pagina 56 della perizia medico-legale a firma dei Proff. Aprile-Cingolani-Umani Ronchi (all. XXII cit.), ove è precisato che le lesioni sono "***incompatibili***" con gli altri due coltelli in sequestro.

Inoltre, la perizia medico-legale Aprile-Cingolani-Umani Ronchi (pag. 48) ha precisato che "***mancano elementi significativi per affermare se nella fattispecie siano stati usati uno o più coltelli, rimanendo quale unico giudizio possibile, quello «di non incompatibilità» delle lesioni*** *con il coltello* [ndr: da cucina] *in giudiziale sequestro, considerato che trattasi di coltello a lama monotagliente*" (op. ult. cit.).

Il che è tanto più vero se si considera la formulazione del capo di imputazione di cui al capo A), dove compare espressamente il solo riferimento al coltello da cucina (l'arma da punta e da taglio di cui al capo B), non menzionandosi affatto un secondo coltello.

Nel capo B), infatti, si fa riferimento al porto abusivo di un "*grosso coltello da punta e taglio lungo complessivamente cm. 31 (sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, rep. 36)*", che è per l'appunto il coltello da cucina sul cui manico fu repertato il DNA della Knox.

S) Non vi sono tracce del Sollecito sulla scena del delitto.

Si è dimostrato *per tabulas* che l'interpretazione genetica della traccia commista trovata sul gancetto di reggiseno sia frutto di un evidente travisamento del dato scientifico.

Si ricorda che su tale traccia non fu fatta neppure una seconda amplificazione di conferma, sebbene ce ne fosse stata la possibilità, dato che era rimasta a disposizione della Polizia Scientifica una sufficiente quantità dell'estratto.

Ed invero, persino la Corte di Firenze ha sostenuto in sentenza che, così come riferito dai suoi stessi periti del RIS di Roma, la seconda amplificazione è indispensabile per dare certezza al risultato ottenuto (*"Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto,* (pag. 321 sent.).

Si tratta, peraltro, di una traccia inaffidabile a causa degli evidenti fenomeni di contaminazione che si verificarono durante i sopralluoghi e le perquisizioni che precedettero la repertazione.

Si tratta, quindi, di una prova del tutto inattendibile, in quanto assunta in violazione delle raccomandazioni internazionali in materia di repertazione e interpretazione delle tracce miste.

T) Gli interrogatori resi dal Guede devono ritenersi inutilizzabili a carico del Sollecito, attesa l'evidente violazione del disposto di cui agli artt. 111 Cost., 238, 513, comma 2, 526, comma 1 bis, c.p.p.

U) Secondo la sentenza impugnata, nelle dichiarazioni inutilizzabili rese da Guede, quest'ultimo non mentiva quando collocava Amanda Knox sulla scena del delitto. Esaminando tali dichiarazioni, si trae la conclusione che **giammai il Guede ha riconosciuto Raffaele Sollecito come uno dei correi** (il Guede ha, anzi, dichiarato di essere stato "*condizionato per aver visto immagini e fotografie*" attraverso la stampa; l'ivoriano ha invece sostenuto di aver udito la voce della Knox (cfr. pag. 306 sent.).

Fermo restando l'inutilizzabilità degli stralci relativi agli interrogatori del Guede, va rilevato quanto affermato a pag. 307 della decisione impugnata, ove si legge: "*...con specifico riferimento all'interrogatorio reso il 25 marzo 2008 al Pubblico Ministero,* ***Rudi Hermann Guede collocava esplicitamente Amanda Marie Knox sulla scena del delitto****, identificandola sostanzialmente come coautrice dell'omicidio.* ***In relazione alla posizione processuale di Raffaele Sollecito le dichiarazioni rese in istruttoria da Rudi Hermann Guede erano sicuramente più «sfumate»****…… **Può quindi affermarsi che**, allorquando **Rudi Hermann Guede** dichiarava alla udienza del 27 giugno 2011, sollecitato dalle domande di uno dei difensori di Amanda Marie Knox, di aver già in precedenza affermato la « stessa verità» - ovverosia di aver collocato sulla scena del delitto gli imputati attribuendogli l'omicidio* ***- non mentiva, quantomeno in relazione esplicitamente ad Amanda Marie Knox*****"**.

V) Nessun altro elemento testimoniale è idoneo a provare la colpevolezza dell'imputato, atteso che gli elementi erroneamente valorizzati in sentenza (deposizione del Curatolo e delle testi Capezzali-Monacchia) – oltre che palesemente inattendibili – sono fra loro del tutto contraddittori e, quindi, incompatibili con la dimostrazione del concorso del Sollecito nel reato di omicidio.

Z) L'orma sul tappetino del bagno è certamente riferibile al Guede, sia in base ad un ragionamento di tipo scientifico (consulenza prof. Vinci) che di tipo indiziario. Rudy Guede ha, infatti, affermato negli interrogatori di essersi recato per due volte nel bagnetto a prendere degli asciugamani per tamponare le ferite al collo della vittima: è verosimile che in quella occasione si determinò l'imbrattamento del tappetino.

La sentenza impugnata ha, dunque, ignorato elementi fattuali emergenti dall'istruttoria dibattimentale che dimostravano la correttezza di comportamento dell'imputato, giacché è comprovato che fu proprio Sollecito, dapprima, a suggerire ad Amanda Knox di chiamare le coinquiline e, in seguito, a telefonare ai Carabinieri per chiederne l'intervento.

Già alla luce delle considerazioni che precedono appare chiaro come, a fronte della duplicità di ricostruzioni del medesimo fatto, **non vi sia stata un'attenta e completa disamina di tali alternative da parte del Giudice di rinvio** (cfr. Cassazione Sez. V, 28 gennaio 2013, n. 10411, Rv. 254579), che avrebbe dovuto valutare la plausibilità di una spiegazione alternativa.

In particolare, dall'insieme degli elementi sopra ricordati, emerge che non sussistano prove di reità a carico del Sollecito, il quale non può essere ritenuto colpevole di un omicidio che non ha commesso e per il solo fatto di aver avuto una breve storia sentimentale con Amanda Knox.

La Corte territoriale non ha, quindi, affrontato il tema del ragionevole dubbio emergente dagli elementi sopra evidenziati, che avrebbero imposto, al fine di pronunciare condanna, una valutazione di non razionalità della alternativa ricostruzione dei fatti.

In breve, la decisione del Giudice di rinvio è assolutamente carente nella valutazione di elementi oggettivi che imponevano di ritenere Sollecito estraneo all' omicidio.

XIV.3 – *Conclusioni*

In via principale, **si ritiene che l'annullamento della sentenza impugnata venga pronunziato senza rinvio nei confronti di Raffaele Sollecito**, perché le lacune e la manifesta illogicità del ragionamento probatorio, risultanti dal solo esame del testo, dimostrano di per sè la mancanza di prove del concorso e, perciò, l'insormontabile difficoltà e impossibilità di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione.

"*Ed invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lettera l) dell'art. 620 c.p.p., l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata. Principio giurisprudenziale, questo, già affermato dalle Sezioni Unite in altre occasioni (Sez. Un., 30 ottobre 2002 n. 22327,*

Carnevale), che merita di essere condiviso ed applicato" anche nel caso di specie (in tal senso: Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, Rv. 226094).

Ed invero, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del Giudice di rinvio, vi è la possibilità di mutare questa unica possibile conclusione attraverso una rivalutazione delle emergenze processuali.

Tanto si ricava dalla completa e minuziosa disamina degli atti compiuta in sede di merito, in cui si è indagato su ogni circostanza che a tal fine sembra rilevante.

Indagine che tuttavia ha proposto "*o elementi inutilizzabili, o elementi già disattesi, o elementi non dotati di alcuna, rilevante significazione. Così che non si delinea in alcun modo, sulla base di un nuovo esame dei fatti, da parte del Giudice di rinvio, la possibilità di nuove emergenze processuali*" (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, Rv. 224182).

In via subordinata, si rileva comunque una evidente e grave lacuna motivazionale che dovrà essere colmata attraverso un nuovo esame a seguito di annullamento.

***

Per quanto sopra esposto, si insiste affinché la Suprema Corte voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

In subordine si chiede di annullare la sentenza con ogni conseguente statuizione.

Si incarica al deposito_____

Roma, 6 marzo 2015

Avv. Luca Maori

Avv. Giulia Bongiorno

Raffaele Sollecito

APPENDICE A

Peter Gill, *Misleading DNA evidence*, Reasons for Miscarriages of Justice, 2014.

APPENDICE B

Traduzione asseverata del capitolo V dal libro di Peter Gill (*Osservazioni conclusive: illustrate dal caso del decesso di Meredith Kercher*); traduzione delle pagg. 8 e 9 del libro di Peter Gill.

APPENDICE C

Raccomandazioni internazionali:

- *Application of Low Copy Number DNA Profiling;*
- *DNA commission of the International Society of Forensic Genetics: Recommendations on the interpretation of mixtures;*
- *Recommendations from the Interpol DNA monitoring expert group;*
- *Beware: gloves and equipment used during the examination of exhibits are potential vectors for transfer of DNA-containing material*
- *European crime scene management good practice manual*

APPENDICE D

Bibliografia sugli effetti stocastici

***

ALLEGATI AI MOTIVI NUOVI

*(*Gli allegati ai presenti motivi nuovi sono stati indicati utilizzando la numerazione romana; gli allegati già depositati unitamente al ricorso introduttivo sono stati, invece, citati con l'originale numerazione araba)*

I. Cd contenente la registrazione della conversazione via Skype tra Guede e Benedetti del 19 novembre 2007 + verbale di udienza del 9 ottobre 2009 (acquisizione del cd) + trascrizione della medesima chat, per comodità di consultazione

II. Interrogatorio del Guede reso al Gip il 7 dicembre 2007

III. Integrazione alla consulenza informatica D'Ambrosio

IV. Tabulati telefonici Meredith Kercher

V. Consulenza Paoloni Pellero + trascrizioni udienza 17 luglio 2009 (deposizione Pellero)

VI. Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Perugia

VII. Trascrizioni udienza 28 marzo 2009

VIII. Trascrizioni udienza 19 settembre 2009

IX. Trascrizioni udienza 21 marzo 2009

X. Trascrizioni udienza 27 marzo 2009

XI. Trascrizioni udienza 26 marzo 2011

XII. Trascrizioni udienza 12 giugno 2009

XIII. Trascrizioni 26 settembre 2009

XIV. Trascrizioni udienza 13 giugno 2009

XV. Tabulati Raffaele Sollecito

XVI. Foto che dimostrano la mancanza di pulizia

XVII. Video del 2 novembre 2007 della Squadra Mobile

XVIII. Elenco reperti con indicazione dei Reperti 117, 118 A, 118 B, corrispondenti ai reperti5/A, 5/B, 5/C riferibili pacificamente all'ivoriano Guede

XIX. Consulenza Rinaldi-Boemia 9.4.2008

XX. Sentenza di Cassazione c. Guede del 16 dicembre 2010

XXI. Trascrizioni udienza 9 maggio 2009

XXII. Perizia medico-legale Aprile-Cingolani-Umani Ronchi

XXIII. Trascrizioni udienza 4 aprile 2009 (pagg. 1-6)

XXIV. Ordinanza 4 aprile 2009

XXV. Trascrizioni udienza 27 giugno 2011

XXVI. Trascrizioni udienza 18 giugno 2011

XXVII. Incidente probatorio del 19 aprile 2008

XXVIII. Trascrizioni udienza 28 febbraio 2009

XXIX. SIT dell'11 dicembre 2007 rese da Borrow Abukar Mohamed detto Momi, acquisite all'udienza del 3 luglio 2009

XXX. SIT del 7 gennaio 2008 rese da Christian Tramontano, acquisite all'udienza del 26 giugno 2009

XXXI. Trascrizioni udienza 3 luglio 2009

XXXII. Trascrizioni udienza 27 giugno 2009

XXXIII. Corte di Cassazione, II Sez. Pen., n. 52600/14, nei confronti di Rudy Guede

XXXIV. Trascrizione udienza 26 giugno 2009

XXXV. Foto delle mani ferite di Guede, scattate presso il penitenziario di Koblenz

XXXVI. Perizia genetica Proff. Conti-Vecchiotti

XXXVII. Trascrizioni udienza del 4 ottobre 2008

XXXVIII. Trascrizioni udienza del 5 settembre 2011

XXXIX. Trascrizioni udienza 6 novembre 2013

XL. Osservazioni Gino-Patumi-Torre

XLI. Verbali di perquisizione domiciliare e sequestro del 6 e 7 novembre 2007 effettuati in via della Pergola

XLII. SIT Sollecito del 5 novembre 2007, ore 22:40

XLIII. Verbale di sequestro a carico di Sollecito del 6 novembre2007, ore 8.25

XLIV. Verbale di perquisizione e sequestro a carico di Sollecito del 6 novembre2007, ore 11.30

XLV. Verbale di fermo del 6 novembre 2007, a carico di Sollecito

XLVI. Trascrizioni udienza 7 febbraio 2009

XLVII. Verbale di perquisizione a carico di Sollecito dell'8 novembre 2007

XLVIII. Verbale di perquisizione a carico di Sollecito del 16 novembre 2007, ore 12:50

XLIX. Verbale di perquisizione a carico di Sollecito del 16 novembre 2007 delle ore 16:30

L. Trascrizioni udienza 6 settembre 2011

LI. Trascrizioni udienza 23 maggio 2009

LII. SAL

LIII. Trascrizioni udienza del 6 luglio 2009

LIV. Intervista del Presidente della Corte d'Assise di Firenze (pag. 17 del "Corriere della Sera"; pag. 6 de "La Stampa"; pag. 6 de "Il Messaggero")

LV. SMS

LVI. Analisi dei mozziconi di sigaretta

LVII. Dichiarazioni spontanee Sollecito

LVIII. Trascrizioni udienza 14 febbraio 2009

LIX. Trascrizioni udienza 6 febbraio 2009

LX. Trascrizioni udienza 19 giugno 2009

LXI. Memoriale Knox

LXII. Interrogatorio (Gip) Sollecito 8 novembre 2007

LXIII. SIT Knox 6 novembre 2007, ore 1:45

LXIV. Dichiarazioni spontanee Knox 6 novembre 2007, ore 5:45

LXV. Tabulati Luca Altieri

LXVI. Trascrizioni udienza 13 febbraio 2009

LXVII. Trascrizioni udienza 18 settembre 2009

INDICE

PRIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13), al III (pag. 78), al IV (pag. 86), al V (pag. 100) e al VI (pag. 117) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORARIO-MORTE

OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI IDONEI A FISSARE L'ORARIO DELL'AGGRESSIONE TRA LE 21:00 E LE 21:20 E QUELLO DELLA MORTE NON PIÙ TARDI DELLE ORE 22:13

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CRONOLOGIA OMICIDIARIA E ALLA INDIMOSTRATA PRESENZA DEGLI IMPUTATI SUL LUOGO DEL DELITTO AL MOMENTO DELL'AGGRESSIONE

(PAG. 2)

SECONDO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13), al X (pag. 169), nonché al XVI (pag. 258) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL RIGETTO DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI RICHIESTI DALLA DIFESA, VOLTI A STABILIRE: L'IMPOSSIBILITA` DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE SELETTIVA, ALL'INTERNO DELLA STANZA DELLA VITTIMA, DELLE SOLE PRESUNTE TRACCE RIFERIBILI A RAFFAELE SOLLECITO E AD AMANDA KNOX (SENZA CANCELLARE QUELLE IMPRESSE DAL GUEDE)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA ALTERAZIONE DELLA SCENA DEL DELITTO DA PARTE DEI DUE IMPUTATI

(PAG. 46)

TERZO MOTIVO

In relazione all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALLA SUPPOSTA PRESENZA, ALL'INTERNO DELLA STANZA DELLA VITTIMA, DI "*TRE TRACCE PLANTARI, CON SEGNI CONCENTRICI, LASCIATE PER DEPOSIZIONE EMATICA*" CHE LA CORTE HA ERRONEAMENTE IDENTIFICATO CON "*ORME DI PIEDI, PRIVI DI SCARPA*" IMPRESSE DA "*UNA PERSONA DI SESSO FEMMINILE, TRATTANDOSI DI UN PIEDE DI MISURA 37*…".

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 2, C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI DIMOSTRAZIONE DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

(PAG. 62)

QUARTO MOTIVO

In relazione all'VIII (pag. 133), al XVII (pag. 280),
al XVIII (pag. 293) e al XIX (pag. 296) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. C) ED E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 238 BIS, C.P.P. IN PUNTO DI DIMOSTRAZIONE DEL SUPPOSTO CONCORSO DI PERSONE NEL REATO COMMESSO DAL GUEDE

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 111 COST., 238, 513, COMMA 2, E 526, COMMA 1 BIS, C.P.P., NONCHÉ ALL'ART. 6 § 3 LETT. D) CONV. DIR. UOMO PER VIOLAZIONE DEL REGIME DI UTILIZZABILITÀ DEGLI INTERROGATORI RESI DA RUDY GUEDE NELLA FASE DELLE INDAGINI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, COMMA 3, E 197 BIS C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI RUDY GUEDE, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA VIOLATO I PRINCIPI DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ

(PAG. 71)

QUINTO MOTIVO

In relazione al XII (pag. 181) e XIII (pag. 195),
nonché all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE: AI RISULTATI DELLE INDAGINI MEDICO-LEGALI SUL COLTELLO DA CUCINA (REP. 36) E ALLA PRETESA «NON-INCOMPATIBILITÀ» DI TALE STRUMENTO CON LA FERITA PIÙ GRANDE RISCONTRATA AL COLLO DELLA VITTIMA
ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DI TALE PROVA INDIZIARIA

(PAG. 94)

SESTO MOTIVO

In relazione al XII (pag. 181) e XIII (pag. 195),
nonché all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE, STANTE L'OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI IN TEMA DI REPERTAZIONE, ANALISI (QUANTIFICAZIONE) DELLE TRACCE «LOW COPY NUMBER» E DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI SUL REP. 36-B
ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DEGLI ESAMI GENETICI SUL COLTELLO DA CUCINA
ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI GENETICI, CONDOTTI DALLA POLIZIA SCIENTIFICA SULLA TRACCIA 36-B, ALLA STREGUA DI UN "FORTE INDIZIO" A CARICO DELL'IMPUTATO

(PAG. 121)

SETTIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XIV (pag. 204) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA, MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E MANIFESTA ILLOGICITÀ, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA:

- SORVOLATO SULLA SISTEMATICA VIOLAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA, DELLE RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI IN TEMA DI SOPRALLUOGO E REPERTAZIONE;
- IGNORATO GLI EVIDENTI ERRORI DI ANALISI E DI INTERPRETAZIONE DEL REP. 165 B *(sul punto, si rinvia a quanto si dirà nell'ottavo motivo nuovo);*
- TRASCURATO LE PROVE EVIDENTI DELLA CONTAMINAZIONE, DERIVATA DALLE PERQUISIZIONI EFFETTUATE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DALLE MODALITÀ SCORRETTE DEI SOPRALLUOGHI AD OPERA DELLA POLIZIA SCIENTIFICA;
- NEGATO QUALSIASI SPAZIO ALLA RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE SUL GANCETTO DI REGGISENO

(PAG. 139)

OTTAVO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XIV (pag. 204) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 C.P.P. E 533, COMMA 1, C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI RISULTATI DELL'ESAME GENETICO SUL REPERTO 165-B (GANCETTO DI REGGISENO)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE, AVENDO LA MOTIVAZIONE IGNORATO LE RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI COGENTI IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLE MISTURE DI DNA

(PAG. 166)

NONO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13), al XIV (pag. 204)
e al XV (pag. 252) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 C.P.P. E 533, COMMA 1, C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E PER TRAVISAMENTO DELL'INDAGINE SCIENTIFICA: IL FALLIMENTO DELLA PROVA DEL DNA NELL'AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

(PAG. 186)

DECIMO MOTIVO

In relazione all'VIII (pag. 133) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA DEL LUMINOL, RELATIVAMENTE ALLA SUPPOSTA PRESENZA DI ORME INSANGUINATE IN ALTRI AMBIENTI DELLA VILLETTA DI VIA DELLA PERGOLA
ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA DEL TAPPETINO NEL BAGNETTO E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DELLE TRACCE COMMISTE KNOX-KERCHER NEL BAGNETTO IN COMUNE
ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 2, C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VALUTAZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

(PAG. 199)

UNDICESIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XVII (pag. 280) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEL PRESUNTO MOVENTE OMICIDIARIO

(PAG. 216)

DODICESIMO MOTIVO

In relazione al IX (pag. 162) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'ORARIO DELLA CHIAMATA AL 112

(PAG. 237)

TREDICESIMO MOTIVO

In relazione all'XI (pag. 175) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE CON RIGUARDO ALL'ELEMENTO DELL'ALIBI E AL SUPPOSTO TENTATIVO DI RAFFAELE SOLLECITO DI COPRIRE LA PRESUNTA CORREA AMANDA KNOX

(PAG. 263)

QUATTORDICESIMO MOTIVO

In relazione al I (pag. 13) e al XXIV (pag. 313) motivo di ricorso

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., PER MANCANZA, CONTRADDITTORIETA` E MANIFESTA ILLOGICITA` DELLA MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 533, COMMA 1, (RAGIONEVOE DUBBIO) E 627 C.P.P. (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO): LA SENTENZA IMPUGNATA HA VIOLATO IL CANONE DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, EVITANDO DI DIFFERENZIARE LE DUE POSIZIONI

ART. 620 C.P.P.: RAGIONI CHE GIUSTIFICANO L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA INGIUSTA CONDANNA INFLITTA A RAFFAELE SOLLECITO

(PAG. 273)